

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 13 ottobre 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento n. 117 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l'aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento [2016/1350] (16CE2112).....</u>	Pag. 1
<i>Publicato nel n. L 218 del 12 agosto 2016</i>	
<u>Decisione (UE) 2016/1351 del Consiglio, del 4 agosto 2016, relativa allo statuto dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/676/CE (16CE2113).....</u>	Pag. 107
<u>Decisione (UE) 2016/1352 del Consiglio, del 4 agosto 2016, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/677/CE (16CE2114).....</u>	Pag. 188
<u>Decisione (UE) 2016/1353 del Consiglio, del 4 agosto 2016, sulle norme finanziarie dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2007/643/PESC (16CE2115).....</u>	Pag. 204
<i>Publicati nel n. L 219 del 12 agosto 2016</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1354 della Commissione, del 5 agosto 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE2116).....</u>	Pag. 226
<u>Regolamento (UE) 2016/1355 della Commissione, del 9 agosto 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tiacloprid (16CE2117).....</u>	Pag. 229
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1356 della Commissione, del 9 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2011 (16CE2118).....</u>	Pag. 245
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione, del 9 agosto 2016, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciaio legato o non legato originari della Repubblica popolare cinese (16CE2119).....</u>	Pag. 248



Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1358 della Commissione, del 9 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2120).....	Pag. 252
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1359 della Commissione, dell'8 agosto 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix similaris</i> (Gentner), <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) ed <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner) [notificata con il numero C(2016) 5038] (16CE2121)	Pag. 254
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1360 della Commissione, dell'8 agosto 2016, che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di spigole e orate originarie della Turchia (16CE2122).....	Pag. 256
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1361 della Commissione, del 9 agosto 2016, relativa al riconoscimento del sistema «International Sustainability & Carbon Certification system» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE2124).....	Pag. 258
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1362 della Commissione, del 9 agosto 2016, relativa al riconoscimento del sistema «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE2125).....	Pag. 260

Publicati nel n. L 215 del 10 agosto 2016

RETTIFICHE

Retifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (<i>GUL 96 del 12 aprile 2016</i>) (16CE2126).....	Pag. 262
---	----------

Publicata nel n. L 215 del 10 agosto 2016

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:
<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>.

Regolamento n. 117 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l'aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento [2016/1350]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Supplemento 8 alla serie di modifiche 02 — Data di entrata in vigore: 20 gennaio 2016

INDICE


REGOLAMENTO

1. Campo di applicazione
2. Definizioni
3. Domanda di omologazione
4. Marcature
5. Omologazione
6. Specifiche
7. Modifiche del tipo di pneumatico ed estensione dell'omologazione
8. Conformità della produzione
9. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
10. Cessazione definitiva della produzione
11. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione
12. Disposizioni transitorie

Allegati

- 1 Notifica
- 2 Appendice 1: Esempi di marchi di omologazione

Appendice 2: Omologazione ai sensi del regolamento n. 117 che coincide con l'omologazione ai sensi del regolamento n. 30 o n. 54



- Appendice 3: Estensioni che permettono di combinare omologazioni rilasciate ai sensi dei regolamenti nn. 117, 30 o 54
- Appendice 4: Estensioni che permettono di combinare omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento n. 117
- 3 Metodo di misura delle emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici — Metodo «corsa a motore spento»
- Appendice 1: Verbale di prova
- 4 Specifiche relative al luogo in cui si effettua la prova
- 5 Procedura di prova per la misurazione dell'aderenza sul bagnato
- Appendice: Esempi di verbali di prova dell'indice di aderenza sul bagnato
- 6 Procedura di prova per la misurazione della resistenza al rotolamento
- Appendice 1: Tolleranze delle apparecchiature di prova
- Appendice 2: Larghezza del cerchio di riferimento
- Appendice 3: Verbale e dati di prova (resistenza al rotolamento)
- Appendice 4: Organizzazioni normative dei pneumatici
- Appendice 5: Metodo di decelerazione
- 7 Procedure per le prove delle prestazioni sulla neve di pneumatici da neve destinati a essere usati in condizioni di neve estreme
- Appendice 1: Definizione del pittogramma «Simbolo alpino»
- Appendice 2: Verbale e dati di prova dei pneumatici appartenenti alle classi C1 e C2
- Appendice 3: Verbale e dati di prova dei pneumatici appartenenti alla classe C3
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
- 1.1. Il presente regolamento si applica ai pneumatici nuovi appartenenti alle classi C1, C2 e C3 riguardo alle emissioni sonore, alla resistenza al rotolamento e alle prestazioni sulle superfici bagnate (aderenza sul bagnato). Esso non si applica tuttavia ai:
- 1.1.1. pneumatici designati come «Pneumatici di scorta destinati a un uso temporaneo» recanti la dicitura «Temporary use only»;
- 1.1.2. pneumatici aventi un codice del diametro nominale di calettamento del cerchio ≤ 10 ($0 \leq 254\text{mm}$) oppure ≥ 25 ($0 \geq 635\text{mm}$);
- 1.1.3. pneumatici destinati alle competizioni;
- 1.1.4. pneumatici destinati a essere montati su veicoli stradali appartenenti a categorie diverse da M, N e O ⁽¹⁾;
- 1.1.5. pneumatici muniti di dispositivi aggiuntivi destinati a migliorarne le caratteristiche di trazione (ad es. pneumatici chiodati);
- 1.1.6. pneumatici con un indice di velocità inferiore a 80 km/h (simbolo di velocità F);
- 1.1.7. pneumatici destinati a essere montati solo su veicoli immatricolati per la prima volta prima dell'1 ottobre 1990;
- 1.1.8. pneumatici professionali da fuori strada.
- 1.2. Le parti contraenti rilasciano o accettano omologazioni di pneumatici riguardo alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento e/o all'aderenza sul bagnato e/o alla resistenza al rotolamento.

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html



2. DEFINIZIONI


Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni contenute nei regolamenti n. 30 e n. 54, si applicano le definizioni seguenti.

- 2.1. «Tipo di pneumatico», indica — in relazione al presente regolamento — una gamma di pneumatici consistente in un elenco di designazioni di misure, di nomi commerciali e di designazioni commerciali che non differiscono tra loro nelle seguenti caratteristiche essenziali:
- a) nome del fabbricante;
 - b) classe del pneumatico (v. seguente punto 2.4.);
 - c) struttura del pneumatico;
 - d) categoria di impiego: pneumatico normale, pneumatico da neve e pneumatico speciale;
 - e) in caso di pneumatici appartenenti alla classe C1:
 - i) pneumatici presentati all'omologazione per i livelli delle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, sia normali che rinforzati (o «extra load»);
 - ii) pneumatici presentati all'omologazione per le prestazioni di aderenza sul bagnato, sia normali che da neve — della categoria di velocità Q o inferiore, H esclusa ($\leq 160\text{km/h}$), o della categoria R e superiore, H compresa ($> 160\text{km/h}$);
 - f) in caso di pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3:
 - i) pneumatici presentati all'omologazione per livelli di emissioni sonore prodotte dal rotolamento di fase 1, con o senza marcatura M+S;
 - ii) pneumatici presentati all'omologazione per livelli di emissioni sonore prodotte dal rotolamento di fase 2, sia pneumatici da trazione che no;
 - g) disegno del battistrada (v. punto 3.2.1. del presente regolamento).
- 2.2. «Nome commerciale» o «designazione commerciale», indica la denominazione del pneumatico data dal fabbricante. Il nome commerciale può essere lo stesso del fabbricante e la designazione commerciale può coincidere con il marchio di fabbrica.
- 2.3. «Emissione sonora prodotta dal rotolamento», indica l'emissione sonora generata dal contatto tra il pneumatico in movimento e la superficie stradale.
- 2.4. «Classe del pneumatico», indica uno dei raggruppamenti che seguono:
- 2.4.1. pneumatici appartenenti alla classe C1: pneumatici conformi al regolamento n. 30;
 - 2.4.2. pneumatici appartenenti alla classe C2: pneumatici conformi al regolamento n. 54, identificati da un indice di capacità di carico (in montaggio singolo) pari o inferiore a 121 e da un simbolo di categoria di velocità pari o superiore a «N»;
 - 2.4.3. pneumatici appartenenti alla classe C3: pneumatici conformi al regolamento n. 54 identificati da:
 - a) un indice di capacità di carico (in montaggio singolo) pari o superiore a 122; oppure
 - b) un indice di capacità di carico (in montaggio singolo) pari o inferiore a 121 e un simbolo di categoria di velocità pari o inferiore a «M».
- 2.5. «Misura rappresentativa del pneumatico», indica la misura del pneumatico, sottoposto alla prova di cui all'allegato 3 (emissioni sonore prodotte dal rotolamento), all'allegato 5 (aderenza sul bagnato), all'allegato 6 del presente regolamento (resistenza al rotolamento), per la valutazione di conformità ai fini dell'omologazione del tipo di pneumatico, oppure all'allegato 7 (condizioni di neve estreme).
- 2.6. «Pneumatici di scorta destinati a un uso temporaneo», indica un pneumatico diverso da quelli montati su qualunque veicolo in normali condizioni di guida; sono destinati solo a un uso temporaneo in condizioni di guida soggette a particolari restrizioni.



- 2.7. «Pneumatici da competizione», indica pneumatici da montare su veicoli destinati a competizioni motoristiche e non destinati a essere utilizzati su strada al di fuori delle competizioni.
- 2.8. «Pneumatico normale», indica un pneumatico destinato a un normale impiego su strada.
- 2.9. «Pneumatico rinforzato» o «pneumatico extra load» appartenente alla classe C1, indica un pneumatico destinato a sopportare carichi maggiori a una pressione di gonfiaggio superiore rispetto al carico sopportato dalla corrispondente versione standard del pneumatico alla normale pressione di gonfiaggio indicata dalla norma ISO 4000-1:2010 ⁽¹⁾.
- 2.10. «Pneumatico da trazione», indica un pneumatico appartenente alla classe C2 o C3, recante la dicitura TRACTION, destinato a essere montato in primo luogo sull'asse/sugli assi motore/motori di un veicolo per incrementare al massimo la trasmissione della forza nelle circostanze più disparate.
- 2.11. «Pneumatico invernale», indica un pneumatico il cui battistrada abbia una scolpitura, una composizione o una struttura progettate soprattutto per ottenere su suolo innevato prestazioni migliori di quelle di un pneumatico normale riguardo alla sua capacità di mettere o mantenere in moto il veicolo.
- 2.11.1. «Pneumatico invernale destinato a essere usato in condizioni di neve estreme», indica un pneumatico il cui battistrada abbia una scolpitura, una miscela o una struttura progettate per un uso specifico in condizioni di neve estreme e che soddisfa i requisiti di cui al punto 6.4. del presente regolamento.
- 2.12. «Pneumatico per uso speciale», indica un pneumatico destinato a un uso misto, su strada e fuori strada, o ad altri impieghi speciali. Questi pneumatici sono progettati principalmente per mettere o mantenere in moto il veicolo in condizioni di fuori strada.
- 2.13. «Pneumatico professionale per fuori strada», indica un pneumatico per uso speciale impiegato principalmente in condizioni estreme di fuori strada.
- 2.14. «Profondità del battistrada», indica la profondità degli intagli principali del battistrada.
- 2.14.1. «Intagli principali», indica larghi intagli sulla circonferenza del pneumatico nella zona centrale del battistrada che, nel caso dei pneumatici (commerciali) per autovetture e autocarri leggeri, recano il segno di usura del battistrada alla base del pneumatico.
- 2.15. «Rapporto vuoti da riempire», indica il rapporto fra la superficie dei vuoti su una superficie di riferimento e tale superficie di riferimento, calcolata dal disegno dello stampo.
- 2.16. «Pneumatico di riferimento normalizzato di prova» (*Standard reference test tyre — SRTT*), indica un pneumatico fabbricato, controllato e immagazzinato in conformità alle norme ASTM (*American Society for Testing and Materials*).
- a) E1136-93 (2003) per le dimensioni P195/75R14
- b) F2872 (2011) per le dimensioni 225/75 R 16 C.
- c) F2871 (2011) per le dimensioni 245/70R19.5
- d) F2870 (2011) per le dimensioni 315/70R22.5.
- 2.17. Misurazioni dell'aderenza sul bagnato o sulla neve — Definizioni specifiche
- 2.17.1. «Aderenza sul bagnato», indica le prestazioni relative di frenata sul bagnato di un veicolo di prova munito del pneumatico candidato rispetto a quelle dello stesso veicolo di prova munito di un pneumatico di riferimento (SRTT).
- 2.17.2. «Pneumatico candidato», indica un pneumatico rappresentativo del tipo di pneumatico presentato all'omologazione ai sensi del presente regolamento.
- 2.17.3. «Pneumatico di controllo», indica un normale pneumatico di serie usato per determinare le prestazioni di aderenza sul bagnato o sulla neve di un pneumatico che, per le sue dimensioni, non può essere montato sullo stesso veicolo come il pneumatico di riferimento normalizzato di prova (v. allegato 5, punto 4.1.7. e allegato 7, punto 3.4.3., del presente regolamento).

⁽¹⁾ Ai sensi della norma ISO 4000-1:2010, i pneumatici appartenenti alla classe C1 corrispondono ai «pneumatici per autovetture».



- 2.17.4. «Indice di aderenza sul bagnato ("G")», indica il rapporto tra le prestazioni di aderenza del pneumatico candidato e quelle del pneumatico di riferimento normalizzato di prova.
- 2.17.5. «Indice di aderenza sulla neve ("SG")», indica il rapporto tra le prestazioni di aderenza del pneumatico candidato e quelle del pneumatico di riferimento normalizzato di prova.
- 2.17.6. «Coefficiente di forza di frenata massima (Peak brake force coefficient — "pbfc")», indica il valore massimo del rapporto tra la forza di frenata e il carico verticale sul pneumatico prima del bloccaggio delle ruote.
- 2.17.7. «Decelerazione media a regime (Mean fully developed deceleration — "mfdd")», indica la decelerazione media calcolata in base alla misurazione della distanza percorsa da un veicolo nella decelerazione tra due velocità specificate.
- 2.17.8. «Altezza del dispositivo di aggancio (gancio di traino)», indica l'altezza misurata perpendicolarmente tra il centro del punto di articolazione del dispositivo di aggancio del rimorchio, o del gancio di traino, e il suolo quando il veicolo trattore e il rimorchio sono agganciati tra loro. Il veicolo e il rimorchio predisposti per la prova vanno posti allo stesso livello su una superficie piana e muniti del/dei pneumatico/i da usare in tale prova specifica.
- 2.18. Misurazione della resistenza al rotolamento — Definizioni specifiche
- 2.18.1. Resistenza al rotolamento F_r
- Perdita di energia (o energia consumata) per unità di distanza percorsa ⁽¹⁾.
- 2.18.2. Coefficiente di resistenza al rotolamento C_r
- Rapporto fra la resistenza al rotolamento e il carico sul pneumatico ⁽²⁾.
- 2.18.3. Pneumatico di prova nuovo
- Pneumatico mai usato precedentemente in una prova di appiattimento da rotolamento, che ne aumenta la temperatura fino a superare quella raggiunta nelle prove di resistenza al rotolamento, né esposto in precedenza a temperature superiori a 40 °C ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.
- 2.18.4. Pneumatico di controllo da laboratorio
- Pneumatico impiegato in un singolo laboratorio per controllare il comportamento meccanico in funzione del tempo ⁽⁵⁾.
- 2.18.5. Gonfiaggio con intrappolamento di aria
- Gonfiaggio del pneumatico che permette alla pressione di gonfiaggio di aumentare via via che il pneumatico si riscalda con il rotolamento.
- 2.18.6. Perdita parassita
- Perdita di energia (o energia consumata) per unità di distanza, perdite interne ai pneumatici escluse, dovuta alla perdita aerodinamica dei diversi elementi rotanti dell'attrezzatura di prova, all'attrito dei cuscinetti e ad altre fonti di perdite sistematiche potenzialmente inerenti alla misurazione.

⁽¹⁾ L'unità del Sistema Internazionale delle unità di misura (SI) usata convenzionalmente per indicare la resistenza al rotolamento è il Newton-metro per metro (Nm/m), equivalente a una resistenza in Newton.

⁽²⁾ La resistenza al rotolamento è espressa in Newton, mentre il carico è espresso in kilonewton (kN). Il coefficiente di resistenza al rotolamento è adimensionale.

⁽³⁾ La definizione di pneumatico di prova nuovo è necessaria per ridurre il potenziale divario e dispersione tra i dati dovuti a effetti di invecchiamento dei pneumatici.

⁽⁴⁾ È consentito ripetere una procedura di prova già comprovata.

⁽⁵⁾ Un esempio di comportamento meccanico è lo sbandamento.



2.18.7. Lettura della prova di schiumatura

Tipo di misurazione della perdita parassita nella quale il pneumatico viene fatto ruotare senza slittamento, riducendo al tempo stesso il carico sul pneumatico fino a un livello in cui la perdita di energia all'interno del pneumatico stesso è virtualmente nulla.

2.18.8. Inerzia o momento di inerzia.

Rapporto tra la coppia applicata a un corpo in rotazione e l'accelerazione rotazionale di tale corpo ⁽¹⁾.

2.18.9. Riproducibilità della misurazione σ_m

Capacità della macchina di misurare la resistenza al rotolamento ⁽²⁾.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1. La domanda di omologazione di un tipo di pneumatico rispetto al presente regolamento va presentata dal fabbricante del pneumatico o dal suo mandatario. La domanda deve specificare:

3.1.1. le prestazioni da esaminare per il tipo di pneumatico, che sono: «livello delle emissioni sonore prodotte dal rotolamento» e/o «prestazioni di aderenza sul bagnato» e/o «livello di resistenza al rotolamento» nonché «livello di prestazioni in caso di neve» se trattasi di «pneumatici invernali destinati a essere usati in condizioni di neve estreme»;

3.1.2. nome del fabbricante;

3.1.3. nome e indirizzo del richiedente;

3.1.4. indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di produzione;

3.1.5. nome/i commerciale/i, designazione/i commerciale/i, marchio/i di fabbrica;

3.1.6. classe del pneumatico (C1, C2 o C3) (v. punto 2.4. del presente regolamento);

3.1.6.1. gamma delle larghezze di sezione per i pneumatici appartenenti alla classe C1 (v. punto 6.1.1. del presente regolamento);

Nota: questo dato è necessario solo per omologazioni riferite al livello delle emissioni sonore prodotte dal rotolamento.

3.1.7. struttura del pneumatico;

3.1.8. per pneumatici appartenenti alla classe C1, indicare se:

a) trattasi di pneumatici rinforzati (o «extra load»), se la domanda di omologazione si riferisce al livello delle emissioni sonore prodotte dal rotolamento;

b) recano il simbolo della categoria di velocità «Q» o inferiore («H» esclusa) o «R» e superiore («H» compresa) in caso di pneumatici «da neve» se la domanda di omologazione si riferisce all'aderenza sul bagnato;

⁽¹⁾ Il corpo in rotazione può essere, ad esempio, un insieme ruota-pneumatico o un tamburo meccanico.

⁽²⁾ La riproducibilità della misurazione σ_m si stima misurando n volte (in cui $n \geq 3$), su un solo pneumatico, l'intera procedura di cui all'allegato 6, punto 4. come segue:

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{j=1}^n \left(Cr_j - \frac{1}{n} \cdot \sum_{j=1}^n Cr_j \right)^2}$$

in cui:

j = è il contatore da 1 a n del numero di ripetizioni di ciascuna misurazione per un determinato pneumatico

n = è il numero di ripetizioni delle misurazioni sul pneumatico ($n \geq 3$).



per pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3, indicare se:

- a) recano la marcatura M+S in caso di omologazione rispetto al livello di emissioni sonore prodotte dal rotolamento di fase 1;
- b) trattasi di pneumatici da trazione in caso di omologazione rispetto al livello di emissioni sonore prodotte dal rotolamento di fase 2.

3.1.9. categoria di impiego (normale, neve o speciale);

3.1.10. elenco di designazioni della misura dei pneumatici cui si riferisce la domanda.

3.2. La domanda di omologazione va corredata della documentazione che segue, in triplice copia:

3.2.1. dati precisi sulle principali caratteristiche riguardo agli effetti sulle prestazioni dei pneumatici (livello delle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, aderenza sul bagnato, resistenza al rotolamento e aderenza sulla neve), disegno del battistrada compreso e incluse nella gamma di designazioni delle misure dei pneumatici. I dati possono essere forniti tramite descrizioni integrate da dati tecnici, disegni, fotografie e tomografie computerizzate (TC) e devono essere sufficienti per consentire all'autorità di omologazione o al servizio tecnico di stabilire se modifiche successive di caratteristiche principali possano avere effetti negativi sulle prestazioni del pneumatico. L'effetto di modifiche costruttive di lieve entità sulle prestazioni del pneumatico deve essere evidenziato e accertato durante i controlli sulla conformità della produzione;

3.2.2. disegni o fotografie del fianco del pneumatico, indicanti i dati di cui al punto 3.1.8. e il marchio di omologazione di cui al punto 4., devono essere presentati dopo l'avvio della produzione ma entro e non oltre il termine massimo di un anno dalla data di rilascio dell'omologazione;

3.2.3. in caso di domande relative a pneumatici speciali, occorre fornire una copia del progetto dello stampo del battistrada al fine di verificare il rapporto dei vuoti da riempire.

3.3. Su richiesta dell'autorità di omologazione, il richiedente deve presentare campioni di pneumatici da sottoporre alle prove o copie dei verbali di prova rilasciati dai servizi tecnici, notificati in conformità al punto 11. del presente regolamento.

3.4. Riguardo alla domanda, le prove possono limitarsi a una scelta del caso più sfavorevole, a discrezione dell'autorità di omologazione o del servizio tecnico designato.

3.5. I laboratori e le strutture di prova di un fabbricante di pneumatici possono essere designati come laboratorio abilitato e l'autorità di omologazione può inviare un suo rappresentante a presenziare alle prove.

4. MARCATURE

4.1. Tutti i pneumatici che costituiscono il tipo di pneumatico devono recare le marcature prescritte dal regolamento n. 30 o dal regolamento n. 54, a seconda dei casi.

4.2. In particolare, sui pneumatici devono essere evidenziati: ⁽¹⁾

4.2.1. il nome o il marchio commerciale del fabbricante;

4.2.2. la denominazione commerciale (v. punto 2.2. del presente regolamento). La denominazione commerciale tuttavia non è richiesta se coincide con il marchio commerciale;


4.2.3. la designazione della misura del pneumatico;

4.2.4. la scritta «RINFORZATO» (oppure «EXTRA LOAD») se il pneumatico è classificato come rinforzato;

4.2.5. la scritta «TRAZIONE» ⁽²⁾ se il pneumatico è classificato come «pneumatico da trazione»;

⁽¹⁾ Alcuni di questi requisiti possono essere richiesti separatamente nel regolamento n. 30 o in quello n 54.

⁽²⁾ Altezza minima delle marcature: si riferisce alla dimensione C di cui al regolamento n. 54, allegato 3.



4.2.6. aggiungere il «Simbolo alpino» («Catena montuosa a 3 picchi con fiocco di neve», conforme al simbolo descritto nell'allegato 7, appendice 1) se il pneumatico da neve è classificato come «pneumatico invernale destinato a essere usato in condizioni di neve estreme»;

4.2.7. le sigle «MPT» (o «ML» oppure «ET») e/o «POR» se il pneumatico è classificato nella categoria di impiego «speciale».

ET significa «Extra Tread» (battistrada extra); ML, «Mining and Logging» (pneumatico per siti minerari o terreni accidentati); MPT, «Multi-Purpose Truck» (veicoli multiuso) e POR «Professional Off-Road» (pneumatico professionale per fuoristrada).

4.3. I pneumatici devono disporre di spazi adeguati per il marchio di omologazione illustrato all'allegato 2 del presente regolamento.

4.4. Il marchio di omologazione va stampato in rilievo o in bassorilievo sul fianco dello pneumatico, deve essere chiaramente leggibile e trovarsi nella parte bassa del pneumatico su almeno uno dei fianchi.

4.4.1. Tuttavia, per i pneumatici che recano il simbolo «A» relativo alla configurazione di montaggio pneumatico/cerchio, la marcatura può trovarsi in qualsiasi punto del fianco esterno del pneumatico.

5. OMOLOGAZIONE

5.1. L'omologazione del tipo di pneumatico va rilasciata se la misura del pneumatico rappresentativo del tipo di pneumatico presentato all'omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa i requisiti di cui ai punti 6. e 7.

5.2. A ogni tipo di pneumatico omologato va attribuito un numero di omologazione. La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di pneumatico.

5.3. Il rilascio, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di pneumatico ai sensi del presente regolamento vanno notificati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1 del regolamento.

5.3.1. I fabbricanti di pneumatici possono presentare domanda di estensione dell'omologazione ai requisiti previsti da altri regolamenti che si applicano al tipo di pneumatico. In tal caso, occorre accludere alla domanda di estensione dell'omologazione una copia della/e pertinente/i scheda/e di omologazione, rilasciata/e dall'autorità di omologazione competente. Le estensioni dell'omologazione possono essere rilasciate solo dall'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione originale del pneumatico.

5.3.1.1. Quando viene rilasciata un'estensione dell'omologazione e alla scheda di notifica (v. allegato 1 del presente regolamento) è allegata la certificazione di conformità ad altri regolamenti, al numero di omologazione che compare sulla scheda di notifica occorre aggiungere uno/più suffisso/i indicante/i il regolamento/i in questione e le prescrizioni tecniche incorporate nell'estensione dell'omologazione. Per ogni suffisso così aggiunto, al punto 9 della scheda di notifica occorre aggiungere il numero/i specifico/i di omologazione e il numero del regolamento ai cui sensi l'omologazione è stata rilasciata.

5.3.1.2. Il prefisso identifica la serie di modifiche delle prescrizioni relative alle prestazioni del pneumatico per il regolamento in questione: ad esempio, 02S2 indica la serie di modifiche 02 relative alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento di fase 2; 02S1WR1 indica la serie di modifiche 02 relative alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento di fase 1, all'aderenza sul bagnato e alla resistenza al rotolamento di fase 1 (v. punto 6.1. per le definizioni di fase 1 e fase 2). Se il regolamento è nella versione originale, non occorre indicare la serie delle modifiche.

5.3.2. I seguenti suffissi sono già stati riservati per indicare regolamenti relativi a parametri specifici delle prestazioni dei pneumatici:

S indica la conformità aggiuntiva ai requisiti sulle emissioni sonore prodotte dal rotolamento;

W indica la conformità aggiuntiva ai requisiti relativi all'aderenza sul bagnato;

R indica la conformità aggiuntiva ai requisiti relativi alla resistenza al rotolamento.



Considerando che le due fasi sono definite per le caratteristiche delle emissioni sonore prodotte dal rotolamento e della resistenza al rotolamento, di cui ai punti 6.1. e 6.3., le lettere S e R saranno seguite dal suffisso «1» in caso di conformità alla fase 1 o dal suffisso «2» in caso di conformità alla fase 2.

- 5.4. Sui pneumatici di ogni misura conformi al tipo di pneumatico omologato ai sensi del presente regolamento, nello spazio indicato al punto 4.3. e in conformità ai requisiti del punto 4.4., va apposto un marchio di omologazione internazionale composto da:
- 5.4.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ⁽¹⁾; nonché
- 5.4.2. il numero dell'omologazione, da apporre vicino al cerchio di cui al punto 5.4.1., sopra o sotto la «E» oppure a sinistra o a destra di tale lettera;
- 5.4.3. il/i suffisso/i nonché l'indicazione di ogni pertinente serie di eventuali modifiche, come indicato nella scheda di notifica.

I suffissi indicati nella tabella che segue possono essere usati sia da soli che combinati.

S1	Livello delle emissioni sonore di fase 1
S2	Livello delle emissioni sonore di fase 2
W	Livello di aderenza sul bagnato
R1	Livello di resistenza al rotolamento di fase 1
R2	Livello di resistenza al rotolamento di fase 2

I suffissi vanno posti a destra o sotto il numero di omologazione, se fanno parte dell'omologazione originaria.

Se l'omologazione viene estesa ai sensi dei regolamenti n. 30 o n. 54, prima del suffisso o di tutte le combinazioni di suffissi che indicano l'estensione dell'omologazione occorre aggiungere il segno di addizione «+» e le serie di modifiche al regolamento n. 117.

Se l'omologazione viene estesa successivamente all'omologazione originaria ai sensi del regolamento n. 117, il segno di addizione «+» va riportato tra il suffisso o tutte le combinazioni di suffissi dell'omologazione originaria e il suffisso e tutte le combinazioni di suffissi aggiunte per indicare l'estensione dell'omologazione.

- 5.4.4. La marcatura sui fianchi del pneumatico di uno o più suffissi a fianco del numero di omologazione dispensa dall'obbligo di apporre sul pneumatico marcature aggiuntive indicanti il numero di omologazione specifico per la conformità al/ai regolamento/i cui si riferisce il suffisso in conformità al punto 5.3.2.
- 5.5. Se il pneumatico è conforme a un tipo omologato ai sensi di uno o più regolamenti allegati all'accordo nel paese che ha rilasciato l'omologazione ai sensi del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 5.4.1. In tal caso devono essere posti accanto al simbolo di cui al punto 5.4.1. i numeri aggiuntivi e i simboli relativi a tutti i regolamenti ai cui sensi è stata rilasciata l'omologazione nel paese che l'ha rilasciata ai sensi del presente regolamento.
- 5.6. L'allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi di marchi di omologazione.

⁽¹⁾ I numeri distintivi delle parti contraenti l'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html



6. SPECIFICHE

6.1. Limiti delle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, misurate con il metodo descritto nell'allegato 3 del presente regolamento.

6.1.1. Nei pneumatici appartenenti alla classe C3, il valore delle emissioni sonore prodotte dal rotolamento non deve superare i valori relativi alla fase applicabile sottostante: Tali valori si riferiscono alla larghezza della sezione nominale indicata al punto 2.17.1.1. del regolamento n. 30:

Fase 1:	
Larghezza nominale della sezione	Limite dB(A)
fino a 145	72
superiore a 145 fino a 165	73
superiore a 165 fino a 185	74
superiore a 185 fino a 215	75
superiore a 215	76


I limiti suindicati vanno aumentati di 1 dB(A) per pneumatici extra load o rinforzati e di 2 dB(A) per «Pneumatici per uso speciale».

Fase 2:	
Larghezza nominale della sezione	Limite dB(A)
fino a 185	70
superiore a 185 fino a 245	71
superiore a 245 fino a 275	72
superiore a 275	74

I limiti sopra indicati vanno aumentati di 1 dB(A) per «pneumatici invernali destinati a essere usati in condizioni di neve estreme», per pneumatici extra load o rinforzati o per qualsiasi combinazione fra di tali classificazioni.

6.1.2. Per i pneumatici appartenenti alla classe C2, il valore delle emissioni sonore prodotte dal rotolamento riferite alla categoria di impiego (v. punto 2.1.) non deve superare i valori relativi alla fase applicabile sottostante:

Fase 1:	
Categoria di impiego	Limite dB(A)
Pneumatici normali	75
Pneumatici invernali	77
Pneumatici per uso speciale	78



Fase 2:			
Categoria di impiego		Limite dB(A)	
		Altro	Pneumatici da trazione
Pneumatici normali		72	73
Pneumatici invernali		72	73
	Pneumatici invernali destinati a essere usati in condizioni di neve estreme	73	75
Pneumatici per uso speciale		74	75

- 6.1.3. Per i pneumatici appartenenti alla classe C3, il valore delle emissioni sonore prodotte dal rotolamento riferite alla rispettiva categoria di impiego (v. punto 2.1.) non deve superare i valori relativi alla fase applicabile sottostante:

Fase 1:	
Categoria di impiego	Limite dB(A)
Pneumatici normali	76
Pneumatici invernali	78
Pneumatici per uso speciale	79

Fase 2:			
Categoria di impiego		Limite dB(A)	
		Altro	Pneumatici da trazione
Pneumatici normali		73	75
Pneumatici invernali		73	75
	Pneumatici invernali destinati a essere usati in condizioni di neve estreme	74	76
Pneumatici per uso speciale		75	77

- 6.2. Le prestazioni di aderenza sul bagnato si calcolano comparando il coefficiente di forza di frenata massima (*peak brake force coefficient* — «pbfc») o la decelerazione media a regime (*mean fully developed deceleration* — «mfdd») ai valori ottenuti con un pneumatico di riferimento normalizzato di prova (standard reference test tyre — SRTT). Le prestazioni relative sono espresse da un indice di aderenza sul bagnato (G).

- 6.2.1. I pneumatici appartenenti alla classe C1, provati secondo una delle procedure di cui all'allegato 5, parte A), del presente regolamento, devono soddisfare i seguenti requisiti:

Categoria di impiego		Indice di aderenza sul bagnato (G)
Pneumatici normali		≥ 1,1
Pneumatici invernali		≥ 1,1



Categoria di impiego		Indice di aderenza sul bagnato (G)
	«Pneumatici invernali destinati a essere usati in condizioni di neve estreme» e con simbolo di velocità («R» e superiore, «H» inclusa) corrispondente a una velocità massima ammissibile superiore a 160 km/h	≥ 1,0
	«Pneumatici invernali destinati a essere usati in condizioni di neve estreme» e con simbolo di velocità («Q» o inferiore, «H» esclusa) corrispondente a una velocità massima ammissibile non superiore a 160 km/h	≥ 0,9
Pneumatici per uso speciale		Non definito

6.2.2. I pneumatici appartenenti alla classe C2, provati secondo una delle procedure di cui all'allegato 5, parte B), del presente regolamento, devono soddisfare i seguenti requisiti:

Categoria di impiego		Indice di aderenza sul bagnato (G)	
		Altro	Pneumatici da trazione
Pneumatici normali		≥ 0,95	≥ 0,85
Pneumatici invernali		≥ 0,95	≥ 0,85
	Pneumatici invernali destinati a essere usati in condizioni di neve estreme	≥ 0,85	≥ 0,85
Pneumatici per uso speciale		≥ 0,85	≥ 0,85


6.2.3. I pneumatici appartenenti alla classe C3, provati secondo una delle procedure di cui all'allegato 5, parte B), del presente regolamento, devono soddisfare i seguenti requisiti:

Categoria di impiego		Indice di aderenza sul bagnato (G)	
		Altro	Pneumatici da trazione
Pneumatici normali		≥ 0,80	≥ 0,65
Pneumatici invernali		≥ 0,65	≥ 0,65
	Pneumatici invernali destinati a essere usati in condizioni di neve estreme	≥ 0,65	≥ 0,65
Pneumatici per uso speciale		≥ 0,65	≥ 0,65

6.3. Limiti del coefficiente di resistenza al rotolamento, misurati con il metodo descritto all'allegato 6 del presente regolamento.

6.3.1. Le emissioni massime di fase 1 del coefficiente di resistenza al rotolamento non devono superare i seguenti valori (espressi in N/kN equivalenti al valore in kg/t):

Classe del pneumatico	Valore massimo (N/kN)
C1	12,0
C2	10,5
C3	8,0



Per «pneumatici invernali destinati a essere usati in condizioni di neve estreme», i limiti vanno aumentati di 1 N/kN.

- 6.3.2. Le emissioni massime di fase 2 del coefficiente di resistenza al rotolamento non devono superare i seguenti valori (espressi in N/kN equivalenti al valore in kg/t):

Classe del pneumatico	Valore massimo (N/kN)
C1	10,5
C2	9,0
C3	6,5

Per «pneumatici invernali destinati a essere usati in condizioni di neve estreme», i limiti vanno aumentati di 1 N/kN.

- 6.4. Per poter essere classificati come «pneumatici invernali destinati a essere usati in condizioni di neve estreme», essi devono soddisfare i requisiti di prestazione di cui al punto 6.4.1. I pneumatici devono soddisfare questi requisiti in base al metodo di prova di cui all'allegato 7, nel quale:

- la decelerazione media a regime («mfdd») in una prova di frenata,
- oppure una forza di trazione media in una prova di trazione,
- ovvero l'accelerazione media in una prova di accelerazione

del pneumatico candidato vengono comparate al valore corrispondente di un pneumatico di riferimento normalizzato.

Le relative prestazioni devono essere espresse da un indice di aderenza sulla neve.

- 6.4.1. Requisiti relativi al comportamento sulla neve

- 6.4.1.1. Pneumatici appartenenti alle classi C1, C2 e C3

In valore minimo dell'indice di aderenza sulla neve calcolato in base alla procedura di cui all'allegato 7 e comparato con il valore SRTT è il seguente:

Classe del pneumatico	Indice di aderenza sulla neve (metodo basato sulla frenata su neve) ^(a)		Indice di aderenza sulla neve (Metodo basato sulla trazione con slittamento della ruota) ^(b)	Indice di aderenza sulla neve (metodo basato sull'accelerazione) ^(c)
	Ref. = C1 — SRTT 14	Ref. = C2 — SRTT 16C	Ref. = C1 — SRTT 14	Ref. = C3N — SRTT 19,5 Ref. = C3W — SRTT 22,5
C1	1,07	No	1,10	No
C2	No	1,02	1,10	No
C3	No	No	No	1,25

^(a) V. punto 3. dell'allegato 7 del presente regolamento.

^(b) V. punto 2. dell'allegato 7 del presente regolamento.

^(c) V. punto 4. dell'allegato 7 del presente regolamento.

- 6.5. Per essere classificato come «pneumatico da trazione», un pneumatico deve soddisfare almeno una delle condizioni di cui al punto 6.5.1.



- 6.5.1. Lungo la circonferenza del battistrada la scolpitura deve essere caratterizzata da almeno due costole, ciascuna delle quali contenente almeno 30 elementi in rilievo, separati da intagli e/o scolpiture di profondità pari ad almeno la metà della profondità del battistrada. Il ricorso a un'opzione alternativa a quella della prova fisica sarà possibile solo in un secondo tempo, dopo un'ulteriore modifica del regolamento che faccia riferimento a metodi di prova e a valori limite appropriati.
- 6.6. Per essere classificato «pneumatico speciale», i rilievi della scolpitura del suo battistrada devono essere più ampi e spaziosi gli uni dagli altri rispetto ai pneumatici normali e presentare le seguenti caratteristiche:
- per pneumatici appartenenti alla classe C1: profondità battistrada $\geq 11\text{mm}$; rapporto dei vuoti da riempire $\geq 35\%$
- per pneumatici appartenenti alla classe C2: profondità battistrada $\geq 11\text{mm}$; rapporto dei vuoti da riempire $\geq 35\%$
- per pneumatici appartenenti alla classe C3: profondità battistrada $\geq 16\text{mm}$; rapporto dei vuoti da riempire $\geq 35\%$.
- 6.7. Per essere classificato «pneumatico professionale per fuori strada», un pneumatico deve presentare tutte le seguenti caratteristiche:
- a) per pneumatici appartenenti alle classi C1 e C2:
- profondità battistrada $\geq 11\text{mm}$
 - rapporto vuoti da riempire $\geq 35\%$
 - categoria di velocità massima $\leq Q$
- b) per pneumatici appartenenti alla classe C3:
- profondità battistrada $\geq 16\text{mm}$
 - rapporto vuoti da riempire $\geq 35\%$
 - categoria di velocità massima $\leq K$.
7. MODIFICHE APPORTATE AL TIPO DI PNEUMATICO ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
- 7.1. Ogni modifica del tipo di pneumatico che possa influire sulle caratteristiche delle prestazioni omologate ai sensi del presente regolamento va notificata all'autorità di omologazione che ha omologato il tipo di pneumatico. Tale autorità può:
- 7.1.1. ritenere improbabile che le modifiche apportate possano avere effetti negativi di rilievo sulle caratteristiche delle prestazioni omologate e che il pneumatico sia comunque ancora conforme alle prescrizioni del presente regolamento; oppure
- 7.1.2. chiedere che siano sottoposti a prova altri campioni o che il servizio tecnico designato rediga nuovi verbali di prova.
- 7.1.3. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, insieme all'indicazione delle modifiche intervenute, vanno notificati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 5.3. del presente regolamento.
- 7.1.4. L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione attribuisce a tale estensione un numero progressivo che compare sulla scheda di notifica.
8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
- Le modalità di controllo della conformità della produzione devono soddisfare quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), nel rispetto dei seguenti requisiti:
- 8.1. I pneumatici omologati ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricati in modo da risultare conformi alle caratteristiche del tipo di pneumatico omologato e rispettare i requisiti del punto 6.;



- 8.2. Per verificare la conformità prescritta al punto 8.1., occorre prelevare dalla produzione di serie un campione casuale di pneumatici recanti il marchio di omologazione previsto dal presente regolamento. La normale verifica della conformità della produzione va effettuata almeno una volta ogni due anni;
- 8.2.1. Le verifiche effettuate su pneumatici omologati conformemente al punto 6.2. vanno effettuate utilizzando la stessa procedura (v. allegato 5 del presente regolamento) adottata per l'omologazione originale e l'autorità di omologazione si deve accertare che tutti i pneumatici che rientrano in un tipo omologato siano conformi ai requisiti di omologazione. La valutazione si fonderà sui volumi di produzione del tipo di pneumatico in ciascun impianto di produzione, tenendo conto del/dei sistema/i di gestione della qualità utilizzati dal fabbricante. Se la procedura di prova prevede la prova contemporanea di più pneumatici, ad esempio la prova di un treno di quattro pneumatici per accertarne le prestazioni di aderenza sul bagnato secondo la procedura normalizzata di cui all'allegato 5 del presente regolamento, il treno di pneumatici è considerato un'unità ai fini del calcolo del numero di pneumatici da sottoporre a prova.
- 8.3. La produzione sarà ritenuta conforme alle prescrizioni del presente regolamento se i livelli misurati soddisfano i limiti prescritti al punto 6.1. con una tolleranza aggiuntiva pari a +1dB(A) per possibili variazioni riscontrabili nella produzione di serie.
- 8.4. La produzione sarà ritenuta conforme alle prescrizioni del presente regolamento se i livelli misurati soddisfano i limiti prescritti al punto 6.3. con una tolleranza aggiuntiva pari a +0,3N/kN per possibili variazioni riscontrabili nella produzione di serie.

9. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 9.1. L'omologazione di un tipo di pneumatico rilasciata ai sensi del presente regolamento può essere revocata se i requisiti di cui al punto 8. cessano di essere soddisfatti o se un pneumatico che rientri nel tipo considerato supera i limiti indicati al punto 8.3. od 8.4.
- 9.2. Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa quanto prima le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una copia della scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

10. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di pneumatico omologato ai sensi del presente regolamento, deve informare di ciò l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la relativa notifica, tale autorità informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

11. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'autorità di omologazione che rilascia l'omologazione e alla quali devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione rilasciate in altri paesi.

12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 12.1. Dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare il rilascio dell'omologazione ai sensi del presente regolamento per un tipo di pneumatico se esso soddisfa i requisiti della serie di modifiche 02, comprendenti i requisiti di fase 1 o 2 per emissioni sonore prodotte dal rotolamento di cui ai punti da 6.1.1. a 6.1.3. del presente regolamento, i requisiti per le prestazioni di aderenza sul bagnato di cui al punto 6.2.1. del presente regolamento nonché i requisiti di fase 1 o 2 per la resistenza al rotolamento di cui ai punti 6.3.1. o 6.3.2. del presente regolamento.




- 12.2. Dall'1 novembre 2012, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rifiuteranno il rilascio dell'omologazione se il tipo di pneumatici da omologare non soddisfa i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02 e rifiuteranno il rilascio dell'omologazione se non saranno stati soddisfatti i requisiti di fase 2 per le emissioni sonore prodotte dal rotolamento di cui ai punti da 6.1.1. a 6.1.3. del presente regolamento, i requisiti per le prestazioni di aderenza sul bagnato di cui al punto 6.2.1. del presente regolamento nonché i requisiti di fase 1 per la resistenza al rotolamento di cui al punto 6.3.1. del presente regolamento.
- 12.3. Dall'1 novembre 2014, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutarsi di autorizzare la vendita o la messa in circolazione di un pneumatico che non soddisfi i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02, fra cui i requisiti per le prestazioni di aderenza sul bagnato di cui al punto da 6.2.1. del presente regolamento.
- 12.4. Dall'1 novembre 2016, le parti contraenti che applicano il presente regolamento dovranno rifiutare il rilascio dell'omologazione se il tipo di pneumatico da omologare non soddisfa i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02, fra cui i requisiti di fase 2 per la resistenza al rotolamento di cui al punto 6.3.2. del presente regolamento e i requisiti per le prestazioni di aderenza sul bagnato di cui ai punti 6.2.2. e 6.2.3. del presente regolamento.
- 12.5. Dall'1 novembre 2016, tutte le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutarsi di autorizzare la vendita o la messa in circolazione di un pneumatico che non soddisfi i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02 né i requisiti di fase 2 per le emissioni sonore prodotte dal rotolamento di cui ai punti da 6.1.1. a 6.1.3. del presente regolamento.
- 12.6. Dalle date di seguito indicate, tutte le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutarsi di autorizzare la vendita o la messa in circolazione di un pneumatico che non soddisfi i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02 né i requisiti di fase 1 per la resistenza al rotolamento di cui al punto 6.3.1. del presente regolamento:

Classe del pneumatico	Data
C1, C2	1 novembre 2014
C3	1 novembre 2016

- 12.7. Dalle date di seguito indicate, tutte le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutarsi di autorizzare la vendita o la messa in circolazione di un pneumatico che non soddisfi i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02, né i requisiti di fase 2 per la resistenza al rotolamento di cui al punto 6.3.2. del presente regolamento e i requisiti per le prestazioni di aderenza sul bagnato di cui ai punti 6.2.2. e 6.2.3. del presente regolamento:

Classe del pneumatico	Data
C1 e C2	1 novembre 2018
C3	1 novembre 2020


- 12.8. Fino al 13 febbraio 2019 (60 mesi dopo l'entrata in vigore del supplemento 4 alla serie di modifiche 02 del presente regolamento) le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono continuare a rilasciare omologazioni a norma della serie di modifiche 02 del presente regolamento, in base alle disposizioni di cui all'allegato 4 del presente regolamento.



ALLEGATO 1

NOTIFICA

(formato massimo: A4 (210 x 297mm))




emessa da: Nome dell'amministrazione
.....
.....
.....

- riguardante: (2) il rilascio dell'omologazione
l'estensione dell'omologazione
il rifiuto dell'omologazione
la revoca dell'omologazione
la cessazione definitiva della produzione

di un tipo di pneumatico per quanto riguarda il «livello di emissioni sonore prodotte dal rotolamento» e/o la «resistenza al rotolamento» ai sensi del regolamento n. 117.

N. dell'omologazione N. dell'estensione

- 1. Nome e indirizzo del fabbricante:
2. Nome e indirizzo del suo eventuale mandatario:
3. «Classe del pneumatico» e «Categoria di impiego» del tipo di pneumatico:
3.1. Pneumatici invernali destinati a essere usati in condizioni di neve estreme (si/no) (2)
3.2. Pneumatici da trazione (si/no) (2)
4. Nome/i e/o designazione/i commerciale/i del tipo di pneumatico:
5. Servizio tecnico ed eventuale laboratorio di prova certificato ai fini dell'omologazione o della verifica delle prove di conformità:
6. Prestazione/i omologata/e: livello di emissioni sonore (fase 1/fase 2), (2) livello di aderenza sul bagnato, livello di resistenza al rotolamento (fase 1/fase 2) (2)
6.1. livello di emissioni sonore del pneumatico di misura rappresentativa, v. punto 2.5. del presente regolamento, di cui al punto 7. del verbale di prova riportato all'allegato 3, appendice 1: dB(A) alla velocità di riferimento di 70/80km/h (2)
6.2. livello di aderenza sul bagnato del pneumatico di misura rappresentativa, v. punto 2.5. del presente regolamento, di cui al punto 7. del verbale di prova riportato in appendice all'allegato 5: (G) utilizzando il metodo del veicolo o del rimorchio (2)
6.3. livello di resistenza al rotolamento del pneumatico di misura rappresentativa, v. punto 2.5. del presente regolamento, di cui al punto 7. del verbale di prova riportato all'allegato 6, appendice 1:
6.4. livello di aderenza sulla neve del pneumatico di misura rappresentativa, v. punto 2.5. del regolamento n. 117, di cui al punto 7. del verbale di prova riportato in appendice all'allegato 7: (indice di aderenza sulla neve) utilizzando il metodo basato sulla frenata su neve (2), il metodo basato sulla trazione con slittamento (2) o il metodo basato sull'accelerazione (2).
7. Numero del verbale rilasciato dal servizio tecnico:
8. Data del verbale rilasciato da tale servizio:
9. Motivo/i dell'eventuale estensione:




10. Osservazioni:
11. Luogo:
12. Data:
13. Firma
14. Sono acclusi alla presente notifica:
- 14.1. un elenco dei documenti presentati nel fascicolo di omologazione depositato presso i servizi amministrativi che hanno rilasciato l'omologazione; tali documenti sono disponibili su richiesta. ⁽¹⁾
- 14.2. un elenco delle designazioni dei disegni del battistrada: specificare, per ogni marchio di fabbrica o nome commerciale e designazione commerciale, l'elenco delle designazioni della misura del pneumatico aggiungendo, per i pneumatici appartenenti alla classe C1, l'indicazione «rinforzato» (o «extra load») o il simbolo di velocità dei pneumatici da neve o, per i pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3, l'indicazione «da trazione» se prescritto dal punto 3.1. del presente regolamento.

⁽¹⁾ Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (v. disposizioni sull'omologazione contenute nel regolamento).

⁽²⁾ Cancellare le menzioni non pertinenti.

⁽³⁾ In caso di «Pneumatici invernali destinati a essere usati in condizioni di neve estreme», occorre presentare un verbale di prova ai sensi dell'allegato 7, appendice 2.



ALLEGATO 2

Appendice 1

Esempi di marchi di omologazione


Esempi di marchi di omologazione

(v. punto 5.4. del presente regolamento)

Omologazione ai sensi del regolamento n. 117

Esempio 1


$a \geq 12\text{mm}$




Questo marchio di omologazione, apposto su un pneumatico, indica che il pneumatico è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 117, presenta il solo suffisso S2 (rumore di rotolamento di fase 2) e ha il numero di omologazione 0212345. Le prime due cifre del numero di omologazione (02) indicano che essa è stata rilasciata in conformità ai requisiti della serie di modifiche 02 del presente regolamento.

Esempio 2

$a \geq 12\text{mm}$



Questo marchio di omologazione indica che il pneumatico è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 117, presenta i suffissi S1 (rumore di rotolamento di fase 1), W (aderenza sul bagnato) ed R1 (resistenza al rotolamento di fase 1), e ha il numero di omologazione 0212345. Esso indica che l'omologazione è stata rilasciata per S1WR1. Le prime due cifre del numero (02) indicano che l'omologazione è stata rilasciata in conformità ai requisiti della serie di modifiche 02 del presente regolamento.




Appendice 2


Omologazione ai sensi del regolamento n. 117 che coincide con quella ai sensi dei regolamenti nn. 30 o 54 ⁽¹⁾

Esempio 1

$a \geq 12\text{mm}$




oppure




Questo marchio di omologazione indica che il pneumatico è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 117, con il suffisso S2 (rumore di rotolamento di fase 2) e con il numero di omologazione 0212345, nonché ai sensi del regolamento n. 30, con il numero di omologazione 0236378. Le prime due cifre del numero di omologazione (02) indicano che essa è stata rilasciata ai sensi della serie di modifiche 02 del regolamento n. 117 e che il regolamento n. 30 comprendeva la serie di modifiche 02.

Esempio 2

$a \geq 12\text{mm}$



oppure




Questo marchio di omologazione indica che il pneumatico è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 117, con il suffisso S2WR2 (rumore di rotolamento di fase 2, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento di fase 2) e con il numero di omologazione 0212345, nonché ai sensi del regolamento n. 30, con il numero di omologazione 0236378. Le prime due cifre del numero di omologazione (02) indicano che essa è stata rilasciata ai sensi della serie di modifiche 02 e che il regolamento n. 30 comprendeva la serie di modifiche 02.


⁽¹⁾ Le omologazioni ai sensi del regolamento n. 117 per pneumatici che rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 54 non prevedono ancora i requisiti di aderenza sul bagnato.



Esempio 3


 $a \geq 12\text{mm}$ 

oppure




Questo marchio di omologazione indica che il pneumatico è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 117 e della serie di modifiche 02, con il suffisso S2 e con il numero di omologazione 0212345 nonché ai sensi del regolamento n. 54. Esso indica che l'omologazione è stata rilasciata per il rumore da rotolamento di fase 2 (S2). Le prime due cifre del numero di omologazione relativo al regolamento n. 117 (02) insieme al suffisso «S2» indicano che la prima omologazione era stata rilasciata ai sensi del regolamento n. 117 che comprendeva la serie di modifiche 02. Le prime due cifre relative al regolamento n. 54 (00) indicano che tale regolamento era ancora nella sua versione originale.

Esempio 4

 $a \geq 12\text{mm}$ 

oppure




Questo marchio di omologazione indica che il pneumatico è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 117 e della serie di modifiche 02, con i suffissi S2 R2 e con il numero di omologazione 0212345 nonché ai sensi del regolamento n. 54. Esso indica che l'omologazione è stata rilasciata per il rumore da rotolamento di fase 2 (S2) e per la resistenza al rotolamento di fase 2 (R2). Le prime due cifre del numero di omologazione relativo al regolamento n. 117 (02) insieme al suffisso «S2R2» indicano che la prima omologazione era stata rilasciata ai sensi del regolamento n. 117 che comprendeva la serie di modifiche 02. Le prime due cifre relative al regolamento n. 54 (00) indicano che tale regolamento era ancora nella sua versione originale.



Appendice 3


Estensioni che permettono di combinare omologazioni rilasciate ai sensi dei regolamenti nn. 117, 30 o 54 ⁽¹⁾

Esempio 1

 $a \geq 12\text{mm}$ 

Questo marchio di omologazione indica che il pneumatico è stato omologato inizialmente nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 30 e della serie di modifiche 02 con il numero di omologazione 0236378. La presenza del suffisso + 02S1 (rumore di rotolamento di fase 1), significa che l'omologazione è stata estesa ai sensi del regolamento n. 117 (serie di modifiche 02). Le prime due cifre del numero di omologazione (02) indicano che l'omologazione è stata rilasciata ai sensi del regolamento n. 30 (serie di modifiche 02). Il segno di addizione (+) indica che la prima omologazione era stata rilasciata ai sensi del regolamento n. 30 ed era stata estesa per comprendere la/le omologazione/i rilasciata/e ai sensi del regolamento n. 117 (serie di modifiche 02) per il rumore da rotolamento di fase 1.

Esempio 2

 $a \geq 12\text{mm}$ 

Questo marchio di omologazione indica che il pneumatico è stato omologato inizialmente nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 30 e della serie di modifiche 02 con il numero di omologazione 0236378. Esso indica che l'omologazione è stata rilasciata per il rumore di rotolamento di fase 1 (S1), per l'aderenza sul bagnato (W) e per la resistenza al rotolamento di fase 2 (R2). Il suffisso S1WR2 preceduto da (02) indica che tale omologazione era stata estesa ai sensi del regolamento n. 117 che comprende la serie di modifiche 02. Le prime due cifre del numero di omologazione (02) indicano che l'omologazione è stata rilasciata ai sensi del regolamento n. 30 (serie di modifiche 02). Il segno di addizione (+) indica che la prima omologazione era stata rilasciata ai sensi del regolamento n. 30 ed era stata estesa per includere la/le omologazione/i ai sensi del regolamento n. 117 (serie di modifiche 02).


⁽¹⁾ Le omologazioni ai sensi del regolamento n. 117 per pneumatici che rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 54 non prevedono ancora i requisiti di aderenza sul bagnato.



Appendice 4


Estensioni che permettono di combinare omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento n. 117 ⁽¹⁾

Esempio 1

 $a \geq 12\text{mm}$ 


Questo marchio di omologazione indica che il pneumatico è stato omologato inizialmente nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 117 e della serie di modifiche 02 con il numero di omologazione 0212345. Esso indica che l'omologazione è stata rilasciata per W (aderenza sul bagnato). Il suffisso S2R2 preceduto dal segno di addizione + indica che tale omologazione era stata estesa ai sensi del regolamento n. 117 al rumore da rotolamento di fase 2 e alla resistenza al rotolamento di fase 2, in base a uno o più certificati distinti.

Esempio 2

 $a \geq 12\text{mm}$ 

Questo marchio di omologazione indica che il pneumatico è stato omologato inizialmente nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 117 e della serie di modifiche 02 con il numero di omologazione 0212345. Esso indica che l'omologazione è stata rilasciata per S1 (rumore da rotolamento di fase 1) e W (aderenza sul bagnato). Il suffisso R1 preceduto dal segno di addizione + indica che tale omologazione era stata estesa ai sensi del regolamento n. 117 alla resistenza al rotolamento di fase 1 sulla base di uno o più certificati distinti.

Esempio 3

 $a \geq 12\text{mm}$ 

⁽¹⁾ Le omologazioni ai sensi del regolamento n. 117 per pneumatici che rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 54 non prevedono ancora i requisiti di aderenza sul bagnato.



Questo marchio di omologazione indica che il pneumatico è stato omologato inizialmente nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 117 e della serie di modifiche 01 con il numero di omologazione 0167890. Esso indica che l'omologazione è stata rilasciata per S (rumore da rotolamento di fase 1) e per W (aderenza sul bagnato). Il suffisso 02R1 preceduto dal segno di addizione + indica che tale omologazione era stata estesa ai sensi del regolamento n. 117 e alla serie di modifiche 02 alla resistenza al rotolamento di fase 1 sulla base di uno o più certificati distinti.

—



ALLEGATO 3

METODO DI MISURAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE DAL ROTOLAMENTO DI PNEUMATICI: IL VEICOLO AVANZA PER INERZIA A MOTORE SPENTO («COAST-BY»)

Introduzione

Il metodo proposto illustra gli strumenti, le condizioni e il metodo di misurazione usati per determinare il livello delle emissioni sonore di un treno di pneumatici montati su un veicolo di prova che si sposta su una determinata superficie stradale. Il livello massimo della pressione sonora va registrato da microfoni posti a una certa distanza dal veicolo di prova che avanza per inerzia a motore spento; il risultato finale, a una determinata velocità di riferimento, si ottiene mediante un'analisi di regressione lineare. I risultati così ottenuti non possono essere confrontati con il rumore di rotolamento del pneumatico misurato in accelerazione (aumento della potenza del motore) o in decelerazione (frenata).

1. STRUMENTI DI MISURAZIONE

1.1. Misurazioni acustiche

Il fonometro, o lo strumento di misurazione equivalente, comprendente l'antivento raccomandato dal costruttore, deve essere almeno conforme ai requisiti degli strumenti di tipo 1 della norma IEC 60651:1979/A1:1993, seconda edizione.

Le misurazioni si effettuano utilizzando la curva di ponderazione della frequenza A e la curva di ponderazione del tempo F.

Se si utilizza un sistema che include un controllo periodico del livello sonoro ponderato in base alla curva A, le letture vanno effettuate a intervalli non superiori a 30 minuti.

1.1.1. Taratura

All'inizio e alla fine di ogni serie di misurazioni, tutto il sistema di misurazione deve essere verificato mediante un calibratore acustico che sia almeno conforme ai requisiti dei calibratori acustici appartenenti alla classe di precisione 1 della norma IEC 60942:1988. Senza ulteriori aggiustamenti, la differenza tra le letture di due controlli consecutivi deve essere inferiore o pari a 0,5dB. Se si supera questo valore, si scartano i risultati delle misurazioni ottenuti dopo l'ultimo controllo soddisfacente.

1.1.2. Conformità ai requisiti

La conformità del dispositivo di calibrazione acustica ai requisiti della norma IEC 60942:1988 va verificata una volta all'anno, e la conformità del sistema di strumentazione ai requisiti della norma IEC 60651:1979/A1:1993, seconda edizione, almeno ogni due anni; dovrà essere un laboratorio autorizzato a effettuare tarature sulla base delle norme pertinenti.

1.1.3. Posizione del microfono

Collocare il/i microfono/i a una distanza di $7,5 \pm 0,05$ m dalla linea di riferimento CC' (figura 1) della pista e a $1,2 \pm 0,02$ m sopra il suolo. L'asse di sensibilità massima deve essere orizzontale e perpendicolare alla direzione di marcia del veicolo (linea CC').

1.2. Misurazioni della velocità

Misurare la velocità del veicolo mediante strumenti aventi una accuratezza di ± 1 km/h, o migliore, nel momento in cui l'estremità anteriore del veicolo raggiunge la linea PP' (figura 1).

1.3. Misurazioni della temperatura

Le misurazioni della temperatura ambiente e della temperatura della superficie di prova sono obbligatorie.

I dispositivi di misurazione della temperatura devono avere un'accuratezza di ± 1 °C.



1.3.1. Temperatura ambiente

Collocare il sensore della temperatura in un luogo sgombro, vicino al microfono in modo tale da essere esposto alle correnti d'aria ma al riparo dalla luce solare diretta. A tal fine si può usare un parasole o un dispositivo analogo. Collocare il sensore a un'altezza di $1,2 \pm 0,1$ m sopra il livello della superficie di prova per limitare l'influenza di radiazioni termiche emananti dalla superficie di prova con correnti d'aria minime.

1.3.2. Temperatura della superficie di prova

Collocare il sensore della temperatura in un luogo in cui la temperatura sia rappresentativa della temperatura lungo la traccia delle ruote senza interferire con la misurazione del livello sonoro.

Se si utilizza uno strumento con sensore di temperatura a contatto, occorre applicare una pasta a conducibilità termica tra la superficie e il sensore per permettere un contatto termico adeguato.

Se si utilizza un termometro a radiazione (pirometro), l'altezza va scelta in modo da coprire un'area di misurazione avente diametro $\geq 0,1$ m.

1.4. Misurazione del vento

Lo strumento deve poter misurare la velocità del vento con una tolleranza di ± 1 m/s. Misurare il vento all'altezza del microfono. Occorre registrare la direzione del vento rispetto alla direzione di marcia.

2. CONDIZIONI DI MISURAZIONE

2.1. Area di prova

L'area di prova dev'essere sostanzialmente pianeggiante e circondare un tratto centrale che costituisce il terreno di prova vero e proprio. Il tratto in cui avviene la misurazione deve essere piano; in tutte le misurazioni, tenere asciutta e pulita la superficie di prova. La superficie di prova non va raffreddata artificialmente prima o durante la prova.

La pista di prova deve essere tale da ottenere, tra sorgente sonora e microfono, condizioni di campo acustico libero con una tolleranza di ± 1 dB(A). Queste condizioni si considerano soddisfatte se, nel raggio di 50 m dal centro del tratto di misurazione, non vi sono grossi ostacoli fonoriflettenti, come staccionate, rocce, ponti o edifici. La superficie della pista di prova e le dimensioni del terreno devono essere conformi alla norma ISO 10844:2014. Fino al termine del periodo indicato al punto 12.8. del presente regolamento le specifiche relative al luogo in cui si effettua la prova possono essere conformi all'allegato 4 del presente regolamento.

Una parte centrale, del raggio di almeno 10m, dev'essere sgombra da neve polverosa, erba alta, terra smossa, cenere o cose simili. In prossimità del microfono non deve esserci alcun ostacolo che influenzi il campo acustico; nessuno deve sostare tra il microfono e la sorgente sonora. Chi effettua le misurazioni ed eventuali osservatori delle medesime devono disporsi in modo da non alterare le registrazioni degli strumenti di misura.

2.2. Condizioni meteorologiche

Le misurazioni non devono essere effettuate in cattive condizioni atmosferiche. Occorre far sì che i risultati non siano falsati da raffiche di vento. Non effettuare le prove se la velocità del vento all'altezza del microfono supera i 5 m/s.

Non effettuare le prove se la temperatura ambiente è inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C oppure se la temperatura della superficie di prova è inferiore a 5 °C o superiore a 50 °C.

2.3. Rumore ambiente

2.3.1. Il livello del rumore di fondo (compreso il rumore del vento) deve essere inferiore di almeno 10 dB(A) alle emissioni sonore misurate prodotte dal rotolamento degli pneumatici. Proteggere il microfono dal vento con un antivento adeguato ma tener conto dei suoi effetti sulla sensibilità e sulle caratteristiche direzionali del microfono stesso.

2.3.2. Ignorare le misurazioni influenzate da un picco sonoro apparentemente non correlato alle caratteristiche del livello sonoro generale dei pneumatici.



2.4. Requisiti del veicolo di prova

2.4.1. Aspetti generali

Il veicolo di prova deve essere un veicolo a motore dotato di quattro pneumatici singoli montati su due assi solamente.

2.4.2. Carico del veicolo

Sottoporre il veicolo a una carico tale da soddisfare i requisiti di carico dei pneumatici di prova indicati al punto 2.5.2.

2.4.3. Interasse

La distanza fra i due assi muniti dei pneumatici di prova dev'essere inferiore a 3,50 m per i pneumatici appartenenti alla classe C1 e inferiore a 5 m per i pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3.

2.4.4. Misure tese a minimizzare l'incidenza del veicolo sulle misurazioni del livello sonoro

Le seguenti prescrizioni e raccomandazioni mirano a evitare che caratteristiche costruttive del veicolo di prova influenzino in misura significativa il rumore di rotolamento dei pneumatici.

2.4.4.1. Prescrizioni

- a) il veicolo non deve essere provvisto di paraspruzzi o di dispositivi aggiuntivi antispruzzo;
- b) non è consentito aggiungere o lasciare, nelle immediate vicinanze dei cerchi o dei pneumatici, oggetti che possano schermare il rumore emesso;
- c) l'assetto delle ruote (convergenza, campanatura e incidenza) deve essere conforme alle raccomandazioni del fabbricante del veicolo;
- d) non è consentito montare, nel passaruota o sotto il pianale della carrozzeria, materiale aggiuntivo per l'assorbimento del rumore;
- e) le sospensioni devono essere in condizioni tali da non produrre una riduzione anomala della distanza minima da terra a veicolo carico in conformità ai requisiti di prova. Eventuali sistemi di regolazione del livello della carrozzeria, vanno aggiustati in modo tale che, durante la prova, la distanza minima da terra sia normale in condizioni di veicolo scarico.

2.4.4.2. Raccomandazioni tese a evitare rumori parassiti:


- a) si raccomanda la rimozione o la modifica di componenti del veicolo che possano contribuire al rumore di fondo dello stesso. Registrare rimozioni o modifiche nel verbale di prova;
- b) durante la prova, accertarsi che il rilascio dei freni avvenga in modo corretto, senza emissioni di rumore;
- c) accertarsi che le ventole elettriche di raffreddamento non siano in funzione;
- d) accertarsi che, durante la prova, finestrini e tetto scorrevole del veicolo siano chiusi.

2.5. Pneumatici

2.5.1. Aspetti generali

Sul veicolo di prova devono essere montati quattro pneumatici identici. In caso di pneumatici con indice della capacità di carico superiore a 121 e per i quali non è prescritto il montaggio in gemellato, montare due pneumatici dello stesso tipo e gamma sull'asse posteriore del veicolo di prova; montare sull'asse anteriore pneumatici di misura adeguata per il carico sull'asse, con battistrada levigato a una profondità minima per minimizzare l'incidenza del rumore dovuto al contatto tra strada e pneumatico pur mantenendo un sufficiente livello di sicurezza. I pneumatici da neve, che nel territorio di talune parti contraenti possono essere chiodati per assicurare una migliore aderenza, vanno provati senza chiodi. I pneumatici per i quali sono prescritte procedure di montaggio speciali vanno provati in conformità a tali prescrizioni (come la direzione di rotazione). Prima di essere sottoposti a rodaggio, i pneumatici devono presentare un battistrada con la massima profondità.

Effettuare la prova con cerchi autorizzati dal fabbricante dei pneumatici.



2.5.2. Carico dei pneumatici

Il carico di prova Q_i per ciascuno pneumatico del veicolo di prova deve essere compreso tra il 50 e il 90 % del carico di riferimento Q_r ma il carico medio di prova Q_{lavr} di tutti i pneumatici deve essere pari al 75 ± 5 % del carico di riferimento Q_r .

Per tutti i pneumatici il carico di riferimento Q_r corrisponde alla massa massima associata all'indice della capacità di carico del pneumatico. Qualora l'indice della capacità di carico sia costituito da due numeri separati da una barra (/), il numero a cui fare riferimento è il primo.

2.5.3. Pressione di gonfiaggio del pneumatico

I pneumatici montati sul veicolo di prova devono avere una pressione di prova P_t non superiore alla pressione di riferimento P_r e compresa tra:

$$P_r \cdot \left(\frac{Q_i}{Q_r}\right)^{1,25} \leq P_t \leq 1,1P_r \cdot \left(\frac{Q_i}{Q_r}\right)^{1,25}$$

Per pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3, la pressione di riferimento P_r è la pressione corrispondente all'indice di pressione iscritto sul fianco.

Per pneumatici appartenenti alla classe C1, la pressione di riferimento è $P_r = 250$ kPa per i pneumatici «normali» e 290 kPa per pneumatici «rinforzati» o «extra load»; la pressione minima di prova deve essere $P_t = 150$ kPa.

2.5.4. Preparativi da eseguire prima della prova

Prima della prova i pneumatici devono essere «rodati» per rimuovere eventuali noduli di mescola o altre sporgenze della scolpitura dovute allo stampaggio. Questa operazione richiede di norma l'equivalente di circa 100 km di uso normale su strada.

I pneumatici devono essere montati sul veicolo di prova nella direzione di rotazione assunta durante il rodaggio.

Prima della prova i pneumatici vanno riscaldati facendo avanzare il veicolo nelle condizioni di prova.

3. METODO DI PROVA

3.1. Condizioni generali

Per tutte le misurazioni il veicolo deve percorrere in linea retta il tratto di misurazione (da AA' a BB') in modo che il piano mediano longitudinale del veicolo sia più vicino possibile alla linea CC'.

Quando l'estremità anteriore del veicolo di prova ha raggiunto la linea AA', il conducente del veicolo deve aver posto il selettore del cambio in folle e spento il motore. Se durante la misurazione il veicolo emette un rumore anomalo (ad esempio ventola, autoaccensione), la prova non è considerata valida.

3.2. Natura e numero delle misurazioni

Il livello massimo di emissioni sonore espresso in decibel ponderati A [dB(A)] va misurato fino alla prima cifra decimale durante la corsa per inerzia a motore spento del veicolo fra le linee AA' e BB' (figura 1 — estremità anteriore del veicolo sulla linea AA'; estremità posteriore del veicolo sulla linea BB'). Tale valore costituisce il risultato della misurazione.

Su ciascun lato del veicolo di prova devono essere eseguite almeno quattro misurazioni a velocità inferiori a quella di riferimento di cui al punto 4.1. e almeno quattro misurazioni a velocità superiori a quella di riferimento. Tali velocità devono essere ripartite in modo approssimativamente uniforme nell'intervallo di velocità specificato al punto 3.3.



3.3. Intervallo di velocità di prova

Le velocità del veicolo di prova devono essere comprese nei seguenti intervalli:

- a) tra 70 e 90 km/h — per pneumatici appartenenti alle classi C1 e C2;
- b) tra 60 e 80 km/h — per pneumatici appartenenti alla classe C3.

4. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Se si riscontra una differenza anomala fra i valori (v. punto 2.3.2. del presente allegato), la misurazione va invalidata.

4.1. Determinazione del risultato della prova

La velocità di riferimento V_{ref} utilizzata per determinare il risultato finale sarà di:

- a) 80 km/h — per pneumatici appartenenti alle classi C1 e C2;
- b) 70 km/h — per pneumatici appartenenti alla classe C3.

4.2. Analisi di regressione lineare delle misurazioni del rumore di rotolamento

Il livello di rumore di rotolamento pneumatico/strada L_R in dB(A) è determinato mediante un'analisi di regressione secondo la seguente formula:

$$L_R = \bar{L} - a \cdot \bar{v}$$

in cui:

\bar{L} è la media dei livelli di rumore di rotolamento L_i misurati in dB(A):

$$\bar{L} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L_i$$

n è il numero delle misurazioni ($n \geq 16$),

\bar{v} è la media logaritmica delle velocità V_i :

$$\bar{v} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n V_i \text{ con } v_i = \lg \frac{V_i}{V_{ref}}$$

a è l'inclinazione della linea di regressione in dB(A):

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n (v_i - \bar{v})(L_i - \bar{L})}{\sum_{i=1}^n (v_i - \bar{v})^2}$$

4.3. Correzione della temperatura

Per pneumatici appartenenti alle classi C1 e C2, il risultato finale deve essere normalizzato a una temperatura di riferimento ϑ_{ref} della superficie di prova applicando una correzione della temperatura secondo la seguente formula:

$$L_R(\vartheta_{ref}) = L_R(\vartheta) + K(\vartheta_{ref} - \vartheta)$$

in cui:

ϑ = temperatura misurata della superficie di prova,

ϑ_{ref} = 20 °C,

Per pneumatici appartenenti alla classe C2 il coefficiente K è: - 0,03dB(A)/°C quando $\vartheta > \vartheta_{ref}$ e - 0,06dB(A)/°C quando $\vartheta < \vartheta_{ref}$.



Per pneumatici appartenenti alla classe C2 il coefficiente K è $-0,02\text{dB(A)/}^\circ\text{C}$


Se la temperatura misurata della superficie di prova non varia di oltre 5°C in tutte le misurazioni necessarie per determinare il livello sonoro di un treno di pneumatici, la correzione in funzione della temperatura può essere effettuata solo sul livello di rumore di rotolamento finale, registrato come indicato sopra, usando la media aritmetica delle temperature misurate. Negli altri casi ogni livello sonoro L_i misurato deve essere corretto usando la temperatura al momento della registrazione del livello sonoro.

La correzione della temperatura non è prevista per pneumatici appartenenti alla classe C3.

- 4.4. Per tenere conto di eventuali imprecisioni degli strumenti di misurazione, i risultati determinati nel modo di cui al punto 4.3. vanno ridotti di 1dB(A) .
- 4.5. Il risultato finale, cioè il livello di rumore di rotolamento corretto in funzione della temperatura $L_R(\vartheta_{ref})$ in dB(A) , va arrotondato al numero intero immediatamente inferiore.

figura 1

Posizioni del microfono per la misurazione



Appendice 1

Verbale di prova

PARTE 1 — VERBALE

1. Autorità di omologazione o servizio tecnico:
2. Nome e indirizzo del richiedente:
3. Verbale di prova n.:
4. Fabbricante e nome commerciale o designazione commerciale:
5. Classe di appartenenza del pneumatico (C1, C2 o C3):
6. Categoria di impiego:
7. Livello sonoro in conformità ai punti 4.4. e 4.5. dell'allegato 3: dB(A) alla velocità di riferimento di 70/80km/h ⁽¹⁾
8. Eventuali osservazioni:
9. Data:
10. Firma

PARTE 2 — DATI RELATIVI ALLA PROVA

1. Data della prova:
2. Veicolo di prova (marca, modello, anno, modifiche, ecc):
- 2.1. Interasse del veicolo di prova: mm
3. Ubicazione della pista di prova:
- 3.1. Data di certificazione della pista secondo la norma ISO 10844:2014:
- 3.2. Certificazione rilasciata da:
- 3.3. Metodo di certificazione:
4. Dati relativi alla prova dei pneumatici:
- 4.1. Designazione della misura del pneumatico
- 4.2. Caratteristica di servizio del pneumatico:
- 4.3. Pressione di gonfiaggio di riferimento: kPa
- 4.4. Dati relativi alla prova:

	Anteriore sinistro	Anteriore destro	Posteriore sinistro	Posteriore destro
Massa di prova (kg)				
Indice di carico del pneumatico (%)				
Pressione di gonfiaggio (a freddo) (kPa)				

- 4.5. Codice di larghezza del cerchio di prova:
- 4.6. Tipo di sensore della temperatura:

(¹) Cancellare le menzioni non pertinenti.



5. Risultati di prova validi:

Prova n.	Velocità di prova km/h	Direzione di marcia	Livello sonoro a sinistra ⁽¹⁾ dB(A) misurati	Livello sonoro a destra ⁽¹⁾ dB(A) misurati	Temp. aria °C	Temp. pista °C	Livello sonoro a sinistra ⁽¹⁾ corretto per temperatura dB(A)	Livello sonoro a sinistra ⁽¹⁾ corretto per temperatura dB(A)	Osservazioni
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

⁽¹⁾ Rispetto al veicolo.

5.1. Pendenza della linea di regressione:

5.2. Livello sonoro dopo correzione della temperatura in conformità all'allegato 3, punto 4.3.: dB(A)



ALLEGATO 4

SPECIFICHE RELATIVE AL LUOGO IN CUI SI EFFETTUA LA PROVA ⁽¹⁾

1. INTRODUZIONE

Il presente allegato descrive le specifiche relative alle caratteristiche fisiche e alla costruzione della pista di prova. Tali specifiche, basate su una particolare norma ⁽²⁾, descrivono le caratteristiche fisiche richieste nonché i metodi di prova per tali caratteristiche.

2. CARATTERISTICHE CUI DEVE RISPONDERE LA SUPERFICIE

Una superficie si considera conforme a tale norma se la struttura e il tenore di vuoti o il coefficiente di assorbimento acustico sono stati misurati e soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti da 2.1. a 2.4. e purché siano stati rispettati i requisiti di progettazione di cui al punto 3.2.

2.1. Tenore di vuoti residui

Il tenore dei vuoti residui (VC) della miscela usata per la pavimentazione della pista di prova non deve superare l'8 %. Per la procedura di misurazione, v. punto 4.1. del presente allegato.

2.2. Coefficiente di assorbimento acustico

Se non soddisfa il requisito della percentuale di vuoti residui, la superficie è accettabile solo se il coefficiente di assorbimento acustico è pari ad $\alpha \leq 0,10$. Per la procedura di misurazione, v. seguente punto 4.2. I requisiti di cui ai punti 2.1. e 2.2. si considerano soddisfatti anche se è stato misurato il solo assorbimento acustico ed è risultato essere $\alpha \leq 0,10$.

Nota: la caratteristica che ha maggior rilievo è l'assorbimento acustico, anche se per i costruttori di strade il tenore di vuoti residui costituisce un criterio più consueto. Tuttavia, l'assorbimento acustico va misurato solo se la superficie non soddisfa i requisiti in materia di vuoti. Ciò è dovuto al fatto che il tenore di vuoti residui è soggetto a grandi incertezze, in termini di misurazioni che in termini di rilevanza, e che alcune superfici potrebbero perciò essere erroneamente rifiutate se basate unicamente sulla misurazione dei vuoti.

2.3. Profondità della tessitura

La profondità della tessitura (TD) misurata secondo il metodo volumetrico (v. punto 4.3.), deve essere:

$$TD \geq 0,4 \text{ mm}$$

2.4. Uniformità della superficie

Occorre fare ogni sforzo affinché la superficie stradale sia il più possibile omogenea all'interno della zona di prova. Ciò riguarda la tessitura e il tenore dei vuoti, ma si noti che, se il compattamento è più efficace in taluni punti rispetto ad altri, la tessitura può risultare diseguale ed è possibile che le irregolarità causino irregolarità (dossi) della superficie.

⁽¹⁾ Le caratteristiche del terreno di prova riportate nel presente allegato sono valide fino alla fine del periodo di cui al punto 12.8. del presente regolamento.

⁽²⁾ ISO 10844:1994.



2.5. Periodo di prova

Per verificare che la superficie continui a rimanere conforme ai requisiti di tessitura e di tenore di vuoti o di fonoassorbenza previsti dalla norma, devono essere effettuati controlli periodici, ai seguenti intervalli:

a) per il tenore di vuoti residui (VC) o la fonoassorbenza (α):

quando la superficie è nuova;

se la superficie nuova soddisfa il requisito, non sono necessari ulteriori controlli periodici. Se la superficie nuova non soddisfa il requisito, è possibile che lo soddisfi in seguito, dato che le superfici tendono ad occludersi e compattarsi con il passare del tempo.

b) per la profondità della tessitura (TD):

quando la superficie è nuova;

all'inizio della prova sulla rumorosità (Note: almeno quattro settimane dopo la costruzione);

successivamente con cadenza annuale.


3. PROGETTAZIONE DELLA SUPERFICIE DI PROVA

3.1. Superficie

Nel progettare la superficie di prova è importante assicurarsi, come prescrizione fondamentale, che l'area su cui transitano i veicoli che attraversano il tratto di prova sia rivestita con il materiale di prova specificato, con margini adeguati per una guida sicura e agevole. Ciò implica che la larghezza della pista sia almeno di 3 m e che la lunghezza della stessa superi le linee AA e BB di almeno 10 m ad ogni estremità. La figura 1 illustra la pianta di un apposito terreno di prova e indica la superficie minima da preparare e costipare con rulli compressori e da rivestire con una superficie di prova specifica. Come indicato all'allegato 3, punto 3.2., le misurazioni vanno effettuate su entrambi i lati del veicolo. Le misurazioni si possono effettuare con due microfoni (uno per lato della pista), con il veicolo condotto in una direzione, o con un solo microfono (su un lato della pista), con il veicolo condotto in due direzioni. Se si usa il secondo metodo, non occorre che siano rispettati i requisiti della superficie sul lato della pista in cui non viene posto il microfono.

Figura 1

Requisiti minimi per la superficie di prova. La zona scura è denominata «Zona di prova»



Nota: Entro il raggio indicato non devono essere presenti ostacoli fonoriflettenti di grandi dimensioni.



3.2. Progettazione e preparazione della pavimentazione

3.2.1. Requisiti fondamentali di progettazione

La superficie di prova deve soddisfare quattro requisiti teorici:

3.2.1.1. essere di cemento bituminoso denso;

3.2.1.2. essere realizzata con aggregati di dimensione massima di 8mm (con tolleranza compresa fra 6,3 e 10 mm);

3.2.1.3. avere uno strato di usura di spessore ≥ 30 mm.

3.2.1.4. Il legante deve essere un bitume a penetrazione diretta non modificato.

3.2.2. Orientamenti per la progettazione

La figura 2 dà una curva granulometrica del pietrisco con le caratteristiche richieste, a titolo di orientamento per il costruttore della superficie di prova. La tabella 1 fornisce ulteriori orientamenti per ottenere le caratteristiche di struttura e di durata auspiccate. La curva granulometrica corrisponde alla formula seguente:

$$P (\% \text{ dei granuli che passano}) = 100 \cdot (d/d_{\max})^{1/2}$$

in cui:

d = dimensione in mm del vaglio a maglie quadrate

d_{\max} = 8 mm per la curva mediana


= 10 mm per la curva di tolleranza inferiore

= 6,3 mm per la curva di tolleranza superiore



Figura 2

Curva granulometrica del pietrisco nella miscela asfaltica, con tolleranze



A quanto precede, si aggiungono le seguenti raccomandazioni:

- a) la frazione di sabbia (0,063 mm < dimensione della maglia quadrata < 2 mm) non deve contenere più del 55 % di sabbia naturale e almeno il 45 % di sabbia derivante da frantumazione;
- b) lo strato di fondazione e quello di sottofondo devono garantire una buona stabilità e uniformità, in conformità alle migliori pratiche di costruzione stradale;
- c) gli aggregati devono provenire da frantumazione (100 % di superfici frantumate) ed essere costituiti da materiale con elevata resistenza alla frantumazione;
- d) il pietrisco usato nella miscela deve essere lavato;
- e) alla superficie non va aggiunto altro pietrisco;
- f) la durezza del legante espressa in valore PEN deve essere 40-60, 60-80 o anche 80-100, a seconda delle condizioni climatiche del paese considerato. Ricorrere al legante il più duro possibile, ma coerentemente con la prassi abituale;



- g) la temperatura della miscela prima della rullatura deve essere scelta in modo da ottenere il tenore di vuoti richiesto mediante una rullatura successiva. Per aumentare le probabilità di soddisfare le specifiche dei punti da 2.1. a 2.4., la compattezza deve essere studiata non solo scegliendo l'opportuna temperatura di miscelazione, ma anche il numero di passaggi e il rullo compressore adeguati.

Tabella 1

Orientamenti per la progettazione

	Valori di riferimento		Tolleranze
	sulla massa totale della miscela	sulla massa del pietrisco	
Massa degli aggsregati lapidei setaccio a maglia quadrata (SM) > 2 mm	47,6 %	50,5 %	± 5 %
Massa della sabbia 0,063 < SM < 2 mm	38,0 %	40,2 %	± 5 %
Massa del filler SM <0,063 mm	8,8 %	9,3 %	± 5 %
Massa del legante (bitume)	5,8 %	N.A.	± 0,5 %
Dimensione massima del pietrisco	8mm		6,3 — 10mm
Durezza del legante	[v. punto 3.2.2., lettera f)]		
Coefficiente di levigatura accelerata (PSV)	> 50		
Compattezza, rispetto alla compattezza Marshall	98 %		

4. METODO DI PROVA


4.1. Misurazione del tenore di vuoti residui

Ai fini di questa misurazione, occorre prelevare carote sulla pista in almeno quattro punti diversi, equamente distribuiti sulla superficie di prova tra le linee AA e BB (v. figura 1). Per evitare mancanze di omogeneità e di uniformità delle tracce dei pneumatici, le carote non vanno prelevate proprio dalle tracce delle ruote, ma in prossimità delle stesse. Prelevare due o più carote in prossimità del tracciato delle ruote e una o più carote a metà strada circa fra le tracce delle ruote e ogni posizione microfonica.

Se si ha motivo di ritenere che il requisito di omogeneità non sia soddisfatto (v. punto 2.4.), prelevare le carote in un numero maggiore di punti nell'area di prova.

Stabilito per ogni carota il tenore di vuoti residui, si calcola quindi il valore medio di tutte le carote e lo si compara al requisito del punto 2.1. del presente allegato. Nessuna carota considerata singolarmente deve avere una percentuale di vuoti superiore al 10 %.

Il costruttore della superficie di prova deve risolvere il problema che può presentarsi se la superficie di prova — da cui devono essere prelevate le carote — è riscaldata da tubature o fili elettrici. Gli impianti vanno accuratamente programmati, riguardo ai punti di futuro prelievo delle carote. Si raccomanda di lasciare libere da tubature o fili alcune zone delle dimensioni approssimative di 200 mm × 300 mm o di posizionare detti fili o tubature a una profondità sufficiente a evitare danni dovuti al carotaggio nello strato superficiale.



4.2. Coefficiente di assorbimento acustico

Il coefficiente di assorbimento acustico (incidenza normale) va misurato con il metodo del tubo di impedenza secondo la procedura illustrata nella norma ISO 10534-1:1996 o ISO 10534-2:1998.

Per i provini prelevati, occorre rispettare gli stessi requisiti previsti per la percentuale di vuoti residui (v. punto 4.1.). Misurare l'assorbimento acustico nella gamma compresa tra 400Hz e 800Hz e in quella tra 800Hz e 1 600Hz (almeno alle frequenze centrali delle bande di un terzo di ottava) e rilevare i valori massimi per le due gamme di frequenza. Calcolare infine la media dei valori così ottenuti per tutte le carote di prova, per giungere al risultato finale.

4.3. Misurazione della profondità della tessitura

Ai sensi di questa norma, effettuare le misurazioni della profondità della tessitura in almeno 10 punti distribuiti uniformemente lungo il tracciato delle ruote sulla pista di prova; comparare il valore medio rilevato con la profondità di tessitura minima prevista. Per la descrizione della procedura, v. norma ISO 10844:1994.

5. STABILITÀ NEL TEMPO E MANUTENZIONE

5.1. Effetti dell'invecchiamento

Analogamente a quanto avviene per qualsiasi altra superficie, è prevedibile che i livelli del rumore di rotolamento misurati sulla superficie di prova aumentino leggermente nei 6-12 mesi successivi alla costruzione.

La superficie risponderà alle caratteristiche richieste non prima di quattro settimane dopo la costruzione. Gli effetti dell'invecchiamento sul rumore emesso dagli autocarri è di solito inferiore rispetto a quello emesso dalle autovetture.

La stabilità nel tempo è determinata essenzialmente dalla levigatura e dal compattamento dovuti al transito dei veicoli sulla superficie; andrà verificata periodicamente, come indicato al punto 2.5.

5.2. Manutenzione della superficie

Occorre rimuovere dalla superficie frammenti sparsi o polveri, la cui presenza potrebbe ridurre sensibilmente l'effettiva profondità della tessitura. In paesi a clima rigido, si ricorre spesso al sale come misura antigelo. Il sale può alterare la superficie, in modo sia temporaneo che permanente, e aumentare così il rumore: è pertanto sconsigliato.

5.3. Ripavimentazione della zona di prova

Se è necessario ripavimentare la pista di prova, basta di solito limitarsi alla sola striscia di prova (larga 3m, v. figura 1) su cui si spostano i veicoli, purché all'atto della misurazione la zona di prova ai lati di tale striscia soddisfi il requisito relativo al tenore di vuoti residui o al fonoassorbimento.

6. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SUPERFICIE E ALLE PROVE SU DI ESSA EFFETTUATE

6.1. Documentazione relativa alla superficie di prova


Indicare i dati che seguono in un documento che descriva la superficie di prova:

- 6.1.1. ubicazione della pista di prova;
- 6.1.2. tipo e durezza del legante, tipo di aggregato, densità teorica massima del conglomerato (DR), spessore dello strato di usura e curva granulometrica stabilita in base alle carote prelevate sulla pista di prova;
- 6.1.3. metodo di compattazione (ad esempio, tipo e massa del rullo, numero di passaggi);
- 6.1.4. temperatura della miscela, temperatura dell'aria e velocità del vento durante la stesa della superficie;
- 6.1.5. data di stesa della superficie e nome dell'impresa;



- 6.1.6. tutti i risultati delle prove o, almeno, della prova più recente, tra cui:
- 6.1.6.1. percentuale di vuoti residui di ciascuna carota;
 - 6.1.6.2. punti dell'area di prova in cui sono state prelevate le carote per la misurazione dei vuoti;
 - 6.1.6.3. coefficiente di fonoassorbimento di ciascuna carota (se misurato); specificare i risultati per ciascuna carota e ciascuna gamma di frequenze, nonché la media generale;
 - 6.1.6.4. punti dell'area di prova in cui sono state prelevate le carote per la misurazione dell'assorbimento;
 - 6.1.6.5. profondità di tessitura, compresi numero di prove e deviazione standard;
 - 6.1.6.6. ente responsabile delle prove effettuate a titolo dei punti 6.1.6.1. e 6.1.6.2. e tipo di macchinario utilizzato;
 - 6.1.6.7. data della/e prova/e e data del prelievo delle carote dalla pista di prova.
- 6.2. Documentazione sulle prove di rumorosità dei veicoli effettuate sulla superficie

Nel documento che descrive la/le prova/e sul rumore emesso dai veicoli occorre precisare se tutti i requisiti sono stati soddisfatti o no. Occorrerà riferirsi a un documento compilato ai sensi del punto 6.1. in cui si dimostra il rispetto di tali requisiti.



ALLEGATO 5

PROCEDURA DI PROVA PER LA MISURAZIONE DELL'ADERENZA SUL BAGNATO

(A) — Pneumatici appartenenti alla categoria C1

1. NORME DI RIFERIMENTO

Si applicano i documenti elencati di seguito.

 - 1.1. Norma ASTM E 303-93 (riapprovata nel 2008), Metodo di prova normalizzato per misurare le proprietà di attrito sulla superficie utilizzando il British Pendulum Tester;
 - 1.2. Norma ASTM E 501-08, Specifica normalizzata per pneumatici scanalati normalizzati per prove di resistenza allo slittamento su pavimentazione stradale;
 - 1.3. Norma ASTM E 965-96 (riapprovata nel 2006), Metodo di prova normalizzato per misurare la profondità della macrotestitura della superficie della pavimentazione mediante una tecnica volumetrica;
 - 1.4. Norma ASTM E 1136-93 (riapprovata nel 2003), Specifica normalizzata per un pneumatico radiale di riferimento normalizzato di prova P195/75R14;
 - 1.5. Norma ASTM F 2493-08, Specifica normalizzata per un pneumatico radiale di riferimento normalizzato di prova P225/60R16.
2. DEFINIZIONI

Ai fini della prova per l'aderenza sul bagnato di pneumatici appartenenti alla classe C1:

 - 2.1. «Prova» indica il singolo passaggio di un pneumatico sottoposto a carico su una determinata superficie della pista di prova.
 - 2.2. «Pneumatico/i di prova» indica un pneumatico candidato, di riferimento, di controllo o un treno di pneumatici usati in una prova.
 - 2.3. «Pneumatico/i candidato/i (T)» indica un pneumatico o un treno di pneumatici sottoposto/i a prova per calcolarne l'indice di aderenza sul bagnato.
 - 2.4. «Pneumatico/i di riferimento (R)» indica un pneumatico o un treno di pneumatici contraddistinto/i dalle caratteristiche indicate nella norma ASTM F 2493-08 e denominato Pneumatico di riferimento normalizzato di prova.
 - 2.5. «Pneumatico/i di controllo (C)» indica un pneumatico intermedio o un treno di pneumatici intermedi, utilizzati quando il pneumatico candidato e il pneumatico di riferimento non possono essere comparati direttamente sullo stesso veicolo.
 - 2.6. «Forza di frenata di un pneumatico» indica la forza longitudinale, espressa in Newton, derivante dall'applicazione della coppia frenante.
 - 2.7. «Coefficiente di forza di frenata di un pneumatico (BFC)» indica il rapporto tra la forza di frenata e il carico verticale.
 - 2.8. «Coefficiente di forza di frenata massima di un pneumatico» indica il valore massimo del coefficiente della forza di frenata di un pneumatico che si raggiunge prima del bloccaggio delle ruote con il graduale aumento della coppia frenante.
 - 2.9. «Bloccaggio di una ruota» indica la condizione di una ruota che ha una velocità di rotazione sul suo asse pari a zero e che, pur in presenza di una coppia motrice, non può ruotare.
 - 2.10. «Carico verticale» indica la forza di carico, espressa in Newton, gravante sul pneumatico perpendicolarmente alla superficie stradale.
 - 2.11. «Veicolo di prova del pneumatico» indica un veicolo adibito ad uso speciale munito di strumenti per misurare le forze verticali e longitudinali gravanti su un pneumatico di prova durante la frenata.
 - 2.12. «SRTT14» indica la norma ASTM E 1136-93 (riapprovata nel 2003), Specifica normalizzata per un pneumatico radiale di riferimento normalizzato di prova P195/75R14;
 - 2.13. «SRTT16» indica la norma ASTM F 2493-08, Specifica normalizzata per un pneumatico radiale di riferimento normalizzato di prova P225/60R16.



3. CONDIZIONI GENERALI DI PROVA

3.1. Caratteristiche della pista

La pista di prova ha le seguenti caratteristiche:

- 3.1.1. La superficie avrà un rivestimento bituminoso denso con pendenza uniforme non superiore al 2 % e non devierà di oltre 6mm nelle prove effettuate con un regolo di 3m.
- 3.1.2. Il rivestimento della superficie sarà di età, composizione e usura uniforme e su di esso non saranno presenti materiali sparsi o depositi di materiale estraneo.
- 3.1.3. La dimensione massima del ghiaino sarà di 10mm (con tolleranze comprese tra 8mm a 13mm).
- 3.1.4. La profondità di tessitura, misurata con il metodo dell'altezza di sabbia ai sensi della norma ASTM E 965-96 (riapprovata nel 2006), sarà di $0,7 \pm 0,3$ mm.
- 3.1.5. Le proprietà di attrito sul bagnato della superficie saranno determinate con i metodi a) o b) di cui al punto 3.2.

3.2. Metodi di misurazione delle proprietà di attrito sul bagnato della superficie

3.2.1. Metodo del valore BPN (British Pendulum Number)

Il metodo del valore BPN (British Pendulum Number) è definito nella norma ASTM E 303-93 (riapprovata nel 2008).

La formulazione della miscela e le caratteristiche fisiche della gomma del pattino devono essere conformi a quanto specificato dalla norma ASTM E 501-08.

Il valore medio BPN è compreso fra 42 e 60BPN dopo la correzione degli effetti della temperatura, qui di seguito descritta.

Il valore BPN va corretto in funzione della temperatura della superficie della pista bagnata. Salvo raccomandazioni diverse sulla correzione in funzione della temperatura fornite dal fabbricante del pendolo, si applica la formula seguente:

$BPN = BPN(\text{valore misurato}) + \text{correzione in funzione della temperatura}$

Correzione in funzione della temperatura = $- 0,0018 t^2 + 0,34 t - 6,1$

in cui t è la temperatura della superficie della pista bagnata in gradi Celsius.

Effetti dell'usura del pattino di scorrimento: il pattino va rimosso per usura massima quando l'usura sull'estremità di contatto del cursore raggiunge 3,2 mm sul piano di scorrimento o 1,6 mm perpendicolarmente ad esso ai sensi del punto 5.2.2. e alla figura 3 della norma ASTM E 303-93 (riapprovata nel 2008).

Al fine di controllare la costanza del valore BPN della superficie della pista nella misurazione dell'aderenza sul bagnato effettuata su un'autovettura dotata di strumentazione: i valori BPN della pista di prova non devono mutare sull'intera distanza di arresto onde ridurre la dispersione dei risultati di prova. Le proprietà di attrito sul bagnato della superficie vanno misurate ogni 10m e cinque volte per ogni punto del BPN; il coefficiente di variazione delle medie del BPN non deve superare il 10 %.

3.2.2. Metodo ASTM E 1136 con pneumatico di riferimento normalizzato di prova (b)

In deroga al punto 2.4., questo metodo utilizza il pneumatico di riferimento avente le caratteristiche indicate dalla norma ASTM E 1136-93 (riapprovata nel 2003) e definito SRTT14.

Il valore medio del coefficiente di forza di frenata massima ($\mu_{\text{peak,ave}}$) dell'SRTT14 sarà di $0,7 \pm 0,1$ a 65 km/h.



Il valore medio del coefficiente di forza di frenata massima ($\mu_{\text{peak,ave}}$) dell'SRTT14 andrà corretto in funzione della temperatura della superficie della pista bagnata nel modo seguente:

coefficiente di forza di frenata massima ($\mu_{\text{peak,ave}}$) = coefficiente di forza di frenata massima (misurato) + correzione in funzione della temperatura

Correzione in funzione della temperatura = $0,0035 \times (t - 20)$

in cui t è la temperatura della superficie della pista bagnata in gradi Celsius.

3.3. Condizioni atmosferiche

Il vento non deve interferire con l'irrorazione della superficie (è ammesso l'uso di schermature antivento).

Sia la temperatura della superficie bagnata che quella ambiente saranno comprese fra 2 °C e 20 °C per pneumatici da neve e fra 5 °C e 35 °C per pneumatici normali.

La temperatura della superficie bagnata non deve variare di oltre 10 °C nel corso della prova.

La temperatura ambiente deve restare vicina alla temperatura della superficie bagnata; la differenza tra la temperatura ambiente e la temperatura della superficie bagnata dev'essere inferiore a 10 °C.

4. METODI DI PROVA PER MISURARE L'ADERENZA SUL BAGNATO

Per calcolare l'indice di aderenza sul bagnato (G) di un pneumatico candidato, le prestazioni di frenata sul bagnato del pneumatico candidato vanno confrontate con le prestazioni di frenata sul bagnato del pneumatico di riferimento su un veicolo che avanza in direzione rettilinea su una superficie pavimentata bagnata. L'indice di aderenza sul bagnato si misura con uno dei metodi seguenti:

- a) metodo del veicolo, che consiste nel provare un treno di pneumatici montato su un'autovettura dotata di strumentazione;
- b) metodo di prova del rimorchio trainato da un veicolo o da un veicolo per la prova di pneumatici, muniti del/dei pneumatico/i di prova.

4.1. Metodo di prova a) su autovettura dotata di strumentazione

4.1.1. Principio

Questo metodo di prova consta di una procedura per misurare le prestazioni di decelerazione di pneumatici in frenata appartenenti alla classe C1 che si serve di un'autovettura dotata di strumentazione, munita di sistema antibloccaggio (ABS); «autovettura dotata di strumentazione» indica un'autovettura dotata dell'apparecchiatura di misurazione di cui al punto 4.1.2.2. ai fini di questo metodo di prova. Partendo da una velocità iniziale definita, si esercita sulle quattro ruote una forza frenante sufficiente ad attivare l'ABS. La decelerazione media viene calcolata tra due velocità predefinite.

4.1.2. Apparecchiatura

4.1.2.1. Veicolo:

L'autovettura può essere sottoposta a modifiche che:

- a) permettano di aumentare il numero delle dimensioni dei pneumatici passibili di essere montati sul veicolo;
- b) permettano di installare un dispositivo per l'attivazione automatica della frenata;
- c) qualsiasi altra modifica del sistema frenante è vietata.

4.1.2.2. Apparecchiatura di misurazione

Il veicolo è provvisto di un sensore atto a misurare la velocità su una superficie bagnata nonché la distanza percorsa tra due velocità.

Per misurare la velocità del veicolo si utilizza una quinta ruota o un sistema di misurazione della velocità senza contatto.



4.1.3. Condizionamento della pista di prova e condizioni di irrorazione

La superficie della pista di prova va irrorata almeno mezz'ora prima della prova in modo da portare la superficie alla temperatura dell'acqua. L'irrorazione esterna della pista prosegue per tutta la durata della prova. La profondità dell'acqua, misurata dal punto più alto della pavimentazione, dev'essere di $1,0 \pm 0,5$ mm su tutta l'area di prova.

La pista di prova va quindi condizionata effettuando almeno dieci prove con pneumatici non destinati a essere usati nel programma di prove a 90 km/h.

4.1.4. Pneumatici e cerchi

4.1.4.1. Preparazione e rodaggio del pneumatico

Dai pneumatici di prova vanno eliminate tutte le protuberanze della superficie del battistrada causate da prese d'aria dello stampo e da bave in corrispondenza di giunture dello stampo.

Montare i pneumatici di prova su cerchi aventi le specifiche stabilite da un organismo di normalizzazione per cerchi e pneumatici tra quelli elencati all'allegato 6, appendice 4, del presente regolamento.

4.1.4.2. Carico del pneumatico

Il carico statico gravante su ciascun pneumatico dell'asse deve essere compreso tra il 60 % e il 90 % della capacità di carico del pneumatico sottoposto a prova. I carichi dei pneumatici sullo stesso asse non devono differire di oltre il 10 %.

4.1.4.3. Pressione di gonfiaggio del pneumatico

Sugli assi anteriore e posteriore la pressione di gonfiaggio sarà pari a 220kPa (pneumatici sia normali che «extra-load»). Subito prima della prova, controllare la pressione del pneumatico a temperatura ambiente ed, eventualmente, adeguarla.

4.1.5. Procedura

4.1.5.1. Prova

La seguente procedura si applica a ciascuna prova.

4.1.5.1.1. L'autovettura è guidata in linea retta fino a 85 ± 2 km/h.

4.1.5.1.2. Dopo che l'autovettura ha raggiunto 85 ± 2 km/h, attivare i freni sempre nello stesso punto della pista di prova denominato «punto di inizio della frenata»; è ammessa una tolleranza longitudinale di 5 m e una tolleranza trasversale di 0,5 m.

4.1.5.1.3. I freni possono essere attivati automaticamente o manualmente.

4.1.5.1.3.1. L'attivazione automatica dei freni si effettua tramite un sistema di rilevamento composto da due componenti, una indicizzata sulla pista di prova e l'altra situata a bordo dell'autovettura.

4.1.5.1.3.2. L'attivazione manuale dei freni dipende dal tipo di cambio e sarà conforme a quanto di seguito descritto. In entrambi i casi è necessario uno sforzo minimo sul pedale di 600N.

Con cambio manuale, il conducente deve staccare la frizione e premere vigorosamente il pedale del freno, tenendolo premuto a fondo per tutto il tempo necessario a effettuare la misurazione.



Con cambio automatico, il conducente deve portare la leva del cambio in posizione di folle e poi premere vigorosamente il pedale del freno, tenendolo premuto a fondo per tutto il tempo necessario a effettuare la misurazione.

- 4.1.5.1.4. Si calcola la decelerazione media tra 80km/h e 20km/h.

In caso di inosservanza di una qualsiasi delle specifiche di cui sopra (come tolleranza della velocità, tolleranza longitudinale e trasversale del punto di inizio della frenata e tempo di frenata) durante una prova, la misurazione è scartata e si effettua una nuova prova.

- 4.1.5.2. Ciclo di prova

Per misurare l'indice di aderenza sul bagnato di un treno di pneumatici candidati (T) si effettua una serie di prove in base alla procedura di seguito descritta; ogni prova andrà effettuata nella stessa direzione e potranno essere misurati fino a tre diversi treni di pneumatici candidati all'interno dello stesso ciclo di prova:

- 4.1.5.2.1. per primo, viene montato sull'autovettura dotata di strumentazione il treno di pneumatici di riferimento.
- 4.1.5.2.2. Dopo l'esecuzione di almeno tre misurazioni valide ai sensi delle prescrizioni del punto 4.1.5.1, il treno di pneumatici di riferimento viene sostituito da un treno di pneumatici candidati.
- 4.1.5.2.3. Dopo aver effettuato sei misurazioni valide dei pneumatici candidati, è possibile misurare altri due treni di pneumatici candidati.
- 4.1.5.2.4. Il ciclo di prova si chiude con altre tre misurazioni valide dello stesso treno di pneumatici di riferimento usato all'inizio del ciclo di prova.

Esempi:

- a) l'ordine delle prove per un ciclo di prova di tre treni di pneumatici candidati (da T1 a T3) più un treno di pneumatici di riferimento (R) sarà il seguente:

R-T1-T2-T3-R

- b) l'ordine delle prove per un ciclo di prova di cinque treni di pneumatici candidati (da T1 a T5) più un treno di pneumatici di riferimento (R) sarà il seguente:

R-T1-T2-T3-R-T4-T5-R

- 4.1.6. Elaborazione dei risultati delle misurazioni

- 4.1.6.1. Calcolo della decelerazione media (AD)

Per ogni prova valida, si calcola la decelerazione media (AD) nel modo seguente in m/s²:


$$AD = \left| \frac{S_f^2 - S_i^2}{2d} \right|$$

in cui:

S_f è la velocità finale in m/s; $S_f = 20\text{km/h} = 5,556\text{m/s}$

S_i è la velocità iniziale in m/s; $S_i = 80\text{km/h} = 22,222\text{m/s}$

d è la distanza percorsa — in m — tra S_i e S_f .



4.1.6.2. Convalida dei risultati

Il coefficiente di variazione della decelerazione media AD si calcola nel modo seguente:

$$(\text{deviazione standard}/\text{media}) \times 100.$$

Per i pneumatici di riferimento (R): se il coefficiente di variazione AD di due gruppi consecutivi qualsiasi di tre prove del treno di pneumatici di riferimento è superiore al 3 %, è necessario scartare tutti i dati e ripetere la prova per tutti i pneumatici di prova (pneumatici sia candidati che di riferimento).

Per i pneumatici candidati (T): i coefficienti di variazione della decelerazione media AD sono calcolati per ogni treno di pneumatici candidati. Se un coefficiente di variazione è superiore al 3 % è necessario scartare i dati e ripetere la prova per quel determinato treno di pneumatici candidati.

4.1.6.3. Calcolo della decelerazione media corretta (Ra)

La decelerazione media (AD) del treno di pneumatici di riferimento usati per il calcolo del coefficiente della forza di frenata viene corretta in base al posizionamento di ciascun treno di pneumatici candidati in un determinato ciclo di prova.

La decelerazione media (AD) corretta del pneumatico di riferimento (Ra) è calcolata in m/s^2 ai sensi di quanto indicato nella tabella 1, in cui R_1 è la media dei valori AD nella prima prova del treno di pneumatici di riferimento (R) ed R_2 è la media dei valori AD nella seconda prova dello stesso treno di pneumatici di riferimento (R).

Tabella 1

Numero di treni di pneumatici candidati in un ciclo di prova	Treno di pneumatici candidati	Ra
1 (R_1 -T1- R_2)	T1	$Ra = 1/2 (R_1 + R_2)$
2 (R_1 -T1-T2- R_2)	T1	$Ra = 2/3 R_1 + 1/3 R_2$
	T2	$Ra = 1/3 R_1 + 2/3 R_2$
3 (R_1 -T1-T2-T3- R_2)	T1	$Ra = 3/4 R_1 + 1/4 R_2$
	T2	$Ra = 1/2 (R_1 + R_2)$
	T3	$Ra = 1/4 R_1 + 3/4 R_2$

4.1.6.4. Calcolo del coefficiente della forza di frenata (BFC)

Il coefficiente di forza di frenata (BFC) è calcolato per una frenata sui due assi ai sensi di quanto indicato nella tabella 2, in cui T_a ($a = 1, 2$ o 3) è la media dei valori AD per ciascun treno di pneumatici candidati (T) usato per un ciclo di prova.



Tabella 2

Pneumatico di prova	Coefficiente della forza di frenata
Pneumatico di riferimento	$BFC(R) = Ra/g $
Pneumatico candidato	$BFC(T) = Ta/g $

g è l'accelerazione di gravità, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

4.1.6.5. Calcolo dell'indice di aderenza sul bagnato del pneumatico candidato

L'indice di aderenza sul bagnato del pneumatico candidato (G(T)) si calcola nel modo seguente:

$$G(T) = \left[\frac{BFC(T)}{BFC(R)} \times 125 + a \times (t - t_0) + b \times \left(\frac{BFC(R)}{BFC(R_0)} - 1,0 \right) \right] \times 10^{-2}$$

in cui:

t è la temperatura della superficie bagnata in gradi Celsius quando il pneumatico candidato (T) è sottoposto a prova.

t_0 è la condizione della temperatura di riferimento della superficie bagnata, $t_0 = 20 \text{ °C}$ per pneumatici normali e $t_0 = 10 \text{ °C}$ per pneumatici da neve.

$BFC(R_0)$ è il coefficiente della forza di frenata del pneumatico di riferimento nelle condizioni di riferimento, $BFC(R_0) = 0,68$.

$a = -0,4232$ e $b = -8,297$ per pneumatici normali, $a = 0,7721$ e $b = 31,18$ per pneumatici da neve [a è espresso come (1/°C)].

4.1.7. Comparazione tra le prestazioni di aderenza sul bagnato di un pneumatico candidato e di uno di riferimento mediante un pneumatico di controllo

4.1.7.1. Aspetti generali

Se esiste una differenza considerevole tra la dimensione di un pneumatico candidato e quella di un pneumatico di riferimento, può non essere possibile effettuare una comparazione diretta sulla stessa autovettura munita di strumentazione. Con questo metodo di prova si ricorre allora a un pneumatico intermedio, denominato pneumatico di controllo, quale definito al punto 2.5.

4.1.7.2. Principio dell'approccio

Il principio consiste nell'uso di un treno di pneumatici di controllo e di due autovetture diverse munite di strumentazione per il ciclo di prova di un treno di pneumatici candidati da comparare a un treno di pneumatici di riferimento.

Su un'autovettura munita di strumentazione si monta il treno di pneumatici di riferimento e, in seguito, il treno di pneumatici di controllo; sull'altra, si monta il treno di pneumatici di controllo e, in seguito, il treno di pneumatici candidati.

Si applicano le specifiche di cui ai punti da 4.1.2. a 4.1.4.



Il primo ciclo di prova è una comparazione tra il treno di pneumatici di controllo e il treno di pneumatici di riferimento.

Il secondo ciclo di prova è una comparazione tra il treno di pneumatici candidati e il treno di pneumatici di riferimento. Viene effettuato sulla stessa pista e nello stesso giorno del primo ciclo di prova. La temperatura della superficie bagnata sarà di ± 5 °C rispetto alla temperatura del primo ciclo di prova. Lo stesso treno di pneumatici di controllo è utilizzato sia per il primo che per il secondo ciclo di prova.

L'indice di aderenza sul bagnato del pneumatico candidato (G(T)) si calcola nel modo seguente:

$$G(T) = G_1 \times G_2$$

in cui:

G_1 è l'indice relativo di aderenza sul bagnato del pneumatico di controllo (C) confrontato con il pneumatico di riferimento (R) calcolato nel modo seguente:

$$G_1 = \left[\frac{BFC(C)}{BFC(R)} \times 125 + a \times (t - t_0) + b \times \left(\frac{BFC(R)}{BFC(R_0)} - 1,0 \right) \right] \times 10^{-2}$$

G_2 è l'indice relativo di aderenza sul bagnato del pneumatico candidato (T) confrontato con il pneumatico di controllo (C) calcolato nel modo seguente:

$$G_2 = \frac{BFG(T)}{BFC(C)}$$

4.1.7.3. Immagazzinamento e conservazione

È necessario che tutti i pneumatici di un treno di pneumatici di controllo siano stati immagazzinati nelle stesse condizioni. Subito dopo aver sottoposto a prova e comparato il treno di pneumatici di controllo con il pneumatico di riferimento si applicano le specifiche condizioni di immagazzinamento di cui alla norma ASTM E 1136-93 (riapprovata nel 2003).

4.1.7.4. Sostituzione dei pneumatici di riferimento e dei pneumatici di controllo

In caso di usura irregolare o danni causati dalle prove o se l'usura influenza i risultati delle stesse, occorre sostituire i pneumatici.

4.2. Metodo di prova (b) con un rimorchio trainato da un veicolo o da un veicolo di prova del pneumatico


4.2.1. Principio

Le misurazioni si effettuano su pneumatici di prova montati su un rimorchio trainato da un veicolo (il cosiddetto «veicolo trattore») o su un veicolo di prova del pneumatico. Premere vigorosamente il freno nella posizione di prova finché si genera una coppia frenante sufficiente a produrre la forza di frenata massima che si raggiunge prima del bloccaggio delle ruote a una velocità di prova di 65km/h.

4.2.2. Apparecchiatura

4.2.2.1. Veicolo trattore e rimorchio o veicolo di prova del pneumatico

Il veicolo trattore o il veicolo di prova del pneumatico devono poter mantenere la velocità prestabilita di 65 ± 2 km/h anche alle massime forze di frenata.



Il rimorchio o il veicolo di prova del pneumatico vanno dotati di uno spazio in cui porre il pneumatico a fini di misurazione (la cosiddetta «posizione di prova») e provvisti dei seguenti accessori:

- a) un dispositivo di attivazione dei freni nella posizione di prova;
- b) un serbatoio d'acqua che contenga una quantità d'acqua sufficiente ad alimentare il sistema di irrorazione della superficie stradale, a meno che non venga utilizzato un sistema di irrorazione esterno;
- c) apparecchiature di registrazione che registrino segnali in uscita da trasduttori installati nella posizione di prova e controllino la portata d'acqua in caso di ricorso all'autoirrorazione.

La variazione massima della convergenza e della campanatura per la posizione di prova è di $\pm 0,5^\circ$ a carico verticale massimo. Bracci e boccole di sospensione sono sufficientemente rigidi da permettere di ridurre al minimo il gioco e di assicurare il rispetto dell'applicazione delle forze di frenata massime. Il sistema di sospensione avrà una capacità di carico adeguata e sarà progettato in modo da isolare la risonanza della sospensione.

La posizione di prova sarà munita di un sistema frenante normale o speciale per autovetture capace di produrre una coppia frenante sufficiente a generare il valore massimo della forza longitudinale sulla ruota di prova della frenata alle condizioni specificate.

Il sistema di azionamento del freno sarà capace di controllare l'intervallo di tempo tra azionamento iniziale del freno e forza longitudinale massima, come specificato al punto 4.2.7.1.

Il rimorchio o il veicolo di prova del pneumatico vanno progettati in modo da adattarsi alla varietà di dimensioni dei pneumatici candidati da provare.

Il rimorchio o il veicolo di prova del pneumatico vanno dotati dei dispositivi di adeguamento del carico verticale specificati al punto 4.2.5.2.

4.2.2.2. Apparecchiatura di misurazione

La posizione della ruota di prova sul rimorchio o sul veicolo di prova del pneumatico sarà munita di un sistema di misurazione della velocità di rotazione della ruota nonché di trasduttori per la misurazione della forza di frenata e del carico verticale sulla ruota di prova.


Requisiti generali del sistema di misurazione: Il sistema di strumentazione sarà conforme ai seguenti requisiti generali a temperature ambiente comprese tra 0°C e 45°C :

- a) precisione complessiva del sistema, forza: $\pm 1,5\%$ della scala completa del carico verticale o della forza di frenata;
- b) precisione complessiva del sistema, velocità: $\pm 1,5\%$ della velocità o $\pm 1,0\text{ km/h}$ (considerare il valore maggiore).

Velocità del veicolo: per misurare la velocità del veicolo è necessaria una quinta ruota o un sistema di misurazione di precisione della velocità senza contatto.

Forze frenanti: i trasduttori per la misurazione della forza di frenata misurano la forza longitudinale generata sull'interfaccia pneumatico-strada a seguito dell'azionamento del freno in un campo compreso tra lo 0% fino ad almeno il 125% del carico verticale applicato. La progettazione e la collocazione del trasduttore devono ridurre al minimo gli effetti inerziali e la risonanza meccanica indotta dalle vibrazioni.

Carico verticale: il trasduttore per la misurazione del carico verticale misura il carico verticale nella posizione di prova durante l'azionamento del freno. Il trasduttore possiede le stesse specifiche descritte precedentemente.



Condizionamento del segnale e sistema di registrazione: tutte le apparecchiature di condizionamento e registrazione del segnale devono fornire un risultato lineare con i guadagni e le risoluzioni di lettura dei dati necessari a soddisfare i requisiti sopra specificati. Si applicano inoltre i seguenti requisiti:

- a) la risposta in frequenza minima sarà costante da 0Hz a 50Hz (100Hz) con un'approssimazione di $\pm 1\%$ della scala completa;
- b) il rapporto segnale/rumore sarà almeno di 20/1;
- c) il guadagno sarà sufficiente a permettere una visualizzazione a scala completa per il livello del segnale in entrata a scala completa;
- d) l'impedenza in ingresso sarà di almeno dieci volte superiore all'impedenza in uscita della fonte del segnale;
- e) l'apparecchiatura sarà insensibile a vibrazioni, accelerazioni e alterazioni della temperatura ambiente.

4.2.3. Condizionamento della pista di prova

La pista di prova va condizionata effettuando almeno dieci prove con pneumatici non destinati a essere utilizzati nel programma di prove a 65 ± 2 km/h.

4.2.4. Condizioni di irrorazione

Il veicolo trattore e il rimorchio o il veicolo di prova del pneumatico possono essere eventualmente muniti di un sistema di irrorazione della pavimentazione, privi di serbatoio, che, nel caso del rimorchio, sarà montato sul veicolo trattore. L'acqua irrorata sulla pavimentazione davanti ai pneumatici di prova sarà erogata da un ugello progettato in modo da garantire che lo strato d'acqua incontrato dal pneumatico di prova abbia una sezione trasversale costante alla velocità di prova atta a consentire di ridurre al minimo spruzzi e nebulizzazioni.

La configurazione e la posizione dell'ugello faranno sì che i getti d'acqua siano diretti verso il pneumatico di prova e siano rivolti verso la pavimentazione con un angolo compreso fra 20° e 30° .

L'acqua va proiettata sulla pavimentazione tra 250mm e 450 mm davanti al centro della zona di contatto del pneumatico. Collocare l'ugello 25 mm al di sopra della pavimentazione o all'altezza minima necessaria per evitare eventuali ostacoli riscontrabili sulla superficie della pista ma comunque non oltre 100 mm al di sopra della pavimentazione.

Lo strato d'acqua avrà una larghezza superiore di almeno 25mm al battistrada del pneumatico di prova e sarà applicato in modo che il pneumatico si trovi al centro di esso. La portata dell'acqua deve garantire una profondità dell'acqua di $1,0 \pm 0,5$ mm e va mantenuta costante per tutta la durata della prova con una tolleranza di $\pm 10\%$. Il volume d'acqua per unità di larghezza della superficie bagnata dovrà essere direttamente proporzionale alla velocità di prova. La quantità d'acqua applicata a 65km/h sarà di 18 l/s per metro di larghezza di superficie bagnata in caso di una profondità d'acqua di 1,0 mm.

4.2.5. Pneumatici e cerchi

4.2.5.1. Preparazione e rodaggio del pneumatico

Dai pneumatici di prova vanno eliminate tutte le protuberanze della superficie del battistrada causate da prese d'aria dello stampo e da bave in corrispondenza di giunture dello stampo.

I pneumatici di prova vanno montati sul cerchio di prova indicato dal fabbricante del pneumatico.

L'adeguatezza della sede tallone va garantita mediante un lubrificante appropriato. Occorre evitare un uso eccessivo di lubrificante per impedire lo slittamento del pneumatico sul cerchio della ruota.



I treni di pneumatici/cerchi di prova vanno conservati in un apposito locale per almeno due ore in modo tale che raggiungano tutti la stessa temperatura ambiente prima delle prove. Vanno inoltre riparati dal sole per evitare il surriscaldamento provocato dalla radiazione solare.

Per il rodaggio del pneumatico, effettuare due prove di frenata alle condizioni di carico, pressione e velocità specificate ai punti 4.2.5.2, 4.2.5.3 e 4.2.7.1 rispettivamente.

4.2.5.2. Carico del pneumatico

Il carico di prova sul pneumatico di prova deve corrispondere al 75 ± 5 % della capacità di carico del pneumatico di prova.

4.2.5.3. Pressione di gonfiaggio del pneumatico

La pressione di gonfiaggio a freddo del pneumatico di prova sarà pari a 180 kPa per i pneumatici a carico normale. Per pneumatici «extra-load» la pressione di gonfiaggio a freddo sarà pari a 220 kPa.

Subito prima della prova, controllare la pressione del pneumatico a temperatura ambiente ed, eventualmente, adeguarla.

4.2.6. Preparazione del veicolo trattore e del rimorchio o del veicolo di prova del pneumatico

4.2.6.1. Rimorchio

Per i rimorchi a un asse, l'altezza del gancio di traino e la posizione trasversale vanno adeguate dopo aver caricato il pneumatico di prova sul carico di prova specificato al fine di evitare perturbazioni dei risultati delle misurazioni. La distanza longitudinale tra la linea mediana del punto di articolazione del dispositivo di aggancio e la linea mediana trasversale dell'asse del rimorchio dev'essere pari ad almeno dieci volte l'altezza del «gancio di traino» o del «dispositivo di aggancio (gancio)».

4.2.6.2. Strumentazione e apparecchiatura

Installare l'eventuale quinta ruota in conformità alle specifiche del fabbricante e collocarla il più vicino possibile alla mezzeria della carreggiata del rimorchio trainato o del veicolo di prova del pneumatico.

4.2.7. Procedura

4.2.7.1. Prova

Per ciascuna prova si applica la seguente procedura:

4.2.7.1.1. il veicolo trattore o il veicolo di prova del pneumatico percorrono la pista di prova in linea retta alla velocità di prova prestabilita di 65 ± 2 km/h.

4.2.7.1.2. Avviare il sistema di registrazione.

4.2.7.1.3. Si irrori l'acqua sulla pavimentazione davanti ai pneumatici di prova circa 0,5 s prima di azionare il freno (in caso di sistema di irrorazione interno).

4.2.7.1.4. Attivare i freni del rimorchio entro 2 metri dal punto di misurazione del coefficiente di attrito sul bagnato della superficie e dell'altezza di sabbia in conformità ai punti 3.1.4. e 3.1.5. La velocità di azionamento dei freni dovrà essere tale che l'intervallo di tempo tra applicazione iniziale della forza e forza longitudinale massima si collochi in una fascia compresa tra 0,2 s e 0,5 s.



4.2.7.1.5. Fermare il sistema di registrazione.

4.2.7.2. Ciclo di prova

Per misurare l'indice di aderenza sul bagnato del pneumatico candidato (T), effettuare una serie di prove mediante la procedura di seguito descritta; ogni prova deve essere effettuata nello stesso punto della pista di prova nonché nella stessa direzione. Potranno essere misurati fino a tre pneumatici candidati all'interno dello stesso ciclo di prova, purché le prove siano completate nell'arco di una sola giornata.

4.2.7.2.1. Provare innanzitutto il pneumatico di riferimento.

4.2.7.2.2. Dopo aver effettuato almeno sei misurazioni valide in conformità al punto 4.2.7.1, sostituire il pneumatico di riferimento con il pneumatico candidato.

4.2.7.2.3. Dopo aver effettuato sei misurazioni valide del pneumatico candidato, è possibile misurare altri due pneumatici candidati.

4.2.7.2.4. Il ciclo di prova si chiude con altre sei misurazioni valide dello stesso pneumatico di riferimento usato all'inizio del ciclo di prova.

Esempi:

a) L'ordine delle prove per un ciclo di prova di tre pneumatici candidati (da T1 a T3) più il pneumatico di riferimento (R) sarà il seguente:

R-T1-T2-T3-R

b) L'ordine delle prove per un ciclo di prova di cinque pneumatici candidati (da T1 a T5) più il pneumatico di riferimento (R) sarà il seguente:

R-T1-T2-T3-R-T4-T5-R

4.2.8. Elaborazione dei risultati delle misurazioni

4.2.8.1. Calcolo del coefficiente di forza di frenata massima

Il coefficiente di forza di frenata massima del pneumatico (μ_{peak}) è il valore massimo di $\mu(t)$ raggiunto prima del blocco delle ruote e si calcola come di seguito descritto per ciascuna prova. È necessario filtrare i segnali analogici per eliminare il rumore. I segnali registrati digitalmente sono filtrati con la tecnica della media mobile.

$$\mu(t) = \frac{|f_h(t)|}{|f_v(t)|}$$

in cui:

$\mu(t)$ è il coefficiente di forza di frenata dinamica del pneumatico in tempo reale;


$f_h(t)$ è la forza di frenata dinamica in tempo reale, in N;

$f_v(t)$ è il carico dinamico verticale in tempo reale, in N.

4.2.8.2. Convalida dei risultati

Il coefficiente di variazione μ_{peak} si calcola nel modo seguente:

(deviazione standard/media) × 100.



Per il pneumatico di riferimento (R): Se il coefficiente di variazione del coefficiente di forza di frenata massima (μ_{peak}) del pneumatico di riferimento è superiore al 5 %, è necessario scartare i dati e ripetere la prova per tutti i pneumatici di prova (pneumatico/i sia candidato/i che di riferimento).

Per il/i pneumatico/i candidato/i (T): il coefficiente di variazione del coefficiente di forza di frenata massima (μ_{peak}) si calcola per ogni pneumatico candidato. Se un coefficiente di variazione è superiore al 5 %, è necessario scartare i dati e ripetere la prova per quel determinato pneumatico candidato.

4.2.8.3. Calcolo del valore medio corretto del coefficiente di forza di frenata massima

Il valore medio del coefficiente di forza di frenata massima del pneumatico di riferimento utilizzato per il calcolo del suo coefficiente di forza di frenata si corregge in base al posizionamento di ciascun pneumatico candidato in un determinato ciclo di prova.

Questo valore medio corretto del coefficiente della forza di frenata massima del pneumatico di riferimento (R_a) si calcola in conformità alla tabella 3, in cui R_1 è il valore medio del coefficiente della forza di frenata massima del pneumatico nella prima prova del pneumatico di riferimento (R) ed R_2 è il valore medio del coefficiente della forza di frenata massima del pneumatico nella seconda prova dello stesso pneumatico di riferimento (R).

Tabella 3


Numero di pneumatici candidati in un ciclo di prova	Pneumatico candidato	R_a
1 (R_1 -T1- R_2)	T1	$R_a = 1/2 (R_1 + R_2)$
2 (R_1 -T1-T2- R_2)	T1	$R_a = 2/3 R_1 + 1/3 R_2$
	T2	$R_a = 1/3 R_1 + 2/3 R_2$
3 (R_1 -T1-T2-T3- R_2)	T1	$R_a = 3/4 R_1 + 1/4 R_2$
	T2	$R_a = 1/2 (R_1 + R_2)$
	T3	$R_a = 1/4 R_1 + 3/4 R_2$

4.2.8.4. Calcolo del valore medio del coefficiente di forza di frenata massima ($\mu_{peak,ave}$)

Il valore medio dei coefficienti di forza di frenata massima ($\mu_{peak,ave}$) è calcolato conformemente alla tabella 4, in cui T_a ($a = 1, 2$ o 3) è la media dei coefficienti di forza di frenata massima misurata per un pneumatico candidato in un ciclo di prova.

Tabella 4

Pneumatico di prova	$\mu_{peak,ave}$
Pneumatico di riferimento	$\mu_{peak,ave}(R) = R_a$ come nella tabella 3
Pneumatico candidato	$\mu_{peak,ave}(T) = T_a$



4.2.8.5. Calcolo dell'indice di aderenza sul bagnato del pneumatico candidato

L'indice di aderenza sul bagnato del pneumatico candidato (G(T)) si calcola nel modo seguente:

$$G(T) = \left[\frac{\mu_{\text{peak,ave}}(T)}{\mu_{\text{peak,ave}}(R)} \times 125 + a \times (t - t_0) + b \times \left(\frac{\mu_{\text{peak,ave}}(R)}{\mu_{\text{peak,ave}}(R_0)} - 1,0 \right) \right] \times 10^{-2}$$

in cui:

t è la temperatura della superficie bagnata misurata in gradi Celsius quando viene provato il pneumatico candidato (T)

t₀ è la condizione di temperatura di riferimento della superficie bagnata.

t₀ = 20 °C per pneumatici normali e t₀ = 10 °C per pneumatici da neve.

μ_{peak,ave}(R₀) = 0,85 è il coefficiente della forza di frenata massima per il pneumatico di riferimento nelle condizioni di riferimento.

a = - 0,4232 e b = - 8,297 per pneumatici normali, a = 0,7721 e b = 31,18 per pneumatici da neve [a è espresso come (1/°C)].

(B) — Pneumatici appartenenti alle categorie C 2 e C 3

1. CONDIZIONI GENERALI DI PROVA

1.1. Caratteristiche della pista

La superficie avrà un rivestimento bituminoso denso con pendenza uniforme non superiore al 2 % e non devierà di oltre 6mm nelle prove effettuate con un regolo di 3m.

La superficie di prova avrà una pavimentazione di età, composizione e usura uniforme: Su di essa non saranno presenti materiali sparsi o depositi di materiale estraneo.

La dimensione massima del ghiaino dovrà oscillare tra 8mm e 13mm.

L'altezza di sabbia, misurata in conformità alle norme EN13036-1:2001 e ASTM E 965-96 (riapprovata nel 2006), sarà di 0,7 ± 0,3 mm.

Il coefficiente di attrito della superficie per la pista bagnata deve essere stabilito con uno dei due metodi descritti di seguito a discrezione delle parti contraenti.

1.1.1. Metodo del pneumatico di riferimento normalizzato di prova (SRTT)

Il valore medio del coefficiente di frenata massima (μ) della norma ASTM E 1136-93 (riapprovata nel 2003) con pneumatici di riferimento (metodo di prova con un rimorchio o un veicolo di prova del pneumatico, come specificato al punto 2.1.) sarà pari a 0,7 ± 0,1 (a 65 km/h e 180kPa). I valori misurati devono essere corretti in funzione degli effetti della temperatura nel modo seguente:

$$c_{\text{ffm}} \text{ (coefficiente forza frenata massima)} = c_{\text{ffm}} \text{ (misurato)} + 0,0035 (t - 20)$$

in cui «t» è la temperatura della superficie della pista bagnata in gradi Celsius.

La prova deve essere effettuata utilizzando le corsie e la lunghezza della pista previste per la prova di aderenza sul bagnato.



Per il metodo del rimorchio, la prova va effettuata in modo che la frenata avvenga entro 10 metri di distanza dal punto in cui la superficie era stata caratterizzata.

1.1.2. Metodo del valore BPN (British Pendulum Number)

Il valore medio BPN, metodo del British Pendulum Tester in conformità alla norma ASTM E 303-93 (riapprovata nel 2008) utilizzando il pattino di cui alla norma ASTM E 501-08, deve essere pari a (50 ± 10) BPN dopo la correzione della temperatura.

Il valore BPN va corretto in funzione della temperatura della superficie della pista bagnata. Salvo indicazioni fornite dal fabbricante del pendolo, la correzione si può effettuare applicando la formula seguente:

$$\text{BPN} = \text{BPN (valore misurato)} - (0,0018 \cdot t^2) + 0,34 \cdot t - 6,1$$

in cui: «t» è la temperatura della superficie della pista bagnata in gradi Celsius.

Effetti dell'usura del pattino di scorrimento: rimuovere il pattino per usura massima quando l'usura sull'estremità di contatto del cursore raggiunge 3,2 mm sul piano di scorrimento o 1,6 mm perpendicolarmente ad esso.

Verificare la coerenza del valore BPN della superficie della pista di prova per la misurazione dell'aderenza sul bagnato su un veicolo standard.

Nelle corsie della pista da utilizzare per le prove di aderenza sul bagnato, misurare il valore BPN a intervalli di 10m, lungo le corsie. Misurare il BPN 5 volte in ciascun punto e il coefficiente di variazione delle medie del BPN non deve essere superiore al 10 %.

1.1.3. L'autorità di omologazione deve accertare l'idoneità delle caratteristiche della pista sulla base delle evidenze prodotte nei verbali di prova.

1.2. La superficie può essere bagnata da lato pista oppure mediante un sistema di irrorazione incorporato nel veicolo o rimorchio di prova.

Nel primo caso, la superficie di prova deve essere bagnata per almeno mezz'ora prima della prova in modo da portare la superficie alla temperatura dell'acqua. Si raccomanda di continuare a bagnare la pista per tutta la durata della prova.

La profondità dell'acqua deve essere compresa tra 0,5 e 2,0 mm.

1.3. Il vento non deve interferire con l'irrorazione della superficie (è ammesso l'uso di schermature antivento).

La temperatura ambiente e della superficie bagnata devono essere comprese fra 5 °C e 35 °C e non deve variare di oltre 10 °C nel corso della prova.

1.4. Per coprire la gamma delle dimensioni dei pneumatici per veicoli commerciali quando se ne vuole misurare l'indice relativo di aderenza sul bagnato, utilizzare pneumatici di riferimento normalizzati di prova (*Standard Reference Testing Tyre — SRTT*) di tre dimensioni:

a) SRTT 315/70R22.5 LI=154/150, ASTM F2870

b) SRTT 245/70R19.5 LI=136/134, ASTM F2871

c) SRTT 225/75 R 16 C LI=116/114, ASTM F2872



Le tre dimensioni del pneumatico di riferimento normalizzato di prova devono essere usate per misurare l'indice relativo di aderenza sul bagnato, come indicato nella seguente tabella:

Per pneumatici appartenenti alla classe C3	
Famiglia ristretta $S_{\text{Nominal}} < 285 \text{ mm}$	Famiglia ampliata $S_{\text{Nominal}} \geq 285 \text{ mm}$
SRTT 245/70R19.5 LI=136/134	SRTT 315/70R22.5 LI=154/150

Per pneumatici appartenenti alla classe C2

SRTT 225/75 R 16 C LI=116/114

S_{Nominal} = larghezza nominale della sezione dei pneumatici

2. PROCEDURA DI PROVA

Per determinare la prestazione comparativa di aderenza sul bagnato si utilizza:

- (a) un rimorchio o un veicolo speciale per la prova di pneumatici; oppure
- b) un veicolo di normale produzione (appartenente alle categorie M_2 , M_3 , N_1 , N_2 o N_3) quale definito nella Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) di cui al documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, para. 2.

2.1. Procedura con rimorchio o veicolo speciale per la prova di pneumatici

2.1.1. Le misurazioni si effettuano su uno o più pneumatici di prova montati su un rimorchio trainato da un veicolo o su un veicolo per la prova dei pneumatici.

Nella posizione di prova, premere vigorosamente il freno finché si genera una coppia frenante sufficiente a produrre la forza di frenata massima che si raggiunge prima del bloccaggio delle ruote a una velocità di prova di 50km/h. Il rimorchio, insieme al veicolo trattore, o il veicolo speciale per la prova dei pneumatici deve essere conforme ai seguenti requisiti:

- 2.1.1.1. essere in grado di superare il limite superiore della velocità di prova, pari a 50km/h, e di mantenere una velocità di (50 ± 2) km/h anche al livello massimo di applicazione di forze frenanti;
- 2.1.1.2. essere munito di un asse che preveda una posizione di prova, dotato di un freno idraulico e un sistema di azionamento comandabile, nella posizione di prova, dall'eventuale veicolo trattore. Il sistema frenante deve essere in grado di produrre una coppia frenante sufficiente a ottenere il coefficiente di forza di frenata massima per tutte le misure e i carichi degli pneumatici da provare;
- 2.1.1.3. essere in grado di mantenere, durante l'intera prova, l'allineamento longitudinale (convergenza) e la campanatura dell'insieme ruota-pneumatico di prova entro i valori ottenuti con il pneumatico sotto carico in condizioni statiche (tolleranza fino a $\pm 0,5$);



2.1.1.4. Se è incorporato un sistema di irrorazione della pista:

il sistema dev'essere tale da bagnare i pneumatici e la superficie della pista davanti ai pneumatici prima dell'inizio della frenata e durante l'intera durata della prova. L'apparecchiatura può essere eventualmente munita di un sistema di irrorazione della pavimentazione, priva di serbatoio, che, nel caso del rimorchio, sarà montato sul veicolo trattore. L'acqua irrorata sulla pavimentazione davanti ai pneumatici di prova sarà erogata da un ugello progettato in modo che lo strato d'acqua incontrato dal pneumatico di prova abbia una sezione trasversale costante alla velocità di prova atta a consentire di ridurre al minimo spruzzi e nebulizzazioni.

La configurazione e la posizione dell'ugello faranno sì che i getti d'acqua siano diretti verso il pneumatico di prova e verso la pavimentazione con un angolo compreso fra 15° e 30°. L'acqua va proiettata sulla pavimentazione tra 0,25 e 0,5 m davanti al centro della zona di contatto del pneumatico. Collocare l'ugello 100 mm al di sopra della pavimentazione o all'altezza minima necessaria per evitare eventuali ostacoli riscontrabili sulla superficie della pista ma comunque non oltre 200 mm al di sopra della pavimentazione. Lo strato d'acqua avrà una larghezza superiore di almeno 25 mm al battistrada del pneumatico di prova e sarà applicato in modo che il pneumatico si trovi al centro di esso. Il volume d'acqua per unità di larghezza della superficie bagnata dovrà essere direttamente proporzionale alla velocità di prova. La quantità d'acqua applicata a 50km/h sarà di 14l/s per metro di larghezza di superficie bagnata. I valori nominali del tasso di applicazione dell'acqua vanno mantenuti entro $\pm 10\%$.

2.1.2. Procedura di prova

2.1.2.1. Montare i pneumatici di prova su cerchi aventi le specifiche stabilite da un organismo di normalizzazione per cerchi e pneumatici tra quelli elencati all'allegato 6, appendice 4, del presente regolamento. Garantire l'adeguatezza della sede tallone mediante un lubrificante appropriato. Evitare un uso eccessivo di lubrificante per impedire lo slittamento del pneumatico sul cerchio della ruota.

La pressione di gonfiaggio specifica a temperatura ambiente (a freddo) dei pneumatici di prova, va controllata immediatamente prima della prova. Ai fini di questa norma, la pressione di gonfiaggio a freddo del pneumatico di prova P_T si calcola come segue:

$$P_T = P_r \times \left(\frac{Q_t}{Q_r} \right)^{1,25}$$

in cui:

P_r = pressione di gonfiaggio indicata sul fianco. Se sul fianco non è indicata P_r , riferirsi alla pressione specificata nei relativi manuali standard sui pneumatici, che corrisponde alla capacità di carico massima per applicazione singola.

Q_t = carico di prova statico del pneumatico.

Q_r = massa massima associata all'indice della capacità di carico del pneumatico.

2.1.2.2. Per il rodaggio del pneumatico, effettuare due prove di frenata. Il pneumatico deve essere condizionato per almeno due ore in prossimità della pista di prova per stabilizzarlo alla temperatura ambiente della zona della pista di prova. Durante il condizionamento, non deve essere esposto alla luce solare diretta.

2.1.2.3. Le condizioni di carico della prova rappresenteranno il $75 \pm 5\%$ del valore corrispondente all'indice di carico.

2.1.2.4. Poco prima della prova, la pista va condizionata effettuando almeno dieci prove di frenata a 50 km/h sulla parte della pista da usare per il programma di prove sulle prestazioni di aderenza, utilizzando però pneumatici non destinati a essere impiegati in tale programma.

2.1.2.5. Subito prima della prova, controllare ed eventualmente riportare ai valori di cui al punto 2.1.2.1. la pressione di gonfiaggio dei pneumatici.

2.1.2.6. La velocità di prova deve essere di 50 ± 2 km/h e mantenuta entro questo limite per l'intero ciclo di prova.



- 2.1.2.7. Ogni serie di prove va effettuata nella stessa direzione sia per il pneumatico sottoposto alle prove che per quello (SRTT) con il quale dovranno essere comparate le sue prestazioni.
- 2.1.2.8. Irrorare d'acqua la pavimentazione davanti ai pneumatici di prova circa 0,5s prima di azionare il freno (sistema di irrorazione interno). I freni dell'insieme della ruota di prova devono essere azionati in modo da ottenere la forza di frenata massima tra 0,2s e 1,0s dal loro azionamento.
- 2.1.2.9. Nei pneumatici nuovi, ai fini del rodaggio del pneumatico si scartano le prime due prove di frenata.
- 2.1.2.10. Per valutare la prestazione di un pneumatico rispetto a quella dell'SRTT, la prova di frenata va effettuata nella stessa zona della pista di prova.
- 2.1.2.11. Le prove devono essere effettuate nell'ordine seguente:

R1 — T — R2

in cui:

R1 = prova iniziale dell'SRTT,

R2 = ripetizione della prova iniziale dell'SRTT,

T = prova del pneumatico candidato da valutare.

Prima di ripetere la prova dell'SRTT è possibile provare fino a tre pneumatici candidati; ad esempio:

R1 — T1 — T2 — T3 — R2

- 2.1.2.12. Calcolare il coefficiente di forza di frenata massima, μ_{peak} , per ogni test usando la seguente equazione:

$$\mu(t) = \frac{|f_h(t)|}{|f_v(t)|} \quad (1)$$

in cui:


$\mu(t)$ = coefficiente di forza di frenata dinamica del pneumatico in tempo reale,

$f_h(t)$ = forza di frenata dinamica in tempo reale, in N,

$f_v(t)$ = carico dinamico verticale in tempo reale, in N.

Mediante la formula (1) per il coefficiente di forza di frenata dinamica del pneumatico, calcolare il coefficiente di forza di frenata massima del pneumatico, μ_{peak} , determinando il valore massimo di $\mu(t)$ prima che si verifichi il blocco delle ruote. È necessario filtrare i segnali analogici per eliminare il rumore. I segnali registrati digitalmente possono essere filtrati con la tecnica della media mobile.

Calcolare i valori medi del coefficiente di frenata massima ($\mu_{\text{peak, ave}}$) ricorrendo alla media di quattro o più cicli di prova validi ripetuti per ciascun treno di pneumatici di prova e di riferimento e per ciascuna condizione di prova, purché le prove siano completate nell'arco della stessa giornata.



2.1.2.13. Convalida dei risultati

Per il pneumatico di riferimento:

Se il coefficiente di variazione del coefficiente della forza frenante massima, calcolato in «deviazione standard/media × 100» del pneumatico di riferimento, è superiore al 5 %, scartare tutti i dati e ripetere la prova per questo pneumatico di riferimento.

Per i pneumatici candidati:

I coefficienti di variazione (deviazione standard/media) × 100 si calcolano per tutti i pneumatici candidati. Se un coefficiente di variazione è superiore al 5 %, scartare i dati per questi pneumatici candidati e ripetere la prova.

Se R1 è la media del coefficiente della forza frenante massima nella prima prova del pneumatico di riferimento, ed R2 è la media del coefficiente della forza frenante massima nella seconda prova del pneumatico di riferimento, si effettuano le operazioni che seguono in base alla seguente tabella:

Se il numero di treni di pneumatici candidati tra due cicli di prova successivi di riferimento è:	e il treno di pneumatici candidati da qualificare è:	allora «Ra» si calcola applicando le formule seguenti:
1 ↓ R1 — T1 — R2	T1	Ra = 1/2 (R1 + R2)
2 ↓ R1 — T1 — T2 — R2	T1 T2	Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2 Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2
3 ↓ R1 — T1 — T2 — T3 — R2	T1 T2 T3	Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2 Ra = 1/2 (R1 + R2) Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2

2.1.2.14. L'indice di aderenza sul bagnato (G) si calcola come segue:

$$\text{Indice di aderenza sul bagnato (G)} = \mu_{\text{peak,ave}} (T) / \mu_{\text{peak,ave}} (R)$$

Esso rappresenta l'indice relativo di aderenza sul bagnato per prestazioni di frenatura del pneumatico candidato (T) comparato al pneumatico di riferimento (R).


2.2. Procedura con un veicolo di normale produzione

2.2.1. Il veicolo utilizzato deve avere due assi ed essere munito di un impianto ABS (p.es, veicoli di normale produzione appartenenti alle categorie M₂, M₃, N₁, N₂ o N₃). L'ABS deve continuare a soddisfare i requisiti di aderenza definiti adeguati nei regolamenti e deve essere comparabile e costante per l'intera durata delle prove con i diversi pneumatici montati.

2.2.1.1. Apparecchiatura di misurazione

Il veicolo deve essere provvisto di un sensore che misuri la velocità su una superficie bagnata nonché la distanza percorsa tra due velocità.

Per misurare la velocità del veicolo si utilizza una quinta ruota o un sistema di misurazione della velocità senza contatto.



Vanno rispettate le seguenti tolleranze:

- a) per le misurazioni della velocità: $\pm 1\%$ o $\pm 0,5\text{km/h}$ (considerare il valore maggiore);
- b) per le misurazioni della distanza: $\pm 1 \times 10^{-1}$ m.

All'interno del veicolo si può utilizzare un indicatore della velocità misurata o della differenza tra velocità di riferimento e velocità misurata per la prova in modo che il conducente possa regolare la velocità del veicolo.

Per memorizzare le misurazioni si può anche utilizzare un sistema di acquisizione dei dati.

2.2.2. Procedura di prova

Partendo da una velocità iniziale definita, si azionano contemporaneamente i freni sui due assi con forza sufficiente ad attivare anche l'ABS.

- 2.2.2.1. Si calcola la decelerazione media (AD) tra due velocità definite, con una velocità iniziale di 60 km/h e a una velocità finale di 20 km/h.

2.2.2.2. Equipaggiamento dei veicoli

L'asse posteriore può essere indifferentemente munito di 2 o 4 pneumatici.

Per il pneumatico di riferimento della prova, entrambi gli assi sono muniti di pneumatici di riferimento (4 o 6 pneumatici di riferimento in tutto a seconda della scelta di cui sopra).

Per prove su pneumatici candidati esistono 3 possibili configurazioni di montaggio:

- a) «Configurazione 1»: pneumatici candidati sugli assi anteriori e posteriori: è la configurazione standard da usarsi ogni volta che sia possibile.
- b) «Configurazione 2»: pneumatici candidati sull'asse anteriore e pneumatici di riferimento o di controllo sull'asse posteriore: consentito nei casi in cui il montaggio del pneumatico candidato sull'asse posteriore non sia possibile.
- c) «Configurazione 3»: pneumatici candidati sull'asse posteriore e pneumatici di riferimento o di controllo su quello anteriore: consentito nei casi in cui il montaggio del pneumatico candidato sull'asse anteriore non sia possibile.

2.2.2.3. Pressione di gonfiaggio del pneumatico


- a) Per un carico verticale pari o superiore al 75 % della capacità di carico del pneumatico, la pressione di gonfiaggio di prova « P_t » si calcola come segue:

$$P_t = P_r \cdot (Q_t/Q_r)^{1,25}$$

P_r = pressione di gonfiaggio indicata sul fianco. Se sul fianco non è indicata P_r , riferirsi alla pressione specificata nei relativi manuali standard sui pneumatici, che corrisponde alla capacità di carico massima per applicazione singola.

Q_t = carico di prova statico del pneumatico.

Q_r = massa massima associata all'indice della capacità di carico del pneumatico.



(b) Per un carico verticale inferiore al 75 % della capacità di carico del pneumatico, la pressione di gonfiaggio di prova « P_t » si calcola come segue:

$$P_t = P_r \cdot (0,75)^{1,25} = (0,7) \cdot P_r$$

P_r = pressione di gonfiaggio indicata sul fianco.

Se sul fianco non è indicata P_r , riferirsi alla pressione specificata nei relativi manuali standard sui pneumatici, che corrisponde alla capacità di carico massima per applicazione singola.

Controllare la pressione del pneumatico a temperatura ambiente subito prima della prova.

2.2.2.4. Carico del pneumatico

Il carico statico gravante su ciascun asse deve rimanere invariato durante tutto la procedura di prova. Il carico statico gravante su ciascun pneumatico sarà compreso tra il 60 e il 100 % della capacità di carico del pneumatico candidato. Questo valore non deve superare il 100 % della capacità di carico del pneumatico di riferimento.

I carichi dei pneumatici sullo stesso asse non devono differire di oltre il 10 %.

Il ricorso alle configurazioni 2 e 3 devono soddisfare le seguenti condizioni aggiuntive:

Configurazione 2: carico sull'asse anteriore > carico sull'asse posteriore.

L'asse posteriore può essere indifferentemente munito di 2 o 4 pneumatici.

Configurazione 3: Carico sull'asse posteriore > carico sull'asse anteriore \times 1,8

2.2.2.5. Preparazione e rodaggio del pneumatico

2.2.2.5.1. I pneumatici di prova vanno montati sul cerchio di prova indicato dal fabbricante del pneumatico.

Garantire una sede tallone adeguata con un lubrificante appropriato. Evitare un uso eccessivo di lubrificante per impedire lo slittamento del pneumatico sul cerchio della ruota.

2.2.2.5.2. Porre i pneumatici montati di prova in un locale per almeno due ore in modo che raggiungano tutti la stessa temperatura ambiente prima delle prove; tenerli riparati dal sole per evitarne il surriscaldamento da radiazione solare. Per il rodaggio del pneumatico eseguire due prove di frenata.

2.2.2.5.3. Condizionare la pavimentazione effettuando almeno dieci cicli di prove con pneumatici non usati nel programma di prove a una velocità iniziale pari o superiore a 65km/h (superiore cioè alla velocità iniziale di prova, in modo da condizionare una parte della pista di prova di lunghezza sufficiente).

2.2.2.6. Procedura

2.2.2.6.1. In primo luogo, montare sul veicolo il treno di pneumatici di riferimento.



Accelerare il veicolo nella zona di partenza fino a 65 ± 2 km/h.

I freni vanno attivati sulla pista sempre nello stesso punto con una tolleranza di 5 metri in senso longitudinale e di 0,5m in senso trasversale.

2.2.2.6.2. A seconda del tipo di trasmissione, due casi sono possibili:

a) Cambio manuale

Appena il conducente si trova nella zona di misurazione e raggiunge i 65 ± 2 km/h, staccare la frizione e premere vigorosamente il pedale del freno tenendolo premuto per tutto il tempo necessario a effettuare la misurazione.

b) Cambio automatico

Appena il conducente si trova nella zona di misurazione e raggiunge i 65 ± 2 km/h, porre il cambio in posizione di folle e premere vigorosamente il pedale del freno, tenendolo premuto per tutto il tempo necessario a effettuare la misurazione.

L'attivazione automatica dei freni può essere effettuata mediante un sistema di rilevamento composto da due componenti, una indicizzata sulla pista di prova e l'altra situata a bordo del veicolo. In tal caso la frenatura avviene in modo più preciso allo stesso punto della pista.

Se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte mentre si effettua una misurazione (tolleranza della velocità, tempo di frenatura, ecc.), si scarta la misurazione e se ne effettua una nuova.

2.2.2.6.3. Ordine di svolgimento delle prove

Esempi:

l'ordine delle prove per la prova di 3 treni di pneumatici candidati (da T1 a T3) più un treno di pneumatici di riferimento (R) sarà:

R — T1 — T2 — T3 — R

l'ordine delle prove per la prova di 5 treni di pneumatici candidati (da T1 a T5) più un treno di pneumatici di riferimento (R) sarà:

R — T1 — T2 — T3 — R -T4 — T5 — R

2.2.2.6.4. Ogni ciclo di prove va effettuato nella stessa direzione sia per il pneumatico di prova candidato che per quello SRTT con il quale dovranno essere comparate le sue prestazioni.

2.2.2.6.5. Per ciascuna prova e per pneumatici nuovi, le prime due misurazioni di frenatura devono essere scartate.

2.2.2.6.6. Dopo almeno 3 misurazioni valide nella stessa direzione, i pneumatici di riferimento sono sostituiti da un treno di pneumatici candidati (in una delle 3 configurazioni illustrate al punto 2.2.2.2.) e vanno effettuati almeno 6 misurazioni considerate valide.

2.2.2.6.7. Possono essere provati 3 treni di pneumatici candidati al massimo prima di risottoporre a prova un pneumatico di riferimento.

2.2.2.7. Elaborazione dei risultati delle misurazioni



2.2.2.7.1. Calcolo della decelerazione media (AD)

Ogni volta che si ripete la misurazione, si calcola la decelerazione media AD ($m \cdot s^{-2}$) come segue:

$$AD = \frac{S_f^2 - S_i^2}{2d}$$

in cui d (m) è la distanza percorsa tra la velocità iniziale S_i ($m \cdot s^{-1}$) e la velocità finale S_f ($m \cdot s^{-1}$).

2.2.2.7.2. Convalida dei risultati

Per il pneumatico di riferimento:

se il coefficiente di variazione «AD» di due gruppi consecutivi qualsiasi di 3 prove del treno di pneumatici di riferimento è superiore al 3 %, scartare tutti i dati e ripetere la prova per tutti i pneumatici (pneumatici sia candidati che di riferimento). Il coefficiente di variazione si calcola nel modo seguente:

$$\frac{\text{deviazione standard}}{\text{media}} \times 100$$

Per i pneumatici candidati:

I coefficienti di variazione si calcolano per tutti i pneumatici candidati.

$$\frac{\text{deviazione standard}}{\text{media}} \times 100$$

Se un coefficiente di variazione è superiore al 3 %, scartare i dati per questi pneumatici candidati e ripetere la prova.


2.2.2.7.3. Calcolo della «media AD»

Se R1 è la media dei valori AD nella prima prova del pneumatico di riferimento ed R2 è la media dei valori AD nella seconda prova del pneumatico di riferimento, si effettuano le operazioni che seguono in base alla tabella 1:

Ra è la media AD corretta del pneumatico di riferimento.

Tabella 1

Numero di treni di pneumatici candidati tra due prove successive di pneumatici di riferimento	Treno di pneumatici candidati da qualificare	Ra
1 R1-T1-R2	T1	$Ra = 1/2 (R1 + R2)$
2 R1-T1-T2-R2	T1	$Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2$
	T2	$Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2$
3 R1-T1-T2-T3-R2	T1	$Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2$
	T2	$Ra = 1/2 (R1 + R2)$
	T3	$Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2$



2.2.2.7.4. Calcolo del coefficiente della forza di frenata (*braking force coefficient* — BFC)

BFC(R) e BFC(T) si calcolano in base alla tabella 2:

Tabella 2

Tipo di pneumatico	Coefficiente della forza di frenata
Pneumatico di riferimento	$BFC(R) = Ra/g$
Pneumatico candidato	$BFC(T) = Ta/g$

g è l'accelerazione di gravità, (arrotondato a $9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$).

Ta (a = 1, 2, ecc.) è la media dei valori AD per una prova di uno pneumatico candidato.

2.2.2.7.5. Calcolo dell'indice relativo di aderenza sul bagnato del pneumatico

L'indice di aderenza sul bagnato rappresenta la prestazione relativa del pneumatico candidato rispetto al pneumatico di riferimento. Il modo di ottenerla dipende dalla configurazione di prova definita al punto 2.2.2.2. del presente allegato. L'indice di aderenza sul bagnato del pneumatico si calcola come indicato dalla tabella 3:

Tabella 3

Configurazione C1: pneumatici candidati su entrambi gli assi	$\text{Indice di aderenza sul bagnato} = \frac{BFC(T)}{BFC(R)}$
Configurazione C2: pneumatici candidati sull'asse anteriore e pneumatici di riferimento sull'asse posteriore	$\text{Indice di aderenza sul bagnato} = \frac{BFC(T)[a + b + h \cdot BFC(R)] - a \cdot BFC(R)}{BFC(R)[b + h \cdot BFC(T)]}$
Configurazione C3: pneumatici di riferimento sull'asse anteriore e pneumatici candidati sull'asse posteriore:	$\text{Indice di aderenza sul bagnato} = \frac{BFC(T)[-a - b + h \cdot BFC(R)] + B \cdot BFC(R)}{BFC(R)[-a + h \cdot BFC(T)]}$

in cui:

«G»: centro di gravità del veicolo carico

«m»: massa (in kg) del veicolo carico

«a»: distanza orizzontale tra asse anteriore e centro di gravità del veicolo carico (m)

«b»: distanza orizzontale tra asse posteriore e centro di gravità del veicolo carico


«h»: distanza verticale tra livello del terreno e centro di gravità del veicolo carico (m)

N.B. Quando la distanza «h» non sia nota con precisione si applicano i seguenti valori dei casi peggiori: 1,2 per la configurazione C2 e 1,5 per la configurazione C3

«v»: accelerazione del veicolo carico ($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$).

«g»: accelerazione di gravità ($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$).

«X1»: reazione longitudinale (direzione X) del pneumatico anteriore su strada.




«X2»: reazione longitudinale (direzione X) del pneumatico posteriore su strada.

«Z1»: reazione normale (direzione Z) del pneumatico anteriore su strada.

«Z2»: reazione normale (direzione Z) del pneumatico posteriore su strada.

Figura 1

Spiegazione della nomenclatura relativa all'indice di aderenza sul bagnato del pneumatico



2.2.2.8. Comparazione tra le prestazioni di aderenza sul bagnato di un pneumatico candidato e di uno di riferimento mediante un pneumatico di controllo

Se la dimensione del pneumatico candidato è notevolmente diversa da quella del pneumatico di riferimento può non essere possibile effettuare una comparazione diretta sullo stesso veicolo. Si ricorre allora a un pneumatico intermedio, di seguito denominato pneumatico di controllo.

2.2.2.8.1. Il principio consiste nell'utilizzo di un pneumatico di controllo e di 2 veicoli diversi per la valutazione di un pneumatico candidato rispetto al pneumatico di riferimento.

Un veicolo può montare il pneumatico di riferimento e il pneumatico di controllo, l'altro, il pneumatico di controllo e il pneumatico candidato. Tutte le condizioni devono conformarsi ai punti da 2.2.1.2. a 2.2.2.5.


2.2.2.8.2. La prima prova è una comparazione tra il pneumatico di controllo e il pneumatico di riferimento. Il risultato (indice di aderenza sul bagnato 1) rappresenta la prestazione relativa del pneumatico di controllo rispetto al pneumatico di riferimento.

2.2.2.8.3. La seconda prova è una comparazione tra il pneumatico di controllo e il pneumatico di riferimento. Il risultato (indice di aderenza sul bagnato 2) rappresenta la prestazione relativa del pneumatico candidato rispetto al pneumatico di controllo.

La seconda prova si effettua sulla stessa pista della prima entro e non oltre una settimana. La temperatura della superficie bagnata sarà di + 5 °C rispetto alla temperatura della prima prova. Il treno di pneumatici di controllo (4 o 6) è fisicamente lo stesso di quello usato per la prima prova.

2.2.2.8.4. L'indice di aderenza sul bagnato del pneumatico candidato rispetto al pneumatico di riferimento si ricava moltiplicando le prestazioni relative calcolate sopra:

(indice di aderenza sul bagnato 1 · indice di aderenza sul bagnato 2)



Nota: Se l'esperto che effettua la prova decide di usare un pneumatico SRTT come pneumatico di controllo (nella procedura di prova cioè si comparano direttamente 2 SRTT anziché un SRTT con un pneumatico di controllo) il risultato della comparazione tra gli SRTT viene denominato «fattore di trasferimento locale».

È consentito ricorrere a una precedente comparazione tra SRTT.

I risultati della comparazione va controllata periodicamente.

2.2.2.8.5. Selezionare un treno di pneumatici per farne un treno di pneumatici di controllo

Un treno di «pneumatici di controllo» è un gruppo di pneumatici identici prodotto nella stessa fabbrica nell'arco di una settimana.

2.2.2.8.6. Pneumatici di riferimento e di controllo


Prima della prima prova (pneumatico di controllo/pneumatico di riferimento), si ricorre a condizioni di immagazzinamento normali. È necessario che tutti i pneumatici di un treno di pneumatici di controllo siano stati immagazzinati alle stesse condizioni.

2.2.2.8.7. Immagazzinamento di pneumatici di controllo

Non appena sia stato provato il treno di pneumatici di controllo confrontandolo con il pneumatico di riferimento, si applicano condizioni di immagazzinamento specifiche per la sostituzione dei pneumatici di controllo.

2.2.2.8.8. Sostituzione di pneumatici di riferimento e di pneumatici di controllo

In caso di usura irregolare o di danni causati dalle prove o se l'usura influenza i risultati delle stesse, occorre sostituire i pneumatici.



Appendice

Esempi di verbali di prova dell'indice di aderenza sul bagnato

Esempio 1: Verbale di prova per verificare l'indice di aderenza sul bagnato utilizzando il metodo del rimorchio

Numero del verbale di prova:

Data della prova:

Tipo di superficie stradale:

Profondità di tessitura (mm):

μ_{peak} (SRTT14 E1136):

oppure BPN:

Velocità (km/h):

Profondità dell'acqua (mm):

Numero	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dimensione										
Caratteristica di servizio										
Denominazione del pneumatico										
Cerchio										
Scolpitura del battistrada										
Carico (N)										
Pressione (kPa)										
μ_{massimo}	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
Media										
Deviazione standard σ										
$(\sigma/\text{media}) \leq 5 \%$										
Ra, corretta										
Indice di aderenza sul bagnato										
Temperatura della superficie (°C)										
Temperatura ambiente (°C)										
Osservazioni										



Esempio 2: verbale di prova per verificare l'indice di aderenza sul bagnato utilizzando il metodo dell'autovettura

Conducente:	Data della prova:	
Pista:	Autovettura:	Velocità iniziale (km/h):
Profondità di tessitura (mm):	Marca:	Velocità finale (km/h):
BPN:	Modello:	
Profondità dell'acqua (mm):	Tipo:	

Numero	1	2	3	4	5					
Marca	Uniroyal	PNEUMATICO B	PNEUMATICO C	PNEUMATICO D	Uniroyal					
Scolpitura del battistrada	ASTM F 2493 SRTT16	SCOLPITURA B	SCOLPITURA C	SCOLPITURA D	ASTM F 2493 SRTT16					
Dimensione	P225/60R16	DIMENSIONE B	DIMENSIONE C	DIMENSIONE D	P225/60R16					
Caratteristica di servizio	97S	LI/SS	LI/SS	LI/SS	97S					
Denominazione del pneumatico	XXXXXXXXX	YYYYYYYYY	ZZZZZZZZZ	NNNNNNNNN	XXXXXXXXX					
Cerchio										
Pressione asse anteriore (kPa)										
Pressione asse posteriore (kPa)										
Carico asse anteriore (N)										
Carico asse posteriore (N)										
Temperatura della superficie bagnata (°C)										
Temperatura ambiente (°C)										
	Distanza di frenata (m)	Decelerazione media (m/s²)	Distanza di frenata (m)	Decelerazione media (m/s²)	Distanza di frenata (m)	Decelerazione media (m/s²)	Distanza di frenata (m)	Decelerazione media (m/s²)	Distanza di frenata (m)	Decelerazione media (m/s²)
Misurazione	1									
	2									
	3									
	4									
	5									



Numero		1	2	3	4	5
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
Decelerazione media (m/s ²)						
Deviazione standard (m/s ²)						
Convalida dei risultati Coeff. di variazione (%) < 3 %						
Decelerazione media AD corretta del pneumatico di rif.: R _s (m/s ²)						
BFC(R) pneumatico di rif. (SRTT16)						
BFC(T) pneumatico candidato						
Indice di aderenza sul bagnato (%)						



ALLEGATO 6

PROCEDURA DI PROVA PER LA MISURAZIONE DELLA RESISTENZA AL ROTOLAMENTO

1. METODI DI PROVA

I metodi di misurazione alternativi di seguito elencati sono previsti dal presente regolamento. La scelta del singolo metodo è lasciata a chi effettua la prova. Per ciascun metodo, le misurazioni di prova devono essere convertite in una forza che agisce sull'interfaccia pneumatico/tamburo. I parametri misurati sono i seguenti:

- a) nel metodo basato sulla forza: la forza di reazione misurata o convertita nel perno del pneumatico ⁽¹⁾;
- b) nel metodo basato sulla coppia: il valore della coppia misurato nel tamburo di prova ⁽²⁾;
- c) nel metodo basato sulla decelerazione: la misurazione della decelerazione dell'insieme tamburo di prova/pneumatico; ⁽²⁾
- d) nel metodo basato sulla potenza: la misurazione della potenza fornita al tamburo di prova. ⁽²⁾

2. APPARECCHIATURE DI PROVA

2.1. Specifiche del tamburo

2.1.1. Diametro

Il dinamometro di prova presenta un volano cilindrico (tamburo) del diametro di almeno 1,7 m.

I valori F_r e C_r devono essere espressi rispetto a un tamburo del diametro di 2,0 m. Nel caso in cui si utilizzi un tamburo di diametro diverso da 2,0 m, è necessario effettuare delle correzioni in base al metodo di cui al punto 6.3. del presente allegato.

2.1.2. Superficie

La superficie del tamburo deve essere di acciaio levigato. In alternativa, al fine di migliorare la lettura della prova di schiumatura si può usare anche una superficie a rilievo che deve essere tenuta pulita.

I valori F_r e C_r devono essere espressi rispetto alla superficie del tamburo «levigata». Se si usa una superficie del tamburo a rilievo, v. appendice 1, punto 7.

2.1.3. Larghezza

La superficie di prova del tamburo dev'essere più larga dell'impronta di contatto del pneumatico di prova.


2.2. Cerchio di misura (v. appendice 2)

Il pneumatico è montato su di un cerchio di riferimento in acciaio o lega leggera, avente le specifiche che seguono:

- a) per pneumatici appartenenti alla classe C1, la larghezza del cerchio è definita dalla norma ISO 4000-1:2010,
- b) per pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3, la larghezza del cerchio è definita dalla norma ISO 42091:2001.

⁽¹⁾ Il valore misurato comprende anche le perdite del cuscinetto e aerodinamiche della ruota e del pneumatico, che devono essere anch'esse considerate per la successiva interpretazione dei dati.

⁽²⁾ Il valore misurato nei metodi basati sulla coppia, sulla decelerazione e sulla potenza comprende anche le perdite del cuscinetto e aerodinamiche della ruota e del pneumatico, che devono essere anch'esse considerate per la successiva interpretazione dei dati.



Nei casi in cui la larghezza non fosse definita dalle norme ISO di cui sopra, si può usare la larghezza del cerchio definita da uno degli organismi di normalizzazione elencati all'appendice 4.

2.3. Precisione del carico, dell'assetto, del comando e della strumentazione

La misurazione di questi parametri deve essere sufficientemente accurata e precisa da fornire i dati di prova richiesti. I valori specifici e rispettivi si trovano all'appendice 1.

2.4. Ambiente termico

2.4.1. Condizioni di riferimento

La temperatura ambiente di riferimento, misurata a una distanza non inferiore a 0,15m e non superiore a 1m dal fianco del pneumatico, deve essere pari a 25 °C.

2.4.2. Condizioni alternative

Se la temperatura ambiente di prova è diversa dalla temperatura ambiente di riferimento, la misurazione della resistenza al rotolamento va corretta in funzione della temperatura ambiente di riferimento ai sensi del punto 6.2. del presente allegato.

2.4.3. Temperatura della superficie del tamburo.

Prestare la massima attenzione affinché all'inizio della prova la temperatura della superficie del tamburo sia la stessa della temperatura ambiente.

3. CONDIZIONI DI PROVA

3.1. Aspetti generali

Durante la prova, che consiste nella misurazione della resistenza al rotolamento, il pneumatico viene gonfiato permettendogli di aumentare di volume con la cosiddetta «aria intrappolata».

3.2. Velocità della prova

Il valore deve essere ottenuto a una appropriata velocità del tamburo, specificata nella tabella 1.

Tabella 1

Velocità delle prove (km/h)

Classe di appartenenza del pneumatico	C1	C2 e C3	C3	
Indice di carico	Tutti	LI ≤ 121	LI > 121	
Simboli della velocità	Tutti	Tutti	J 100 km/h e inferiore o pneumatici non contrassegnati con simboli di velocità	K 110 km/h e oltre
Regime	80	80	60	80



3.3. Carico di prova

Si calcola il normale carico di prova a partire dai valori riportati nella tabella 2; esso dovrà rientrare nelle tolleranze specificate nell'appendice 1.

3.4. Pressione di gonfiaggio di prova

La pressione di gonfiaggio dev'essere conforme a quanto indicato dalla tabella 2 e deve essere contenuta con la precisione di cui all'appendice 1, punto 4., del presente allegato.

Tabella 2

Carichi e pressioni di gonfiaggio durante la prova

Classe di appartenenza del pneumatico	C1 ^(e)		C2, C3
	Carico normale	Rinforzato o «extra load»	
% di carico della capacità di carico massima	80	80	85 ^(b) (% del carico singolo)
Pressione di gonfiaggio kPa	210	250	Corrispondente alla capacità di carico massima per singola applicazione ^(c)

Nota: La pressione di gonfiaggio deve essere contenuta con la precisione di cui all'appendice 1, punto 4., del presente allegato.

^(e) Nei pneumatici per autovetture appartenenti a categorie non comprese nella norma ISO 4000-1:2010, la pressione di gonfiaggio equivale alla pressione di gonfiaggio raccomandata dal fabbricante del pneumatico e corrisponde alla capacità di carico massima del pneumatico ridotta di 30kPa.

^(b) Percentuale del carico singolo od 85 % della capacità di carico massima per applicazione singola, indicata nei manuali standard applicabili sui pneumatici, se non indicata sul pneumatico.

^(c) Pressione di gonfiaggio indicata sul fianco del pneumatico; se non ivi indicata, quella indicata nei manuali standard applicabili ai pneumatici; corrisponde alla capacità di carico massima per singola applicazione.

3.5. Durata e velocità

Se si opta per il metodo basato sulla decelerazione, si applicano i seguenti requisiti:

a) La decelerazione j va determinata nella forma differenziale $d\omega/dt$ o discreta $\Delta\omega/\Delta t$, in cui ω è la velocità angolare e t è il tempo;

se si usa la forma differenziale $\Delta\omega/\Delta t$, allora devono essere applicate le raccomandazioni di cui all'appendice 5 del presente allegato,

b) Per la durata Δt , gli incrementi di tempo non devono superare 0,5 s;

(c) Qualsiasi variazione della velocità del tamburo di prova non deve superare 1km/h nell'arco di un singolo incremento di tempo.

4. PROCEDURA DI PROVA

4.1. Aspetti generali

Le fasi della procedura di prova di seguito descritte devono essere seguite nella sequenza indicata.



4.2. Condizionamento termico

Il pneumatico gonfiato va collocato nell'ambiente a temperatura controllata dell'area di prova per almeno:

- a) 3 ore per pneumatici appartenenti alla classe C1;
- b) 6 ore per pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3.

4.3. Aggiustamento della pressione

Dopo il condizionamento termico, la pressione di gonfiaggio deve essere adeguata alla pressione di prova e verificata 10 minuti dopo tale aggiustamento.

4.4. Riscaldamento

La durata delle operazioni di riscaldamento è indicata nella tabella 3.

Tabella 3

Durata delle operazioni di riscaldamento

Classe di appartenenza del pneumatico	C1	C2 e C3 LI ≤ 121	C3 LI > 121	
			< 22,5	≥ 22,5
Diametro nominale del cerchio	Tutti	Tutti	< 22,5	≥ 22,5
Durata dell'operazione di riscaldamento	30 min.	50 min.	150 min.	180 min.

4.5. Misurazione e registrazione

Devono essere misurati e registrati i seguenti dati (v. figura 1):

- a) velocità di prova U_n ;
- b) carico del pneumatico perpendicolare alla superficie del tamburo L_m .
- (c) pressione iniziale del gonfiaggio di prova, definita al punto 3.3.;
- (d) coefficiente di resistenza al rotolamento C_r misurato, rispettivo valore corretto C_{rc} , a 25 °C per un tamburo di diametro pari a 2m;
- e) distanza tra asse del pneumatico e superficie esterna del tamburo a condizioni costanti r_L ;
- f) temperatura ambiente t_{amb} ;
- g) raggio del tamburo di prova R;
- h) metodo di prova scelto;
- i) Cerchio di prova (dimensioni e materiale);
- j) Dimensione, fabbricante, tipo, eventuale codice di identificazione, simbolo di velocità, indice di carico, codice del Ministero dei trasporti (*Department of Transportation* — DOT) del pneumatico.





Figura 1



Tutte le quantità meccaniche (forze, coppie) devono essere orientate in conformità ai sistemi di assi indicati nella norma ISO 8855:1991.

I pneumatici direzionali devono essere fatti girare nel senso di rotazione loro specifico.

4.6. Misurazione delle perdite parassite

Le perdite parassite devono essere determinate mediante una delle procedure di seguito descritte ai punti 4.6.1. o 4.6.2.

4.6.1. Lettura della prova di schiumatura

La lettura della prova di schiumatura avviene con la procedura che segue:

- a) ridurre il carico per mantenere il pneumatico alla velocità di prova richiesta senza slittamenti ⁽¹⁾.

Per il carico, è opportuno applicare i seguenti valori:

- i) pneumatici appartenenti alla classe C1: valore raccomandato di 100 N; senza superare 200 N;
 - ii) pneumatici appartenenti alla classe C2: valore raccomandato di 150 N; senza superare 200 N per apparecchiature destinate alla misurazione di pneumatici appartenenti alla classe C1 o 500 N per quelle destinate alla misurazione di pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3;
 - iii) pneumatici appartenenti alla classe C3: valore raccomandato di 400 N; senza superare i 500 N;
- b) registrare la forza del perno F_r , la coppia di ingresso T_i o la potenza, a seconda dei casi ⁽¹⁾.
- (c) registrare il carico del pneumatico perpendicolare alla superficie del tamburo L_m ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Escluso il metodo basato sulla forza, il valore misurato comprende anche le perdite del cuscinetto e aerodinamiche della ruota, del pneumatico e del tamburo di cui occorre anche tener conto. È noto che l'attrito fra perno e cuscinetto del tamburo dipende dal carico applicato. Esso risulta pertanto diverso nella misurazione del sistema caricato e nella lettura della prova di schiumatura. Nella pratica tuttavia è possibile trascurare tale differenza.



4.6.2. Metodo basato sulla decelerazione

Il metodo basato sulla decelerazione segue la procedura che segue:

- a) rimuovere il pneumatico dall'area di prova;
- b) registrare la decelerazione del tamburo di prova $\Delta\omega D_0/\Delta t$ e quella del pneumatico non sottoposto a carichi $\Delta\omega_{T0}/\Delta t$ (¹) o registrare la decelerazione del tamburo di prova j_{D0} e quella del pneumatico non sottoposto a carichi j_{T0} in forma esatta o approssimativa in conformità al punto 3.5.

4.7. Tolleranza per apparecchiature che superano il criterio σ_m

Le fasi descritte ai punti da 4.3. a 4.5. vanno completate una sola volta, se la deviazione standard della misurazione calcolata in conformità a quanto descritto al punto 6.5. risulta essere:

- a) non superiore a 0,075N/kN per pneumatici appartenenti alle classi C1 e C2;
- b) non superiore a 0,06N/kN per pneumatici appartenenti alla classe C3.

Se la deviazione standard della misurazione supera tali valori, la procedura di misurazione sarà ripetuta n volte come descritto al punto 6.5. Il valore relativo alla resistenza al rotolamento registrato deve corrispondere alla media delle n misurazioni.

5. INTERPRETAZIONE DEI DATI

5.1. Determinazione delle perdite parassite

5.1.1. Aspetti generali

Il laboratorio effettua le misurazioni di cui al punto 4.6.1. (se segue i metodi basati sulla forza, sulla coppia e sulla potenza), o quelle di cui al punto 4.6.2. (se segue il metodo basato sulla decelerazione), in modo da determinare con precisione — nelle condizioni di prova (carico, velocità, temperatura) — l'attrito del perno del pneumatico, le perdite aerodinamiche del pneumatico e della ruota, l'attrito del cuscinetto del tamburo (e, a seconda dei casi, del motore e/o della frizione) e le perdite aerodinamiche del tamburo.

Le perdite parassite relative all'interfaccia pneumatico/tamburo F_{pi} espresse in Newton devono essere calcolate a partire dalla forza F_t della coppia, della potenza o della decelerazione, come indicato ai punti da 5.1.2. a 5.1.5.

5.1.2. Metodo basato sulla forza a livello del perno del pneumatico

Calcolare: $F_{pi} = F_t (1 + r_l/R)$

in cui:

F_t è la forza del perno del pneumatico, espresso in Newton (v. punto 4.6.1.),

r_l è la distanza tra asse del pneumatico e superficie esterna del tamburo a condizioni costanti, espressa in metri,

R è il raggio del tamburo di prova, espresso in metri.

5.1.3. Metodo basato sulla coppia a livello dell'asse del tamburo


Calcolare: $F_{pi} = T_t/R$

in cui:

T_t è la coppia immessa espressa in N/m, determinata ai sensi del punto 4.6.1.,

R è il raggio del tamburo di prova, espresso in metri.

(¹) Escluso il metodo basato sulla forza, il valore misurato comprende anche le perdite del cuscinetto e aerodinamiche della ruota, del pneumatico e del tamburo di cui occorre anche tener conto. È noto che l'attrito fra perno e cuscinetto del tamburo dipende dal carico applicato. Esso risulta pertanto diverso nella misurazione del sistema caricato e nella lettura della prova di schiumatura. Nella pratica tuttavia è possibile trascurare tale differenza.



5.1.4. Metodo basato sulla potenza a livello dell'asse del tamburo

$$\text{Calcolare: } F_{pl} = \frac{3,6V \times A}{U_n}$$

in cui:

V è il potenziale elettrico applicato alla trasmissione dell'apparecchiatura, espresso in volt,

A è la corrente elettrica assorbita dalla trasmissione dell'apparecchiatura, espressa in ampere,

U_n è la velocità del tamburo di prova, espressa km/h.

5.1.5. Metodo basato sulla decelerazione

Calcolare le perdite parassite F_{pt} , in Newton.

$$F_{pt} = \frac{I_D}{R} \left(\frac{\Delta\omega_{D0}}{\Delta t_0} \right) + \frac{I_T}{R_r} \left(\frac{\Delta\omega_{T0}}{\Delta t_0} \right)$$

in cui:

I_D è l'inerzia del tamburo di prova in rotazione, espressa kg/m^2 ,

R è il raggio della superficie del tamburo di prova, espresso in metri,

ω_{D0} è la velocità angolare del tamburo di prova, senza pneumatico, espressa in radianti al secondo,

Δt_0 è l'incremento temporale scelto per la misurazione delle perdite parassite, senza pneumatico, espresso in secondi,

I_T è l'inerzia del perno, del pneumatico e della ruota in rotazione, espressa in kg/m^2 ,

R_r è il raggio di rotolamento del pneumatico, espresso in metri,

ω_{T0} è la velocità angolare del pneumatico non sottoposto a carico, espressa in radianti/s.

oppure

$$F_{pt} = \frac{I_D}{R} j_{D0} + \frac{I_T}{R_r} j_{T0}$$

in cui:

I_D è l'inerzia del tamburo di prova in rotazione, espressa kg/m^2 ,

R è il raggio della superficie del tamburo di prova, espresso in metri,

j_{D0} è la decelerazione del tamburo di prova, senza pneumatico, espressa in radianti al secondo al quadrato,

I_T è l'inerzia del perno, del pneumatico e della ruota in rotazione, espressa in kg/m^2 ,

R_r è il raggio di rotolamento del pneumatico, espresso in metri,

j_{T0} è la decelerazione del pneumatico non sottoposto a carico, espressa in radianti al secondo al quadrato,

5.2. Calcolo della resistenza al rotolamento

5.2.1. Aspetti generali

La resistenza al rotolamento F_r , espressa in Newton, si calcola in base ai valori ottenuti dalla prova del pneumatico alle condizioni specificate in questa norma internazionale e sottraendo le appropriate perdite parassite F_{pt} , ottenute in conformità a quanto descritto al punto 5.1.



5.2.2. Metodo basato sulla forza a livello del perno del pneumatico

La resistenza al rotolamento F_r , espressa in Newton, si calcola con l'equazione

$$F_r = F_t[1 + (r_L/R)] - F_{pl}$$

in cui:

F_t è la forza del perno del pneumatico, espressa in Newton,

F_{pl} rappresenta le perdite parassite, calcolate ai sensi del punto 5.1.2.,

r_L è la distanza tra asse del pneumatico e superficie esterna del tamburo a condizioni costanti, espressa in metri;

R è il raggio del tamburo di prova, espresso in metri.

5.2.3. Metodo basato sulla coppia a livello dell'asse del tamburo

La resistenza al rotolamento F_r , espressa in Newton, si calcola con l'equazione

$$F_r = \frac{T_t}{R} - F_{pl}$$

in cui:

T_t è la coppia di ingresso, espressa in N/m;

F_{pl} rappresenta le perdite parassite, calcolate ai sensi del punto 5.1.3.,

R è il raggio del tamburo di prova, espresso in metri.

5.2.4. Metodo basato sulla potenza a livello dell'asse del tamburo

La resistenza al rotolamento F_r , espressa in Newton, si calcola con l'equazione

$$F_r = \frac{3,6V \times A}{U_n} - F_{pl}$$

in cui:

V = è il potenziale elettrico applicato alla trasmissione dell'apparecchiatura, espresso in volt,

A = è la corrente elettrica assorbita dalla trasmissione dell'apparecchiatura, espressa in ampere,

U_n = è la velocità del tamburo di prova, espressa in km/h,

F_{pl} = rappresenta le perdite parassite, calcolate ai sensi del punto 5.1.4.

5.2.5. Metodo basato sulla decelerazione

La resistenza al rotolamento F_r , espressa in Newton, si calcola con l'equazione $F_r = \frac{I_D}{R} \left(\frac{\Delta\omega_v}{\Delta t_v} \right) + \frac{RI_T}{R^2} \left(\frac{\Delta\omega_v}{\Delta t_v} \right) - F_{pl}$

in cui:

I_D è l'inerzia del tamburo di prova in rotazione, espressa kg/m²,

R è il raggio della superficie del tamburo di prova, espresso in metri,

F_{pl} rappresenta le perdite parassite, calcolate ai sensi del punto 5.1.5.,

Δt_v è l'incremento di tempo scelto per la misurazione, espresso in secondi,

$\Delta\omega_v$ è l'incremento della velocità angolare del tamburo di prova, senza pneumatico, espresso in radianti al secondo,



I_T è l'inerzia del perno, del pneumatico e della ruota in rotazione, espressa in kg/m^2 ,

R_r è il raggio di rotolamento del pneumatico, espresso in metri,

F_r è la resistenza al rotolamento, espressa in Newton.

oppure

$$F_r = \frac{I_D}{R} j_v + \frac{R I_T}{R_r^2} j_v - F_{pl}$$

in cui:

I_D è l'inerzia del tamburo di prova in rotazione, espressa kg/m^2 ,

R è il raggio della superficie del tamburo di prova, espresso in metri,

F_{pl} rappresenta le perdite parassite, calcolate ai sensi del punto 5.1.5.,

j_v è la decelerazione del tamburo di prova, espressa in radianti al secondo al quadrato,

I_T è l'inerzia del perno, del pneumatico e della ruota in rotazione, espressa in kg/m^2 ,

R_r è il raggio di rotolamento del pneumatico, espresso in metri,

F_r è la resistenza al rotolamento, espressa in Newton.

6. ANALISI DEI DATI

6.1. Coefficiente di resistenza al rotolamento

Il coefficiente di resistenza al rotolamento C_r viene calcolato dividendo la resistenza al rotolamento per il carico sul pneumatico:

$$C_r = \frac{F_r}{L_m}$$

in cui:

F_r è la resistenza al rotolamento, espressa in Newton.

L_m è il carico di prova, espresso in kN.

6.2. Correzione della temperatura

Se è inevitabile effettuare misurazioni a temperature diverse da 25 °C (sono accettabili solo temperature non inferiori a 20 °C o superiori a 30 °C), va effettuata una correzione della temperatura secondo l'equazione che segue, in cui:

F_{r25} rappresenta la resistenza al rotolamento a 25 °C , espressa in Newton:

$$F_{r25} = F_r [1 + K(t_{\text{amb}} - 25)]$$

in cui:

F_r è la resistenza al rotolamento, espressa in Newton

t_{amb} è la temperatura ambiente, espressa in gradi Celsius,

K è pari a:

0,008 per pneumatici appartenenti alla classe C1,

0,010 per pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3 con un indice di carico pari o inferiore a 121,

0,006 per pneumatici appartenenti alla classe C3 con un indice di carico superiore a 121,



6.3. Correzione del diametro del tamburo

I risultati di prova ottenuti su diametri del tamburo diversi devono essere confrontati utilizzando la seguente formula teorica:

$$F_{r02} \cong KF_{r01}$$

in cui:

$$K = \sqrt{\frac{(R_1/R_2)(R_2 + r_T)}{(R_1 + r_T)}}$$

in cui:

R_1 è il raggio del tamburo 1, espresso in metri,

R_2 è il raggio del tamburo 2, espresso in metri,

r_T è ½ del diametro del pneumatico nominale, espresso in metri,

F_{r01} è il valore di resistenza al rotolamento misurato sul tamburo 1, espresso in Newton;

F_{r02} è il valore di resistenza al rotolamento misurato sul tamburo 2, espresso in Newton.

6.4. Risultato della misurazione

Laddove n misurazioni producano un risultato maggiore di 1 e se richiesto al punto 4.6., il risultato della misurazione rappresenta la media dei valori C_T ottenuti per le n misurazioni dopo che sono state apportate le correzioni descritte ai punti 6.2. e 6.3.

6.5. Il laboratorio deve garantire che l'apparecchiatura mantenga in almeno tre misurazioni i seguenti valori di σ_m misurati su un unico pneumatico:

$\sigma_m \leq 0,075$ N/kN per pneumatici appartenenti alle classi C1 e C2

$\sigma_m \leq 0,06$ N/kN per pneumatici appartenenti alla classe C3

Se i suddetti requisiti relativi a σ_m non vengono soddisfatti, per stabilire il numero minimo di misurazioni n (arrotondato al valore intero immediatamente superiore) richieste dall'apparecchiatura per poter essere conforme al presente regolamento, occorre applicare la formula che segue.

$$n = (\sigma_m/x)^2$$

in cui:

$x = 0,075$ N/kN per pneumatici appartenenti alle classi C1 e C2

$x = 0,06$ N/kN per pneumatici appartenenti alla classe C3

Se è necessario effettuare diverse misurazioni su un pneumatico, occorre rimuovere l'insieme pneumatico/ruota dall'apparecchiatura fra due misurazioni successive.

Se la durata dell'operazione di rimozione/riposizionamento è inferiore a 10 minuti, i tempi di durata delle operazioni di riscaldamento di cui al punto 4.3. possono ridursi a:

- 10 minuti per pneumatici appartenenti alla classe C1
- 20 minuti per pneumatici appartenenti alla classe C2
- 30 minuti per pneumatici appartenenti alla classe C3



- 6.6. Il pneumatico di controllo di laboratorio deve essere monitorato con una frequenza almeno mensile. Il monitoraggio dovrà articolarsi in almeno tre distinte misurazioni, effettuate durante tale mese. Occorre che sia esaminata la media delle tre misurazioni effettuate durante un determinato mese al fine di verificare eventuali divergenze tra un determinato esame mensile all'altro.
-



Appendice 1

Tolleranze delle apparecchiature di prova

1. OBIETTIVO

I limiti riportati nel presente allegato sono necessari per l'ottenimento di adeguati livelli di ripetibilità dei risultati delle prove, tali anche da poter essere correlati fra vari laboratori di prova. Le tolleranze non hanno lo scopo di rappresentare una serie completa di specifiche ingegneristiche destinate alle attrezzature di prova; esse vanno piuttosto intese come orientamenti per ottenere risultati di prova affidabili.

2. CERCHI DI PROVA

2.1. Larghezza

La larghezza dei cerchi di prova destinati a pneumatici per autovetture (pneumatici appartenenti alla classe C1), dovrà essere la stessa del cerchio di riferimento di cui alla norma ISO 4000-1:2010 clausola 6.2.2.

Per autocarri e autobus (pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3), la larghezza dei cerchi dovrà essere la stessa del cerchio di riferimento di cui alla norma ISO 4209-1:2001, clausola 5.1.3.

Se le norme ISO di cui sopra non la definissero, si può usare la larghezza del cerchio definita da uno degli organismi di normalizzazione elencati all'appendice 4 dell'allegato 6.

2.2. Ovalizzazione

L'ovalizzazione deve soddisfare i seguenti criteri:

- a) ovalizzazione radiale massima: 0,5mm
- b) ovalizzazione laterale massima: 0,5mm

3. ASSETTO TAMBURO/PNEUMATICO

Aspetti generali:

Le deviazioni angolari sono essenziali ai fini dei risultati della prova.

3.1. Applicazione del carico

La direzione del carico applicato al pneumatico dev'essere mantenuta perpendicolare alla superficie di prova e passare per il centro della ruota, entro:

- a) 1mrad per i metodi basati sulla forza e la decelerazione;
- b) 5mrad per i metodi basati sulla coppia e la potenza.

3.2. Assetto del pneumatico

3.2.1. Angolo di campanatura

In tutti i metodi di prova, il piano del pneumatico dev'essere perpendicolare alla superficie di prova con la tolleranza di 2 mrad.

3.2.2. Angolo di sbandata

In tutti i metodi di prova, il piano del pneumatico deve essere parallelo alla direzione del movimento della superficie di prova con la tolleranza di 1mrad.



4. PRECISIONE DEL CONTROLLO

Le condizioni di prova devono essere mantenute ai valori specificati e non essere influenzate dalle perturbazioni indotte dal pneumatico e dalla mancata uniformità del cerchio, in modo da garantire che la variabilità complessiva della misurazione della resistenza al rotolamento sia ridotta al minimo. Per soddisfare tale requisito, il valore medio delle misurazioni effettuate nel periodo di raccolta dei dati relativi alla resistenza al rotolamento deve rientrare fra i seguenti parametri di precisione:

- a) caricamento del pneumatico:
- i) per $LI \leq 121 \pm 20 \text{ N}$ o $\pm 0,5 \%$, a seconda di quale sia il valore più alto
 - ii) per $LI > 121 \pm 45 \text{ N}$ o $\pm 0,5 \%$, a seconda di quale sia il valore più alto
- b) pressione di gonfiaggio a freddo: $\pm 3 \text{ kPa}$;
- c) velocità di superficie:
- i) $\pm 0,2 \text{ km/h}$ per i metodi basati sulla potenza, sulla coppia e sulla decelerazione;
 - ii) $\pm 0,5 \text{ km/h}$ per il metodo basato sulla forza;
- d) Periodo di tempo:
- i) $\pm 0,02 \text{ s}$ per gli incrementi di tempo specificati nell'allegato 6, punto 3.5., lettera b), per l'acquisizione di dati nel metodo basato sulla decelerazione in forma $\Delta\omega/\Delta t$;
 - ii) $\pm 0,2 \%$ per gli incrementi di tempo specificati nell'allegato 6, punto 3.5., lettera b), per l'acquisizione di dati nel metodo basato sulla decelerazione in forma $d\omega/dt$;
 - iii) $\pm 5 \%$ per le altre durate specificate nell'allegato 6.

5. PRECISIONE DELLA STRUMENTAZIONE

La strumentazione impiegata per la lettura e la registrazione dei dati di prova deve essere precisa entro le tolleranze che seguono:

Parametro	Indice di carico ≤ 121	Indice di carico > 121
Carico del pneumatico	$\pm 10 \text{ N}$ o $\pm 0,5 \%$ ^(a)	$\pm 30 \text{ N}$ o $\pm 0,5 \%$ ^(a)
Pressione di gonfiaggio	$\pm 1 \text{ kPa}$	1,5 kPa
Forza del perno	$\pm 0,5 \text{ N}$ o $\pm 0,5 \%$ ^(a)	$\pm 1,0 \text{ N}$ o $\pm 0,5 \%$ ^(a)
coppia di ingresso	$\pm 0,5 \text{ Nm}$ o $\pm 0,5 \%$ ^(a)	$\pm 1,0 \text{ Nm}$ o $\pm 0,5 \%$ ^(a)
Distanza	$\pm 1 \text{ mm}$	$\pm 1 \text{ mm}$
Alimentazione elettrica	$\pm 10 \text{ W}$	$\pm 20 \text{ W}$
Temperatura:	$\pm 0,2 \text{ }^\circ\text{C}$	
Velocità di superficie:	$\pm 0,1 \text{ km/h}$	
Periodo di tempo	$\pm 0,01 \text{ s} \text{ — } \pm 0,1 \%$ — $\pm 10 \text{ s}$ ^(b)	
Velocità angolare	$\pm 0,1 \%$	

^(a) a seconda di quale sia il valore più alto.

^(b) $\pm 0,01 \text{ s}$ per gli incrementi di tempo specificati nell'allegato 6, punto 3.5., lettera b), per l'acquisizione di dati nel metodo basato sulla decelerazione in forma $\Delta\omega/\Delta t$;
 $\pm 0,1 \%$ per gli incrementi di tempo specificati nell'allegato 6, punto 3.5., lettera b), per l'acquisizione di dati nel metodo basato sulla decelerazione in forma $d\omega/dt$;
 $\pm 10 \text{ s}$ per le altre durate specificate nell'allegato 6.



6. COMPENSAZIONE FRA L'INTERAZIONE DELLA FORZA DEL CARICO/DEL PERNO E IL DISALLINEAMENTO DEL CARICO
— SOLO PER IL METODO BASATO SULLA FORZA

La compensazione fra l'interazione della forza del carico/del perno (cosiddetto «cross talk») e il disallineamento del carico si può ottenere registrando la forza del perno per la rotazione sia in avanti che all'indietro del pneumatico o altrimenti mediante una taratura dinamica dell'apparecchiatura. Se viene registrata la forza del perno per la rotazione in avanti e all'indietro (in ogni condizione di prova), la compensazione si ottiene sottraendo il valore della rotazione «all'indietro» da quello della rotazione «in avanti» e dividendo il risultato per due. Se si procede alla taratura dinamica dell'apparecchiatura, si può incorporare facilmente la compensazione nella riduzione dei dati.

Nei casi in cui la rotazione all'indietro del pneumatico è interviene subito dopo il completamento di una rotazione in avanti, il tempo di riscaldamento per la rotazione all'indietro del pneumatico dev'essere di almeno 10 minuti (pneumatici appartenenti alla classe C1) e di 30 minuti (pneumatici appartenenti a tutte le altre classi).

7. RUVIDEZZA DELLA SUPERFICIE DI PROVA

La ruvidezza, misurata lateralmente, della superficie del tamburo in acciaio levigato, non deve superare il valore medio di altezza della linea centrale di 6.3 µm.

Nota: il verbale di prova deve indicare se si utilizza una superficie del tamburo a rilievo anziché una superficie in acciaio levigato. Il rilievo superficiale presenta in tal caso una profondità di 180 µm (80 grani) e il laboratorio deve mantenere le caratteristiche di ruvidezza della superficie. Nei casi in cui si utilizzi una superficie del tamburo a rilievo non viene consigliato alcun fattore di correzione specifico.



Appendice 2

Larghezza del cerchio di riferimento

1. PNEUMATICI APPARTENENTI ALLA CLASSE C1

La larghezza del cerchio di riferimento R_m equivale al prodotto fra la larghezza della sezione nominale S_N e il coefficiente K_2 :

$$R_m = K_2 \times S_N$$

arrotondato al valore del cerchio standardizzato più vicino, in cui K_2 rappresenta il coefficiente del rapporto larghezza del cerchio/della sezione. Per pneumatici montati su cerchi a canale da 5° con diametro nominale espresso da un codice a due cifre:

$K_2 = 0,7$ per rapporti nominali di aspetto compresi fra 95 e 75

$K_2 = 0,75$ per rapporti nominali di aspetto compresi fra 70 e 60

$K_2 = 0,8$ per rapporti nominali di aspetto compresi fra 55 e 50

$K_2 = 0,85$ per rapporti nominali di aspetto pari a 45

$K_2 = 0,9$ per rapporti nominali di aspetto compresi fra 40 e 30

$K_2 = 0,92$ per rapporti nominali di aspetto compresi fra 20 e 25

2. PNEUMATICI APPARTENENTI ALLE CLASSI C2 E C3

La larghezza del cerchio di riferimento R_m equivale al prodotto fra la larghezza della sezione nominale S_N e il coefficiente K_4 :

$R_m = K_4 \times S_N$ arrotondato alla larghezza standard del cerchio più prossima.

Tabella 1

Coefficienti per determinare la larghezza del cerchio di riferimento

Codice di struttura del pneumatico	Tipo di cerchio	Rapporto nominale di aspetto H/S	Rapporto fra cerchio di riferimento/sezione K_4
B, D, R	a base conica di 5°	da 100 a 75	0,70
		70 e 65	0,75
		60	0,75
		55	0,80
		50	0,80
		45	0,85
		40	0,90



Codice di struttura del pneumatico	Tipo di cerchio	Rapporto nominale di aspetto H/S	Rapporto fra cerchio di riferimento/sezione K_4
	a base conica di 15° (a canale)	da 90 a 65	0,75
		60	0,80
		55	0,80
		50	0,80
		45	0,85
		40	0,85

Nota: Per pneumatici di nuova concezione (struttura) possono essere definiti altri fattori.



Appendice 3

Verbale e dati di prova (resistenza al rotolamento)

PARTE 1. VERBALE

1. Autorità di omologazione o servizio tecnico:
2. Nome e indirizzo del richiedente:
3. Verbale di prova n.:
4. Fabbricante e nome commerciale o designazione commerciale:
5. Classi di appartenenza dei pneumatici (C1, C2 o C3):
6. Categoria di impiego:
7. Coefficiente di resistenza al rotolamento
(corretti in funzione della temperatura e del diametro del tamburo):
8. Eventuali osservazioni:
9. Data:
10. Firma


PARTE 2. DATI RELATIVI ALLE PROVE

1. Data della prova:
2. Codice identificativo dell'apparecchiatura di prova e diametro/superficie del tamburo:
3. Dati relativi ai pneumatici sottoposti a prova:
- 3.1. Designazione della misura e caratteristica di servizio dei pneumatici:
- 3.2. Nome commerciale e designazione commerciale dei pneumatici:
- 3.3. Pressione di gonfiaggio di riferimento: kPa
4. Dati relativi alla prova:
- 4.1. Metodo misurazione:
- 4.2. velocità di prova: km/h
- 4.3. Carico: N
- 4.4. Pressione di gonfiaggio di prova iniziale:
- 4.5. Distanza tra asse del pneumatico e superficie esterna del tamburo a condizioni costanti, r_1 : m
- 4.6. Larghezza e materiale del cerchio di prova:
- 4.7. Temperatura ambiente: °C
- 4.8. Carico della prova di schiumatura (metodo di decelerazione escluso): N
5. Coefficiente di resistenza al rotolamento:
- 5.1. Valore iniziale (o media in caso di valore superiore a 1): N/kN




- 5.2. Temperatura corretta N/kN:
- 5.3. Correzione in funzione della temperatura e del diametro del tamburo: N/kN

—



*Appendice 4***Organismi di normalizzazione dei pneumatici**

1. The Tire and Rim Association, Inc. (TRA)
 2. The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO)
 3. The Japan Automobile Tyre Manufacturers' Association (JATMA)
 4. The Tyre and Rim Association of Australia (TRAA)
 5. South Africa Bureau of Standards (SABS)
 6. China Association for Standardization (CAS)
 7. Indian Tyre Technical Advisory Committee (ITTAC)
 8. International Standards Organisation (ISO):
-



Appendice 5

Metodo basato sulla decelerazione: misurazioni ed elaborazione dei dati per ottenere un valore di decelerazione in forma differenziale $d\omega/dt$

1. Registrare la dipendenza «distanza-tempo» di un corpo in rotazione rallentata a partire dalla periferia in intervalli di velocità compresi tra 82 e 78km/h o tra 62 e 58km/h a seconda della classe di appartenenza dei pneumatici, (allegato 6, punto 3.2., tabella 1) in forma discreta (figura 1):


$$z = f(t_z)$$

in cui:

z è un certo numero di giri del corpo durante la decelerazione;

t_z è il momento temporale, in secondi registrati con 6 cifre dopo lo zero, in cui termina il numero di giri z .

Figura 1



Nota 1: Il valore inferiore della velocità nella gamma di registrazione, può essere ridotto fino a 60 km/h se la velocità di prova è di 80 km/h e a 40 km/h se la velocità di prova è di 60 km/h.

2. Approssimare la dipendenza registrata mediante una in funzione continua, monotona, differenziabile:
 - 2.1. Scegliere il valore massimo di z , divisibile per 4, e dividerlo in 4 parti uguali con i seguenti limiti: $0, z_1(t_1), z_2(t_2), z_3(t_3), z_4(t_4)$.
 - 2.2. Elaborare il sistema di 4 equazioni,avente la forma seguente:

$$z_m = A \ln \frac{\cos B(T_z - t_m)}{\cos B T_z}$$

in cui le incognite sono:

A è un valore adimensionale costante,

B è una costante in giri al secondo,

T_z è una costante in secondi,

m è il numero di limiti indicati nella figura 1.

Inserire nelle 4 equazioni le coordinate del 4° limite di cui sopra.



- 2.3. Ricorrere alle costanti A, B e T_z come soluzione del sistema di equazioni di cui al punto 2.2. mediante una iterazione e approssimare i dati misurati con la formula che segue:

$$z(t) = A \ln \frac{\cos B(T_z - t)}{\cos B T_z}$$

in cui:

$z(t)$ è la distanza angolare costante attuale in numero di giri (non solo valori interi);

t è il tempo, in secondi.

Nota 2: Si possono usare altre funzioni di approssimazione $z = f(t)$ se ne viene dimostrata l'adeguatezza.

3. Calcolare la decelerazione j in giri al secondo quadrato (S^{-2}) con la formula:

$$j = AB^2 + \frac{\omega^2}{A}$$

in cui:

ω è la velocità angolare in giri al secondo (s^{-1}).

Per il caso in cui $U_n = 80 \text{ km/h}$; $\omega = 22,222/R_r$ (o R).

Per il caso in cui $U_n = 60 \text{ km/h}$; $\omega = 16,666/R_r$ (o R).

4. Stimare la qualità dell'approssimazione dei dati misurati e della loro esattezza con i seguenti parametri:
- 4.1. Deviazione standard in percentuale:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_1^n \left[1 - \frac{z(t)}{z} \right]^2} \times 100 \%$$

- 4.2. Coefficiente di determinazione

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_1^n [z - z(t)]^2}{\sum_1^n [z - \bar{z}]^2}$$

in cui:

$$\bar{z} = \frac{1}{n} \sum_{z=1}^n z = \frac{1}{n} (1 + 2 + \dots + n) = \frac{1+n}{2}$$

Nota 3: I calcoli di cui sopra in questa variante del metodo basato sulla decelerazione per misurare la resistenza al rotolamento dei pneumatici possono essere effettuati con il software «Deceleration Calculator» scaricabile dal sito web del WP.29 ⁽¹⁾ nonché con qualsiasi software che consenta il calcolo di regressione non lineare.

(1) Da indicare in una fase successiva.



ALLEGATO 7

**PROCEDURE PER PROVARE LE PRESTAZIONI SULLA NEVE DI PNEUMATICI DA NEVE DESTINATI
A ESSERE USATI IN CONDIZIONI DI NEVE ESTREME**

1. Definizioni specifiche per prove su neve, se diverse da quelle esistenti
 - 1.1. «Ciclo di prova», indica un singolo giro di un pneumatico sottoposto a carico su una data superficie di prova.
 - 1.2. «Prova di frenata», indica una serie di un determinato numero di cicli di prove di frenata con ABS dello stesso pneumatico, ripetute nell'arco di un breve intervallo di tempo.
 - 1.3. «Prova di trazione», indica una serie di un determinato numero di cicli di prove di trazione/rotazione effettuate sullo stesso pneumatico, secondo la norma ASTM F1805-06, ripetute nell'arco di un breve intervallo di tempo.
 - 1.4. «Prova di accelerazione», indica una serie di un determinato numero di cicli di prove di frenata con controllo della trazione effettuate sullo stesso pneumatico, ripetute nell'arco di un breve intervallo di tempo.
2. Metodo di trazione/rotazione per pneumatici appartenenti alle classi C1 e C2 (prova di forza di trazione ai sensi del punto 6.4., lettera b) del presente regolamento)

Per valutare le prestazioni sulla neve attraverso valori di trazione/rotazione su neve di media compattazione (l'indice di compattazione della neve misurato con un penetrometro CTI ⁽¹⁾ dev'essere compreso fra 70 e 90, preferibilmente fra 75 e 85) va usata la procedura di prova ai sensi della norma ASTM F1805-06.

- 2.1. La superficie del percorso di prova deve essere composta da una superficie di neve di media compattazione, quale descritta nella tabella A2.1 della norma ASTM F1805-06.
 - 2.2. Il carico dei pneumatici durante le prove deve essere quello di cui all'opzione 2 del punto 11.9.2. della norma ASTM F1805-06.
3. Metodo della frenata sulla neve per pneumatici appartenenti alle classi C1 e C2
 - 3.1. Condizioni generali
 - 3.1.1. Svolgimento della prova

Le prove di frenata vanno effettuate su una superficie di prova piana di lunghezza e larghezza sufficiente, con un gradiente massimo del 2 %, ricoperta di neve compattata.

La superficie nevosa deve essere composta da una base dura di neve compattata dello spessore di almeno 3cm e da uno strato superficiale di media compattazione e preparato, dello spessore di circa 2 cm.

La temperatura dell'aria, rilevata a circa un metro dal suolo, dev'essere compresa fra - 2 °C e - 15 °C; la temperatura della neve, registrata a circa un centimetro di profondità, dev'essere compresa fra - 4 °C e - 15 °C.

È consigliabile evitare l'irraggiamento solare diretto, ampie variazioni di luce solare, umidità o la presenza di vento.

L'indice di compattazione della neve misurato con un penetrometro CTI deve essere compreso fra 75 e 85.

- 3.1.2. Veicolo:

La prova va effettuata con un'autovettura di produzione standard in buone condizioni, munita di ABS.

⁽¹⁾ Per ulteriori dettagli, v. appendice della norma ASTM F1805-06.



Il veicolo impiegato sarà tale per cui i carichi su ciascuna ruota siano adeguati ai pneumatici oggetto della prova. Sullo stesso veicolo possono essere controllati pneumatici di dimensioni diverse.

3.1.3. Pneumatici

Prima della prova i pneumatici vanno «rodati» per rimuovere sbavature, scorie di fabbricazione o altre deformazioni della scolpitura dovute allo stampaggio. Pulire la superficie del pneumatico a contatto con la neve prima di effettuare la prova.

I pneumatici devono essere esposti alla temperatura ambiente esterna almeno due ore prima di essere montati per la prova. La pressione dei pneumatici va poi adattata ai valori specificati per la prova.

Se non sia possibile montare su un veicolo pneumatici di riferimento e candidati, si può usare come soluzione intermedia un terzo tipo di pneumatico (pneumatico di «controllo»). Provare prima il pneumatico di controllo rispetto al pneumatico di riferimento su un altro veicolo e, poi, il pneumatico candidato rispetto al pneumatico di controllo sul veicolo in questione.

3.1.4. Carico e pressione

Per pneumatici appartenenti alla classe C1, il carico del veicolo sarà tale che i carichi risultanti sui pneumatici siano compresi fra il 60 e il 90 % del carico corrispondente all'indice di carico del pneumatico.

La pressione di gonfiaggio a freddo deve essere pari a 240 kPa.

3.1.4.1. Per pneumatici appartenenti alla classe C1, il carico del veicolo sarà tale che i carichi risultanti sui pneumatici siano compresi fra il 60 e il 90 % del carico corrispondente all'indice di carico del pneumatico.

La pressione di gonfiaggio a freddo deve essere pari a 240 kPa.

3.1.4.2. Per pneumatici appartenenti alla classe C2, il carico del veicolo sarà tale che i carichi risultanti sui pneumatici siano compresi fra il 60 e il 100 % del carico corrispondente all'indice di carico del pneumatico.

Il carico statico del pneumatico sullo stesso asse non deve differire di oltre il 10 %.

La pressione di gonfiaggio si calcola per una deformazione costante:

Per un carico verticale pari o superiore al 75 % della capacità di carico del pneumatico, si applica una deformazione costante; la pressione di gonfiaggio di prova «Pt» si calcola quindi come segue:

$$P_t = P_r \left(\frac{Q_t}{Q_r} \right)^{1,25}$$

Q_r è il carico massimo associato all'indice di capacità di carico del pneumatico, indicato sul fianco

P_r è la pressione di riferimento corrispondente alla capacità di carico massima Q_r

Q_t è il carico di prova statico del pneumatico

Per un carico verticale pari o inferiore al 75 % della capacità di carico del pneumatico, si applica una pressione di gonfiaggio costante; la pressione di gonfiaggio di prova P_t si calcola quindi come segue:

$$P_t = P_r(0,75)^{1,25} = (0,7)P_r$$

P_r è la pressione di riferimento corrispondente alla capacità di carico massima Q_r

Controllare la pressione del pneumatico a temperatura ambiente subito prima della prova.



3.1.5. Apparecchiature

Sul veicolo devono essere montati sensori calibrati idonei alle misurazioni da effettuarsi in inverno. Un sistema di acquisizione dei dati consentirà di salvare i dati relativi a tali misurazioni.

La precisione dei sensori e sistemi di misurazione deve essere tale che l'incertezza relativa della decelerazione media a regime rilevata o calcolata sia inferiore all'1 %.

3.2. Sequenze di prova

3.2.1. Le prove di frenata assistite da ABS vanno ripetute almeno 6 volte per ciascun pneumatico candidato e di riferimento standard.

Le zone in cui avvengono frenate brusche assistite da ABS non devono sovrapporsi.

Quando viene provato un nuovo treno di pneumatici, le prove vanno effettuate dopo aver spostato la traiettoria del veicolo per evitare che la frenata avvenga sulle tracce dei pneumatici precedenti.

Se diviene impossibile non sovrapporre le zone di frenata brusca assistita da ABS, occorre preparare di nuovo il percorso di prova.

Sequenza richiesta:

6 prove ripetute su SRTT, poi spostamento di lato per provare il pneumatico successivo su una superficie non ancora utilizzata

6 prove ripetute su pneumatico candidato 1, poi spostamento di lato

6 prove ripetute su pneumatico candidato 2, poi spostamento di lato

6 prove ripetute su SRTT, poi spostamento di lato

3.2.2. Ordine della prova:

Se deve essere esaminato un solo pneumatico candidato, l'ordine di svolgimento delle prove dovrà essere:

$$R1 - T - R2$$

in cui:

R1 è la prova iniziale su SRTT, R2 è la ripetizione della prova su SRTT e T è la prova sul pneumatico candidato da esaminare.

Prima di ripetere la prova su SRTT, si possono provare al massimo due pneumatici candidati;


$$R1 - T1 - T2 - R2.$$

3.2.3. Le prove comparative su SRTT e su pneumatici candidati vanno ripetute in due giorni diversi.

3.3. Procedura di prova

3.3.1. Condurre il veicolo a una velocità non inferiore a 28 km/h.

3.3.2. Al raggiungimento dell'area di prova, il cambio del veicolo va portato in folle, il pedale del freno va premuto vigorosamente con una forza costante in grado di attivare l'ABS su tutte le ruote del veicolo e provocare la decelerazione stabile del veicolo; tenerlo premuto finché la velocità non scenda al di sotto di 8 km/h.



3.3.3. La decelerazione media a regime compresa fra 25 km/h e 10 km/h va calcolata a partire da parametri di tempo, distanza e velocità oppure da misurazioni dell'accelerazione.

3.4. Valutazione dei dati e presentazione dei risultati

3.4.1. Parametri da registrare

3.4.1.1. Per ciascun pneumatico e test di frenata, occorre calcolare e registrare la deviazione media e standard della mfdd.

Per ottenere il coefficiente di variazione CV di una prova di frenata su un pneumatico si applica la seguente formula:

$$CV(\text{pneumatico}) = \frac{\text{dev. standard}(\text{pneumatico})}{\text{dev. media}(\text{pneumatico})}$$

3.4.1.2. Per calcolare la media ponderata di due prove successive su SRTT si deve tener conto del numero di pneumatici candidati nel frattempo provati:

Se l'ordine delle prove è R1 — T — R2, la media ponderata dell'SRTT da usare nella comparazione delle prestazioni del pneumatico candidato si calcola nel modo seguente:

$$wa(\text{SRTT}) = (R1 + R2)/2$$

in cui:

R1 è la mfdd relativa alla prima prova dell'SRTT e R2 è la mfdd della seconda prova dell'SRTT.

Se l'ordine delle prove è R1 — T1 — T2 — R2, la media ponderata (*weighted average* — wa) dell'SRTT da usare nella comparazione delle prestazioni del pneumatico candidato si calcola come segue:

wa (SRTT) = 2/3 R1 + 1/3 R2 nella comparazione con il pneumatico candidato T1; e:

wa (SRTT) = 1/3 R1 + 2/3 R2 nella comparazione con il pneumatico candidato T2.

3.4.1.3. L'indice percentuale di aderenza sulla neve (SG) di un pneumatico candidato si calcola come segue:

$$\text{Indice di aderenza sulla neve (candidato)} = \frac{\text{Media (candidato)}}{wa(\text{SRTT})}$$

3.4.2. Convalide statistiche


Occorre verificare che le ripetute misurazioni della mfdd misurata o computata per ciascun pneumatico siano normali nonché prive di deviazioni e anomalie.

Occorre anche verificare la coerenza dei valori medi e delle deviazioni standard delle successive prove di frenata dell'SRTT.

La differenza fra le medie di due prove di frenata dell'SRTT non deve essere superiore al 5 %.

Il coefficiente di variazione di ciascuna prova di frenata deve essere inferiore al 6 %.

Se queste condizioni non vengono rispettate, occorre ripetere le prove dopo aver nuovamente preparato il percorso.



3.4.3. Se a causa delle dimensioni dei pneumatici, insufficienza del carico ammissibile, ecc., non si possono montare pneumatici candidati sullo stesso veicolo su cui era stato montato l'SRTT, la comparazione si effettua ricorrendo a pneumatici intermedi (detti «pneumatici di controllo») e due veicoli diversi. Un veicolo deve poter essere equipaggiato con l'SRTT e il pneumatico di controllo; l'altro, con il pneumatico di controllo e il pneumatico candidato.

3.4.3.1. L'indice di aderenza sulla neve del pneumatico di controllo rispetto all'SRTT (SG1) e quello del pneumatico candidato rispetto a quello di controllo (SG2) vanno determinati con la procedura di cui ai punti da 3.1. a 3.4.2.

L'indice di aderenza sulla neve del pneumatico candidato rispetto all'SRTT è il prodotto dei due indici di aderenza sulla neve risultanti, cioè $SG1 \times SG2$.

3.4.3.2. Le condizioni ambientali devono essere simili. Tutte le prove devono essere completate lo stesso giorno.

3.4.3.3. Per la comparazione con l'SRTT e con il pneumatico candidato occorre utilizzare lo stesso treno di pneumatici di controllo nelle stesse posizioni sul veicolo.

3.4.3.4. I pneumatici di controllo usati per le prove devono poi essere conservati nelle stesse condizioni prescritte per l'SRTT.

3.4.3.5. L'SRTT e i pneumatici di controllo devono essere scartati se presentano un'usura irregolare o danneggiamenti oppure se le loro prestazioni si deteriorano.

4. Metodo basato sull'accelerazione per pneumatici appartenenti alla classe C3.

4.1. In base alla definizione dei pneumatici appartenenti alla classe C3, di cui al punto 2.4.3., l'ulteriore classificazione ai fini del presente metodo di prova si applica solo:

- a) C3 stretti (*narrow* — C3N), quando la larghezza nominale della sezione dei pneumatici appartenenti alla classe C3 è inferiore a 285mm
- b) C3 larghi (*wide* — C3W), quando la larghezza nominale della sezione dei pneumatici appartenenti alla classe C3 è pari o superiore a 285mm

4.2. Metodi di misurazione dell'indice di aderenza sulla neve

L'indice di aderenza sulla neve si fonda su un metodo di prova in cui, in una prova di accelerazione di un pneumatico candidato, l'accelerazione media si compara a quella di un pneumatico di riferimento normalizzato.


La prestazione relativa si esprime con un indice di aderenza sulla neve (SG).

Se rilevata in conformità alla prova di accelerazione di cui al punto 4.7., l'accelerazione media di un pneumatico candidato da neve deve corrispondere ad almeno 1,25 rispetto a uno degli SRTT equivalenti — ASTM F 2870 e ASTM F 2871.

4.3. Apparecchiatura di misurazione

4.3.1. Occorre utilizzare un sensore atto a misurare velocità e distanza percorsa su una superficie innevata/ghiacciata tra due valori di velocità.

Per misurare la velocità del veicolo si usa una quinta ruota o un sistema di misurazione della velocità senza contatto (radar, GPS, ...).



- 4.3.2. Vanno rispettate le seguenti tolleranze:
- per misurazioni della velocità: $\pm 1 \%$ (km/h) oppure $\pm 0,5$ km/h (considerare il valore maggiore);
 - per misurazioni della distanza: $\pm 1 \times 10^{-1}$ m
- 4.3.3. Si raccomanda di montare, all'interno del veicolo, un indicatore della velocità misurata o della differenza tra velocità misurata e velocità di riferimento per la prova in modo che il conducente possa regolare la velocità del veicolo.
- 4.3.4. Per la prova di accelerazione di cui al punto 4.7., si raccomanda di montare sul veicolo un dispositivo di visualizzazione del rapporto di slittamento dei pneumatici da usare nel caso particolare di cui al punto 4.7.2.1.1.

Il rapporto di slittamento si calcola con la seguente formula

$$\text{Rapporto di slittamento } \% = \left[\frac{\text{vel. della ruota} - \text{vel. del veicolo}}{\text{velocità del veicolo}} \right] \times 100$$

- si misura la velocità del veicolo definita al punto 4.3.1. (m/s)
- si calcola la velocità della ruota su un pneumatico dell'asse motore misurando la sua velocità angolare e il suo diametro di carico

$$\text{velocità della ruota} = \pi \times \text{diametro di carico} \times \text{velocità angolare}$$

in cui $\pi = 3,1416$ (m/360°), diametro di carico (m) e velocità angolare (giri/secondo = 360 /sec).

- 4.3.5. Per memorizzare le misurazioni, utilizzare un sistema di acquisizione dei dati.

4.4. Condizioni generali

4.4.1. Svolgimento della prova


La prova va effettuata su una superficie di prova piana di lunghezza e larghezza sufficiente, con un gradiente massimo del 2 %, ricoperta di neve compattata.

- 4.4.1.1. La superficie nevosa deve essere composta da una base dura di neve compattata dello spessore di almeno 3 cm e da uno strato superficiale di media compattazione e preparato, dello spessore di circa 2 cm.
- 4.4.1.2. L'indice di compattazione della neve misurato con un penetrometro CTI deve essere compreso fra 80 e 90. Riferirsi alla norma ASTM F1805 per ulteriori dettagli sul metodo di misurazione.
- 4.4.1.3. La temperatura dell'aria, rilevata a circa un metro dal suolo, dev'essere compresa fra -2 °C e -15 °C; la temperatura della neve, registrata a circa un centimetro di profondità, dev'essere compresa fra -4 °C e -15 °C.

Durante la prova, la temperatura dell'aria non deve variare di più di 10 °C.

4.5. Preparazione e rodaggio del pneumatico

- 4.5.1. Montare, ai sensi della norma ISO 4209-1, i pneumatici di prova sui cerchi con i normali metodi di montaggio. Garantire una sede tallone adeguata con un lubrificante appropriato. Evitare un uso eccessivo di lubrificante per impedire lo slittamento del pneumatico sul cerchio della ruota.



4.5.2. Prima della prova i pneumatici vanno «rodati» per rimuovere sbavature, scorie di fabbricazione o altre deformazioni della scolpitura dovute allo stampaggio.

4.5.3. I pneumatici vanno esposti alla temperatura ambiente esterna almeno due ore prima di essere montati per la prova.

Essi vanno messi in un luogo in modo che abbiano la stessa temperatura ambiente prima delle prove e siano riparati dal sole per evitarne il surriscaldamento da radiazione solare.

Pulire la superficie del pneumatico a contatto con la neve prima di effettuare la prova.

La pressione dei pneumatici va quindi adattata ai valori specificati per la prova.

4.6. Sequenze di prova

Se deve essere esaminato un solo pneumatico candidato, l'ordine di svolgimento delle prove dev'essere:

R1, T, R2

in cui:

R1 è la prova iniziale dell'SRRT, R2 è la seconda prova dell'SRRT e T è la prova del pneumatico candidato da esaminare.

Prima di ripetere la prova dell'SRRT è possibile provare fino a 3 pneumatici candidati; ad esempio: R1, T1, T2, T3, R2.

Se si sovrappongono zone di forte accelerazione, si raccomanda di ricondizionare il percorso di prova;

Quando viene provato un nuovo treno di pneumatici, le prove vanno effettuate dopo aver spostato la traiettoria del veicolo per evitare che l'accelerazione avvenga sulle tracce dei pneumatici precedenti; se diviene impossibile non sovrapporre le zone di accelerazione, occorre preparare di nuovo il percorso di prova.

4.7. Procedura basata sulla prova di accelerazione su neve per calcolare l'indice di aderenza sulla neve di pneumatici appartenenti alle classi C3N e C3W

4.7.1. Principio

Il metodo di prova comprende una procedura per misurare l'aderenza sulla neve durante l'accelerazione di pneumatici destinati a veicoli commerciali, usando un veicolo commerciale munito di un Sistema di controllo della trazione (*Traction Control System* — TCS; *Anti-Slip Regulation* — ASR, ecc.).

Partendo da una velocità iniziale definita, si apre completamente la valvola a farfalla per attivare il Sistema di controllo della trazione e calcolare l'accelerazione media tra due velocità definite.

4.7.2. Veicolo

4.7.2.1. La prova va effettuata con un veicolo commerciale standard a 2 assi in buone condizioni di esercizio, avente:

- a) un peso leggero sull'asse posteriore e un motore sufficientemente potente per mantenere la percentuale media di slittamento durante la prova, richiesta ai punti 4.7.5.1. e 4.7.5.2.1.;
- b) un cambio manuale (è autorizzato un cambio automatico con leva manuale) con un rapporto di trasmissione che copra un intervallo di velocità di almeno 19 km/h compreso tra 4 km/h e 30 km/h;



- c) possibilmente, un dispositivo di bloccaggio del differenziale sull'asse motore per aumentare la ripetibilità;
- d) un sistema commerciale standard che controlli/limiti lo slittamento dell'asse motore durante l'accelerazione (controllo della trazione, ASR, TCS, ecc.).

4.7.2.1.1. Nel caso particolare in cui non sia disponibile un veicolo commerciale standard munito di sistema di controllo della trazione, si può ricorrere a un veicolo senza controllo della trazione/ASR /STC purché sia munito di un sistema che visualizzi la percentuale di slittamento di cui al punto 4.3.4. del presente allegato e dell'obbligatorio bloccaggio del differenziale sull'asse motore, utilizzati secondo la procedura operativa di cui al punto 4.7.5.2.1. Se è disponibile un bloccaggio del differenziale, esso va utilizzato; se però non fosse disponibile, il rapporto di slittamento medio va calcolato sulle ruote motrici destra e sinistra.

4.7.2.2. Le modifiche consentite sono:

- a) quelle che permettono di aumentare il numero delle dimensioni dei pneumatici passibili di essere montati sul veicolo;
- b) quelle che permettono di installare un dispositivo automatico di attivazione dell'accelerazione e delle misurazioni.

Qualsiasi altra modifica del sistema di accelerazione è vietata.

4.7.3. Preparazione del veicolo

L'asse posteriore motore può essere indifferentemente munito di 2 o di 4 pneumatici di prova se i carichi dei pneumatici sono rispettati.

L'asse anteriore sterzante non motore va munito di 2 pneumatici di dimensioni adeguate al carico dell'asse. Questi 2 pneumatici anteriori si possono tenere per tutta la durata della prova.

4.7.4. Carichi e pressioni di gonfiaggio

4.7.4.1. Il carico statico gravante su ciascun pneumatico dell'asse posteriore motore deve essere compreso tra il 60 % e il 90 % della capacità di carico del pneumatico sottoposto a prova, indicata sul fianco.

Il carico statico totale dell'asse anteriore sterzante del veicolo deve essere compreso tra il 60 % e il 160 % del carico totale dell'asse posteriore motore.

Il carico statico del pneumatico sullo stesso asse motore non deve differire di oltre il 10 %.

4.7.4.2. La pressione di gonfiaggio dei pneumatici utilizzati dev'essere il 70 % di quella indicata sul fianco.

I pneumatici sterzanti vanno gonfiati alla pressione nominale indicata sul fianco.

Se sul fianco non la pressione non viene indicata, riferirsi alla pressione specificata nei relativi manuali standard sui pneumatici, che corrisponde alla capacità di carico massima.

4.7.5. Andamento delle prove

4.7.5.1. Portare il veicolo sull'area di prova e innanzitutto montare sul veicolo il treno di pneumatici di riferimento.

Guidare il veicolo a velocità costante compresa tra 4 km/h e 11 km/h con un rapporto di trasmissione che copra l'intervallo di velocità di almeno 19 km/h per l'intero programma di prova (p.es. R-T1-T2-T3-R).

Scegliere come rapporto di trasmissione la 3a o la 4a che deve permettere almeno il 10 % di slittamento medio nella gamma della velocità misurata.



- 4.7.5.2. In caso di veicoli muniti di Sistema di controllo della trazione (già acceso, prima della prova) si apre completamente la valvola a farfalla finché il veicolo non abbia raggiunto la velocità finale.

$$\text{Velocità finale} = \text{velocità iniziale} + 15 \text{ km/h}$$

Al veicolo di prova non va applicata alcuna forza di fissaggio all'indietro.

- 4.7.5.2.1. Nel caso particolare di cui al punto 4.7.2.1.1. del presente allegato, se non è disponibile un veicolo commerciale standard munito di sistema di controllo della trazione, il conducente deve mantenere manualmente il rapporto di slittamento medio tra il 10 e il 40 % (procedura di slittamento controllato invece che completo) nell'ambito della velocità prescritta. Se un bloccaggio del differenziale non è disponibile, la differenza media tra il rapporto di slittamento delle ruote motrici destra e sinistra non deve superare l'8 % per ciascuna prova. Tutti i pneumatici e tutti i cicli di una sessione di prova vanno effettuati con la procedura di slittamento controllato.
- 4.7.5.3. Misurare la distanza tra velocità iniziale e velocità finale.
- 4.7.5.4. Per ciascun pneumatico candidato e per il pneumatico standard di riferimento, i cicli delle prove di accelerazione vanno ripetuti almeno 6 volte e i coefficienti di variazione (deviazione standard/media *100), calcolato per un minimo di 6 cicli validi sulla distanza dev'essere pari o inferiore al 6 %.
- 4.7.5.5. In caso di veicoli muniti di TCS, il rapporto di slittamento medio deve rientrare nell'intervallo tra il 10 % e il 40 % (calcolato come indicato al punto 4.3.4. del presente allegato).
- 4.7.5.6. Applicare la sequenza di prova di cui al punto 4.6.

- 4.8. Elaborazione dei risultati delle misurazioni

- 4.8.1. Calcolo dell'accelerazione media (*average acceleration* — AA)

Ogni volta che si ripete la misurazione, calcolare l'accelerazione media AA ($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$), come segue:

$$AA = \frac{S_f^2 - S_i^2}{2D}$$

in cui D(m) è la distanza percorsa tra la velocità iniziale S_i ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$) e la velocità finale S_f ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$).

- 4.8.2. Convalida dei risultati


Per i pneumatici candidati:

i coefficienti di variazione dell'accelerazione media si calcolano per tutti i pneumatici candidati. Se un coefficiente di variazione è superiore al 6 %, scartare i dati per questi pneumatici candidati e ripetere la prova.

$$\text{Coefficiente di variazione} = \frac{\text{dev.std}}{\text{media}} \times 100$$

Per il pneumatico di riferimento:

se il coefficiente di variazione dell'accelerazione media «AA» per ciascun gruppo di almeno 6 cicli di prova del treno di pneumatici di riferimento è superiore al 6 %, scartare tutti i dati e ripetere la prova per tutti i pneumatici (pneumatici sia candidati che di riferimento).



Inoltre, e per tenere conto di possibili evoluzioni delle prove, il coefficiente di convalida si calcola sulla base dei valori medi di due gruppi consecutivi qualsiasi di almeno 6 cicli per il pneumatico di riferimento. Se un coefficiente di convalida è superiore al 6 %, scartare i dati per tutti i pneumatici candidati e ripetere la prova.

$$\text{Coefficiente di convalida} = \left| \frac{\text{media 2} - \text{media 1}}{\text{media 1}} \right| \times 100$$

4.8.3. Calcolo della «media AA»

Se R1 è la media dei valori «AA» nella prima prova del pneumatico di riferimento ed R2 è la media dei valori «AA» nella seconda prova del pneumatico di riferimento, si effettuano le operazioni che seguono in base alla tabella 1:

Tabella 1

Se il numero di treni di pneumatici candidati tra due serie successive di pneumatici di riferimento è:	e il treno di pneumatici candidati da qualificare è:	allora «Ra» si calcola applicando le formule seguenti:
1 ↓ R — T1 — R	T1	Ra = 1/2 (R1 + R2)
2 ↓ R — T1 — T2 — R	T1 T2	Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2 Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2
3 ↓ R — T1 — T2 — T3 — R	T1 T2 T3	Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2 Ra = 1/2 (R1 + R2) Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2

«Ta» (a = 1, 2, ecc.) è la media dei valori AA per una prova di un pneumatico candidato.

4.8.4. Calcolo del coefficiente della forza di accelerazione

detto AFC (*Acceleration Force Coefficient*)

Calcolo dell'AFC (Ta) e dell'AFC (Ra), di cui alla tabella 2:

Tabella 2

	Il coefficiente della forza di accelerazione «AFC» è:
Pneumatico di riferimento	$\text{AFC(R)} = \frac{\text{Ra}}{g}$
Pneumatico candidato	$\text{AFC(T)} = \frac{\text{Ta}}{g}$

Ra e Ta sono in m/s²

«g» = accelerazione di gravità (arrotondata a 9,81m/s²)

4.8.5. Calcolo dell'indice relativo di aderenza sulla neve del pneumatico

L'indice di aderenza sulla neve rappresenta la prestazione relativa del pneumatico candidato rispetto al pneumatico di riferimento.

$$\text{Indice di aderenza sulla neve} = \frac{\text{AFC(T)}}{\text{AFC(R)}}$$



4.8.6. Calcolo del rapporto di slittamento

Il rapporto di slittamento può essere calcolato come la media del rapporto di slittamento di cui al punto 4.3.4. del presente allegato o comparando la distanza media, di cui al punto 4.7.5.3. del presente allegato, del valore minimo di 6 cicli di prova alla distanza di un ciclo effettuato senza slittare (accelerazione molto lenta).

$$\text{Rapporto di slittamento \%} = \left[\frac{\text{distanza media} - \text{dist. senza slittamento}}{\text{distanza senza slittamento}} \right] \times 100$$

«Distanza senza slittamento» indica la distanza che una ruota percorre in un ciclo a velocità costante o con una lenta accelerazione continua.

4.9. Comparazione tra prestazioni di aderenza sulla neve di un pneumatico candidato e di uno di riferimento mediante un pneumatico di controllo

4.9.1. Campo di applicazione

Se la dimensione del pneumatico candidato è notevolmente diversa da quella del pneumatico di riferimento può non essere possibile effettuare una comparazione diretta sullo stesso veicolo. Ci si serve allora di un approccio che usa un pneumatico intermedio, di seguito denominato pneumatico di controllo.

4.9.2. Principio dell'approccio

Il principio consiste nell'utilizzo di un pneumatico di controllo e di 2 veicoli diversi per la valutazione di un pneumatico candidato rispetto al pneumatico di riferimento.

Un veicolo può montare il pneumatico di riferimento e il pneumatico di controllo, l'altro, il pneumatico di controllo e il pneumatico candidato. Tutte le condizioni devono conformarsi al punto 4.7.

La prima prova è una comparazione tra il pneumatico di controllo e il pneumatico di riferimento. Il risultato (indice di aderenza sulla neve 1) rappresenta la prestazione relativa del pneumatico di controllo rispetto al pneumatico di riferimento.

La seconda prova è una comparazione tra il pneumatico di controllo e il pneumatico di riferimento. Il risultato (indice di aderenza sulla neve 2) rappresenta la prestazione relativa del pneumatico candidato rispetto al pneumatico di controllo.

La seconda prova si effettua sulla stessa pista della prima. La temperatura dell'aria deve rientrare nell'intervallo tra +/- 5 °C rispetto alla temperatura della prima prova. Il treno di pneumatici di controllo è lo stesso di quello usato per la prima prova.

La prestazione di aderenza sulla neve del pneumatico candidato rispetto al pneumatico di riferimento si ricava moltiplicando le prestazioni relative calcolate sopra:


$$\text{Indice di aderenza sulla neve} \times \text{SG1} \times \text{SG2}$$

4.9.3. Scegliere un treno di pneumatici per farne un treno di pneumatici di controllo

Un treno di pneumatici di controllo è un gruppo di pneumatici identici prodotto nella stessa fabbrica nell'arco di una settimana.

4.10. Immagazzinamento e conservazione


Prima della prima prova (pneumatico di controllo/pneumatico di riferimento), si ricorre a condizioni di immagazzinamento normali. È necessario che tutti i pneumatici di un treno di pneumatici di controllo siano stati immagazzinati alle stesse condizioni.



Non appena sia stato provato il treno di pneumatici di controllo confrontandolo con il pneumatico di riferimento, si applicano condizioni di immagazzinamento specifiche per la sostituzione dei pneumatici di controllo.

In caso di usura irregolare o di danni causati dalle prove o se l'usura influenza i risultati delle stesse, occorre sostituire i pneumatici.

—



Appendice 1


Definizione del pittogramma «Simbolo alpino»



Base di almeno 15mm; altezza di almeno 15mm.

Questo disegno non va riprodotto in scala.

—



Appendice 2

Verbale e dati di prova dei pneumatici appartenenti alle classi C1 e C2

PARTE 1 — VERBALE

1. Autorità di omologazione o servizio tecnico:
2. Nome e indirizzo del richiedente:
3. Verbale di prova n.:
4. Fabbricante e nome commerciale o designazione commerciale:
5. Classe del pneumatico:
6. Categoria di impiego:
7. Indice di aderenza sulla neve relativo all'SRTT ai sensi del punto 6.4.1.1.
- 7.1. Procedura di prova e SRTT utilizzato
8. Eventuali osservazioni:
9. Data:
10. Firma

PARTE 2 — DATI RELATIVI ALLA PROVA

1. Data della prova:
2. Ubicazione della pista di prova:
- 2.1. Caratteristiche della pista di prova:

	All'inizio della prova	Alla fine della prova	Specifiche
Condizioni meteorologiche			
Temperatura ambiente			da - 2 °C a - 15 °C
Temperatura della neve			da - 4 °C a - 15 °C
Indice CTI			da 75 a 85
Altro			

3. Veicolo di prova (marca, modello e tipo, anno):
4. Dati relativi ai pneumatici sottoposti a prova:
- 4.1. Designazione della misura e caratteristica di servizio dei pneumatici:
- 4.2. Nome commerciale e designazione commerciale dei pneumatici:



Appendice 3

Verbale e dati di prova dei pneumatici appartenenti alla classe C3

PARTE 1 — VERBALE

1. Autorità di omologazione o servizio tecnico:
2. Nome e indirizzo del richiedente:
3. Verbale di prova n.:
4. Fabbricante e nome commerciale o designazione commerciale:
5. Classe del pneumatico:
6. Categoria di impiego:
7. Indice di aderenza sulla neve relativo all'SRTT ai sensi del punto 6.4.1.1.
- 7.1. Procedura di prova e SRTT utilizzato
8. Eventuali osservazioni:
9. Data:
10. Firma

PARTE 2 — DATI RELATIVI ALLA PROVA

1. Data della prova:
2. Ubicazione della pista di prova:
- 2.1. Caratteristiche della pista di prova:

	All'inizio della prova	Alla fine della prova	Specifiche
Condizioni meteorologiche			
Temperatura ambiente			da - 2 °C a - 15 °C
Temperatura della neve			da - 4 °C a - 15 °C
Indice CTI			da 80 a 90
Altro			

3. Veicolo di prova (marca, modello e tipo, anno):
4. Dati relativi ai pneumatici sottoposti a prova:
- 4.1. Designazione della misura e caratteristica di servizio dei pneumatici:
- 4.2. Nome commerciale e designazione commerciale dei pneumatici:



4.3. Dati relativi alla prova:

	SRTT (1ª prova)	Candidato 1	Candidato 2	Candidato 3	SRTT (2ª prova)
Dimensioni del pneumatico					
Codice di larghezza del cerchio di prova					
Carichi sul pneumatico F/R (kg)					
Indice di carico F/R (kg)					
Pressione del pneumatico (kPa)					

5. Risultati della prova: Accelerazioni medie (m/s²)

Numero della prova	Specifiche	SRTT (1ª prova)	Candidato 1	Candidato 2	Candidato 3	SRTT (2ª prova)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Media						
Deviazione dal valore standard						
Slittamento medio (%)						
CV (%)	≤ 6 %					
Convalida dell'SRTT	(SRTT) ≤ 6 %	X	X	X	X	
Media SRTT		X	X	X	X	X
Indice di aderenza sulla neve		1,00				X

16CE2112



DECISIONE (UE) 2016/1351 DEL CONSIGLIO
del 4 agosto 2016
relativa allo statuto dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/676/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotti lo statuto del personale assunto direttamente dall'Agenzia europea per la difesa («Agenzia») con contratti a termine, mediante selezione tra cittadini degli Stati membri partecipanti.
- (2) Lo statuto del personale dovrebbe poter garantire all'Agenzia i servizi di un personale caratterizzato dai più elevati standard di capacità ed efficacia, assunto tra candidati di tutti gli Stati membri partecipanti, su una base geografica quanto più ampia possibile, e delle istituzioni dell'Unione.
- (3) Poiché è opportuno che le regole stabilite dalla presente decisione sostituiscano quelle fissate dalla decisione 2004/676/CE del Consiglio ⁽²⁾, tale decisione dovrebbe essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1


1. Il presente statuto si applica al personale assunto con contratto dall'Agenzia europea per la difesa («agente»).

L'agente può avere la qualifica:

- di agente temporaneo,
- di agente contrattuale,
- di consulente speciale.

⁽¹⁾ GUL 266 del 13.10.2015, pag. 55.

⁽²⁾ Decisione 2004/676/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa allo statuto degli agenti dell'Agenzia europea per la difesa (GUL 310 del 7.10.2004, pag. 9).



2. Ai fini del presente statuto, l'autorità abilitata a concludere contratti («AACC») è determinata conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione (PESC) 2015/1835.
3. Nel presente statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.

Articolo 2

Un agente titolare di un contratto di durata superiore a un anno ha diritto di voto alle elezioni del comitato del personale previsto dall'articolo 138 d è eleggibile in seno allo stesso.

Ha altresì diritto di voto l'agente titolare di un contratto di durata inferiore ad un anno che sia in servizio da almeno sei mesi.

TITOLO II

AGENTI TEMPORANEI

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 3

È considerato «agente temporaneo», ai sensi del presente statuto, l'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego entro il numero massimo di impieghi consentito dal bilancio dell'Agenzia.

È considerata «consigliere speciale», ai sensi del presente statuto, la persona che, pur esercitando altre attività professionali lucrative, è assunta in ragione delle sue qualifiche particolari, per prestare assistenza all'Agenzia regolarmente o per un periodo determinato e che è retribuita con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nella sezione pertinente del bilancio.


Articolo 4

Ad eccezione del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo dell'Agenzia, che sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/1835, il contratto di un agente temporaneo non può avere durata superiore a quattro anni, ma può avere una durata inferiore.

Tale contratto può essere rinnovato una sola volta per quattro anni al massimo. Il comitato direttivo adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente articolo.

Articolo 5

L'assunzione di un agente temporaneo può avere soltanto lo scopo di provvedere, alle condizioni previste dal presente statuto, alla copertura del posto vacante nel rispetto del numero massimo di posti temporanei autorizzato dal bilancio dell'Agenzia.



Articolo 6

1. Nell'applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato IV.

2. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell'attuazione di tutti gli aspetti del presente statuto, il principio della parità di trattamento non osta a che l'Agenzia mantenga o adotti misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

3. L'Agenzia definisce, previa consultazione del comitato del personale, i provvedimenti e le azioni destinati a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dal presente statuto, e adotta i provvedimenti del caso, in particolare per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori coperti dallo statuto.

4. Ai fini del paragrafo 1, per persone con disabilità si intendono coloro che presentano duratura menomazione fisica, mentale, intellettuale o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può impedire una loro piena ed effettiva partecipazione nella società su un piano di uguaglianza con gli altri. Tale menomazione è determinata conformemente alla procedura prevista all'articolo 38.

Una persona con disabilità si considera in possesso del requisito di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera d), se è in grado di svolgere le funzioni essenziali dell'impiego una volta apportati ragionevoli adeguamenti.

Per «ragionevoli adeguamenti» in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l'adozione di misure adeguate, se del caso, per consentire alla persona con disabilità di accedere, partecipare o avanzare nell'impiego, ovvero di seguire azioni di formazione, senza che ciò comporti un onere sproporzionato per l'Agenzia.

Il principio della parità di trattamento non osta a che l'AACC mantenga o adotti misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte delle persone con disabilità ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle loro carriere professionali.


5. Quando una persona a cui si applica il presente statuto, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di pari trattamento di cui al presente articolo, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all'Agenzia dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. La presente disposizione non si applica nei procedimenti disciplinari.

6. Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un'età pensionabile obbligatoria e di un'età minima per beneficiare di una pensione di anzianità.

Articolo 7

1. Gli agenti temporanei in attività di servizio hanno accesso alle misure sociali, tra cui misure specifiche volte a conciliare vita lavorativa e vita familiare, adottate dall'Agenzia e ai servizi forniti dal comitato del personale. Gli ex agenti temporanei possono accedere a misure sociali specifiche limitate.

2. Gli agenti temporanei in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest'ambito ai sensi dei trattati.



Articolo 8

1. Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori («AD»), un gruppo di funzioni degli assistenti («AST») e un gruppo di funzioni dei segretari e commessi («AST/SC»).
2. Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a funzioni amministrative, consultive, linguistiche e scientifiche. Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a funzioni esecutive e ad incarichi tecnici e d'ufficio. Il gruppo di funzioni AST/SC comprende sei gradi corrispondenti a mansioni di ufficio e di segreteria.
3. Ogni nomina ad un posto di agente temporaneo richiede almeno:
 - a) per i gruppi di funzioni AST e AST/SC:
 - i) un livello di studi superiori attestato da un diploma;
 - ii) un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni; o
 - iii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale o un'esperienza professionale di livello equivalente;
 - b) per i gradi 5 e 6 del gruppo di funzioni AD:
 - i) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma; o
 - ii) se l'interesse del servizio lo giustifica, una formazione professionale di livello equivalente.
 - c) per i gradi da 7 a 16 del gruppo di funzioni AD:
 - i) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più;
 - ii) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni; o
 - iii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente.
4. Una tabella ricapitolativa dei diversi impieghi tipo figura all'allegato VI. Sulla base della tabella, l'AACC può stabilire, previa consultazione del comitato del personale, la descrizione delle funzioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo.

Articolo 9

1. L'AACC assegna ciascun agente temporaneo mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nel suo gruppo di funzioni.

Un agente temporaneo può chiedere di essere trasferito all'interno dell'Agenzia.

2. L'agente temporaneo può occupare ad interim un impiego del suo gruppo di funzioni corrispondente ad un grado superiore al proprio. A decorrere dal quarto mese del suo interim, l'agente temporaneo percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe se fosse nominato al grado corrispondente all'impiego in cui assicura l'interim.



L'interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un agente temporaneo comandato nell'interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata.

Articolo 10

1. Il contratto d'assunzione dell'agente temporaneo precisa il grado e lo scatto attribuiti all'interessato.
2. L'assegnazione di un agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto d'assunzione.

CAPO 2

Diritti e obblighi

Articolo 11

1. L'agente temporaneo esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta al dovere di servire esclusivamente l'Agenzia, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all'Agenzia. L'agente temporaneo svolge gli incarichi affidatigli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l'Agenzia.

2. Senza l'autorizzazione dell'AACC, l'agente temporaneo non può accettare da un governo o da soggetti estranei all'Agenzia onorificenze, decorazioni, favori, doni o compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi prima della sua nomina o nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale e a motivo di tali servizi.

Prima dell'assunzione di un agente temporaneo, l'AACC verifica se il candidato ha un interesse personale di natura tale da compromettere la sua indipendenza o si trovi in una situazione di conflitto di interessi. A tal fine il candidato comunica all'AACC qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale utilizzando un apposito modulo. In tali casi, l'AACC tiene conto di tale aspetto in un parere debitamente motivato. Ove necessario, l'AACC adotta le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Il presente articolo si applica, *mutatis mutandis*, agli agenti temporanei che rientrano in servizio dopo un'aspettativa per motivi personali.

Articolo 12

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, e salvo disposizione contraria del presente statuto, l'agente temporaneo non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza.

2. L'agente temporaneo che, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trovi a dover trattare una questione di cui al paragrafo 1, ne avverte immediatamente l'AACC. Quest'ultima adotta le misure necessarie e può segnatamente dispensare l'agente temporaneo dalle responsabilità connesse a tale questione.

3. L'agente temporaneo non può conservare né assumere, direttamente o indirettamente, nelle imprese soggette al controllo dell'Agenzia o ad essa collegate, interessi di natura e di importanza tali da poter compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.



Articolo 13

L'agente temporaneo si astiene da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione.

Articolo 14

1. L'agente temporaneo si astiene da ogni forma di molestia psicologica o sessuale.
2. L'agente temporaneo vittima di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall'Agenzia. L'agente temporaneo che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall'Agenzia, nella misura in cui abbia agito onestamente.
3. Per «molestia psicologica» si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona.
4. Per «molestia sessuale» si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un'atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante. La molestia sessuale è equiparata a una discriminazione fondata sul sesso.

Articolo 15

1. Fatto salvo l'articolo 17, l'agente temporaneo che intenda esercitare un'attività esterna anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno dell'Agenzia, ne chiede preliminarmente l'autorizzazione all'AACC. Questa autorizzazione viene rifiutata solo quando l'attività o il mandato in questione possono ostacolare l'esercizio delle sue funzioni o sono incompatibili con gli interessi dell'Agenzia.
2. L'agente temporaneo informa l'AACC in merito ad ogni modifica dell'attività o del mandato di cui sopra che intervenga successivamente alla richiesta di autorizzazione all'AACC in applicazione del paragrafo 1. L'autorizzazione può essere revocata se l'attività o il mandato non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 1, ultima frase.

Articolo 16

Qualora il coniuge di un agente temporaneo eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale, l'agente temporaneo ne fa dichiarazione all'AACC. Quando tale attività sia incompatibile con quella dell'agente temporaneo e quando quest'ultimo non sia in grado di garantirne la cessazione entro un dato termine, l'AACC, previo parere del comitato del personale, decide se l'agente temporaneo debba essere mantenuto nelle sue funzioni o trasferito ad altro impiego.

Articolo 17

1. L'agente temporaneo che intende candidarsi a funzioni pubbliche ne informa l'AACC. Quest'ultima decide se l'interessato, nell'interesse del servizio:
 - a) deve chiedere un'aspettativa per motivi personali,
 - b) deve vedersi concedere un congedo ordinario,



- c) può essere autorizzato a lavorare a orario ridotto, o
- d) può continuare a svolgere come prima le proprie funzioni.

2. In caso di elezione o di nomina a funzioni pubbliche, l'agente temporaneo ne informa immediatamente l'AACC. In funzione dell'interesse del servizio, dell'importanza delle funzioni suddette, degli obblighi che esse comportano e degli emolumenti e dei rimborsi spese a cui danno diritto, l'AACC adotta una delle decisioni di cui al paragrafo 1. Qualora essa conceda un'aspettativa per motivi personali o un'autorizzazione a lavorare a orario ridotto, la durata di queste ultime è pari alla durata del mandato dell'agente temporaneo.

Articolo 18

Dopo la cessazione dal servizio, l'agente temporaneo è tenuto ad osservare i doveri di integrità e discrezione nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

L'agente temporaneo che intende esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, nei due anni successivi alla cessazione delle funzioni è tenuto a dichiararlo all'Agenzia utilizzando un apposito modulo. Se tale attività ha un legame con il lavoro svolto dall'interessato nel corso degli ultimi tre anni di servizio e rischia di essere incompatibile con gli interessi legittimi dell'Agenzia, l'AACC può, in funzione dell'interesse del servizio, vietare all'agente temporaneo l'esercizio di tale attività, oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate. L'AACC, previa consultazione del comitato del personale, notifica la propria decisione entro un termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione viene notificata entro tale termine, tale silenzio è considerato un'accettazione implicita.

L'AACC vieta in linea di principio agli ex agenti temporanei di inquadramento superiore, nei dodici mesi successivi alla cessazione dal servizio, di svolgere attività di lobbying o di consulenza presso il personale dell'Agenzia per conto della propria azienda, dei propri clienti o dei propri datori di lavoro, su questioni delle quali erano responsabili nel corso degli ultimi tre anni di servizio.

Conformemente all'articolo 31 della decisione (PESC) 2015/1835, l'Agenzia pubblica annualmente informazioni sull'attuazione del comma precedente, compreso un elenco dei casi esaminati.


Articolo 19

1. L'agente temporaneo si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto delle sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico.
2. Anche dopo la cessazione dal servizio l'agente temporaneo è tenuto ad osservare tale dovere.

Articolo 20

1. L'agente temporaneo ha diritto alla libertà di espressione, nel rispetto dell'obbligo di lealtà e imparzialità.
2. Fatti salvi gli articoli 13 e 19, l'agente temporaneo che intende pubblicare o far pubblicare, solo o in collaborazione, un qualsiasi documento il cui oggetto riguardi l'attività dell'Agenzia ne informa preliminarmente l'AACC.

Qualora l'AACC sia in grado di dimostrare che la pubblicazione prevista è di natura tale da compromettere gravemente gli interessi legittimi dell'Agenzia, essa informa l'agente temporaneo per iscritto della sua decisione entro un termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, si considera che l'AACC non abbia sollevato obiezioni.



Articolo 21

1. I diritti derivanti da scritti o altri lavori fatti dall'agente temporaneo nell'esercizio delle sue funzioni appartengono all'Agenzia alla cui attività si ricollegano detti lavori. L'Agenzia può farsi cedere i diritti d'autore su tali lavori.
2. Ogni invenzione concepita da un agente temporaneo nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni appartiene di diritto all'Agenzia. L'Agenzia, a sue spese, può chiedere e ottenere il brevetto in tutti i paesi. Ogni invenzione realizzata da un agente temporaneo nel corso dell'anno successivo alla cessazione dal servizio si considera, fino a prova contraria, concepita nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione alle funzioni stesse, quando l'oggetto riguarda l'attività dell'Agenzia. Per le invenzioni oggetto di brevetti deve essere indicato il nome dell'inventore o degli inventori.
3. L'Agenzia può eventualmente concedere all'agente temporaneo, autore di un'invenzione brevettata, un premio di cui fissa l'importo.

Articolo 22

1. Senza l'autorizzazione dell'AACC, l'agente temporaneo non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio. L'autorizzazione può essere negata soltanto quando lo richiedano gli interessi dell'Agenzia e sempreché da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per l'agente temporaneo interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio l'agente temporaneo è tenuto ad osservare tale dovere.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli agenti o ex agenti temporanei chiamati a testimoniare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o dinanzi alla commissione di disciplina dell'Agenzia in un procedimento che riguardi un agente o ex agente dell'Agenzia e/o dell'Unione europea.

Articolo 23

L'agente temporaneo risiede nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni. L'agente temporaneo comunica il proprio indirizzo all'AACC e l'informa immediatamente di un eventuale cambiamento del medesimo.

Articolo 24

L'agente temporaneo, qualunque sia il suo posto nella gerarchia, assiste e consiglia i suoi superiori; è responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.

L'agente temporaneo incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile, nei confronti dei propri superiori gerarchici, dell'autorità conferitagli e dell'esecuzione degli ordini da lui dati. La responsabilità diretta dei suoi subordinati non lo libera delle sue responsabilità.

Articolo 25

1. L'agente temporaneo, ove consideri un ordine ricevuto irregolare, o ritenga la sua esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi, ne informa il superiore gerarchico che, se l'informazione è trasmessa per iscritto, risponde a sua volta per iscritto. Fatto salvo il paragrafo 2, se quest'ultimo conferma l'ordine, ma l'agente temporaneo considera tale conferma insufficiente rispetto ai suoi motivi di preoccupazione, l'agente temporaneo ne riferisce per iscritto all'autorità gerarchica immediatamente superiore. Se quest'ultima conferma l'ordine per iscritto, l'agente temporaneo vi dà esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili.



2. Se il superiore gerarchico ritiene che l'ordine vada eseguito senza indugio, l'agente temporaneo vi dà esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili. Su richiesta dell'agente temporaneo, il superiore gerarchico è tenuto a impartire gli ordini di questo tipo per iscritto.

3. L'agente temporaneo che riferisce ai suoi superiori di ordini che reputa irregolari o suscettibili di determinare inconvenienti gravi non subisce alcun pregiudizio per tale motivo.

Articolo 26

L'agente temporaneo può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

La decisione motivata è presa dall'AACC, secondo la procedura prescritta in materia disciplinare.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza anche di merito per decidere delle controversie cui possa dar luogo la presente disposizione.

Articolo 27

1. L'agente temporaneo che, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita, e in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell'Agenzia, o una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi degli agenti temporanei dell'Agenzia, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico, il direttore esecutivo dell'Agenzia o, se lo ritenga utile, il capo dell'Agenzia.

Ogni informazione di cui al primo comma è trasmessa per iscritto.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di una qualsiasi altra persona al servizio dell'Agenzia o di un prestatario di servizi per conto dell'Agenzia.


2. L'agente temporaneo non può essere penalizzato dall'Agenzia per aver comunicato l'informazione di cui al paragrafo 1, nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e onestamente.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati all'agente temporaneo nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini di tale esame.

Articolo 28

1. L'agente temporaneo che comunica le informazioni di cui all'articolo 27 anche al presidente del Consiglio dell'Unione europea o al presidente del Parlamento europeo o al Mediatore europeo non può essere penalizzato dall'Agenzia, purché siano soddisfatte le due condizioni di seguito elencate:

- a) l'agente temporaneo ritiene in buona fede che le informazioni comunicate ed ogni eventuale asserzione ivi contenuta siano essenzialmente fondate; e
- b) l'agente temporaneo ha comunicato precedentemente la stessa informazione all'Agenzia e ha lasciato all'Agenzia il termine da essa fissato, secondo la complessità del caso, per adottare le misure necessarie. Entro 60 giorni, l'agente temporaneo viene debitamente informato circa tale termine.



2. Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica qualora l'agente temporaneo possa fornire la prova che esso non è ragionevole, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati all'agente temporaneo nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata, o detenuti ai fini di tale esame.

4. Ai sensi degli articoli 29 e 168, l'Agenzia pone in essere una procedura per la gestione dei reclami degli agenti temporanei concernenti il trattamento da essi ricevuto a seguito o in conseguenza dell'adempimento dei propri obblighi di cui all'articolo 27 o al presente articolo. L'Agenzia garantisce che tali reclami siano trattati in modo confidenziale e, ove giustificato dalle circostanze, prima dello scadere dei termini di cui all'articolo 168.

L'AACC stabilisce disposizioni interne concernenti, fra l'altro:

- la comunicazione, agli agenti temporanei di cui all'articolo 27, paragrafo 1, o al presente articolo, di informazioni sul trattamento dato alle loro segnalazioni,
- la tutela degli interessi legittimi di tali agenti e della loro sfera privata, e
- la procedura per la gestione dei reclami di cui al primo comma del presente paragrafo.

Articolo 29

L'Agenzia assiste l'agente temporaneo, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui l'agente temporaneo o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

L'Agenzia risarcisce l'agente temporaneo dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile.

Articolo 30

L'Agenzia facilita il perfezionamento professionale dell'agente temporaneo, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai suoi interessi.

Di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dello svolgimento della carriera.

Articolo 31

Gli agenti temporanei fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali.

Articolo 32

L'agente temporaneo può presentare all'AACC un'istanza relativa a questioni che rientrano nell'ambito del presente statuto.



Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto è immediatamente comunicata per iscritto all'agente temporaneo interessato; quelle prese a suo carico sono motivate.

Le decisioni relative alla nomina in prova, alla nomina in ruolo, alla promozione, al trasferimento, alla determinazione della posizione amministrativa e alla cessazione dal servizio di un agente temporaneo sono pubblicate all'interno dell'Agenzia. La pubblicazione è accessibile a tutto il personale per un periodo di tempo adeguato.

Articolo 33

Il fascicolo personale dell'agente temporaneo contiene:

- a) tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento;
- b) le osservazioni formulate dall'agente temporaneo in merito ai predetti documenti.

Ogni documento è registrato, numerato e classificato senza discontinuità; l'Agenzia non può opporre ad un agente temporaneo, né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell'inserimento nel fascicolo personale.

La comunicazione di qualsiasi documento è comprovata dalla firma dell'agente temporaneo interessato, a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata all'ultimo indirizzo indicato dall'agente temporaneo.

Nel fascicolo non può figurare alcun riferimento alle attività e alle opinioni politiche, sindacali, filosofiche o religiose dell'agente temporaneo, alla sua origine razziale o etnica o al suo orientamento sessuale.

Il quarto comma non vieta tuttavia l'inserimento nel fascicolo di atti amministrativi e documenti noti all'agente temporaneo che risultano necessari all'applicazione del presente statuto.

Per ciascun agente temporaneo può essere tenuto un solo fascicolo personale.

L'agente temporaneo ha diritto, anche dopo la cessazione dal servizio, di prendere visione di tutti i documenti inseriti nel suo fascicolo e di estrarne copia.

Il fascicolo personale ha carattere riservato e può essere consultato soltanto negli uffici dell'amministrazione o su un supporto informatico protetto. Viene tuttavia trasmesso alla commissione di appello quando sia presentato un ricorso che riguardi l'agente temporaneo.

Articolo 34

Ogni agente temporaneo ha diritto di prendere conoscenza del proprio fascicolo medico secondo le modalità adottate dall'Agenzia.

Articolo 35

La decisione di chiedere il risarcimento del danno subito dall'Agenzia per colpe personali gravi, in conformità dell'articolo 26, è presa dall'AACC previa osservanza delle formalità previste in caso di licenziamento per colpa grave.

Le decisioni individuali riguardanti gli agenti temporanei sono pubblicate alle condizioni di cui all'articolo 32.



Articolo 36

I privilegi e le immunità di cui godono gli agenti temporanei sono concessi nell'interesse esclusivo dell'Agenzia. Gli agenti temporanei non sono esentati dall'adempimento delle loro obbligazioni private o dall'osservanza delle leggi e delle norme di ordine pubblico in vigore.

In caso di contestazione dei privilegi e immunità, l'agente temporaneo interessato ne informa immediatamente l'Agenzia.

I lasciapassare previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sono rilasciati agli agenti temporanei per i quali ciò risulti necessario nell'interesse del servizio.

CAPO 3**Condizioni di assunzione***Articolo 37*

1. L'assunzione degli agenti temporanei assicura all'Agenzia la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri che partecipano all'Agenzia.

Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, credo politico, filosofico o religioso, di sesso o orientamento sessuale e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

Nessun posto sarà riservato ai cittadini di uno Stato membro. Tuttavia, in caso di constatazione di uno squilibrio significativo tra le cittadinanze degli agenti temporanei che non sia giustificato da criteri obiettivi, in virtù del principio di parità dei cittadini dell'Unione l'Agenzia è autorizzata ad adottare misure appropriate. Tali misure appropriate devono essere giustificate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima che tali misure appropriate siano adottate dall'AACC, il comitato direttivo adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente paragrafo.

2. Per essere assunto come agente temporaneo, occorre possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino di uno degli Stati membri partecipanti all'Agenzia e godere dei diritti politici;
- b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
- c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;
- d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni; e
- e) provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue degli Stati membri partecipanti e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua degli Stati membri partecipanti, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

3. L'AACC adotta disposizioni specifiche sulle procedure di assunzione degli agenti temporanei, se necessario, nel quadro della decisione (PESC) 2015/1835.

Articolo 38

Prima di essere assunto, l'agente temporaneo è sottoposto a una visita di un medico autorizzato dall'Agenzia, per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 37, paragrafo 2, lettera d).



Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dall'Agenzia, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta di tre medici scelti dall'AACC fra i medici di fiducia dell'Agenzia. Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui al primo comma, gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato.

Articolo 39

1. L'agente temporaneo può essere tenuto ad effettuare un periodo di prova la cui durata non può eccedere i nove mesi.

Se, durante il periodo di prova, l'agente temporaneo è impossibilitato, a causa di malattia, congedo di maternità ai sensi dell'articolo 52 o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'AACC può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente. La durata complessiva del periodo di prova non può in alcun caso superare i 15 mesi.

2. In caso di manifesta inattitudine dell'agente temporaneo in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova.

Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni entro il termine di 8 giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'AACC. Sulla base di detto rapporto, l'AACC può decidere di licenziare l'agente temporaneo prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese, oppure, a titolo eccezionale, di prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi, eventualmente assegnando l'agente temporaneo a un altro servizio per il periodo di prova rimanente.

3. Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sull'idoneità dell'agente temporaneo ad espletare le mansioni corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni entro il termine di 8 giorni lavorativi.

Se nel rapporto si raccomanda il licenziamento o, a titolo eccezionale, il prolungamento del periodo di prova, il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'AACC.

L'agente temporaneo che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo impiego viene licenziato.

La decisione definitiva è adottata sulla base del rapporto di cui al presente paragrafo, nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'AACC circa la condotta dell'agente temporaneo in relazione al titolo II, capo 2.

Articolo 40

1. L'agente temporaneo assunto è inquadrato al primo scatto del suo grado.

L'AACC, per tener conto dell'esperienza professionale dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di 24 mesi al massimo. Per il presente articolo sono adottate disposizioni generali di esecuzione.



2. L'agente temporaneo che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto successivo dello stesso grado, a meno che il suo rendimento non sia stato giudicato insoddisfacente nel rapporto annuale di cui all'articolo 41. L'agente temporaneo accede allo scatto successivo del suo grado al più tardi entro quattro anni.

Quando è nominato capo unità, direttore o direttore generale, a condizione di aver svolto le nuove funzioni in maniera soddisfacente nel corso dei primi nove mesi, l'agente temporaneo beneficia retroattivamente di un avanzamento di scatto nel suo grado a decorrere dal momento in cui la nomina prende effetto. Tale avanzamento comporta un aumento dello stipendio base mensile pari alla percentuale fra il primo e il secondo scatto in ogni grado.

3. In caso di assegnazione dell'agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, egli viene inquadrato nel primo scatto di tale grado. Tuttavia, in caso di nomina a un grado superiore, gli agenti temporanei dei gradi da AD 9 a AD 13 che esercitano le funzioni di capo unità sono inquadrati nel secondo scatto del nuovo grado. La stessa disposizione si applica all'agente temporaneo promosso almeno al posto di direttore.

Articolo 41

La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun agente temporaneo sono oggetto di un rapporto annuale. Tale rapporto stabilisce se il livello di rendimento dell'agente temporaneo è stato soddisfacente. L'AACC prevede opportune disposizioni che conferiscano il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione, diritto che è esercitato precedentemente alla presentazione di un reclamo ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 2.

Il rapporto è comunicato all'agente temporaneo. Questi ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili.

CAPO 4

Condizioni di lavoro

Sezione A

Congedo parentale o per motivi familiari

Articolo 42

L'agente temporaneo ha diritto, per ciascun figlio, a un congedo parentale di una durata massima di sei mesi, senza versamento della retribuzione di base, di cui può usufruire nei dodici anni successivi alla nascita o all'adozione del bambino. La durata di questo congedo può essere raddoppiata per le famiglie monoparentali riconosciute in virtù delle disposizioni generali di esecuzione adottate dall'AACC e per i genitori con figli a carico affetti da una disabilità o da una malattia grave riscontrata dal medico di fiducia. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese.

Durante il congedo parentale, l'agente temporaneo conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale, continua a maturare diritti per la pensione e conserva il beneficio dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica. L'agente temporaneo conserva inoltre il suo posto, i diritti all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado. Il congedo può essere preso sotto forma di una cessazione totale dell'attività o di un lavoro a metà tempo. Nel caso di un congedo parentale sotto forma di lavoro a metà tempo, la durata massima di cui al primo comma è raddoppiata. Durante il congedo parentale, l'agente temporaneo ha diritto a un'indennità di 919,02 EUR al mese, ridotta della metà nel caso di un lavoro a metà tempo, ma non può esercitare nessun'altra attività retribuita. Il contributo al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 68 e 69 è interamente a carico dell'Agenzia ed è calcolato sullo stipendio base dell'agente temporaneo.

Tuttavia, nel caso di un congedo sotto forma di lavoro a metà tempo, la presente disposizione si applica unicamente alla differenza tra lo stipendio base integrale e lo stipendio base proporzionalmente ridotto. Per la parte dello stipendio base effettivamente versata, il contributo dell'agente temporaneo si calcola secondo le stesse percentuali applicabili in caso di lavoro a tempo pieno.



L'indennità è portata a 1 225,36 EUR al mese, o al 50 % di questo importo nel caso di un lavoro a metà tempo, per le famiglie monoparentali e per i genitori con figli a carico affetti da una disabilità o da una malattia grave riscontrata dal medico di fiducia di cui al primo comma, e durante i primi tre mesi del congedo parentale quando quest'ultimo è preso dal padre nel corso del congedo di maternità o da uno qualsiasi dei genitori subito dopo il congedo di maternità, durante il congedo di adozione o subito dopo il congedo di adozione.

Il congedo parentale può essere prorogato per altri sei mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al secondo comma. Per le famiglie monoparentali di cui al primo comma, il congedo parentale può essere prorogato per altri dodici mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al quarto comma.

Gli importi previsti nel presente articolo sono attualizzati in linea con le retribuzioni.

Articolo 43

Quando il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella di un agente temporaneo è colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestati da certificato medico, l'agente temporaneo ha diritto a un congedo per motivi familiari senza versamento della retribuzione di base. La durata totale di questo congedo sull'intera carriera dell'agente temporaneo è limitata a nove mesi.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, secondo comma.

Sezione B

Durata del lavoro

Articolo 44

1. Gli agenti temporanei in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione dell'Agenzia.
2. La durata normale del lavoro è compresa tra le 40 e le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all'orario generale stabilito dall'AACC. Entro gli stessi limiti l'AACC, previa consultazione del comitato del personale, può stabilire orari appropriati per taluni gruppi di agenti temporanei adibiti a mansioni particolari.
3. Inoltre, a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, l'agente temporaneo può essere obbligato a restare a disposizione dell'Agenzia sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro. L'AACC fissa le modalità d'applicazione del presente comma, previa consultazione del comitato del personale.
4. L'AACC può introdurre modalità di orario di lavoro flessibile. In base a tali modalità non sono concesse intere giornate lavorative agli agenti temporanei di grado AD/AST 9 o superiore. Tali modalità non si applicano agli agenti temporanei a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 2. Tali agenti temporanei gestiscono il proprio orario di lavoro d'intesa con i propri superiori.

Articolo 45

1. Un agente temporaneo può chiedere l'autorizzazione per lavorare a orario ridotto. Tale autorizzazione può essere concessa dall'AACC se la misura è compatibile con l'interesse del servizio.
2. L'autorizzazione spetta di diritto nei casi seguenti:
 - a) per occuparsi di un figlio a carico di età inferiore a 9 anni;



- b) per occuparsi di un figlio a carico di età compresa tra 9 e 12 anni, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 20 % dell'orario di lavoro normale;
- c) per occuparsi di un figlio a carico fino al compimento del 14° anno di età, nel caso di una famiglia monoparentale;
- d) in caso di difficoltà gravi, per occuparsi di un figlio a carico fino al compimento del 14° anno di età, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 5 % dell'orario di lavoro normale. In tal caso, non si applicano i primi due commi dell'articolo 3 dell'allegato I. Qualora entrambi i genitori siano occupati al servizio dell'Unione, soltanto uno dei due può beneficiare di detta riduzione;
- e) per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella con malattia grave o disabilità,
- f) per seguire una formazione complementare, o
- g) a partire dall'età di 58 anni, durante gli ultimi tre anni precedenti il raggiungimento dell'età pensionabile.

Qualora il lavoro a orario ridotto venga chiesto per seguire una formazione complementare o, a partire dall'età di 58 anni, durante gli ultimi tre anni precedenti il raggiungimento dell'età pensionabile, l'AACC può respingere la domanda o ritardare la presa d'effetto dell'autorizzazione solo in casi eccezionali e per ragioni di interesse imperativo del servizio.

Qualora tale diritto venga esercitato per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella con malattia grave o disabilità o per seguire una formazione complementare, la durata cumulata dei periodi di orario ridotto è limitata a cinque anni sull'intera carriera dell'agente temporaneo.

- 3. L'AACC risponde alla domanda dell'agente temporaneo entro un termine di 60 giorni.
- 4. Le modalità del lavoro a orario ridotto e la procedura di concessione dell'autorizzazione sono definite all'allegato I.

Articolo 46

L'agente temporaneo può chiedere l'autorizzazione per lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso su un posto che a giudizio dell'AACC si presti a questo tipo di lavoro. L'autorizzazione di lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso non ha una durata limitata; l'AACC può tuttavia revocarla nell'interesse del servizio, con un preavviso di sei mesi. Analogamente, l'AACC può revocare l'autorizzazione su domanda dell'agente temporaneo interessato, con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'agente temporaneo può essere trasferito ad un altro posto.

Si applicano l'articolo 54 e, ad eccezione della terza frase del secondo comma, l'articolo 3 dell'allegato I.

L'AACC può stabilire le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 47

L'agente temporaneo può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro; il lavoro notturno, domenicale o festivo può essere autorizzato soltanto previa osservanza della procedura adottata dall'AACC. Il totale delle ore di lavoro straordinario richieste ad un agente temporaneo non può superare 150 ore effettuate in un periodo di sei mesi.

Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti temporanei del gruppo di funzioni AD e del gruppo di funzioni AST, gradi da 5 a 11, non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

Alle condizioni fissate dall'allegato III, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti temporanei dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto alla concessione di un riposo a titolo di compenso ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nel mese successivo a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.



Articolo 48

L'agente temporaneo che, nel contesto di un servizio continuo o a turni deciso dall'Agenzia a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, e da essa considerato come abituale e permanente, è tenuto ad effettuare in maniera regolare lavori notturni, il sabato, la domenica o i giorni festivi può beneficiare di indennità.

L'AACC determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità.

La durata normale del lavoro di un agente temporaneo che assicura il servizio continuo o a turni non può essere superiore al totale annuale delle ore normali di lavoro.

Articolo 49

L'agente temporaneo il quale, con decisione adottata dall'AACC, a causa delle necessità di servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, è regolarmente tenuto a restare a disposizione dell'Agenzia sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro, può beneficiare di indennità.

L'AACC determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità.

Articolo 50

A taluni agenti temporanei possono essere concesse indennità per tener conto delle condizioni di lavoro gravose.

L'Agenzia determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità.

Sezione C

Congedi*Articolo 51*

L'agente temporaneo ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30 conformemente alla medesima regolamentazione fissata di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione.

Oltre a tale congedo, egli può ottenere, a titolo eccezionale e a sua domanda, un congedo straordinario. Le modalità per la concessione di questi congedi sono fissate all'allegato II.

Articolo 52

In aggiunta ai congedi previsti all'articolo 51, le donne in stato di gravidanza e di puerperio hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di 20 settimane. Il congedo inizia non prima di 6 settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina non prima di 14 settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio con disabilità, la durata del congedo è di 24 settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della 34ª settimana di gravidanza.



Articolo 53

1. Un agente temporaneo che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio ha diritto a un congedo di malattia.

L'interessato informa il più presto possibile l'Agenzia del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, presenta un certificato medico. Detto certificato deve essere inviato al più tardi il quinto giorno di assenza; fa fede il timbro postale. In mancanza di certificato, e salvo che quest'ultimo non venga inviato per ragioni indipendenti dalla volontà dell'agente temporaneo, l'assenza è considerata ingiustificata.

L'agente temporaneo in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico disposto dall'Agenzia. Se questo controllo non può aver luogo per ragioni imputabili all'interessato, la sua assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui era previsto il controllo.

Se dal controllo medico risulta che l'agente temporaneo è in grado di svolgere le proprie funzioni, la sua assenza, fatto salvo il quinto comma, è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il controllo.

Qualora ritenga che le conclusioni del controllo medico disposto all'AACC siano medicalmente ingiustificate, l'agente temporaneo o un medico che agisce in sua vece può, entro un termine di due giorni lavorativi, presentare all'Agenzia una domanda per sottoporre la questione al giudizio di un medico indipendente.

L'Agenzia trasmette immediatamente questa domanda ad un altro medico designato di comune accordo dal medico dell'agente temporaneo e dal medico di fiducia dell'Agenzia. Qualora tale accordo non sia intervenuto entro cinque giorni, l'Agenzia sceglie una delle persone iscritte nell'elenco dei medici indipendenti costituito ogni anno a tal fine di comune accordo dall'AACC e dal comitato del personale. L'agente temporaneo ha la facoltà di contestare, entro il termine di due giorni lavorativi, la scelta dell'Agenzia, nel qual caso essa sceglie un'altra persona nell'elenco; la nuova scelta è definitiva.

Il parere del medico indipendente, fornito previa consultazione del medico dell'agente temporaneo e del medico di fiducia dell'Agenzia, è vincolante. Qualora il parere del medico indipendente confermi le conclusioni del controllo disposto dall'Agenzia, l'assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno del suddetto controllo. Qualora il parere del medico indipendente non confermi le conclusioni del controllo di cui sopra, l'assenza è considerata a tutti gli effetti giustificata.

2. Se le assenze per malattia di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di 12 giorni, l'agente temporaneo è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia. L'assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal tredicesimo giorno di assenza per malattia senza certificato medico.


3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai procedimenti disciplinari, ove del caso, ogni assenza irregolare considerata ingiustificata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. In caso di esaurimento di tale congedo, l'agente temporaneo perde il beneficio della remunerazione per il periodo corrispondente.

4. L'AACC può sottoporre alla commissione d'invalidità il caso di un agente temporaneo i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni.

5. L'agente temporaneo può essere collocato d'ufficio in congedo, in seguito a visita del medico di fiducia dell'Agenzia, qualora lo esiga il suo stato di salute ovvero in caso di malattia contagiosa insorta nella sua dimora.

In caso di contestazione si applica la procedura di cui al paragrafo 1, quinto, sesto e settimo comma.

6. L'agente temporaneo si sottopone ogni anno ad una visita medica preventiva, presso il medico di fiducia dell'Agenzia o presso un medico di sua scelta.



In quest'ultimo caso, gli onorari del medico sono rimborsabili dall'Agenzia fino a concorrenza di un importo massimo fissato per un periodo massimo di tre anni dall'AACC.

Articolo 54

Il congedo annuo dell'agente temporaneo autorizzato ad esercitare la propria attività a orario ridotto è proporzionalmente ridotto per la durata di tale attività.

Articolo 55

Salvo in caso di malattia o di infortunio, l'agente temporaneo non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. L'agente temporaneo, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente.

L'agente temporaneo che desidera trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'AACC.

Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non possono avere durata superiore a quella del contratto.

Il beneficio del congedo di malattia retribuito di cui all'articolo 53 è tuttavia limitato a tre mesi o alla durata del lavoro svolto dall'agente temporaneo, ove superiore. Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del contratto dell'interessato.

Allo scadere dei suddetti termini, l'agente temporaneo il cui contratto d'assunzione non venga risolto, nonostante non possa ancora riprendere servizio, viene collocato in aspettativa senza assegni.

Tuttavia, l'agente temporaneo colpito da una malattia professionale o da un infortunio sopravvenuto nell'esercizio delle sue funzioni continua a percepire, durante tutto il periodo della sua incapacità al lavoro, la retribuzione integrale finché non sia ammesso al beneficio dell'indennità di invalidità prevista dall'articolo 77.

Sezione D

Giorni festivi

Articolo 56

L'elenco dei giorni festivi è fissato dall'Agenzia.

Articolo 57

A titolo eccezionale, l'agente temporaneo può ottenere, a richiesta, un'aspettativa senza assegni per motivi impellenti di natura personale. L'articolo 15 continua ad applicarsi durante il periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali.

L'autorizzazione di cui all'articolo 15 non è concessa all'agente temporaneo che intenda esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, che comporti azioni di lobbying o di consulenza presso l'Agenzia o che potrebbe portare a un'incompatibilità, effettiva o potenziale, con gli interessi legittimi dell'Agenzia.



L'AACC stabilisce la durata dell'aspettativa, che non può superare un quarto del periodo di servizio compiuto dall'interessato né essere superiore a:

- tre mesi per l'agente temporaneo con anzianità di servizio inferiore a quattro anni,
- dodici mesi negli altri casi.

La durata dell'aspettativa di cui al terzo comma non è presa in considerazione ai fini dell'articolo 40, paragrafo 2, primo comma.

Per la durata dell'aspettativa dell'agente temporaneo, la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio prevista dall'articolo 68 è sospesa.

Tuttavia, l'agente temporaneo che non svolga un'attività retribuita può, qualora ne faccia richiesta al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa senza assegni, continuare a beneficiare della copertura prevista all'articolo 68, purché, per la durata dell'aspettativa, versi i contributi necessari per la copertura dei rischi di cui allo stesso articolo, in ragione della metà; i contributi sono calcolati sull'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo.

Inoltre, l'agente temporaneo che dimostri di non poter acquisire diritti a pensione presso un altro regime di pensione può, su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti a pensione per la durata dell'aspettativa senza assegni purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articolo 90; il contributo è calcolato sullo stipendio base dell'agente nel suo grado e scatto.

Alle donne il cui congedo di maternità inizia prima della scadenza del loro contratto sono garantiti il congedo di maternità e il pagamento dell'indennità di maternità.

Articolo 58

L'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva, un servizio sostitutivo, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi è collocato nella posizione «congedo per servizio nazionale»; tale posizione non può in nessun caso superare la durata del contratto.

L'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva o un servizio sostitutivo cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente statuto relative agli scatti periodici. Egli continua parimenti a beneficiare del diritto all'indennità *una tantum* purché, dopo aver soddisfatto agli obblighi militari o compiuto il servizio sostitutivo, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.

L'agente temporaneo che debba compiere un periodo di istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo di istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita.

CAPO 5

Retribuzione e rimborso spese

Articolo 59

La retribuzione dell'agente temporaneo comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità.



Articolo 60

1. La retribuzione dell'agente temporaneo è espressa in euro. I coefficienti correttori, le ritenute, la revisione annuale e gli adeguamenti sono fissati secondo le norme di cui agli articoli 63, 64, 65, 65 bis e 66 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾ («statuto UE»). Le ritenute previste nello statuto UE costituiscono entrate per il bilancio dell'Agenzia, ad eccezione dei contributi destinati ai regimi di assicurazione malattia, infortuni e disoccupazione.
 2. Lo stipendio base è fissato secondo le norme di cui all'articolo 66 dello statuto UE.
 3. Gli assegni familiari comprendono:
 - a) l'assegno di famiglia;
 - b) l'assegno per figli a carico;
 - c) l'indennità scolastica.
 4. Gli agenti temporanei che percepiscono gli assegni familiari di cui al presente articolo dichiarano gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato IV.
 5. L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata dell'AACC, adottata in base a probanti documenti medici dai quali risulti che, in conseguenza di una menomazione mentale o fisica del figlio, l'agente temporaneo deve sopportare oneri gravosi.
 6. Se, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato IV, gli assegni familiari precitati sono versati ad una persona diversa dall'agente temporaneo, essi sono pagati nella valuta del paese di residenza di detta persona, eventualmente sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto UE. Ad essi si applica il coefficiente correttore fissato per tale paese situato all'interno dell'Unione o un coefficiente correttore pari a 100 se il paese di residenza è situato all'esterno dell'Unione.
- I paragrafi 4 e 5 sono applicabili al beneficiario degli assegni familiari di cui sopra.
7. L'indennità di dislocazione è pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico ai quali l'agente temporaneo ha diritto. L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 509,43 EUR al mese.
 8. In caso di decesso di un agente temporaneo, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso.

In caso di decesso del titolare di un'indennità di invalidità, le disposizioni di cui sopra si applicano per quanto riguarda l'indennità del defunto.

Articolo 61

L'attribuzione degli assegni familiari e dell'indennità di dislocazione è fissata ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4 dell'allegato IV.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GUL 56 del 4.3.1968, pag. 1).



Articolo 62

Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli da 63 a 66, l'agente temporaneo ha diritto, alle condizioni fissate negli articoli da 5 a 16 dell'allegato IV, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio, di trasferimenti o della cessazione dal servizio nonché di quelle sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 63

L'agente temporaneo assunto per una durata di almeno dodici mesi ha diritto, alle condizioni previste all'articolo 9 dell'allegato IV, al rimborso delle spese di trasloco.

Articolo 64

1. L'agente temporaneo assunto per una durata di almeno un anno beneficia, alle condizioni previste all'articolo 5 dell'allegato IV, di un'indennità di prima sistemazione il cui importo è fissato, per una durata prevedibile di servizio:

pari o superiore a un anno ma inferiore a due anni:	a 1/3	} dell'importo fissato all'articolo 5 dell'allegato IV.
pari o superiore a due anni ma inferiore a tre anni:	a 2/3	
pari o superiore a tre anni:	a 3/3	

2. L'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio, prevista all'articolo 6 dell'allegato IV, è concessa all'agente temporaneo che abbia compiuto quattro anni di servizio. L'agente temporaneo che abbia compiuto più di un anno di servizio e meno di quattro usufruisce della suddetta indennità in misura proporzionale alla durata del servizio compiuto, senza tener conto delle frazioni d'anno.

3. Tuttavia, l'indennità prevista al paragrafo 1 e l'indennità prevista al paragrafo 2 non possono essere inferiori a:

- a) 1 123,91 EUR per l'agente temporaneo che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- b) 668,27 EUR per l'agente temporaneo che non abbia diritto a tale assegno.

Qualora due coniugi agenti temporanei dell'Agenzia abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione, queste sono corrisposte unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

Qualora il coniuge di un agente temporaneo dell'Agenzia sia funzionario o altro agente dell'Unione e abbia diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione e percepisca uno stipendio base più elevato, detta indennità non è corrisposta all'agente temporaneo.

Articolo 65

L'indennità giornaliera è stabilita all'allegato IV, articolo 10. Tuttavia, l'agente temporaneo che è assunto per una durata determinata inferiore a dodici mesi e che dimostra di non poter continuare ad abitare nel suo precedente luogo di residenza beneficia dell'indennità giornaliera per tutta la durata del suo contratto o al massimo per un anno.



Articolo 66

Il beneficio delle disposizioni dell'articolo 8 dell'allegato IV, relative al rimborso delle spese per il viaggio annuo dalla sede di servizio al luogo di origine, è accordato soltanto all'agente temporaneo che abbia almeno nove mesi di servizio.

Articolo 67

Il pagamento delle somme dovute è stabilito all'allegato IV, articoli 17 e 18.

CAPO 6

Sicurezza sociale

Sezione A

Copertura dei rischi di malattia e infortunio, indennità di carattere sociale*Articolo 68*

In base alla stessa regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione conformemente all'articolo 72 dello statuto UE, l'agente temporaneo durante il periodo delle sue funzioni, durante i congedi malattia e durante i periodi di aspettativa senza assegni di cui agli articoli 17 e 57, alle condizioni ivi previste, o titolare di una pensione di invalidità, il coniuge — se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamento — i figli e le altre persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato IV e i titolari di una pensione di reversibilità sono coperti contro i rischi di malattia.

Articolo 69

In base alla stessa regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione conformemente all'articolo 73 dello statuto UE, l'agente temporaneo durante il periodo delle sue funzioni, durante i congedi malattia e durante i periodi di aspettativa senza assegni di cui agli articoli 17 e 57, alle condizioni ivi previste, è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1 % dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

Articolo 70

1. Il contributo dell'agente temporaneo e dell'Agenzia ai regimi di assicurazione malattia e infortuni è interamente versato ai regimi di assicurazione malattia e infortuni di cui allo statuto UE.

2. Tuttavia, qualora la visita medica alla quale l'agente temporaneo deve essere sottoposto in base all'articolo 37 riveli che questi è affetto da malattia o da infermità, l'AACC può decidere che le spese dovute agli sviluppi e alle conseguenze di detta malattia o infermità siano escluse dal rimborso spese previsto all'articolo 68.

Se l'agente temporaneo dimostra di non poter ottenere rimborsi in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, può chiedere, entro il mese successivo alla scadenza del suo contratto, di continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza del contratto, della copertura contro i rischi di malattia prevista agli articoli 68 e 69.



Il contributo di cui all'articolo 68, paragrafo 2, è calcolato sull'ultimo stipendio base dell'agente e sostenuto da quest'ultimo in ragione della metà.

3. Con decisione dell'AACC adottata previo parere di un medico da essa autorizzato, il termine di un mese per la presentazione della domanda e la limitazione di sei mesi prevista al paragrafo 2 non si applicano nel caso in cui l'interessato sia colpito da una malattia grave o prolungata, contratta nel corso del suo impiego e dichiarata all'Agenzia prima della scadenza del periodo di sei mesi previsto al paragrafo 2, a condizione che l'interessato si sottoponga a un controllo medico organizzato dall'Agenzia.

Articolo 71

1. L'ex agente temporaneo che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso l'Agenzia:

- che non è titolare di un'indennità di invalidità a carico dell'Agenzia,
- la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione del contratto per motivi disciplinari,
- che ha prestato servizio per un periodo di almeno sei mesi,
- e che risiede in uno Stato membro,

beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Qualora abbia diritto a un'indennità di disoccupazione in base a un regime nazionale, è tenuto a farne dichiarazione all'Agenzia. In tal caso, l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a norma del paragrafo 3.

2. Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente temporaneo deve:

- a) iscriversi, di sua iniziativa, come disoccupato presso i servizi di collocamento competenti dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza;
- b) ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale Stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione;
- c) far pervenire ogni mese all'Agenzia un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale di collocamento in cui si precisi se ha adempiuto agli obblighi e alle condizioni prescritti alle lettere a) e b).


L'Agenzia può concedere o mantenere la prestazione, anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta come analoga, oppure in caso di dispensa da parte della competente autorità nazionale dall'adempimento di tali obblighi.

L'AACC stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

3. L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'ex agente temporaneo al momento della cessazione dal servizio. Tale indennità di disoccupazione è fissata:

- a) al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi;
- b) al 45 % dello stipendio base dal 13° al 24° mese.

Al di fuori di un periodo iniziale di sei mesi, durante il quale il limite minimo specificato nel presente comma è applicabile mentre il limite massimo non lo è, gli importi calcolati non possono essere inferiori a 1 347,89 EUR né superiori a 2 695,79 EUR. Questi limiti sono adeguati secondo le stesse disposizioni di cui all'articolo 66 dello statuto UE, conformemente all'articolo 65 dello statuto UE.



4. L'indennità di disoccupazione è corrisposta all'ex agente temporaneo a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio, per un periodo massimo di 24 mesi e comunque non superiore a un terzo della durata effettiva del servizio prestato. Tuttavia, se, durante tale periodo, l'ex agente temporaneo cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità è interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente temporaneo soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto a un'indennità di disoccupazione nazionale.

5. L'ex agente temporaneo beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari secondo le stesse norme di cui all'articolo 67 dello statuto UE. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità di disoccupazione, alle condizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato IV.

L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni dello stesso tipo corrisposti altrove a lui oppure al coniuge; tali assegni sono dedotti da quelli versati ai sensi del presente articolo.

L'ex agente temporaneo beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto, alle condizioni previste dall'articolo 68, alla copertura dei rischi di malattia senza contributi a suo carico.

6. L'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari sono pagati in euro dal Fondo speciale per la disoccupazione. Non si applica alcun coefficiente correttore.

7. L'agente temporaneo contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,81 % dello stipendio base dell'interessato, applicando una detrazione forfettaria di 1 225,36 EUR, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti all'articolo 64 dello statuto UE.

Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato, insieme ai due terzi a carico dell'Agenzia, nel Fondo speciale per la disoccupazione istituito conformemente all'articolo 28 bis del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 («RAA UE»)

8. L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente temporaneo rimasto senza impiego è soggetta alle stesse disposizioni previste dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio ⁽¹⁾.

9. I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e l'Agenzia assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo.


10. Le modalità di applicazione del presente articolo formano oggetto della stessa regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, terzo comma.

Articolo 72

1. Per la nascita di un figlio di un agente temporaneo è corrisposto un assegno di 198,31 EUR alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio.

Lo stesso assegno è corrisposto all'agente temporaneo che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato IV.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (G.U.L. 56 del 4.3.1968, pag. 8).



2. L'assegno spetta anche in caso d'interruzione di gravidanza dopo almeno sette mesi.
3. Il beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità di cui al paragrafo 1. Se il padre e la madre sono agenti temporanei dell'Agenzia, l'assegno è corrisposto soltanto una volta.

Articolo 73

In caso di decesso di un agente temporaneo, del coniuge, dei figli a carico o delle altre persone a carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato IV, che vivono nella sua abitazione, l'Agenzia rimborsa le spese necessarie per il trasporto della salma dalla sede di servizio al luogo d'origine dell'agente temporaneo.

Tuttavia, in caso di decesso dell'agente temporaneo durante una missione, l'Agenzia rimborsa le spese per il trasporto della salma dal luogo del decesso a quello d'origine dell'agente temporaneo.

Articolo 74

Doni, prestiti o anticipazioni si possono essere concessi all'agente temporaneo per la durata del suo contratto o dopo la scadenza del contratto quando l'agente temporaneo sia inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata, a disabilità o ad infortunio sopravvenuti nel corso del suo impiego e dimostri di non essere iscritto ad un altro regime di sicurezza sociale che copra tali rischi.

Sezione B

Copertura dei rischi d'invalidità e di decesso

Articolo 75

L'agente temporaneo è coperto, alle condizioni di seguito specificate, contro i rischi di decesso e di invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego.

Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto dell'agente temporaneo, a norma delle disposizioni del presente statuto.

Articolo 76

Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente temporaneo riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, l'AACC può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'Agenzia.

L'agente temporaneo può presentare ricorso contro tale decisione alla commissione d'invalidità istituita dall'Agenzia. In virtù di un accordo tra l'Agenzia e il Consiglio dell'Unione europea, l'Agenzia può avvalersi della commissione d'invalidità del Consiglio.



Articolo 77

1. L'agente temporaneo colpito da invalidità totale e che deve perciò sospendere il suo servizio presso l'Agenzia beneficiaria, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità d'invalidità il cui importo è fissato come segue.

Se l'agente temporaneo beneficiario di un'indennità di invalidità raggiunge l'età di 66 anni, si applicano le norme generali relative all'indennità *una tantum*. L'indennità *una tantum* concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, dell'agente temporaneo al momento in cui è stato messo in invalidità.

2. L'indennità d'invalidità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo. Essa non può tuttavia essere inferiore al minimo vitale, ossia lo stipendio di base di un agente temporaneo dell'Unione CE al primo scatto del grado 1. L'indennità di invalidità è soggetta a un contributo al regime delle pensioni, calcolato sulla base della suddetta indennità.

3. Se l'invalidità dell'agente temporaneo è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità d'invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale. In questo caso, il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'Agenzia.

4. Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente temporaneo, l'AACC può decidere che l'agente percepirà soltanto l'indennità prevista all'articolo 86.

5. Il beneficiario di un'indennità d'invalidità ha inoltre diritto agli assegni familiari determinati a norma dell'articolo 60, paragrafo 3; in conformità dell'allegato IV, l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario.

Articolo 78

1. Lo stato di invalidità è determinato dalla commissione d'invalidità di cui all'articolo 76.

2. L'Agenzia può esigere esami periodici del beneficiario di un'indennità di invalidità per determinare se si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare di detta indennità. Se la commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, l'agente temporaneo riprende il servizio presso l'Agenzia, sempre che il suo contratto non sia scaduto.

Tuttavia, se l'interessato non può essere reintegrato in servizio presso l'Agenzia, il suo contratto può essere risolto previo versamento di un'indennità di importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso e, se del caso, all'indennità di risoluzione del contratto prevista all'articolo 96. Si applica altresì l'articolo 86.

Articolo 79

Gli aventi diritto di un agente temporaneo deceduto, determinati secondo le stesse norme di cui al capo 3 dell'allegato V, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 80 a 83.

In caso di decesso di un ex agente temporaneo titolare di una indennità d'invalidità, gli aventi diritto, quali definiti al capo 3 dell'allegato V, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste da detto allegato.



In caso di scomparsa per un periodo superiore a un anno di un agente temporaneo o ex agente temporaneo titolare di un'indennità di invalidità, le pensioni provvisorie al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso sono determinate secondo le stesse norme di cui ai capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto UE.

Articolo 80

Il diritto a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, eventualmente, dal primo giorno del mese che segue il periodo in cui il coniuge superstite, gli orfani o le persone a carico dell'agente deceduto beneficiano della sua retribuzione in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 8.

Articolo 81

Il coniuge superstite di un agente temporaneo beneficia, alle condizioni previste dal capo 3 dell'allegato V, di una pensione di reversibilità. L'ammontare della pensione non può essere inferiore al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente temporaneo né a un importo pari allo stipendio base di un agente temporaneo dell'Unione al primo scatto del grado 1.

Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato IV, agli assegni familiari di cui all'articolo 60, paragrafo 3. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'importo dell'assegno previsto all'articolo 60, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 82

Quando l'agente temporaneo o il titolare di un'indennità di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato IV, al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall'articolo 7 dell'allegato V.

Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità.

Quando l'agente temporaneo o il titolare di una pensione d'anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, primo comma, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato IV, hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall'articolo 10 dell'allegato V; tuttavia, tale pensione è fissata alla metà dell'importo calcolato in base alle disposizioni del suddetto articolo.

Per quanto concerne le persone assimilate a un figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato IV, la loro pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non può dare luogo al versamento di una pensione di orfano.

L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato IV.

Articolo 83

In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere a una pensione di reversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dall'allegato V.



Articolo 84

1. Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto ad una pensione di reversibilità, il totale delle pensioni di reversibilità che può essere riconosciuto alla vedova e ad altri aventi diritto, aumentato degli assegni familiari e diminuito dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie, non può superare:
 - a) in caso di decesso di un agente temporaneo in attività di servizio, in aspettativa per motivi personali, in congedo per servizio militare, in congedo parentale o in congedo per motivi familiari, l'importo della retribuzione base cui l'interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, diminuito dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie e aumentato degli assegni familiari che sarebbero stati versati in tal caso all'interessato;
 - b) per il periodo posteriore alla data in cui l'agente temporaneo di cui alla lettera a) avrebbe raggiunto l'età di 66 anni, l'importo dell'indennità *una tantum* cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto a decorrere da tale data, nello stesso grado e scatto raggiunti al momento del decesso; tale importo deve essere aumentato degli assegni familiari che sarebbero stati versati all'interessato e diminuito dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie;
 - c) in caso di decesso di un ex agente temporaneo titolare di un'indennità di invalidità, l'importo della pensione cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; tale importo deve essere diminuito e aumentato degli elementi indicati alla lettera b).
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si prescinde dai coefficienti correttivi eventualmente applicabili ai diversi importi in causa.
3. L'importo massimo stabilito in ciascuna delle lettere da a) a c) del paragrafo 1 è ripartito fra gli aventi diritto ad una pensione di reversibilità in proporzione ai diritti che, prescindendo dal paragrafo 1, sarebbero stati loro rispettivamente riconosciuti.

Agli importi risultanti da tale ripartizione si applica l'articolo 85, paragrafo 1, secondo e terzo comma.

Articolo 85

1. Le pensioni previste nel presente statuto sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese in cui ha inizio il godimento della pensione.

Alle pensioni non si applica alcun coefficiente correttore.

Le pensioni espresse in euro sono pagate in una delle valute di cui all'articolo 29 dell'allegato V.

2. Quando, in applicazione dell'articolo 60, vi è un'attualizzazione delle retribuzioni, questo stesso adeguamento si applica alle pensioni.


3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità.

Sezione C

Indennità *una tantum*

Articolo 86

All'atto della cessazione dal servizio, l'agente temporaneo ha diritto al pagamento dell'indennità *una tantum* o al trasferimento dell'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità, conformemente all'articolo 1 dell'allegato V.



Articolo 87

Se l'agente temporaneo si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 91, la sua indennità *una tantum* è ridotta proporzionalmente per il periodo corrispondente ai prelievi.

Il presente articolo, primo comma, non si applica all'agente temporaneo che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio del presente statuto, abbia chiesto di riversare tali somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %, rivedibile secondo la procedura di cui all'articolo 88.

Articolo 88

1. Il tasso per il calcolo degli interessi composti corrisponde al tasso effettivo di cui ai paragrafi 2 e 3 ed è riveduto, se necessario, al momento delle valutazioni attuariali quinquennali.
2. I tassi d'interesse da prendere in considerazione per i calcoli attuariali sono basati sui tassi d'interesse medi osservati in relazione al debito pubblico a lungo termine degli Stati membri, pubblicati dalla Commissione europea. Un indice adeguato dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare il tasso di interesse corrispondente, al netto dell'inflazione, necessario ai fini dei calcoli attuariali.
3. Il tasso effettivo annuo da prendere in considerazione per i calcoli attuariali è la media dei tassi reali medi dei 12 anni precedenti l'anno in corso.

Sezione D

Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso nonché del regime delle pensioni*Articolo 89*

1. Il pagamento delle prestazioni previste dal regime di sicurezza sociale di cui alle sezioni B e C è a carico del bilancio dell'Agenzia. Gli Stati membri che partecipano all'Agenzia garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese.
2. La riscossione degli stipendi e delle indennità di invalidità è soggetta al contributo per il regime di sicurezza sociale di cui alla sezione B.
3. Il finanziamento del regime di sicurezza sociale previsto dalle sezioni B e C è stabilito nell'articolo 90 e negli articoli 21 e 22 dell'allegato V.
4. Il contributo dell'agente temporaneo e dell'Agenzia al regime di sicurezza sociale di cui alle sezioni B e C è interamente versato al bilancio dell'Agenzia.

Articolo 90

L'agente temporaneo contribuisce per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni. Tale contributo è pari al 10,3 % dello stipendio base dell'interessato, senza tener conto dei coefficienti correttivi previsti dall'articolo 60. Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato. Il contributo è adattato secondo le stesse disposizioni previste nell'allegato XII dello statuto UE.



Articolo 91

Alle condizioni che saranno stabilite dall'Agenzia, l'agente temporaneo ha facoltà di chiedere che l'Agenzia effettui i versamenti che egli deve eventualmente eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese d'origine. L'Agenzia può inoltre decidere di effettuare i versamenti che l'agente temporaneo deve eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese di origine anche senza che l'agente temporaneo lo richieda. In tal caso l'Agenzia deve motivare debitamente la sua decisione.

Tali versamenti non sono superiori al doppio dell'aliquota prevista all'articolo 90 e sono imputati al bilancio dell'Agenzia.

Sezione E

Liquidazione dei diritti degli agenti temporanei*Articolo 92*

Il regime di copertura dei rischi d'invalidità o il regime delle pensioni di reversibilità sono stabiliti negli articoli da 19 a 23 dell'allegato V.

Sezione F

Pagamento delle prestazioni*Articolo 93*

1. Il pagamento delle prestazioni è effettuato in conformità degli articoli 84 e 85 del presente statuto e dell'articolo 28 dell'allegato V.
2. Tutte le somme dovute all'Agenzia da un agente temporaneo a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi.

Sezione G

Surrogazione dell'Agenzia*Articolo 94*

1. Quando la causa del decesso, d'un infortunio o di una malattia di cui è vittima una persona cui si applica il presente statuto è imputabile a un terzo, l'Agenzia, nei limiti degli obblighi statutari che le incombono in seguito all'evento dannoso, si surroga di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile.
2. Rientrano in particolare nell'ambito coperto dalla surrogazione di cui al paragrafo 1:
 - la retribuzione che continua ad essere versata all'agente temporaneo, in conformità dell'articolo 53, nel periodo durante il quale è temporaneamente inabile al lavoro;
 - i versamenti effettuati in conformità dell'articolo 60, paragrafo 8, in seguito al decesso di un agente temporaneo o di un titolare di un'indennità di invalidità;



- le prestazioni erogate ai sensi degli articoli 68 e 69 e delle regolamentazioni adottate per la loro applicazione, concernenti la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio;
 - l'onere delle spese per il trasporto della salma, di cui all'articolo 73;
 - il versamento di assegni familiari supplementari effettuato, in conformità dell'articolo 60, paragrafo 5, e dell'articolo 2, paragrafi 3 e 5, dell'allegato IV, a causa della malattia grave, dell'infermità o della menomazione da cui è colpito un figlio a carico;
 - il versamento di pensioni d'invalidità effettuato in seguito ad un infortunio o ad una malattia che ponga l'agente temporaneo nell'impossibilità definitiva di esercitare le proprie funzioni;
 - il versamento di pensioni di reversibilità effettuato in seguito al decesso dell'agente temporaneo o dell'ex agente temporaneo oppure al decesso del coniuge, non agente temporaneo, di un agente temporaneo o di un ex agente temporaneo titolare di una pensione;
 - il versamento di pensioni di orfano effettuato, senza limitazione di età, a beneficio di un figlio di un agente temporaneo o di un ex agente temporaneo quando tale figlio è colpito da una malattia grave, da un'infermità o da una menomazione che gli impedisca di provvedere al proprio sostentamento dopo il decesso del genitore.
3. Tuttavia, la surrogazione dell'Agenzia non si estende ai diritti ad indennizzo relativi a elementi di carattere puramente personale, quali in particolare i danni morali, il *pretium doloris*, nonché la parte dei danni concernenti il lato estetico o le relazioni sociali che supera l'importo dell'indennità eventualmente concessa per tali ragioni in applicazione dell'articolo 69.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono ostacolare l'esercizio di un'azione diretta da parte dell'Agenzia.

CAPO 7

Ripetizione dell'indebito

Articolo 95

Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene.

La domanda di ripetizione deve essere presentata al più tardi entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui l'importo è stato versato. Tale termine non è opponibile all'AACC quando questa è in grado di stabilire che l'interessato ha indotto deliberatamente in errore l'amministrazione al fine di ottenere il versamento dell'importo considerato.

CAPO 8

Risoluzione del contratto

Articolo 96

Il contratto dell'agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso:

- a) alla fine del mese in cui l'agente temporaneo raggiunge l'età di 66 anni;
- b) quando il contratto è a tempo determinato:
 - i) alla data stabilita nel contratto;



- ii) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'agente temporaneo o all'Agenzia la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi.

Per l'agente temporaneo il cui contratto è stato rinnovato, il termine massimo è di sei mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza, se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché tale congedo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza, se attestata da un certificato medico, per la durata del congedo di maternità o di malattia, nei limiti suddetti. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'Agenzia, l'agente temporaneo ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto;

- iii) nel caso in cui l'agente temporaneo cessi di soddisfare alle condizioni previste all'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista allo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto al presente articolo, lettera b), punto ii).

Articolo 97

Il contratto può essere risolto dall'Agenzia senza preavviso:

- a) nel corso o alla fine del periodo di prova, alle condizioni previste all'articolo 39;
- b) nel caso in cui l'agente temporaneo non possa riprendere le sue funzioni alla fine del congedo di malattia retribuito previsto all'articolo 53. In tal caso, l'agente temporaneo beneficia di un'indennità pari allo stipendio base e agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato.

Articolo 98

1. Previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dal titolo V, il contratto può essere risolto senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'AACC; l'agente temporaneo viene messo precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

Prima della risoluzione del contratto, l'agente temporaneo può essere colpito da una misura di sospensione alle condizioni previste dall'articolo 161.

2. In caso di risoluzione del contratto in conformità del paragrafo 1, l'AACC può decidere:

- a) di limitare l'indennità *una tantum* di cui all'articolo 86 al rimborso del contributo previsto dall'articolo 89, aumentato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %;
- b) di privare l'interessato, del tutto o in parte, del diritto all'indennità di nuova sistemazione previsto dall'articolo 64, paragrafo 2.

Articolo 99

1. Il contratto di un agente temporaneo è risolto dall'AACC senza preavviso non appena questa constati:

- a) che l'interessato, al momento della sua assunzione, ha intenzionalmente fornito false informazioni relativamente alle proprie qualifiche ed esperienza professionali o alle sue capacità di soddisfare le condizioni previste all'articolo 37, paragrafo 2; e
- b) che tali false informazioni sono state determinanti per l'assunzione dell'interessato.

2. In tal caso, la risoluzione è pronunciata dall'AACC sentito l'interessato e previo espletamento del procedimento disciplinare previsto al titolo V.



Prima della risoluzione del contratto, l'agente temporaneo può essere colpito da una misura di sospensione alle condizioni previste all'articolo 161.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 98, paragrafo 2.

Articolo 100

Indipendentemente dagli articoli 98 e 99, ogni mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo o l'ex agente temporaneo, ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare alle condizioni previste al titolo V.

TITOLO III

AGENTI CONTRATTUALI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 101

È considerato «agente contrattuale» ai sensi del presente statuto l'agente non assegnato a un impiego previsto nella tabella dell'organico allegata al bilancio dell'Agenzia e assunto per svolgere mansioni a orario completo o ridotto.


Articolo 102

1. Gli agenti contrattuali sono retribuiti con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nel bilancio dell'Agenzia.
2. L'AACC adotta disposizioni specifiche che disciplinano l'impiego di agenti temporanei.
3. L'Agenzia presenta annualmente preventivi di impiego di agenti contrattuali, per gruppo di funzioni, nell'ambito della procedura di bilancio.

Articolo 103

1. Gli agenti contrattuali sono ripartiti in quattro gruppi di funzioni, corrispondenti alle mansioni che essi devono espletare. Ciascun gruppo di funzioni è diviso in gradi e scatti.
2. La corrispondenza tra i tipi di mansioni e i gruppi di funzioni è indicata nella seguente tabella:

Gruppo di funzioni	Gradi	Funzioni
IV	da 13 a 18	Funzioni amministrative, di consulenza, linguistiche e funzioni tecniche equivalenti, svolte sotto la supervisione di agenti temporanei
III	da 8 a 12	Funzioni esecutive, redazionali, contabili e funzioni tecniche equivalenti, svolte sotto la supervisione di agenti temporanei



Gruppo di funzioni	Gradi	Funzioni
II	da 4 a 7	Funzioni impiegatizie e di segreteria, gestione dell'ufficio e funzioni equivalenti, svolte sotto la supervisione di agenti temporanei
I	da 1 a 3	Funzioni manuali e di supporto amministrativo, svolte sotto la supervisione di agenti temporanei

3. Sulla base di questa tabella l'Agenzia definisce le attribuzioni di ciascun tipo di funzione.
4. L'articolo 7 si applica per analogia.

CAPO 2

Diritti e obblighi

Articolo 104

Gli articoli da 11 a 35 si applicano per analogia.

CAPO 3

Condizioni di assunzione

Articolo 105

1. Gli agenti contrattuali sono assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri partecipanti senza distinzione di origine razziale o etnica, di credo politico, filosofico o religioso, di età o di disabilità, di sesso o di orientamento sessuale e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.
2. I requisiti minimi per l'assunzione di un agente contrattuale sono:
 - a) per il gruppo di funzioni I, il completamento della scuola dell'obbligo;
 - b) per i gruppi di funzioni II e III:
 - i) un livello di studi superiori attestato da un diploma; o
 - ii) un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni; o
 - iii) se l'interesse del servizio lo giustifica, una formazione professionale di livello equivalente;
 - c) per il gruppo di funzioni IV:
 - i) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma; o
 - ii) se l'interesse del servizio lo giustifica, una formazione professionale di livello equivalente.



3. Per essere assunto come agente contrattuale occorre inoltre:
 - a) essere cittadino di uno degli Stati membri partecipanti all'Agenzia e godere dei diritti politici;
 - b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
 - c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;
 - d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni; e
 - e) provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.
4. Per il primo contratto, l'AACC può rinunciare a pretendere dall'interessato la presentazione di documenti comprovanti che egli risponde alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, lettere a), b) e c), se il suo impiego non supera i tre mesi.
5. L'AACC adotta disposizioni specifiche sulle procedure di assunzione di agenti contrattuali, se necessario.

Articolo 106

Prima di essere assunto l'agente contrattuale è sottoposto a una visita di un medico autorizzato dall'Agenzia, per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 105, paragrafo 3, lettera d).

L'articolo 38 si applica per analogia.

Articolo 107

1. L'agente contrattuale assunto con un contratto di almeno un anno compie un periodo di prova nei primi sei mesi di servizio se appartiene al gruppo di funzioni I e nei primi nove mesi se appartiene a un altro gruppo di funzioni.

Se, durante il periodo di prova, l'agente contrattuale è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'AACC può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.

La durata complessiva del periodo di prova non può in alcun caso superare i 15 mesi.

2. In caso di manifesta inattitudine dell'agente contrattuale in prova, un rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova.

Tale rapporto è comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni entro il termine di otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'AACC. Sulla base di detto rapporto, l'AACC può decidere di licenziare l'agente contrattuale prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese, o, a titolo eccezionale, prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi ed eventualmente assegnare l'agente contrattuale a un altro servizio per il restante periodo di prova.

3. Al più tardi un mese prima della scadenza del periodo di prova, è compilato un rapporto sulle capacità dell'agente contrattuale di espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto è comunicato all'agente contrattuale, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni entro il termine di otto giorni lavorativi.



Se il rapporto conclude per il licenziamento o, a titolo eccezionale, per il prolungamento del periodo di prova, il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal diretto superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'AACC.

L'agente contrattuale che non ha dato prova di qualità professionali o di una condotta sufficienti per essere nominato in ruolo è licenziato.

La decisione definitiva è adottata sulla base del rapporto di cui al presente paragrafo, nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'AACC circa la condotta dell'agente temporaneo in relazione al capo 2.

4. L'agente temporaneo licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.

Articolo 108

Il contratto di un agente contrattuale può essere concluso a tempo determinato per un periodo compreso fra tre mesi e quattro anni. Il contratto può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata non superiore a cinque anni. Il contratto iniziale e il primo rinnovo devono avere una durata complessiva minima di sei mesi per il gruppo di funzioni I e di nove mesi per gli altri gruppi di funzioni.

Articolo 109

1. Gli agenti contrattuali sono assunti unicamente:

- a) ai gradi 13, 14 o 16 per il gruppo di funzioni IV;
- b) ai gradi 8, 9 o 10 per il gruppo di funzioni III;
- c) ai gradi 4 o 5 per il gruppo di funzioni II;
- d) al grado 1 per il gruppo di funzioni I.

L'inquadramento degli agenti contrattuali in ciascun gruppo di funzioni è operato in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale. Per soddisfare esigenze specifiche dell'Agenzia si può tenere ugualmente conto della situazione del mercato del lavoro nell'Unione europea. L'agente contrattuale assunto è inquadrato al primo scatto del suo grado.

2. Se un agente contrattuale cambia impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni, non può essere inquadrato in un grado o a uno scatto inferiori a quelli del posto precedente.

Se un agente contrattuale passa a un gruppo di funzioni superiore, è inquadrato in un grado e a uno scatto che gli conferiscano una retribuzione almeno uguale a quella percepita in forza del contratto precedente.

Articolo 110

1. L'articolo 41, primo comma, si applica per analogia agli agenti contrattuali assunti per un periodo non inferiore a un anno.

2. L'agente contrattuale che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado.



3. Nel caso dell'agente contrattuale, la promozione al grado superiore dello stesso gruppo di funzioni è conferita con decisione dell'Agenzia. Essa comporta per l'agente contrattuale l'inquadramento nel primo scatto del grado superiore. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra gli agenti contrattuali assunti per una durata minima di tre anni che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo degli agenti contrattuali che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto. Ai fini dell'esame comparativo dei meriti, l'AACC tiene conto, in particolare, dei rapporti degli agenti contrattuali, dell'uso, nell'esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 3, lettera e), e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate.

4. Un agente contrattuale può accedere a un gruppo di funzioni superiore soltanto partecipando a una procedura generale di selezione.

CAPO 4

Condizioni di lavoro

Articolo 111

Gli articoli da 42 a 58 si applicano per analogia.

Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

Alle condizioni previste dall'allegato III, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni I, II e III danno diritto alla concessione di un riposo a titolo di compenso ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nel corso di un periodo di due mesi successivo a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.

CAPO 5

Retribuzione e rimborso spese

Articolo 112

Fatte salve le modifiche previste agli articoli 113 e 114, gli articoli da 59 a 67 si applicano per analogia.

Articolo 113

Gli stipendi base sono fissati conformemente alla tabella di cui all'articolo 93 dell'RAA UE.

Articolo 114

In deroga all'articolo 64, paragrafo 3, l'indennità di prima sistemazione di cui al paragrafo 1 e l'indennità di nuova sistemazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo non possono essere inferiori:

- a 845,37 EUR per l'agente contrattuale che abbia diritto all'assegno di famiglia; e
- a 501,20 EUR per l'agente contrattuale che non abbia diritto a tale assegno.



CAPO 6

Sezione A

Sicurezza sociale*Articolo 115*

Gli articoli da 68 a 70 si applicano per analogia. L'articolo 68, paragrafi 4 e 5, si applica tuttavia agli agenti contrattuali rimasti in servizio presso l'Agenzia fino all'età di 63 anni solo se hanno lavorato per oltre 3 anni come agenti contrattuali.

Articolo 116

1. L'ex agente contrattuale che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso l'Agenzia:

- a) che non è titolare di un'indennità di invalidità a carico dell'Agenzia;
- b) la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione del contratto per motivi disciplinari;
- c) che ha prestato servizio per un periodo di almeno sei mesi; e
- d) che risiede in uno Stato membro;

beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni stabilite in appresso.

Qualora abbia diritto a un'indennità di disoccupazione in base a un regime nazionale, è tenuto a farne dichiarazione all'Agenzia. In tal caso l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a norma del paragrafo 3.

2. Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente contrattuale deve:


- a) iscriversi come disoccupato presso i servizi di collocamento competenti dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza;
- b) ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale Stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione;
- c) far pervenire ogni mese all'Agenzia un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale di collocamento in cui si precisi se ha adempiuto o meno agli obblighi e alle condizioni prescritti alle lettere a) e b).

L'Agenzia può concedere o mantenere la prestazione, anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta come analoga, oppure in caso di dispensa da parte della competente autorità nazionale dall'adempimento di tali obblighi.

Il comitato direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

3. L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'ex agente contrattuale al momento della cessazione dal servizio. Tale indennità di disoccupazione è fissata:

- a) al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi;



b) al 45 % dello stipendio base dal 13° al 24° mese;

c) al 30 % dello stipendio base dal 25° al 36° mese.

Al di fuori di un periodo iniziale di sei mesi, durante il quale il limite minimo appresso specificato è applicabile mentre il limite massimo non lo è, gli importi calcolati non possono essere inferiori a 1 010,92 EUR né superiori a 2 021,83 EUR. Tali limiti sono adeguati, analogamente alle tabelle degli stipendi di cui all'articolo 66 dello statuto UE, in conformità delle stesse disposizioni di cui all'articolo 65 di detto statuto.

4. L'indennità di disoccupazione è corrisposta all'ex agente contrattuale a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio, per un periodo massimo di 36 mesi e comunque non superiore a un terzo della durata effettiva del servizio prestato. Tuttavia, se durante questo periodo, l'ex agente contrattuale cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità è interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente contrattuale soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto a un'indennità di disoccupazione nazionale.

5. L'ex agente contrattuale beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari in conformità delle stesse disposizioni di cui all'articolo 67 dello statuto UE. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità di disoccupazione, alle condizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato IV.

L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni dello stesso tipo corrisposti altrove a lui oppure al coniuge; tali assegni sono dedotti da quelli versati ai sensi del presente articolo.

L'ex agente contrattuale beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto, alle condizioni previste dall'articolo 68, che si applica per analogia, alla copertura dei rischi di malattia senza contributi a suo carico.

6. L'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari sono pagati in euro dal Fondo speciale per la disoccupazione. Non si applica alcun coefficiente correttore.

7. L'agente contrattuale contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,81 % dello stipendio base dell'interessato, applicando una detrazione forfettaria di 919,02 EUR, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti all'articolo 64 dello statuto UE. Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato, insieme ai due terzi a carico dell'Agenzia, nel Fondo speciale per la disoccupazione istituito conformemente all'articolo 28 bis dell'RAA UE. L'aliquota del contributo è riesaminata e adattata, se necessario, dal Consiglio dopo un periodo di 6 anni alla luce del rischio di disoccupazione degli agenti contrattuali dell'Agenzia.


8. L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente contrattuale rimasto senza impiego è soggetta alle stesse disposizioni previste dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68.

9. I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e l'Agenzia assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo.

10. Le modalità di applicazione adottate a norma dell'articolo 71, paragrafo 10, si applicano anche al presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafo 2, terzo comma.

Articolo 117

Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano per analogia.



Articolo 118

Doni, prestiti o anticipazioni possono essere concessi all'agente contrattuale per la durata del suo contratto o dopo la scadenza del contratto quando l'agente sia inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata, a disabilità o ad infortunio sopravvenuti nel corso del suo impiego e dimostri di non essere iscritto ad un altro regime di sicurezza sociale che copra tali rischi.

Sezione B

Copertura dei rischi d'invalidità e di decesso

Articolo 119

L'agente contrattuale è coperto, alle condizioni di seguito specificate, contro i rischi di decesso e di invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego.

Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto dell'agente, a norma del presente statuto.

Articolo 120

Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente contrattuale riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, l'AACC può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'Agenzia.

L'agente contrattuale può presentare ricorso contro tale decisione alla commissione d'invalidità prevista all'articolo 76.

Articolo 121

1. L'agente contrattuale colpito da invalidità totale e che deve perciò sospendere il suo servizio presso l'Agenzia beneficiaria, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità d'invalidità il cui importo è fissato come segue.

Se l'agente contrattuale beneficiario di un'indennità di invalidità raggiunge l'età pensionabile, si applicano le norme generali relative all'indennità *una tantum*. L'indennità *una tantum* concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, dell'agente contrattuale al momento in cui è stato messo in invalidità.

2. L'indennità d'invalidità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente contrattuale. Essa non può tuttavia essere inferiore allo stipendio base di un agente contrattuale del gruppo I, grado 1, primo scatto. L'indennità di invalidità è soggetta a un contributo al regime delle pensioni, calcolato sulla base della suddetta indennità.

3. Se l'invalidità dell'agente contrattuale è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità d'invalidità non può essere inferiore al 120 % dello stipendio base di un agente contrattuale del gruppo di funzioni I, grado 1, primo scatto. In questo caso il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'ex datore di lavoro.



4. Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente contrattuale, l'AACC può decidere che l'agente percepirà soltanto l'indennità prevista all'articolo 129.

5. Il beneficiario di un'indennità d'invalidità ha inoltre diritto agli assegni familiari determinati a norma dell'articolo 60, paragrafo 3; in conformità dell'allegato IV, l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario.

Articolo 122

1. Lo stato di invalidità è determinato dalla commissione di invalidità prevista all'articolo 76.

2. Il diritto all'indennità d'invalidità decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato risolto il contratto dell'agente contrattuale in applicazione degli articoli 96 e 97, applicabili per analogia.

3. L'Agenzia può esigere esami periodici del beneficiario di un'indennità di invalidità per determinare se si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare di detta indennità. Se la commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, l'agente contrattuale riprende il servizio presso l'Agenzia, sempre che il suo contratto non sia scaduto.

Tuttavia, se l'interessato non può essere reintegrato in servizio presso l'Agenzia, il suo contratto può essere risolto previo versamento di un'indennità di importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso e, se del caso, all'indennità di risoluzione del contratto prevista all'articolo 96. Egli beneficia inoltre dell'applicazione dell'articolo 129.

Articolo 123

1. Gli aventi diritto di un agente contrattuale deceduto, determinati in conformità delle stesse disposizioni di cui al capo 3 dell'allegato V, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 124 a 127.

2. In caso di decesso di un ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità, gli aventi diritto, quali definiti nel capo 3 dell'allegato V, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste da detto allegato.

3. In caso di scomparsa per un periodo superiore a un anno di un agente contrattuale o ex agente contrattuale titolare di un'indennità di invalidità, le pensioni provvisorie al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso sono determinate in conformità delle stesse disposizioni di cui ai capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto UE.

Articolo 124

Il diritto a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, eventualmente, dal primo giorno del mese che segue il periodo in cui il coniuge superstite, gli orfani o le persone a carico dell'agente deceduto beneficiano della sua retribuzione in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 8.

Articolo 125

Il coniuge superstite di un agente contrattuale beneficia, alle condizioni previste dal capo 3 dell'allegato V, di una pensione di reversibilità. L'ammontare della pensione non può essere inferiore al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente contrattuale né a un importo pari allo stipendio base di un agente contrattuale del gruppo di funzioni I, grado 1, primo scatto.



Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato V, agli assegni familiari di cui all'articolo 60, paragrafo 3. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'importo dell'assegno previsto all'articolo 60, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 126

1. Qualora un agente contrattuale o ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di reversibilità, i figli considerati a suo carico al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 82, che si applica per analogia.
2. Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità.
3. Qualora un agente contrattuale o ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 82, terzo comma.
4. Per quanto riguarda le persone equiparate ai figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato IV, la pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico. Il diritto alla pensione, tuttavia, si estingue se il mantenimento è a carico di un terzo a norma del diritto nazionale applicabile.
5. In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non può dare luogo al versamento di una pensione di orfano.
6. L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato IV.

Articolo 127

In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere a una pensione di reversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dal capo 3 dell'allegato V.

Articolo 128

Gli articoli 84 e 85 si applicano per analogia.

Sezione C


Indennità *una tantum*

Articolo 129

All'atto della cessazione dal servizio, l'agente contrattuale ha diritto al pagamento dell'indennità *una tantum* o al trasferimento dell'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità, conformemente all'articolo 1 dell'allegato V.

Articolo 130

1. Se l'agente contrattuale si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 132, la sua indennità *una tantum* è ridotta proporzionalmente per il periodo corrispondente ai prelievi.



2. Il presente articolo, paragrafo 1, non si applica all'agente contrattuale che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio del presente statuto, abbia chiesto di riversare tali somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %, rivedibile secondo la procedura di cui all'articolo 88.

Sezione D

Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso nonché del regime delle pensioni

Articolo 131

Gli articoli 89 e 90 si applicano per analogia.

Articolo 132

Alle condizioni che saranno stabilite dall'Agenzia, l'agente contrattuale ha facoltà di chiedere che l'Agenzia effettui i versamenti che egli deve eventualmente eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione, l'assicurazione di disoccupazione, l'assicurazione di invalidità, l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia nel paese dove ha fruito da ultimo di questi regimi. L'Agenzia può anche decidere di effettuare i versamenti che l'agente contrattuale deve eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese di origine anche senza che l'agente contrattuale lo richieda. In tal caso l'Agenzia deve motivare debitamente la sua decisione. Durante il periodo di questi versamenti, l'agente contrattuale non beneficia del regime di assicurazione malattia dell'Agenzia. Inoltre, per il periodo corrispondente a questi versamenti, l'agente contrattuale non è coperto dai regimi di assicurazione vita e assicurazione di invalidità dell'Agenzia e non acquisisce diritti a titolo dei regimi in materia di assicurazione contro la disoccupazione e di pensione dell'Agenzia.

Il periodo effettivo di questi versamenti per un qualsiasi agente contrattuale è limitato a sei mesi.

Tuttavia, l'Agenzia può decidere di portarlo a un anno. I versamenti sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. I versamenti necessari per costituire o mantenere i diritti a pensione non possono superare il doppio del tasso di cui all'articolo 90.

Sezione E

Liquidazione dei diritti degli agenti contrattuali

Articolo 133

Il regime di copertura dei rischi d'invalidità o il regime delle pensioni di reversibilità sono stabiliti negli articoli da 19 a 23 dell'allegato V.


Sezione F

Pagamento delle prestazioni

Articolo 134

1. Gli articoli 84 e 85, così come l'articolo 29 dell'allegato V, si applicano per analogia.

2. Tutte le somme dovute all'Agenzia da un agente contrattuale a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi.



Sezione G

Surrogazione dell'Agenzia

Articolo 135

Le disposizioni dell'articolo 94 si applicano per analogia a favore dell'Agenzia.

CAPO 7

Ripetizione dell'indebito

Articolo 136

Le disposizioni dell'articolo 95 si applicano per analogia.

CAPO 8

Risoluzione del contratto

Articolo 137

Gli articoli da 96 a 100 si applicano per analogia agli agenti contrattuali.

Qualora venga avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un agente contrattuale, la commissione di disciplina di cui all'articolo 143 si riunisce con due membri supplementari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado dell'agente contrattuale oggetto del procedimento disciplinare. I due membri supplementari vengono nominati secondo una procedura ad hoc stabilita di comune accordo dall'AACC e dal comitato del personale.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE


Articolo 138

1. È costituito un comitato del personale secondo modalità determinate dal comitato direttivo.
2. Il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale dinanzi all'Agenzia e mantiene contatti regolari tra l'Agenzia e il personale. Contribuisce al buon funzionamento del servizio facendosi portavoce delle opinioni del personale.

Esso porta a conoscenza degli organismi competenti dell'Agenzia eventuali difficoltà aventi implicazioni generali in relazione all'interpretazione e all'applicazione dello statuto. Può essere consultato su ogni difficoltà di questo tipo.

Il comitato sottopone agli organismi competenti dell'Agenzia suggerimenti relativi all'organizzazione e al funzionamento del servizio e proposte volte a migliorare le condizioni di lavoro o di vita generali del personale.

Il comitato partecipa alla gestione e supervisione degli organi di carattere sociale istituiti dall'Agenzia nell'interesse del personale. Esso può, con il consenso dell'Agenzia, istituire servizi di carattere sociale di questo tipo.



TITOLO V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sezione A

Disposizioni generali

Articolo 139

1. Ogni mancanza agli obblighi ai quali l'agente o l'ex agente è tenuto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.
2. Quando elementi di prova che lascino presumere l'esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell'AACC, quest'ultima può avviare un'indagine amministrativa al fine di verificare l'esistenza di tale mancanza.


Articolo 140

1. Non appena un'indagine interna evidenzia la possibilità che un agente o ex agente sia personalmente implicato in un caso, l'interessato ne viene informato, sempreché questa informazione non pregiudichi lo svolgimento dell'indagine. In ogni caso, al termine dell'indagine, nessuna conclusione che faccia nominativamente riferimento a un agente potrà essere tratta senza che quest'ultimo abbia avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni in merito all'insieme dei fatti che lo riguardano. Le conclusioni fanno riferimento a tali osservazioni.
2. Nei casi in cui occorra mantenere il segreto assoluto ai fini dell'indagine e che implicino il ricorso a procedure investigative che rientrano nelle competenze di un'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare l'agente ad esprimere le proprie osservazioni può essere differita d'intesa con l'AACC. In tal caso, nessun procedimento disciplinare può essere avviato prima che l'agente sia stato in grado di esprimere il proprio commento.
3. Qualora l'indagine interna non sia stata in grado di dimostrare la fondatezza delle accuse a carico di un agente, l'indagine stessa è archiviata per decisione dell'AACC, che ne informa per iscritto l'agente. L'agente può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale.
4. L'AACC informa l'interessato circa la chiusura dell'indagine e gli trasmette le conclusioni della relazione d'indagine e, su richiesta, tutti i documenti in rapporto diretto con le asserzioni formulate nei suoi confronti, su riserva della protezione degli interessi legittimi di terzi.

Articolo 141

Sulla base della relazione d'indagine, dopo aver notificato all'agente interessato tutti gli elementi di prova dei fascicoli e dopo averlo sentito, l'AACC può:

- a) decidere che nessuna accusa può essere formulata nei confronti dell'agente interessato; quest'ultimo ne è allora informato per iscritto; oppure
- b) decidere, anche in caso di mancanza o presunta mancanza agli obblighi, che non occorre adottare alcuna sanzione e, se necessario, inviare all'agente un ammonimento; oppure
- c) in caso di mancanza agli obblighi ai sensi dell'articolo 139:
 - i) decidere l'avvio del procedimento disciplinare previsto alla sezione D del presente titolo; oppure
 - ii) decidere l'avvio di un procedimento disciplinare di fronte alla commissione di disciplina.



Articolo 142

Se, per ragioni oggettive, l'agente interessato non può essere ascoltato in base alle disposizioni del presente titolo, egli può essere invitato a formulare le proprie osservazioni per iscritto o a farsi rappresentare da una persona di sua scelta.

Sezione B

Commissione di disciplina*Articolo 143*

1. Una commissione di disciplina è creata nell'ambito dell'Agenzia. Almeno un membro della commissione di disciplina, che può essere il presidente, è scelto tra il personale del Consiglio dell'Unione europea.
2. La commissione di disciplina è costituita da un presidente e quattro membri permanenti, che possono essere sostituiti da supplenti, almeno uno dei quali appartiene allo stesso gruppo di funzioni dell'agente oggetto del procedimento disciplinare.

Articolo 144

1. L'AACC e il comitato del personale di cui all'articolo 138 designano ciascuno, simultaneamente, due membri permanenti e due supplenti.
2. Il presidente e il suo supplente sono designati dall'AACC.
3. Il presidente, i membri e i supplenti sono designati per un periodo di tre anni.

L'Agenzia può tuttavia prevedere per i membri e i supplenti un periodo più breve, che in nessun caso è inferiore a un anno.

4. Nei cinque giorni successivi alla costituzione della commissione di disciplina, l'agente interessato può ricusare uno dei membri della commissione. Anche l'Agenzia ha il diritto di ricusare uno dei membri della commissione di disciplina.

Entro lo stesso termine, i membri della commissione di disciplina possono far valere cause legittime di astensione e sono tenuti a rinunciare all'incarico in presenza di un conflitto di interessi.

Articolo 145

La commissione di disciplina è assistita da un segretario designato dall'AACC.

Articolo 146

1. Il presidente e i membri della commissione di disciplina godono di un'indipendenza totale nell'esercizio della loro missione.
2. Le delibere e i lavori della commissione di disciplina sono segreti.



Sezione C


Sanzioni disciplinari*Articolo 147*

1. L'AACC può applicare una delle sanzioni seguenti:
 - a) ammonimento scritto;
 - b) nota di biasimo;
 - c) sospensione dall'avanzamento di scatto per un periodo compreso tra un mese e 23 mesi;
 - d) retrocessione di scatto;
 - e) retrocessione temporanea durante un periodo compreso tra 15 giorni e un anno;
 - f) retrocessione di grado nello stesso gruppo di funzioni;
 - g) inquadramento in un gruppo di funzioni inferiore, con o senza retrocessione di grado;
 - h) destituzione e, se del caso, ritenuta, per un periodo determinato, sull'importo dell'indennità di invalidità, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto dell'agente. Qualora si applichi la suddetta riduzione, il reddito dell'ex agente non può comunque essere inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente temporaneo al primo scatto del grado 1, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.
2. Nel caso di un agente che beneficia di un'indennità di invalidità, l'AACC può decidere, una ritenuta sull'importo dell'indennità di invalidità, per un periodo determinato, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto dell'agente. Il reddito dell'agente non può comunque essere inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente temporaneo al primo scatto del grado 1, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.
3. Una stessa mancanza non può dar luogo a più di una sanzione disciplinare.

Articolo 148

La sanzione disciplinare inflitta è proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità di quest'ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare:

- a) la natura della mancanza e le circostanze in cui è stata commessa;
- b) l'entità del danno arrecato all'integrità, alla reputazione o agli interessi dell'Agenzia a motivo della mancanza commessa;
- c) la parte di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa;
- d) i motivi che hanno condotto l'agente a commettere la mancanza;
- e) il grado e l'anzianità dell'agente;
- f) il grado di responsabilità personale dell'agente;
- g) il tipo di doveri e responsabilità personale dell'agente;
- h) il carattere di recidiva dell'atto o del comportamento scorretto;
- i) la condotta dell'agente su tutto l'arco della carriera.



Sezione D

Procedimento disciplinare senza ricorso alla commissione di disciplina*Articolo 149*

L'AACC può pronunciarsi sulla sanzione e decidere di inviare un ammonimento scritto o una nota di biasimo senza consultazione della commissione di disciplina. L'agente interessato è ascoltato prima che l'AACC intraprenda tale azione.

Sezione E

Procedimento disciplinare con ricorso alla commissione di disciplina*Articolo 150*

1. Alla commissione di disciplina viene sottoposto un rapporto dell'AACC, in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi, comprese tutte le circostanze aggravanti o attenuanti.
2. Il rapporto è trasmesso all'agente interessato e al presidente della commissione di disciplina, che lo porta a conoscenza dei membri della commissione medesima.

Articolo 151

1. Non appena ricevuto il rapporto, l'agente interessato ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento, compresi quelli di natura tale da scagionarlo.
2. L'agente interessato dispone, per preparare la sua difesa, di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento disciplinare.
3. L'agente interessato può essere assistito da una persona di sua scelta.

Articolo 152

1. Se, in presenza del presidente della commissione di disciplina, l'agente interessato ammette un comportamento scorretto e accetta senza riserve il rapporto di cui all'articolo 149, l'AACC può sottrarre il caso all'azione della commissione di disciplina, nel rispetto del principio di proporzionalità tra la natura della mancanza e la sanzione prevista. Quando il caso è sottratto all'azione della commissione di disciplina, il presidente esprime il proprio parere sulla sanzione prevista.
2. Nell'ambito di questa procedura, l'AACC può applicare, in deroga all'articolo 149, una delle sanzioni previste all'articolo 147, paragrafo 1, lettere da a) a d) del presente statuto.
3. L'agente interessato viene informato in anticipo circa le possibili conseguenze derivanti dall'ammissione di un comportamento scorretto.

Articolo 153

Precedentemente alla prima riunione della commissione di disciplina, il presidente incarica uno dei suoi membri di elaborare una relazione sul caso che le è sottoposto e ne informa gli altri membri della commissione di disciplina.



Articolo 154

1. L'agente interessato è ascoltato dalla commissione di disciplina. In questa occasione, egli può presentare osservazioni scritte o orali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta. Egli può far citare testimoni.
2. Dinanzi alla commissione di disciplina l'Agenzia è rappresentata da un agente che ha ricevuto apposito mandato dall'AACC e che dispone degli stessi diritti dell'agente interessato.

Articolo 155

1. La commissione di disciplina, ove non si ritenga sufficientemente informata sui fatti contestati all'interessato, o sulle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, ordina un'inchiesta in contraddittorio.
2. Il presidente o un membro della commissione di disciplina svolge l'inchiesta a nome della commissione di disciplina. Ai fini dell'inchiesta, la commissione di disciplina può chiedere la trasmissione di ogni documento relativo al caso che le è sottoposto. L'Agenzia risponde ad ogni domanda di questo genere nei termini eventualmente fissati dalla commissione di disciplina. Quando questa richiesta è rivolta all'agente, viene presa nota di un eventuale rifiuto di ottemperarvi.

Articolo 156

Sulla base dei documenti presentati, e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o verbali, nonché delle risultanze dell'inchiesta eventualmente svolta, la commissione di disciplina formula a maggioranza un parere motivato quanto alla realtà dei fatti addebitati e, se del caso, alla sanzione che a suo giudizio tali fatti dovrebbero comportare. Tale parere è firmato da tutti i membri della commissione di disciplina. Ciascun membro della commissione ha la facoltà di accludere al parere un'opinione divergente. Il parere è trasmesso all'AACC e all'agente interessato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto dell'AACC, sempre che tale periodo risulti adeguato alla complessità del caso. Nel caso di un'inchiesta condotta su iniziativa della commissione di disciplina il termine è di quattro mesi, sempreché tale periodo risulti adeguato alla complessità del caso.

Articolo 157

1. Il presidente della commissione di disciplina non prende parte alle decisioni della commissione, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto.
2. Il presidente provvede all'esecuzione delle varie decisioni prese dalla commissione di disciplina e porta a conoscenza di ogni membro tutte le informazioni e i documenti relativi al caso.

Articolo 158

Il segretario redige un processo verbale delle riunioni della commissione di disciplina. I testi appongono la loro firma al processo verbale delle loro deposizioni.



Articolo 159

1. Le spese cui l'iniziativa dell'agente interessato ha dato luogo nel corso del procedimento, e in particolare gli onorari versati a una persona scelta per assisterlo o per provvedere alla sua difesa, restano a suo carico nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una delle sanzioni previste all'articolo 147.
2. L'AACC può tuttavia decidere altrimenti nei casi eccezionali in cui tale spesa rappresenti un onere iniquo per l'agente interessato.

Articolo 160

1. Dopo aver sentito l'agente, l'AACC adotta la sua decisione conformemente al disposto degli articoli 147 e 148, entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione di disciplina. La decisione deve essere motivata.
2. Se l'AACC decide di archiviare il caso senza infliggere una sanzione disciplinare, essa ne informa immediatamente per iscritto l'agente interessato. L'agente può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale.

Sezione F

Sospensione*Articolo 161*

1. In caso di colpa grave addebitata dall'AACC a un agente, che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di un'infrazione alle norme di legge, l'AACC può sospendere immediatamente il responsabile per un periodo determinato o indeterminato.
2. Salvo circostanze eccezionali, l'AACC prende questa decisione dopo aver sentito l'agente interessato.

Articolo 162

1. La decisione relativa alla sospensione dell'agente precisa se l'interessato conserva, durante il periodo della sospensione, il beneficio della retribuzione integrale o determina l'aliquota dell'eventuale ritenuta a carico dell'interessato. L'importo corrisposto all'agente non può in nessun caso essere inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente temporaneo al primo scatto del grado 1, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.
2. La posizione dell'agente sospeso deve essere definitivamente regolata entro sei mesi dalla data di decorrenza della sospensione. Se nessuna decisione è intervenuta al termine dei sei mesi, l'interessato percepisce nuovamente la sua retribuzione integrale, fatto salvo il disposto del paragrafo 3.
3. L'applicazione della ritenuta può essere mantenuta oltre il termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 qualora l'agente interessato sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti e si trovi in stato di detenzione nell'ambito di tale procedimento. In tal caso, l'agente avrà nuovamente diritto alla retribuzione integrale solo dopo che il tribunale competente abbia ordinato la fine della detenzione.
4. Se l'interessato non ha subito alcuna sanzione o ha avuto soltanto un ammonimento scritto, un biasimo o una sospensione temporanea dell'avanzamento di scatto, ha diritto al rimborso delle ritenute prelevate sulla sua retribuzione ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, maggiorate, nel caso in cui non sia stata inflitta alcuna sanzione, di un interesse composto al saggio definito all'articolo 88.



Sezione G

Azione penale parallela*Articolo 163*

Quando l'agente sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua posizione sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell'autorità giudiziaria.

Sezione H

Disposizioni finali*Articolo 164*

L'agente colpito da una sanzione disciplinare diversa dalla destituzione può, dopo tre anni se si tratta dell'ammonimento scritto o del biasimo, dopo sei anni se si tratta di altre sanzioni, presentare domanda per ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione. L'AACC decide se la richiesta dell'interessato deve essere accolta.

Articolo 165

Il procedimento disciplinare può essere riaperto d'ufficio dall'AACC, di sua iniziativa o su domanda dell'interessato, nel caso di fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

Articolo 166

Se nessuna accusa è stata formulata nei confronti dell'agente in applicazione dell'articolo 160, paragrafo 2, quest'ultimo ha diritto, su sua domanda, alla riparazione del pregiudizio subito mediante un'adeguata pubblicità della decisione dell'AACC.

Articolo 167

Il comitato direttivo adotta le modalità di applicazione di queste procedure.

TITOLO VI

MEZZI DI RICORSO*Articolo 168*

1. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'AACC una domanda con cui l'invita a prendere una decisione nei suoi confronti. L'AACC notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. Allo scadere di tale termine, l'assenza di risposta alla domanda costituisce una decisione implicita di rigetto, contro la quale è possibile introdurre un reclamo ai sensi del paragrafo 2.



2. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'AACC un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, indipendentemente dal fatto che detta autorità abbia preso una decisione o si sia astenuta dal prendere un provvedimento imposto dal presente statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

- dal giorno della pubblicazione dell'atto, se si tratta di una misura di carattere generale;
- dal giorno della notifica della decisione all'interessato e comunque non oltre la data in cui l'interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura da arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e, comunque, al più tardi il giorno della pubblicazione;
- dalla data di scadenza del termine per la risposta qualora il reclamo riguardi una decisione implicita di rigetto ai sensi del paragrafo 1.

L'AACC notifica la propria decisione motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione del reclamo. Allo scadere di tale termine, l'assenza di risposta alla domanda costituisce una decisione implicita di rigetto, contro la quale è possibile introdurre un reclamo ai sensi dell'articolo 170.

Articolo 169

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie tra l'Unione e qualsiasi persona cui si applica il presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito.

2. Un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea è ricevibile soltanto se:


- l'AACC ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 2 entro il termine ivi previsto, e
- tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3. Il ricorso di cui al paragrafo 2 è presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

- dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;
- dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso, quest'ultimo termine inizia nuovamente.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, l'interessato, dopo aver presentato all'AACC un reclamo ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 2, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia, purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato o l'adozione di provvedimenti provvisori. In tal caso, il procedimento relativo all'azione principale dinanzi alla Corte di giustizia è sospeso fino al momento in cui viene presa una decisione esplicita o implicita di rigetto.

5. I ricorsi di cui al presente articolo sono istruiti e risolti secondo le norme previste dal regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea.



TITOLO VII

CONSULENTI SPECIALI

Articolo 170

1. La retribuzione dei consulenti speciali è stabilita mediante intesa diretta tra gli interessati e l'AACC. La durata del contratto di un consulente speciale non può superare i due anni né un numero massimo di giorni in tale periodo. Il contratto è rinnovabile.

2. Qualora intenda assumere un consulente speciale o rinnovarne il contratto, l'Agenzia presenta la proposta al comitato direttivo, specificando la retribuzione prevista, i termini di riferimento, le ragioni della proposta e altri elementi pertinenti.

L'Agenzia può concludere il contratto, a meno che il comitato direttivo decida altrimenti entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al primo comma.

3. L'AACC adotta norme specifiche per attuare le disposizioni del presente articolo.

Articolo 171

Si applicano per analogia l'articolo 1, paragrafo 2, gli articoli 6, 11, 12, 13 e 14, l'articolo 18, primo comma, gli articoli 19 e 20, l'articolo 21, paragrafo 1, gli articoli 22, 27 e 28, l'articolo 32, secondo comma, e l'articolo 36, concernenti i diritti e gli obblighi degli agenti dell'Agenzia, nonché gli articoli 168 e 169, relativi ai mezzi di ricorso.

Articolo 172

1. Le disposizioni del presente statuto relative ai diritti e agli obblighi (articoli da 11 a 35 e articolo 104), alle condizioni di assunzione [articolo 37, eccetto il paragrafo 2, lettera a), articoli da 38 a 41, articolo 105, eccetto il paragrafo 3, lettera a), e articoli da 106 a 110], alle condizioni di lavoro (articoli da 42 a 58 e articolo 111), alla risoluzione del contratto (articoli da 96 a 100 e articolo 137) nonché al procedimento disciplinare (articoli da 139 a 167) possono essere modificate, nella misura necessaria, dal comitato direttivo dell'Agenzia, che delibera conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera j), e all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), della decisione (PESC) 2015/1835. Le proposte di modifica sono trasmesse al Consiglio. Tali modifiche si intendono adottate a meno che il Consiglio, entro due mesi e deliberando a maggioranza qualificata, non decida di modificarle.


2. Le modifiche ad altre disposizioni del presente statuto, in particolare quelle relative alla remunerazione, alle indennità e alle indennità di carattere sociale, sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, su proposta del comitato direttivo.

Articolo 173

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio dell'Unione europea esamina e modifica il presente statuto o decide in merito alla scadenza dello stesso, a seconda dei casi.

Articolo 174

La decisione 2004/676/CE è abrogata.



Articolo 175

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK



ALLEGATO I

LAVORO A ORARIO RIDOTTO*Articolo 1*

La domanda di autorizzazione per lavorare a orario ridotto è presentata dall'agente al proprio superiore gerarchico diretto almeno due mesi prima della data di inizio desiderata, salvo in casi di urgenza debitamente giustificati.

L'autorizzazione può essere concessa per un minimo di un mese e un massimo di tre anni, fatti salvi i casi contemplati all'articolo 17 ed all'articolo 45, paragrafo 2, lettera e).

L'autorizzazione può essere rinnovata alle medesime condizioni. Il rinnovo è subordinato ad una domanda dell'agente interessato, presentata almeno due mesi prima della scadenza del periodo per il quale l'autorizzazione è stata concessa. La durata del lavoro a orario ridotto non può essere inferiore alla metà del tempo di lavoro normale.

Salvo in casi debitamente giustificati, ogni periodo di attività a orario ridotto ha inizio il primo giorno di un mese.

Articolo 2

A richiesta dell'agente interessato, l'AACC può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa. La data di revoca non può essere posteriore di oltre due mesi alla data proposta dall'agente, o di oltre quattro mesi se il lavoro a orario ridotto è stato autorizzato per un periodo superiore a un anno.

In casi eccezionali e nell'interesse del servizio, l'AACC può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa, con preavviso di due mesi.

Articolo 3


Durante il periodo per il quale è autorizzato a lavorare a orario ridotto, l'agente ha diritto ad una percentuale della sua retribuzione corrispondente alla percentuale del tempo di lavoro prestato rispetto al tempo normale. Tuttavia, tale percentuale non viene applicata all'assegno per figli a carico, all'importo di base dell'assegno di famiglia e all'assegno scolastico.

I contributi al regime di assicurazione contro le malattie sono calcolati sullo stipendio base di un agente che lavora a tempo pieno. I contributi al regime delle pensioni sono calcolati sullo stipendio base di un agente che lavora a orario ridotto. L'agente può inoltre chiedere che i contributi al regime delle pensioni siano calcolati sullo stipendio base di un agente che lavora a tempo pieno, secondo quanto disposto all'articolo 90. Ai fini dell'articolo 1 dell'allegato V, i diritti acquisiti sono calcolati in proporzione alla percentuale di contributi versati.

Durante il periodo di lavoro a orario ridotto, l'agente non è autorizzato a effettuare ore supplementari, né ad esercitare alcuna attività retribuita diversa da un'attività ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 4

L'AACC può stabilire le modalità di applicazione delle presenti disposizioni.



ALLEGATO II

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONGEDI

SEZIONE 1

Congedo ordinario*Articolo 1*

In occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio, la frazione di anno dà diritto ad un congedo di due giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio, la frazione di mese a un congedo di due giorni lavorativi quando sia superiore a quindici giorni e di un giorno lavorativo quando sia uguale o inferiore a quindici giorni.

Articolo 2

Il congedo ordinario può essere usufruito in una o più volte, a scelta dell'agente, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tuttavia deve essere di almeno due settimane consecutive. All'agente che entra in servizio, il congedo ordinario è accordato soltanto dopo tre mesi di presenza; può essere autorizzato prima di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati.

Articolo 3

Qualora l'agente, durante il congedo ordinario, sia colpito da malattia che gli avrebbe impedito di assicurare il servizio se non fosse stato in congedo, il congedo ordinario è prolungato del tempo corrispondente al periodo d'incapacità debitamente comprovata da certificato medico.

Articolo 4


Se l'agente, per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del congedo ordinario entro la fine dell'anno civile in corso, il congedo stesso viene riportato all'anno successivo per un periodo non superiore a dodici giorni.

L'agente che non abbia usufruito interamente del congedo ordinario al momento della cessazione dal servizio, ha diritto per ogni giorno di congedo non usufruito alla corresponsione, a titolo di compenso, di una somma pari ad un trentesimo dei suoi emolumenti mensili al momento della cessazione dal servizio.

All'atto della cessazione dal servizio, viene effettuata una ritenuta, calcolata nel modo indicato al secondo comma, all'agente che abbia beneficiato di un congedo ordinario che ecceda il numero dei giorni cui aveva diritto al momento di lasciare il servizio.

Articolo 5

Se l'agente, per motivi di servizio, è richiamato durante il congedo ordinario, o se gli viene ritirata l'autorizzazione al congedo, le spese debitamente giustificate sostenute in conseguenza gli sono rimborsate e gli sono concessi altri giorni per il viaggio.



SEZIONE 2

Congedo speciale*Articolo 6*

All'agente può essere concesso, a sua richiesta, oltre al congedo ordinario, un congedo straordinario. In particolare, nei casi qui di seguito previsti, il congedo straordinario compete di diritto, nei limiti seguenti:

- matrimonio dell'agente: 4 giorni;
- trasloco dell'agente: fino a 2 giorni;
- malattia grave del coniuge: fino a 3 giorni;
- decesso del coniuge: 4 giorni;
- malattia grave di un ascendente: fino a 2 giorni;
- decesso di un ascendente: 2 giorni;
- matrimonio di un figlio: 2 giorni;
- nascita di un figlio: 10 giorni, da prendere nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita;
- nascita di un figlio con disabilità o gravemente malato: 20 giorni, da prendere nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita;
- decesso della moglie durante il congedo di maternità: un numero di giorni corrispondente al congedo di maternità residuo; se la moglie non è agente, la durata del congedo di maternità residuo è determinata applicando per analogia le disposizioni dell'articolo 52;
- malattia grave di un figlio: fino a 2 giorni;
- malattia molto grave di un figlio certificata da un medico o ospedalizzazione di un figlio di età non superiore a dodici anni: fino a 5 giorni;
- decesso di un figlio: 4 giorni;
- adozione di un figlio: 20 settimane, portate a 24 in caso di adozione di un figlio con disabilità.

Ogni figlio adottato dà diritto a un solo periodo di congedo straordinario, che può essere condiviso tra i genitori adottivi nel caso entrambi siano agenti. Il congedo è concesso unicamente se il coniuge dell'agente esercita un'attività retribuita almeno a metà tempo. Se il coniuge lavora al di fuori delle istituzioni dell'Unione e beneficia di un congedo analogo, un numero di giorni corrispondente sarà detratto dal congedo a cui ha diritto l'agente.

L'AACC può, in caso di necessità, concedere un congedo straordinario supplementare nel caso in cui la normativa nazionale del paese in cui ha luogo la procedura di adozione, diverso dal paese in cui lavora l'agente che adotta, esiga il soggiorno dei due genitori adottivi o di uno di essi.

Un congedo straordinario di 10 giorni è concesso se l'agente non ha diritto al congedo straordinario totale di 20 o 24 settimane ai sensi della prima frase del presente trattato; tale congedo straordinario supplementare è concesso solo una volta per figlio adottato.

Inoltre, l'Agenzia può concedere un congedo straordinario in caso di perfezionamento professionale, nei limiti previsti dal programma di perfezionamento professionale fissato dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 30.

All'agente che ha svolto un lavoro eccezionale che esula dai normali doveri di un agente può essere altresì concesso in via eccezionale un congedo straordinario. Tale congedo straordinario è concesso al più tardi 3 mesi dopo che l'AACC si è pronunciata sul carattere eccezionale del lavoro svolto dall'agente.



Ai fini del presente articolo, il partner non sposato dell'agente è equiparato al coniuge purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato IV.


Nel caso dei congedi straordinari previsti nella presente sezione, gli eventuali giorni di viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità specifiche.

SEZIONE 3

Giorni per il viaggio

Articolo 7

L'agente avente diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio ha diritto a due giorni e mezzo di congedo supplementare all'anno per recarsi nel proprio paese d'origine.



ALLEGATO III

MODALITÀ PER LA COMPENSAZIONE E LA RETRIBUZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO*Articolo 1*

Entro i limiti fissati dall'articolo 48, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto a compensazione o a retribuzione, alle seguenti condizioni:


- a) ogni ora di lavoro straordinario dà diritto a una compensazione mediante la concessione di un'ora e mezza di tempo libero; tuttavia se l'ora di lavoro straordinario è effettuata tra le 22 e le 7 ovvero di domenica o in giorno festivo, essa è compensata mediante la concessione di due ore di tempo libero; il riposo di compensazione è accordato, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle preferenze dell'interessato;
- b) se le esigenze di servizio non hanno consentito la concessione della compensazione entro la fine del mese successivo a quello durante il quale sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, l'AACC autorizza la retribuzione delle ore di lavoro straordinario non compensate nella misura dello 0,56 % dello stipendio base mensile per ogni ora di lavoro straordinario, a norma della lettera a);
- c) per ottenere la compensazione o la retribuzione di un'ora di lavoro straordinario, è necessario che la prestazione del servizio straordinario sia stata superiore a 30 minuti.

Articolo 2

Il tempo necessario per recarsi nel luogo di missione non può essere considerato lavoro straordinario ai sensi del presente allegato. Le ore di lavoro effettuate nel luogo di missione che superino il numero normale possono essere compensate o eventualmente retribuite con decisione dell'AACC.

Articolo 3

In deroga agli articoli 1 e 2, le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni gruppi di agenti dei gradi da AST 1 a AST 4 che lavorano in condizioni particolari possono essere retribuite mediante un'indennità forfettaria, il cui importo e le cui modalità d'attribuzione sono fissati dall'AACC, previo parere del comitato del personale.



ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE E AI RIMBORSI SPESE

SEZIONE 1

Assegni familiari*Articolo 1*

1. L'assegno di famiglia è pari ad un importo di base di 171,88 EUR, maggiorato del 2 % dello stipendio base dell'agente.
2. Ha diritto all'assegno di famiglia:
 - a) l'agente coniugato;
 - b) l'agente vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3;
 - c) l'agente registrato come membro stabile di un'unione di fatto, a condizione che:
 - i) la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro o da un'autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di membri di un'unione di fatto;
 - ii) nessuno dei due partner sia sposato né sia impegnato in un'altra unione di fatto;
 - iii) i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii e nipoti, generi e nuore;
 - iv) la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro; si considera che una coppia ha accesso al matrimonio civile ai fini del presente punto unicamente nel caso in cui i due partner soddisfino l'insieme delle condizioni fissate dalla legislazione di uno Stato membro che autorizza il matrimonio di tale coppia;
 - d) per decisione speciale e motivata dell'AACC, presa sulla base di documenti probanti, l'agente che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), assuma tuttavia realmente oneri di famiglia.
3. Qualora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti lo stipendio base annuo di un agente del grado 3 al secondo scatto, con applicazione del coefficiente correttore fissato per il paese nel quale il coniuge esercita la sua attività professionale, al lordo dell'imposta, l'agente che ha diritto all'assegno di famiglia non percepisce tale assegno, salvo decisione speciale dell'AACC. Tuttavia, il diritto all'assegno è in ogni caso mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico.
4. Qualora, in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3, due coniugi che si trovano al servizio dell'Agenzia abbiano entrambi diritto all'assegno di famiglia, quest'ultimo è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.
5. Qualora l'agente abbia diritto all'assegno di famiglia unicamente a titolo del paragrafo 2, lettera b), e tutti i figli a carico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, vengano affidati, in virtù di disposizioni legali o di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno di famiglia è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome dell'agente. Per i figli maggiorenni a carico, si considera come sussistente questa condizione qualora risiedano abitualmente presso l'altro genitore.

Tuttavia, qualora i figli dell'agente siano affidati alla custodia di più persone, l'assegno di famiglia è ripartito tra queste ultime proporzionalmente al numero di figli di cui esse hanno la custodia.



Se la persona alla quale va versato l'assegno di famiglia al posto dell'agente a norma delle disposizioni precedenti ha diritto a tale assegno in virtù della sua qualità di agente, le viene corrisposto soltanto l'assegno d'importo più elevato.

Articolo 2

1. L'agente che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a 375,59 EUR al mese per ogni figlio a carico.

2. È considerato figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo dell'agente o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dall'agente.

Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione.

È equiparato al figlio a carico ogni minore nei confronti del quale l'agente sia tenuto a prestare gli alimenti in virtù di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione degli Stati membri in materia di protezione dei minori.

L'importo di cui al paragrafo 1 è oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 60.

3. L'assegno è concesso:

a) d'ufficio, per il figlio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni;

b) su richiesta motivata dell'agente interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.

4. In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell'AACC, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti l'agente sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi.

5. L'assegno continua a essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità.

6. Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto a un solo assegno per figlio a carico.

7. Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente alla custodia di un'altra persona, l'assegno è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome dell'agente.

Articolo 3

1. Alle condizioni fissate nelle disposizioni generali di esecuzione, l'agente riceve un'indennità scolastica destinata a coprire le spese scolastiche effettivamente sostenute fino a un massimo di 254,83 EUR al mese per ogni figlio a carico a sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente allegato, che abbia almeno cinque anni di età e che frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto di insegnamento superiore. La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica tuttavia al rimborso delle spese di trasporto scolastico.

Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto di insegnamento elementare e termina alla fine del mese nel quale il figlio completa gli studi o alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 26 anni, se anteriore.



L'indennità è versata a concorrenza del doppio del massimale di cui al primo comma per:

- l'agente la cui sede di servizio è distante almeno 50 km:
 - o da una scuola europea,
 - o da un istituto di insegnamento nella sua lingua che il figlio frequenti per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati;
- l'agente la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da un istituto di insegnamento superiore del suo Stato e della sua lingua, purché il figlio frequenti effettivamente un istituto di insegnamento superiore distante almeno 50 km dalla sede di servizio e l'agente sia beneficiario dell'indennità di dislocazione; quest'ultima condizione non è richiesta se nello Stato dell'agente non esiste un simile istituto o se il figlio frequenta un istituto di insegnamento superiore in un paese diverso dal paese nel quale si trova la sede di servizio dell'agente;
- alle stesse condizioni che per il primo ed il secondo trattino, gli aventi diritto all'indennità che non sono in posizione di attività, tenendo conto del luogo di residenza anziché della sede di servizio.

La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica all'indennità di cui al terzo comma.

Qualora il figlio avente diritto all'indennità scolastica venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'indennità scolastica è corrisposta a quest'ultima per conto e a nome dell'agente. In questo caso, la distanza di almeno 50 km di cui al terzo comma è calcolata a partire dal luogo di residenza della persona che esercita la custodia del figlio.

2. Per ogni figlio a carico ai sensi del presente allegato, articolo 2, paragrafo 2, di età inferiore a cinque anni o che non frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria, l'importo dell'indennità è fissato a 91,75 EUR al mese.

L'importo di cui sopra è oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 60.

SEZIONE 2

Indennità di dislocazione

Articolo 4

1. Un'indennità di dislocazione pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico versati all'agente è concessa:

- a) all'agente:
 - che non ha e non ha mai avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e
 - che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale;
- b) all'agente che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale.



L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 509,43 EUR al mese.

2. L'agente che, non avendo e non avendo mai avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1 ha diritto a un'indennità di espatrio pari a un quarto dell'indennità di dislocazione.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'agente che, per matrimonio, abbia acquisito d'ufficio e senza possibilità di rinunciare la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, è equiparato all'agente di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino.

SEZIONE 3

Rimborso spese

A. INDENNITÀ DI PRIMA SISTEMAZIONE

Articolo 5

1. Un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, se trattasi di un agente avente diritto all'assegno di famiglia, o pari a un mese di stipendio base, se trattasi di un agente non avente diritto all'assegno di famiglia, è dovuta all'agente di ruolo che dimostra di aver dovuto cambiare residenza per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 23.

Qualora due coniugi agenti abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

All'indennità di prima sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio dell'agente.

2. Un'indennità di prima sistemazione di pari importo è versata al momento dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio all'agente costretto a trasferire la sua residenza per soddisfare gli obblighi dell'articolo 23.


3. L'indennità di prima sistemazione è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio dell'agente alla data della nomina in ruolo o a quella dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio.

L'indennità di prima sistemazione è versata dietro presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta sistemazione dell'agente, come anche della famiglia se l'agente ha diritto all'assegno di famiglia, nella sede di servizio.

4. All'agente avente diritto all'assegno di famiglia che non si stabilisce con la famiglia nella sede di servizio, viene corrisposta soltanto la metà dell'indennità cui avrebbe normalmente diritto; la seconda metà gli viene corrisposta al momento della sistemazione della famiglia nella sede di servizio purché detta sistemazione avvenga nei termini di cui al successivo articolo 9, paragrafo 3. Se la sistemazione non ha avuto luogo e se l'agente è assegnato nel luogo in cui risiede la sua famiglia, l'agente non ha diritto ad un'indennità di prima sistemazione.

5. L'agente di ruolo, che abbia percepito l'indennità di prima sistemazione e che di sua volontà lasci il servizio dell'Agenzia prima che sia trascorso un periodo di due anni dalla data della sua entrata in servizio, rimborsa al momento della cessazione dal servizio una parte dell'indennità percepita, calcolata in proporzione al tempo non ancora trascorso del suddetto periodo.

6. L'agente beneficiario dell'indennità di prima sistemazione è tenuto a dichiarare le indennità della stessa natura che egli percepisce da altra fonte; tali indennità vengono dedotte da quella prevista dal presente articolo.



B. INDENNITÀ DI NUOVA SISTEMAZIONE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Articolo 6

1. Al momento della cessazione definitiva dal servizio, l'agente di ruolo, che dimostri di aver cambiato residenza, ha diritto a un'indennità pari a due mesi dello stipendio base se trattasi di agente che abbia diritto all'assegno di famiglia, pari a un mese di stipendio base se trattasi di agente che non abbia diritto a detto assegno, a condizione di aver prestato servizio per quattro anni, e di non beneficiare di analoga indennità nella sua nuova occupazione. Qualora due coniugi agenti abbiano entrambi diritto all'indennità di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

Per il calcolo di tale periodo sono presi in considerazione gli anni trascorsi in attività di servizio, congedo per servizio militare e congedo parentale o congedo per motivi familiari.

All'indennità di nuova sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per l'ultima sede di servizio dell'agente.

2. In caso di decesso di un agente di ruolo, l'indennità di nuova sistemazione è corrisposta al coniuge sopravvissuto o, in sua mancanza, alle persone riconosciute a carico ai sensi dell'articolo 2, prescindendo dalla durata di servizio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Detta indennità è calcolata tenendo conto dello stato civile e dello stipendio dell'agente alla data della cessazione definitiva dal servizio.

4. Tale indennità è versata dietro documentazione dell'avvenuta sistemazione dell'agente e della famiglia in una località situata a non meno di 70 km dalla sede di servizio o, se l'agente è deceduto, dell'avvenuta sistemazione della famiglia alle stesse condizioni.

La nuova sistemazione dell'agente o della famiglia di un agente deceduto deve aver avuto luogo al più tardi tre anni dopo la cessazione dal servizio.

Il termine di prescrizione non può essere opposto all'avente diritto che sia in grado di provare di non aver avuto conoscenza delle disposizioni che precedono.

C. SPESE DI VIAGGIO

Articolo 7

1. L'agente ha diritto a un pagamento forfettario corrispondente al costo del viaggio per sé stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi:

- a) in occasione dell'entrata in servizio, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;
- b) in occasione della cessazione definitiva dal servizio, ai sensi dell'articolo 96, dalla sede di servizio al luogo di origine definito al paragrafo 3 del presente articolo;
- c) in occasione di qualsiasi trasferimento che comporti un cambiamento della sede di servizio.

In caso di decesso di un agente, il coniuge superstite e le persone a carico hanno diritto al pagamento forfettario alle stesse condizioni.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.



2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra i luoghi di cui al paragrafo 1.

L'indennità ammonta a:

- 0 EUR/km per il tratto di distanza da 0 a 200 km
- 0,1895 EUR/km per il tratto di distanza da 201 a 1 000 km
- 0,3158 EUR/km per il tratto di distanza da 1 001 a 2 000 km
- 0,1895 EUR/km per il tratto di distanza da 2 001 a 3 000 km
- 0,0631 EUR/km per il tratto di distanza da 3 001 a 4 000 km
- 0,0305 EUR/km per il tratto di distanza da 4 001 a 10 000 km
- 0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

- 94,74 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,
- 189,46 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono adattati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

Il luogo d'origine dell'agente è determinato all'atto dell'entrata in servizio di quest'ultimo, tenuto conto in linea di principio del luogo di assunzione o, su richiesta espressa e motivata, del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l'interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere riveduta con decisione speciale dell'AACC. Tuttavia, finché l'interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e su presentazione di documenti che ne giustifichino la domanda. La revisione non può avere per effetto di spostare il centro d'interessi dall'interno all'esterno dei territori degli Stati membri, dei paesi e dei territori menzionati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio.


Articolo 8

1. L'agente avente diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio ha diritto annualmente, entro il limite fissato al paragrafo 2, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine definito all'articolo 7.

Se due coniugi sono agenti dell'Agenzia, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per se stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto a un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo di origine dell'uno o dell'altro coniuge.

In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all'assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre dalla data del matrimonio alla fine dell'anno in corso.

Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato.



Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra la sede di servizio dell'agente e il suo luogo d'origine.

Qualora il luogo d'origine definito all'articolo 7 si trovi al di fuori dei territori degli Stati membri, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica che separa la sede di servizio dell'agente e dalla capitale dello Stato membro di cui è cittadino. Gli agenti il cui luogo d'origine si trova al di fuori dei territori degli Stati membri, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e che non sono cittadini di uno Stato membro non hanno diritto al pagamento forfettario.

L'indennità ammonta a:

- 0 EUR/km per il tratto di distanza da 0 a 200 km
- 0,3820 EUR/km per il tratto di distanza da 201 a 1 000 km
- 0,6367 EUR/km per il tratto di distanza da 1 001 a 2 000 km
- 0,3820 EUR/km per il tratto di distanza da 2 001 a 3 000 km
- 0,1272 EUR/km per il tratto di distanza da 3 001 a 4 000 km
- 0,0614 EUR/km per il tratto di distanza da 4 001 a 10 000 km
- 0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità di cui sopra:

- 191,00 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,
- 381,96 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1 450 km.

L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

3. L'agente che nel corso dell'anno civile cessa dal servizio per causa diversa dal decesso o fruisca di un'aspettativa per motivi personali, ha diritto, se il periodo di attività al servizio di un'istituzione dell'Unione europea nel corso dell'anno è inferiore a nove mesi, soltanto a una parte del pagamento forfettario di cui ai paragrafi 1 e 2, calcolata proporzionalmente al periodo trascorso in attività di servizio.

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano agli agenti la cui sede di servizio si trova sul territorio degli Stati membri. L'agente la cui sede di servizio si trova al di fuori del territorio degli Stati membri ha diritto, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, ogni anno civile, al pagamento forfettario per le spese di viaggio nel suo luogo d'origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo. Tuttavia, se il coniuge o le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, non vivono con l'agente nella sede di servizio di quest'ultimo, esse hanno diritto, ogni anno civile, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo.

Il pagamento forfettario è basato sul costo di un viaggio aereo in classe economica.



D. SPESE DI TRASLOCO

Articolo 9

1. Nei limiti dei massimali di costo, l'agente che, per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 23, sia costretto a spostare la sua residenza al momento dell'entrata in servizio o in occasione di una successiva variazione della sede di servizio e che non abbia ottenuto da altra fonte il rimborso delle stesse spese, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasloco del mobilio e degli effetti personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura di rischi correnti (segnatamente danni, furto, incendio).

I massimali di costo tengono conto della situazione familiare dell'agente al momento del trasloco, nonché dei costi medi del trasloco e della relativa assicurazione.

L'AACC di ciascuna istituzione adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente paragrafo.

2. In occasione della cessazione dal servizio o in caso di decesso dell'agente, le spese di trasloco sono rimborsate dalla sede di servizio al luogo d'origine, nei limiti definiti al paragrafo 1. Qualora l'agente deceduto sia celibe, le spese sono rimborsate agli aventi diritto.

3. L'agente di ruolo effettua il trasloco nell'anno successivo alla scadenza del periodo di prova. In occasione della cessazione definitiva dal servizio, il trasloco sarà effettuato entro il periodo di tre anni previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma. I traslochi effettuati dopo i termini predetti possono dar luogo a rimborso soltanto eccezionalmente con decisione speciale dell'AACC.

E. INDENNITÀ GIORNALIERA

Articolo 10

1. L'agente che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 23 ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2 del presente articolo, a un'indennità per giorno di calendario il cui importo è fissato come segue:

agente avente diritto all'assegno di famiglia: 39,48 EUR.

agente non avente diritto all'assegno di famiglia: 31,83 EUR.

Gli importi di cui sopra sono oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 60.

2. La durata della concessione dell'indennità giornaliera è determinata nel modo seguente:

a) per l'agente che non abbia diritto all'assegno di famiglia: 120 giorni;

b) per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia: 180 giorni o — se l'agente effettua un periodo di prova — per tutta la durata del periodo di prova aumentato di un mese.

Qualora due coniugi, entrambi agenti, abbiano entrambi diritto all'indennità giornaliera, la durata della concessione prevista alla lettera b) si applica al coniuge che percepisce lo stipendio più elevato. La durata della concessione prevista alla lettera a) si applica all'altro coniuge.



In nessun caso l'indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale l'agente ha effettuato il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 23.

F. SPESE DI MISSIONE

Articolo 11

1. L'agente che viaggia munito di un ordine di missione ha diritto al rimborso delle spese di trasporto e alle indennità giornaliera alle condizioni previste qui di seguito.
2. L'ordine di missione stabilisce la durata probabile della missione, in base alla quale è calcolata l'anticipazione sull'indennità giornaliera che l'interessato può ottenere. Salvo decisione speciale, l'anticipazione non è corrisposta qualora la missione sia di durata inferiore a 24 ore e si effettui in un paese dove ha corso la valuta usata nella sede di servizio dell'agente.
3. Salvo in casi particolari da determinare con decisione speciale e, segnatamente, nel caso in cui l'agente venga richiamato durante il congedo ordinario o debba interrompere tale congedo, le spese di missione sono rimborsate sulla base del costo più economico disponibile per gli spostamenti tra la sede di servizio e quella della missione che non obblighi l'agente incaricato della missione a prolungare in misura significativa il proprio soggiorno in loco.

Articolo 12

1. Ferrovia

Le spese di trasporto per le missioni effettuate per ferrovia sono rimborsate, su presentazione dei documenti giustificativi, sulla base del prezzo del tragitto effettuato in prima classe secondo l'itinerario più breve tra la sede di servizio e la sede della missione.

2. Aereo

Gli agenti sono autorizzati a viaggiare in aereo se il viaggio corrisponde a una distanza di andata/ritorno, calcolata per ferrovia, pari o superiore a 800 km.


3. Nave

Le classi dei viaggi in nave e i supplementi di cabina sono autorizzati caso per caso dall'AACC in funzione della durata e del costo del viaggio.

4. Automobile

Le spese di trasporto corrispondenti sono rimborsate forfettariamente sulla base del prezzo di un viaggio per ferrovia, conformemente alle disposizioni previste al paragrafo 1, e ad esclusione di ogni altro supplemento.

Tuttavia, all'agente che compia missioni in circostanze speciali e qualora il ricorso ai mezzi di trasporto pubblici presenti inconvenienti evidenti, l'AACC può decidere di accordare un'indennità chilometrica in luogo del rimborso delle spese di viaggio sopra previste.




Articolo 13

1. L'indennità giornaliera di missione copre forfettariamente tutte le spese dell'agente in missione: la colazione, i due pasti principali e le altre spese correnti, compreso il trasporto locale. Le spese di alloggio, incluse le tasse locali, sono rimborsate su presentazione di documenti giustificativi nei limiti di un massimale fisso per ciascun paese.

2. a) Gli importi per gli Stati membri sono i seguenti:

Destinazioni	Indennità giornaliera (in EUR)	Massimale per l'albergo (in EUR)
Austria	95	130
Belgio	92	140
Bulgaria	58	169
Croazia	60	120
Repubblica ceca	55	175
Cipro	93	145
Danimarca	120	150
Estonia	71	110
Finlandia	104	140
Francia	95	150
Germania	93	115
Grecia	82	140
Spagna	87	125
Ungheria	72	150
Irlanda	104	150
Italia	95	135
Lettonia	66	145
Lituania	68	115
Lussemburgo	92	145
Malta	90	115
Paesi Bassi	93	170
Polonia	72	145
Portogallo	84	120



Destinazioni	Indennità giornaliera (in EUR)	Massimale per l'albergo (in EUR)
Romania	52	170
Slovenia	70	110
Slovacchia	80	125
Svezia	97	160
Regno Unito	101	175

L'agente in missione al quale siano offerti o rimborsati i pasti o l'alloggio da parte di una delle istituzioni dell'Unione, di un'amministrazione o di un organismo terzo deve farne dichiarazione. Saranno in tal caso applicate le detrazioni corrispondenti.

- b) La tabella delle indennità di missione per i paesi situati al di fuori del territorio europeo degli Stati membri è fissata e adattata periodicamente dall'AACC.
3. Gli importi previsti al presente articolo, paragrafo 2, lettera a), sono riveduti ogni due anni sulla base del riesame effettuato a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 dell'allegato VII dello statuto UE.

Articolo 14

Le modalità di applicazione degli articoli 11, 12 e 13 sono definite dall'Agenzia.

G. RIMBORSO FORFETTARIO DI SPESE

Articolo 15

1. Quando, per la natura dei compiti loro affidati, taluni agenti debbano sostenere regolarmente spese di rappresentanza, un'indennità forfettaria di funzioni può essere concessa dall'AACC, che ne stabilisce l'importo.

In casi particolari, l'AACC può inoltre decidere di porre a carico dell'Agenzia una parte delle spese di alloggio degli agenti interessati.

2. Per gli agenti che, in virtù di speciali istruzioni, debbano sostenere occasionalmente spese di rappresentanza per esigenze di servizio, l'importo dell'indennità di rappresentanza è fissato per ogni singolo caso in base a documenti giustificativi e alle condizioni stabilite dall'AACC.

Articolo 16

Con decisione dell'AACC, i funzionari d'inquadramento superiori (direttore generale o equivalente dei gradi AD 16 o AD 15 e direttore o equivalente dei gradi AD 15 o AD 14) che non dispongono di un'autovettura di servizio possono ottenere un'indennità non superiore a 892,42 EUR all'anno quale rimborso forfettario delle loro spese di trasporto all'interno del perimetro della città dove prestano servizio.



Con decisione motivata dell'AACC, il beneficio dell'indennità può essere accordato all'agente che, per l'espletamento delle sue funzioni, deve effettuare continui spostamenti per i quali è autorizzato a usare la sua autovettura personale.

SEZIONE 4

Pagamento delle somme dovute

Articolo 17

1. La retribuzione è versata all'agente il 15 di ogni mese, per il mese corrente. L'importo di tale retribuzione è arrotondato all'unità superiore del cent.
2. Qualora la retribuzione del mese non sia dovuta per intero, essa viene frazionata in trentesimi:
 - a) se il numero effettivo delle giornate pagabili è uguale o inferiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è pari al numero effettivo di giornate pagabili;
 - b) se il numero effettivo delle giornate pagabili è superiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è uguale alla differenza fra trenta e il numero effettivo delle giornate non pagabili.
3. Quando il diritto agli assegni familiari e all'indennità di dislocazione sorge dopo la data d'entrata in servizio dell'agente, quest'ultimo ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese durante il quale è sorto tale diritto. Quando cessa il diritto a tali assegni e indennità, l'agente ne beneficia fino all'ultimo giorno del mese durante il quale tale diritto cessa.

Articolo 18

1. Le somme dovute all'agente sono pagate nel luogo e nella valuta del paese in cui esercita le sue funzioni o, su richiesta dell'agente, in euro presso una banca dell'Unione.
2. Alle condizioni fissate dalle norme stabilite di comune accordo dall'AACC, previa consultazione del comitato del personale, l'agente può fare domanda di trasferimento regolare speciale di una parte della sua retribuzione.

Gli elementi che, separatamente o insieme, possono essere oggetto del trasferimento di cui alla prima frase del presente paragrafo, sono i seguenti:

- a) nel caso di figli che frequentano un istituto d'insegnamento in un altro Stato membro, un importo massimo per figlio a carico corrispondente all'importo dell'indennità scolastica effettivamente percepita per tale figlio;
- b) su presentazione di documenti giustificativi validi, i versamenti regolari a vantaggio di ogni altra persona residente nello Stato membro in questione nei confronti della quale l'agente dimostri di avere obblighi in virtù di una decisione giudiziaria o di una decisione dell'autorità amministrativa competente.

I trasferimenti di cui alla lettera b) non possono superare il 5 % dello stipendio base dell'agente.

3. I trasferimenti di cui al paragrafo 2 sono effettuati, nella valuta dello Stato membro in questione, agli stessi tassi di cambio previsti dall'articolo 63, secondo comma dello statuto UE. Alle somme trasferite si applica un coefficiente pari alla differenza tra il coefficiente correttore del paese verso il quale si effettua il trasferimento, quale definito all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), dell'allegato XI dello statuto UE, e il coefficiente correttore applicato alla retribuzione dell'agente di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), dell'allegato XI dello statuto UE.



4. Indipendentemente dai paragrafi 1, 2 e 3, l'agente può chiedere un trasferimento regolare verso un altro Stato membro, al tasso di cambio mensile e senza applicazione di alcun coefficiente. Tale trasferimento non può superare il 25 % dello stipendio base dell'agente.



ALLEGATO V

INDENNITÀ UNA TANTUM E PENSIONE

CAPO 1

Indennità una tantum

Articolo 1

1. L'agente che cessi definitivamente dal servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio:

a) se ha maturato meno di un anno di servizio, al versamento di un'indennità *una tantum* pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 91 e 132;

b) negli altri casi, ha diritto:

— a far trasferire alla cassa pensioni di un'amministrazione o organizzazione, ovvero alla cassa presso la quale l'agente maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità, aggiornati all'effettiva data del trasferimento, maturati nell'Agenzia, oppure

— al versamento dell'equivalente attuariale a un'assicurazione privata o a un fondo pensionistico di sua scelta che garantisca:

i) che non vi sarà rimborso di capitale;

ii) che provvederà al versamento di una rendita mensile non prima del sessantesimo anno di età e al più tardi a partire dal sessantaseiesimo;

iii) che sono previste prestazioni in materia di reversibilità;

iv) che il trasferimento verso un'altra assicurazione o un altro fondo sarà autorizzato solo alle stesse condizioni descritte ai punti i), ii) ed iii).

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'agente che, a partire dall'entrata in servizio, abbia effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti pensionistici a un regime pensionistico nazionale o a un'assicurazione privata o a un fondo pensionistico di sua scelta conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, che cessa definitivamente dal servizio per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, al versamento di un'indennità *una tantum* pari all'equivalente attuariale dei suoi diritti pensionistici acquisiti al servizio dell'Agenzia. In tal caso, gli importi versati per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici nel regime pensionistico nazionale in applicazione dell'articolo 91 o 132 del regime applicabile agli altri agenti sono detratti dall'indennità *una tantum*.


3. Qualora l'agente cessi definitivamente dal servizio in seguito a destituzione, l'indennità *una tantum* da versare o, se del caso, l'equivalente attuariale da trasferire sono fissati in funzione della decisione adottata conformemente all'articolo 147.

CAPO 2

Indennità di invalidità

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 76, l'agente di età inferiore a 65 anni che, nel periodo in cui matura i diritti a pensione, sia riconosciuto dalla commissione di invalidità colpito da un'invalidità permanente, considerata totale e che gli impedisca di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera, e sia pertanto costretto a sospendere il servizio presso l'Agenzia, ha diritto, per tutto il periodo d'invalidità, all'indennità di invalidità di cui all'articolo 77.



2. Il beneficiario di un'indennità di invalidità può esercitare un'attività professionale retribuita solo a condizione di esservi stato preventivamente autorizzato dall'AACC. In tal caso, la parte di retribuzione che, cumulata con l'indennità di invalidità, supera l'importo dell'ultima retribuzione globale percepita in attività di servizio, stabilita sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata, è detratta da tale indennità.

L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti e a comunicare all'Agenzia ogni elemento che possa modificare il suo diritto all'indennità.

Articolo 3

Fino a quando l'ex agente beneficiario di un'indennità di invalidità non abbia compiuto l'età pensionabile, l'Agenzia può sottoporlo periodicamente a visita medica per accertarsi che si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare dell'indennità.

CAPO 3

Pensione di reversibilità

Articolo 4

Il coniuge superstite di un agente deceduto in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali, in congedo per servizio militare, in congedo parentale o in congedo per motivi familiari, beneficia, purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno e fatte salve le disposizioni dell'articolo 76 del presente statuto e dell'articolo 11 del presente allegato, di una pensione di reversibilità pari al 60 % dei diritti alla pensione di anzianità acquisiti dall'agente al momento del decesso.

Quando dal matrimonio o da un matrimonio precedente dell'agente siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli o quando il decesso dell'agente sia dovuto ad infermità o malattia contratta in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, ovvero ad infortunio.

Articolo 5

Il coniuge superstite di un ex agente titolare di un'indennità di invalidità, purché la coppia fosse sposata alla data dell'ammissione dell'agente al beneficio dell'indennità, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, a una pensione di reversibilità pari al 60 % dell'indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo dell'indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

Articolo 6

La condizione di anteriorità prevista dagli articoli 4 e 5, non si applica se il matrimonio, anche contratto dopo la cessazione dell'agente dal servizio, è durato almeno cinque anni.



Articolo 7

1. La pensione per gli orfani, prevista all'articolo 82, primo, secondo e terzo comma, del presente statuto è per il primo orfano pari agli 8/10 della pensione di reversibilità cui avrebbe avuto diritto il coniuge superstite dell'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità, a prescindere dalle riduzioni previste dall'articolo 10 del presente allegato.

La pensione non può essere inferiore al minimo vitale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 del presente allegato.

2. La pensione così stabilita è aumentata, per ciascun figlio a carico a cominciare dal secondo, di un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

L'orfano ha diritto all'assegno scolastico alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato IV.

3. L'ammontare totale della pensione e degli assegni così ottenuto è diviso in parti uguali tra gli orfani aventi diritto.

Articolo 8

In caso di coesistenza di un coniuge superstite e di orfani nati da un precedente matrimonio e di altri aventi diritto, la pensione totale, calcolata nello stesso modo di quella spettante a un coniuge superstite che abbia tali persone a carico, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

In caso di coesistenza di orfani nati da matrimoni diversi, la pensione totale, calcolata come se fossero nati tutti dallo stesso matrimonio, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

Per il calcolo di tale ripartizione, i figli nati da un precedente matrimonio di uno dei coniugi, e riconosciuti a carico ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 dell'allegato IV, sono compresi nel gruppo dei figli nati dal matrimonio con l'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità.

Nel caso previsto dal secondo comma del presente articolo, gli ascendenti riconosciuti a carico alle condizioni fissate dall'articolo 2 dell'allegato IV, sono equiparati ai figli a carico e, per il calcolo della ripartizione, compresi nel gruppo dei discendenti.

Articolo 9

Il diritto alla pensione di reversibilità sorge il primo giorno del mese successivo al decesso dell'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità. Tuttavia, quando il decesso dell'agente o del titolare di una pensione dà luogo al pagamento previsto all'articolo 60, paragrafo 8, tale diritto prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al decesso.

Il diritto alla pensione di reversibilità si estingue alla fine del mese durante il quale è avvenuto il decesso del beneficiario o durante il quale quest'ultimo cessa di soddisfare alle condizioni previste per beneficiare di tale pensione.

Analogamente, il diritto a una pensione di orfano si estingue se il titolare cessa di essere considerato come figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato IV.



Articolo 10

Qualora la differenza di età tra l'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità deceduto e il coniuge, diminuita della durata del loro matrimonio, sia superiore a dieci anni, la pensione di reversibilità determinata in conformità delle disposizioni che precedono subisce, per ogni anno intero di differenza, una riduzione fissata come segue:

- 1 % per gli anni compresi tra il 10° e il 20°,
- 2 % per gli anni a decorrere dal 20° fino al 25° escluso,
- 3 % per gli anni a decorrere dal 25° fino al 30° escluso,
- 4 % per gli anni a decorrere dal 30° fino al 35° escluso,
- 5 % per gli anni a decorrere dal 35°.

Articolo 11

Il coniuge superstite che contrae nuovo matrimonio perde il diritto alla pensione di reversibilità. Egli beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della sua pensione di reversibilità, purché non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 82, secondo comma.

Articolo 12

Il coniuge divorziato di un agente o di un ex agente ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all'atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico dell'ex coniuge e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata ed eseguita.

La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all'atto del decesso dell'ex coniuge, che viene adeguata secondo le modalità previste dall'articolo 85.

Il coniuge divorziato perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex coniuge. Egli beneficia delle disposizioni dell'articolo 11 del presente allegato qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex coniuge.

Articolo 13

In caso di coesistenza di più coniugi divorziati aventi diritto ad una pensione di reversibilità o di uno o più coniugi divorziati e di un coniuge superstite aventi diritto ad una pensione di reversibilità, tale pensione è ripartita secondo la durata rispettiva dei matrimoni. Si applicano le condizioni di cui al presente allegato, articolo 12, secondo e terzo comma.

In caso di rinuncia o di decesso di uno dei beneficiari, la sua quota va ad accrescere le altre quote, salvo reversione del diritto a pensione a favore degli orfani, alle condizioni previste dall'articolo 82, secondo comma.

Le riduzioni per differenza di età previste dal presente allegato, articolo 10, sono applicate separatamente alle pensioni fissate conformemente alla ripartizione prevista dal presente articolo.



Articolo 14

Qualora il coniuge divorziato abbia perso il diritto alla pensione, a norma delle disposizioni dell'articolo 19 del presente allegato, l'intera pensione viene attribuita al coniuge superstite, purché non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 82, secondo comma, del presente statuto.

CAPO 4

Pensioni provvisorie*Articolo 15*

Il coniuge o le persone considerate a carico di un agente in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali, in congedo per servizio militare, in congedo parentale o in congedo per motivi familiari, che sia scomparso, possono ottenere a titolo provvisorio la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma delle disposizioni del presente allegato, quando sia trascorso più di un anno dal giorno della scomparsa dell'agente.

Articolo 16

Il coniuge o le persone considerate a carico di un ex agente titolare di un'indennità di invalidità, possono ottenere, a titolo provvisorio, la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma delle disposizioni del presente allegato, quando il titolare della pensione sia scomparso da oltre un anno.

Articolo 17

Le disposizioni dell'articolo 16 sono applicabili alle persone considerate a carico di una persona beneficiaria di una pensione di reversibilità o in possesso di tali diritti e che sia scomparsa da oltre un anno.

Articolo 18


Le pensioni provvisorie, previste dagli articoli 15, 16 e 17, vengono convertite in pensioni definitive quando il decesso dell'agente o dell'ex agente sia ufficialmente accertato o quando l'assenza sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

CAPO 5

Maggiorazione di pensione per figli a carico*Articolo 19*

Le disposizioni dell'articolo 81, secondo comma, del presente statuto sono applicabili ai titolari di una pensione provvisoria.

Le disposizioni degli articoli 81 e 82 si applicano anche ai figli nati meno di 300 giorni dopo il decesso dell'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità.



Articolo 20

La concessione di una pensione di reversibilità o di un'indennità di invalidità o di una pensione provvisoria non dà diritto all'indennità di dislocazione.

Articolo 21

La riscossione dello stipendio o dell'indennità di invalidità è soggetta al contributo per il regime delle pensioni previsto dagli articoli da 78 a 88.

Articolo 22

L'agente in aspettativa per motivi personali che continui ad acquisire nuovi diritti alla pensione alle condizioni previste dall'articolo 57, paragrafo 3 continua a versare il contributo di cui all'articolo 21 del presente allegato, calcolato sullo stipendio corrispondente al suo scatto e grado.

Tutte le prestazioni cui può aver diritto il suddetto agente o i suoi aventi diritto ai sensi delle disposizioni del presente regime di pensioni sono calcolate in base a tale stipendio.

Articolo 23

I contributi regolarmente percepiti sono irripetibili. Quelli percepiti irregolarmente non danno alcun diritto a pensione e sono rimborsati senza interessi, a richiesta dell'interessato o dei suoi aventi diritto.

CAPO 6

Liquidazione delle pensioni*Articolo 24*


La liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità o alla pensione provvisoria o all'indennità di invalidità, compete all'Agenzia. Il conteggio particolareggiato della liquidazione è notificato, contemporaneamente alla decisione di concessione della pensione, all'agente o ai suoi aventi diritto.

L'indennità di invalidità non può essere cumulata con uno stipendio a carico del bilancio generale dell'Agenzia. Essa è altresì incompatibile con ogni retribuzione risultante da un mandato presso una delle istituzioni o agenzie dell'Unione.

Articolo 25

Le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento, in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura.

Possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in contrasto con le prescrizioni del presente statuto o del presente allegato.



Articolo 26

Gli aventi diritto di un agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità deceduto, che non avessero fatto domanda per la liquidazione dei loro diritti a pensione o indennità entro l'anno successivo alla data di decesso dell'agente, perdono i loro diritti, salvo in caso di forza maggiore debitamente accertato.

Articolo 27

L'ex agente e i suoi aventi diritto, chiamati a beneficiare delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni, sono tenuti a fornire le prove scritte che possono essere richieste e a comunicare all'Agenzia ogni elemento suscettibile di modificare i loro diritti alle prestazioni.

Articolo 28

L'agente, il cui diritto a pensione è soppresso in tutto o in parte a titolo temporaneo, a norma delle disposizioni dell'articolo 147, ha diritto di esigere il rimborso delle somme versate quale suo contributo al regime delle pensioni, proporzionalmente alla riduzione apportata alla pensione.

CAPO 7

Pagamenti delle prestazioni*Articolo 29*


Le prestazioni previste dal presente regime di pensioni sono pagate mensilmente, alla fine del periodo per il quale la prestazione è dovuta.

Il servizio delle prestazioni è assicurato dall'Agenzia.

Per i pensionati residenti all'interno dell'Unione, le prestazioni sono pagate in euro presso una banca dello Stato membro di residenza.

Per i pensionati residenti all'esterno dell'Unione europea, la pensione è pagata in euro presso una banca del paese di residenza. A titolo di deroga, essa può essere pagata in euro presso una banca del paese ove ha sede l'Agenzia o nella valuta locale nel paese di residenza, mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più attuali utilizzati per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

Il presente articolo si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità.




ALLEGATO VI

IMPIEGHI TIPO IN CIASCUN GRUPPO DI FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

1. Gruppo di funzioni AD	
Direttore esecutivo	AD 16
Vice direttore esecutivo	AD 15
Direttore	AD 14
Vice direttore o equivalente	AD 13
Capo unità o equivalente	AD 9 — AD 13
Amministratore	AD 5 — AD 12
2. Gruppo di funzioni AST	
Assistente superiore AST che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un livello elevato di autonomia e che comportano notevoli responsabilità in termini di gestione del personale, esecuzione del bilancio o coordinamento politico	AST 10 — AST 11
Assistente che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un certo livello di autonomia, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di disposizioni e regolamentazioni o istruzioni generali, o che eserciti la funzione di assistente personale di un membro dell'Agenzia, del capo di Gabinetto di un membro o di un (vice) direttore generale, o di un dirigente di livello equivalente	AST 1 — AST 9
3. Gruppo di funzioni AST/SC	
Segretario/commissario che svolge mansioni d'ufficio e di segreteria, direzione di un ufficio e altre mansioni equivalenti che richiedono un certo livello di autonomia	SC 1 — SC 6

16CE2113



DECISIONE (UE) 2016/1352 DEL CONSIGLIO**del 4 agosto 2016****relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/677/CE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 45,

vista la decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il distacco di esperti dovrebbe permettere all'Agenzia europea per la difesa («Agenzia») di beneficiare delle conoscenze ed esperienze professionali di alto livello di tali esperti, segnatamente nei settori in cui tale competenza non è immediatamente disponibile all'interno dell'Agenzia.
- (2) Lo scambio di esperienze e di conoscenze professionali nel settore della difesa, stabilito dalla decisione (PESC) 2015/1835, e delle relative funzioni di supporto dovrebbe essere sostenuto mediante la temporanea assegnazione di esperti nazionali distaccati («END») provenienti dai settori pubblici degli Stati membri.
- (3) I diritti e gli obblighi degli END dovrebbero garantire che essi esercitino le proprie funzioni esclusivamente nell'interesse dell'Agenzia.
- (4) Il termine «distacco» dovrebbe essere inteso nell'ambito della presente decisione.
- (5) Poiché il regime stabilito dalla presente decisione dovrebbe sostituire quello previsto dalla decisione 2004/677/CE del Consiglio ⁽²⁾, è opportuno abrogare detta decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

Disposizioni generali


Articolo 1

Ambito di applicazione

Il regime stabilito dalla presente decisione si applica agli END che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, distaccati presso l'Agenzia e che sono esperti distaccati dalle amministrazioni pubbliche degli Stati membri partecipanti, a livello nazionale o regionale, in particolare dai ministeri della Difesa e/o loro agenzie, organi, accademie per la difesa nazionale e istituti di ricerca, compresi quelli a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione (PESC) 2015/1835.

⁽¹⁾ GUL 266 del 13.10.2015, pag. 55.

⁽²⁾ Decisione 2004/677/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa (GUL 310 del 7.10.2004, pag. 64).



Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della decisione (PESC) 2015/1835, gli esperti:

- di paesi terzi con cui l'Agenzia ha concluso un accordo amministrativo, o
- di organizzazioni/entità che hanno un accordo amministrativo con l'Agenzia, a condizione che l'END sia cittadino di uno Stato membro o di un paese terzo con cui l'Agenzia ha concluso un accordo amministrativo,

sono distaccati o assegnati, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 della decisione, all'Agenzia in accordo con il comitato direttivo, conformemente alle condizioni stabilite in detti accordi.

Articolo 2

Condizioni di idoneità al distacco

Per essere distaccati presso l'Agenzia, gli esperti:

- 1) hanno lavorato per il loro datore di lavoro, su base permanente o contrattuale, per almeno 12 mesi prima del distacco;
- 2) restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco e continuano ad essere retribuiti da quest'ultimo;
- 3) hanno maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell'esercizio di funzioni di difesa, amministrative, scientifiche, tecniche, operative, di consulenza o supervisione pertinenti ai fini dell'esecuzione delle mansioni loro affidate. Il datore di lavoro fornisce all'Agenzia, precedentemente al distacco, un attestato del lavoro svolto dall'esperto negli ultimi 12 mesi;
- 4) hanno la cittadinanza di uno Stato membro partecipante o che rientra nelle disposizioni dell'articolo 1, secondo comma;
- 5) per poter svolgere le funzioni che saranno loro affidate, possiedono una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale di uno degli Stati membri partecipanti e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue.

Articolo 3

Procedura di selezione

1. Gli END sono selezionati secondo una procedura aperta e trasparente stabilita in conformità dell'articolo 42.
2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, il distacco degli END è volto ad assicurare all'Agenzia la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento, integrità e merito. Il loro distacco avviene sulla più ampia base geografica possibile tra i cittadini degli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia cooperano per garantire, nella misura del possibile, il rispetto dell'equilibrio tra uomini e donne ed il rispetto del principio della parità di opportunità.
3. Un invito a manifestare interesse è trasmesso, secondo il caso, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri partecipanti, alle missioni dei paesi terzi, all'organizzazione o entità, ed è pubblicato sul sito web dell'Agenzia. L'invito contiene la descrizione dei posti ed indica i criteri di selezione nonché il termine per la presentazione delle candidature. I candidati a un posto di END devono essere proposti dalle proprie autorità, organizzazione o entità nazionali. La conferma deve pervenire sotto forma di lettera di proposta indirizzata all'Agenzia per quanto possibile entro il termine ultimo per la ricezione delle candidature e, in ogni caso, non oltre la data di assunzione.



4. Nel caso degli END senza spese e degli esperti nazionali in formazione professionale («ENFP»), l'Agenzia può decidere che un END sia selezionato senza seguire la procedura di selezione di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. Il distacco di esperti è subordinato alle necessità specifiche e alla capacità di bilancio dell'Agenzia.
6. L'Agenzia crea un fascicolo individuale per l'END. Tale fascicolo contiene informazioni amministrative pertinenti.

Articolo 4

Procedura amministrativa di distacco

I distacchi sono resi effettivi tramite uno scambio di lettere tra il direttore esecutivo dell'Agenzia e la rappresentanza permanente o la missione dello Stato membro interessato, l'organizzazione o entità, a seconda del caso. Nello scambio di lettere sono indicati la sede di distacco e il gruppo di funzioni cui dev'essere destinato l'END, in un gruppo di funzioni degli amministratori («AD») o in un gruppo di funzioni degli assistenti («AST»). Nello scambio di lettere figurano altresì l'indicazione della direzione/unità presso cui è distaccato l'END, nonché una descrizione dettagliata dei compiti che l'END è chiamato a svolgere. Allo scambio di lettere è allegata una copia del regime applicabile agli END distaccati presso l'Agenzia.

Articolo 5

Durata del distacco

1. La durata del distacco è compresa tra due mesi e tre anni. Essa può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni.

Tuttavia, in casi eccezionali, su richiesta del direttore competente e previo accordo del datore di lavoro, il direttore esecutivo dell'Agenzia può autorizzare una o più proroghe del distacco fino a due anni aggiuntivi oltre il periodo massimo di quattro anni di cui al primo comma.

2. La durata del distacco è stabilita all'inizio, nell'ambito dello scambio di lettere di cui all'articolo 4. La stessa procedura si applica nel caso di eventuale rinnovo, proroga del periodo di distacco o nuovo incarico.

3. L'END che è stato precedentemente distaccato presso l'Agenzia può essere nuovamente distaccato, previa consultazione con l'amministrazione nazionale d'origine, a condizione che continui a soddisfare le condizioni di idoneità al distacco di cui all'articolo 2 e nel rispetto del limite massimo complessivo definito all'articolo 11, paragrafo 5 della decisione (PESC) 2015/1835.

Articolo 6

Obblighi del datore di lavoro

Per tutta la durata del distacco, il datore di lavoro dell'END continua a:

- a) retribuire l'END;
- b) essere responsabile di tutti i diritti sociali dell'END, in particolare quelli relativi alla previdenza sociale, all'assicurazione e alla pensione; e
- c) fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), mantenere la posizione amministrativa dell'END quale funzionario permanente o agente contrattuale e informare il direttore esecutivo dell'Agenzia di qualsiasi cambiamento della posizione amministrativa dell'END quale funzionario permanente o agente contrattuale.



*Articolo 7***Funzioni**

1. Gli END assistono il personale dell'Agenzia ed espletano le mansioni e funzioni che sono loro affidate dal direttore esecutivo dell'Agenzia.
2. Tenendo conto della composizione del personale dell'Agenzia, in particolare del suo ruolo nel contribuire ai risultati dell'Agenzia, il direttore esecutivo può conferire all'END funzioni di gestione, ove necessario nell'interesse del servizio.

In ogni caso l'END non può impegnare giuridicamente l'Agenzia.

3. L'END può partecipare a missioni e riunioni esterne. Tuttavia, il direttore esecutivo può decidere di limitare la partecipazione dell'END a missioni e riunioni esterne unicamente:

- a) per accompagnare un membro del personale dell'Agenzia; o
- b) se è solo, per partecipare in qualità di osservatore o esclusivamente a fini d'informazione.

4. L'Agenzia resta l'unico responsabile per l'approvazione dei risultati dei compiti svolti dall'END.

5. L'Agenzia, il datore di lavoro dell'END e l'END stesso si sforzano nella misura del possibile di evitare i conflitti di interessi effettivi o potenziali in relazione alle funzioni dell'esperto nazionale nel corso del periodo di distacco. A tal fine, l'Agenzia informa in tempo utile l'END e il suo datore di lavoro in merito alle funzioni previste e chiede ad entrambi di confermare per iscritto che non esistono motivi per cui all'END non debbano essere assegnati tali funzioni.

L'END è invitato in particolare a dichiarare ogni potenziale conflitto di interessi tra determinati aspetti della propria situazione familiare (segnatamente, le attività professionali dei parenti stretti o di membri della famiglia estesa, oppure importanti interessi finanziari propri o di tali membri della famiglia) e le funzioni che gli saranno affidate durante il periodo di distacco.

Il datore di lavoro e l'END si impegnano a segnalare all'Agenzia ogni cambiamento che, nel corso del distacco, potrebbe dar luogo a conflitti di interessi.

6. Qualora l'Agenzia ritenga che la natura delle funzioni assegnate all'END richieda precauzioni particolari in materia di sicurezza, deve essere ottenuto un nulla osta di sicurezza precedentemente al distacco.

*Articolo 8***Diritti e obblighi degli END**

1. Durante il periodo di distacco, l'END agisce con integrità. In particolare:
 - a) l'END esercita le funzioni assegnategli e regola altrimenti la sua condotta preoccupandosi unicamente degli interessi dell'Agenzia.

Segnatamente, nell'esercizio delle sue funzioni, l'END non accetta istruzioni da parte del proprio datore di lavoro, di governi, altre persone, società private o amministrazioni pubbliche, e non effettua alcuna prestazione per conto dei medesimi;

- b) l'END si astiene dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano ledere la dignità della sua funzione presso l'Agenzia;



- c) l'END che nell'esercizio delle sue funzioni debba pronunciarsi su una questione riguardo al cui trattamento o alla cui soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto ad informarne il suo superiore gerarchico;
- d) l'END non pubblica né fa pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l'attività dell'Unione senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le norme in vigore presso l'Agenzia. Tale autorizzazione può essere rifiutata solo se la pubblicazione mette a repentaglio gli interessi dell'Agenzia o dell'Unione;
- e) i diritti derivanti da lavori eseguiti dall'END nell'esercizio delle sue funzioni sono versati all'Agenzia;
- f) l'END è tenuto a risiedere nella sede di distacco o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle funzioni conferitegli;
- g) l'END è tenuto ad assistere o consigliare la gerarchia del servizio presso il quale è distaccato ed è responsabile di fronte a questa gerarchia dell'esercizio delle funzioni che gli sono affidate.

2. Durante e dopo il distacco, l'esperto nazionale è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. L'END non divulga in alcun modo, a persona non abilitata ad averne conoscenza, alcun documento o informazione non ancora legittimamente resi pubblici e non utilizza tali documenti o informazioni per il proprio beneficio personale.

3. Al termine del distacco, l'END resta soggetto agli obblighi di agire con integrità e discrezione con riguardo all'esercizio delle nuove funzioni e nell'accettazione di taluni incarichi o benefici.

A tal fine, nei tre anni successivi al periodo di distacco, l'esperto informa immediatamente l'Agenzia in merito alle funzioni e ai compiti che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi rispetto ai compiti svolti nel corso del periodo di distacco.

4. L'END è soggetto alle regole di sicurezza in vigore nell'Agenzia, comprese quelle sulla protezione dei dati e quelle sulla protezione delle reti dell'Agenzia. L'END è altresì soggetto alle norme che disciplinano la protezione degli interessi finanziari dell'Agenzia.

5. In caso di mancato rispetto dei paragrafi 1, 2 e 4 durante il periodo di distacco, l'Agenzia può mettere fine al distacco dell'esperto nazionale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).

6. L'END informa immediatamente e per iscritto il proprio superiore gerarchico qualora, durante il suo distacco, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere:

- a) una possibile attività illecita, in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell'Agenzia; o
- b) una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi degli agenti dell'Agenzia o degli END.

Il presente paragrafo si applica altresì in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di un membro del personale o di qualsiasi altra persona al servizio di un'istituzione o di un prestatore di servizi per conto di un'istituzione dell'Unione.

7. Qualora riceva l'informazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il superiore gerarchico adotta le misure previste all'articolo 27 della decisione (UE) 2016/1351 del Consiglio ⁽¹⁾ («statuto dell'Agenzia»). Gli articoli 27, 28 e 29 dello statuto dell'Agenzia si applicano al superiore gerarchico ai sensi dell'articolo 4 della presente decisione. Tali disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche all'END interessato al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/1351 del 4 agosto 2016 relativa allo statuto dell'Agenzia europea per la difesa (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale)



*Articolo 9***Sospensione del distacco**

1. Su richiesta scritta dell'END o del datore di lavoro, e con l'accordo di quest'ultimo, il distacco può essere sospeso dietro autorizzazione dell'Agenzia e alle condizioni da questa fissate. Per tutta la durata di tale sospensione:
 - a) il versamento delle indennità di cui all'articolo 19 è sospeso;
 - b) il rimborso delle spese di cui all'articolo 20 è corrisposto solo se la sospensione avviene su richiesta dell'Agenzia.
2. L'Agenzia informa il datore di lavoro e la rappresentanza permanente o missione dello Stato interessato.

*Articolo 10***Fine del distacco**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, si può porre fine al distacco su domanda dell'Agenzia o del datore di lavoro dell'END con preavviso di tre mesi, o su domanda dell'END, con lo stesso preavviso e su riserva dell'accordo del datore di lavoro e dell'Agenzia.
2. In talune circostanze eccezionali, il distacco può essere concluso senza preavviso:
 - a) dal datore di lavoro dell'END, qualora gli interessi essenziali del datore di lavoro lo richiedano;
 - b) per accordo reciproco tra l'Agenzia e il datore di lavoro, su domanda rivolta dall'END alle due parti, qualora gli interessi essenziali, personali o professionali dell'END lo richiedano;
 - c) dall'Agenzia, in caso di grave inadempienza degli obblighi stabiliti dalla presente decisione da parte dell'END. L'Agenzia conferisce con la Rappresentanza permanente o la Missione dello Stato interessato e al fine della propria decisione tiene in considerazione le eventuali osservazioni ricevute;
 - d) dall'Agenzia, in caso di cessazione o cambiamento della posizione amministrativa dell'END quale funzionario permanente o agente contrattuale del datore di lavoro. All'END è data precedentemente la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora venga posta fine al distacco in virtù del paragrafo 2, lettera c), l'Agenzia ne consulta immediatamente il datore di lavoro e la rappresentanza permanente o missione dello Stato interessato.

*CAPO II***Condizioni di lavoro***Articolo 11***Sicurezza sociale**

1. Precedentemente all'inizio del distacco il datore di lavoro certifica all'Agenzia che l'esperto nazionale rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco, alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile all'amministrazione pubblica nazionale oppure all'organizzazione o entità da cui dipende. A tal fine, l'amministrazione pubblica pertinente fornisce all'Agenzia l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ («documento portatile A1»). L'organizzazione o entità fornisce all'END un certificato equivalente al documento portatile A1 e dimostra che la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (G.U.L. 284 del 30.10.2009, pag. 1).



2. Dal giorno in cui inizia il periodo di distacco l'END è coperto dall'Agenzia contro i rischi di infortunio. L'Agenzia fornisce all'END una copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui l'END si presenta al direttore esecutivo dell'Agenzia per espletare le formalità amministrative connesse al distacco.

3. Quando, nel quadro di una missione alla quale l'END partecipa in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 29, sia necessaria un'assicurazione supplementare o specifica, le relative spese sono a carico dell'Agenzia o dell'amministrazione nazionale d'origine nel caso di un END senza spese e di ENFP, previa consultazione dello Stato membro interessato in relazione alla missione.

Articolo 12

Orario di lavoro

1. L'END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di orario di lavoro, in funzione delle esigenze del posto cui è assegnato presso l'Agenzia.

2. Per tutta la durata del distacco, l'esperto nazionale lavora a tempo pieno. Su richiesta debitamente giustificata di un direttore, previo ottenimento dell'accordo del datore di lavoro e compatibilmente con gli interessi dell'Agenzia, l'Agenzia può autorizzare un END a lavorare a tempo parziale.

3. In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END presta servizio almeno per la metà della durata normale del tempo di lavoro.

Articolo 13

Assenza per malattia o infortunio

1. In caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, l'END avverte tempestivamente il superiore gerarchico, indicando il proprio attuale recapito. L'END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni assenza superiore a tre giorni consecutivi e può essere sottoposto a un controllo medico organizzato dall'Agenzia.

2. Se le assenze per malattia o infortunio di durata non superiore a tre giorni superano, nell'arco di 12 mesi, un totale di 12 giorni, l'END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia o incidente.

3. Se un'assenza per malattia o infortunio è superiore a un mese o al periodo di servizio prestato dall'END, prendendo in considerazione unicamente il più lungo di tali due periodi, le indennità previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, vengono automaticamente sospese. Il presente paragrafo non si applica in caso di malattia connessa a una gravidanza. L'assenza per malattia o infortunio non può essere prorogata oltre la durata del distacco dell'interessato.

4. Tuttavia, nel caso in cui sia vittima di un infortunio connesso al suo lavoro e verificatosi durante il periodo di distacco, l'END continua a ricevere per intero le indennità di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro e fino al termine del distacco.

Articolo 14

Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi

1. Fatte salve specifiche disposizioni della presente decisione, l'END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi.



2. Il congedo è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'unità a cui l'END è assegnato.
3. Su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro, l'Agenzia può concedere fino a un massimo di due giorni di congedo speciale per ogni periodo di dodici mesi. Le richieste sono esaminate caso per caso.
4. I giorni di congedo annuale non fruiti al termine del periodo di distacco non possono essere in alcun modo recuperati.
5. All'END il cui distacco sia di durata inferiore a sei mesi può essere accordato, previa sua richiesta motivata, un congedo speciale su decisione del direttore esecutivo dell'Agenzia. Tale congedo speciale non può essere superiore a tre giorni per l'intero periodo di distacco. Prima di accordare tale congedo, il direttore interessato procede ad una consultazione preventiva con l'unità delle Risorse umane dell'Agenzia.

Articolo 15

Congedo speciale per motivi di formazione

In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, all'END il cui periodo di distacco è pari o superiore a sei mesi l'Agenzia può concedere un congedo speciale supplementare per motivi di formazione da parte del datore di lavoro, su richiesta debitamente motivata di quest'ultimo in vista della reintegrazione dell'END.

Articolo 16

Congedo di maternità e paternità

1. L'END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di congedo di maternità e paternità.
2. Qualora la legislazione nazionale applicabile al datore di lavoro preveda un congedo di maternità più lungo, su richiesta dell'END e previo accordo del datore di lavoro, il distacco viene sospeso per un periodo equivalente alla differenza tra questo congedo e quello concesso dall'Agenzia. In tal caso, un periodo equivalente al periodo di sospensione può essere aggiunto al termine del distacco se l'interesse dell'Agenzia lo giustifica.
3. In deroga al paragrafo 1, l'END può chiedere una sospensione del distacco di durata pari all'intero periodo concesso per il congedo di maternità, previo accordo del datore di lavoro. In tal caso, un periodo equivalente al periodo di sospensione può essere aggiunto al termine del distacco se l'interesse dell'Agenzia lo giustifica.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche in caso di adozione.
5. In caso di allattamento, l'END nazionale può ottenere su sua richiesta, corredata da un certificato medico attestante il fatto, un congedo speciale di una durata massima di quattro settimane a decorrere dal termine del congedo di maternità; durante tale periodo l'END beneficia delle indennità di cui all'articolo 19.

Articolo 17

Gestione e controllo

La gestione e il controllo dell'orario di lavoro e delle assenze sono assicurati, in conformità delle norme e procedure in vigore presso l'Agenzia, dall'unità delle Risorse umane e dalla direzione o unità a cui l'END è assegnato.



CAPO III

Indennità e spese

Articolo 18

Calcolo delle indennità e delle spese di viaggio

1. Ai fini della presente decisione, il luogo di assunzione, di distacco e di ritorno dell'END sono determinati dall'Agenzia in termini di posizione geografica di detti luoghi, basandosi su latitudine e longitudine, e calcolati dall'unità delle Risorse umane.

2. Ai fini della presente decisione:

- a) il luogo di assunzione è il luogo in cui l'END esercitava le sue funzioni per il suo datore di lavoro prima del distacco;
- b) la sede di distacco è Bruxelles;
- c) il luogo di ritorno è il luogo in cui l'END eserciterà la sua attività principale dopo la fine del distacco.

Il luogo di assunzione è stabilito nello scambio di lettere di cui all'articolo 4.

3. Ai fini del presente articolo le circostanze derivanti dal lavoro svolto dagli END per uno Stato diverso da quello della sede di distacco non vengono prese in considerazione.

Articolo 19

Indennità

1. L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera in base agli stessi criteri dell'indennità di dislocazione per agenti temporanei di cui all'articolo 4 dell'allegato IV dello statuto dell'Agenzia. Se tali criteri sono soddisfatti, l'indennità di soggiorno giornaliera è pari a 128,67 EUR. In caso contrario è pari a 32,18 EUR. Essa è equivalente all'indennità corrisposta ad un esperto nazionale distaccato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità mensile supplementare conformemente alla seguente tabella:

Distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco (in km)	Importo in EUR
0-150	0,00
> 150	82,70
> 300	147,03
> 500	238,95
> 800	385,98



Distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco (in km)	Importo in EUR
> 1 300	606,55
> 2 000	726,04

3. Le indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono destinate a coprire anche le spese sostenute per il trasloco degli END ed eventuali spese di viaggio annuali sostenute nel corso del periodo di distacco. Esse sono versate anche per i periodi di missione, congedo annuale, congedo di maternità, paternità o di adozione, congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali dell'Agenzia, fatti salvi gli articoli 14, 15 e 16. In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END ha diritto a indennità ridotte su base proporzionale.

4. Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l'END ha diritto al versamento — tramite anticipo — di un importo pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l'estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità a titolo del periodo cui corrisponde. In caso di cessazione definitiva del distacco presso l'Agenzia prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo dell'anticipo, la frazione dell'importo di tale versamento corrispondente al periodo rimanente è soggetta a ripetizione dell'indebito.

5. In occasione dello scambio di lettere di cui all'articolo 4, il datore di lavoro informa l'Agenzia in merito ad eventuali indennità percepite dall'END analoghe a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli importi di tali indennità vengono detratti dalle corrispondenti indennità versate dall'Agenzia all'END.

6. L'aggiornamento delle retribuzioni e indennità adottato in applicazione dell'articolo 60 dello statuto dell'Agenzia si applica automaticamente alle indennità mensili e di soggiorno nel mese successivo alla sua adozione, senza effetto retroattivo. In caso di adeguamento, i nuovi importi sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 20

Spese di viaggio

1. All'inizio del periodo di distacco l'END ha diritto, per se stesso, a un rimborso forfettario delle spese di viaggio.
2. Il rimborso forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco. L'indennità chilometrica è determinata conformemente all'articolo 7 dell'allegato IV dello statuto dell'Agenzia.
3. L'END ha diritto, per se stesso, al rimborso delle spese di viaggio verso il luogo di ritorno alla fine del periodo di distacco. In nessun caso potrà essere rimborsato un importo superiore a quello a cui l'END avrebbe avuto diritto se fosse ritornato nel luogo di assunzione.
4. Le spese di viaggio dei familiari dell'END non sono rimborsate.

Articolo 21

Missioni e spese di missione

1. L'END può essere inviato in missione.
2. Le spese di missione vengono liquidate conformemente alle disposizioni in vigore presso l'Agenzia.



*Articolo 22***Formazione**

L'END può assistere ai corsi di formazione organizzati dall'Agenzia qualora l'interesse di quest'ultima lo giustifichi. Nell'autorizzare la partecipazione a un corso si tiene conto dell'interesse ragionevole dell'END, con particolare riguardo allo svolgimento della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.

*Articolo 23***Disposizioni amministrative**

1. L'END è tenuto a presentarsi il primo giorno del suo distacco all'unità delle Risorse umane competente per l'espletamento delle formalità amministrative necessarie. L'assunzione delle funzioni interviene il primo ovvero il sedicesimo giorno del mese.
2. I pagamenti sono effettuati in euro dall'Agenzia.

*CAPO IV***Esperti distaccati senza spese***Articolo 24***Esperti distaccati senza spese**

1. L'esperto nazionale può essere distaccato presso l'Agenzia in qualità di END senza spese durante il periodo di distacco.

Tale distacco non implica per l'Agenzia il pagamento di alcuna indennità o spesa, tranne eventualmente quelle previste all'articolo 25.

2. Gli articoli 18, 19 e 20 non si applicano agli END senza spese.

Fatto salvo l'articolo 8, l'END senza spese tiene sempre un comportamento consono al fatto di essere distaccato presso l'Agenzia e adeguato alla dignità della sua funzione presso l'Agenzia.

*Articolo 25***Missioni**

1. L'END senza spese che partecipa a missioni al di fuori della sede di distacco ottiene il rimborso conformemente alle norme vigenti per il rimborso delle missioni degli agenti, salve modalità diverse convenute fra l'Agenzia e il datore di lavoro.
2. Se per una data missione l'Agenzia offre agli agenti un'assicurazione speciale per «alto rischio», il beneficio è esteso anche all'END senza spese che partecipa alla medesima missione.
3. L'END senza spese che partecipa ad una missione al di fuori del territorio dell'Unione è sottoposto al regime di sicurezza vigente presso l'Agenzia per tali missioni.



Articolo 26

Gli END senza spese non sono inclusi nella tabella dell'organico. Tuttavia, ai fini di trasparenza e informazione, il loro numero è trasmesso al comitato direttivo nell'ambito della relazione annuale del direttore esecutivo.

CAPO V

END retribuiti a titolo dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc*Articolo 27*

La presente decisione si applica anche agli END le cui indennità sono corrisposte a titolo dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc dell'Agenzia, di cui agli articoli 19 e 20 della decisione (PESC) 2015/1835 («END ad hoc»).

Articolo 28

Gli END ad hoc sono assegnati esclusivamente ai progetti o programmi ad hoc il cui bilancio finanzia le rispettive indennità e spese.

L'assunzione di END ad hoc è soggetta alla previa approvazione dei pertinenti Stati membri contributori, sulla base di una proposta comprensiva del progetto di avviso di posto vacante associato a ciascun incarico, da parte di uno o più Stati membri contributori pertinenti o dell'Agenzia.

Articolo 29

Gli END ad hoc non sono inclusi nella tabella dell'organico. Tuttavia, ai fini di trasparenza e informazione, il loro numero è trasmesso al comitato direttivo nell'ambito del rapporto annuale del direttore esecutivo.

Articolo 30

I bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc che coprono le indennità e spese degli END ad hoc possono essere costituiti da contributi di paesi terzi che partecipano a tali progetti e programmi, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5 della decisione (PESC) 2015/1835.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, secondo comma, detti contributi non autorizzano i cittadini dei paesi terzi interessati ad essere considerati ammissibili nelle procedure di assunzione di END ad hoc.

CAPO VI

Esperti nazionali in formazione professionale*Articolo 31***Disposizioni generali e definizioni**

Gli ENFP sono END ammessi all'Agenzia a fini di formazione professionale.



*Articolo 32***Finalità della formazione professionale**

1. Le finalità della formazione professionale sono:
 - a) permettere agli ENFP di fare esperienza con i metodi di lavoro e i progetti dell'Agenzia;
 - b) consentire agli ENFP di acquisire esperienza pratica e conoscenza del lavoro quotidiano dell'Agenzia e offrire loro l'opportunità di lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;
 - c) permettere al personale delle amministrazioni nazionali, in particolare del ministero della Difesa, di mettere in pratica le conoscenze acquisite nel corso degli studi, segnatamente nei rispettivi ambiti di competenza.
2. Da parte sua l'Agenzia trae beneficio dal contributo di persone capaci di offrire una prospettiva nuova e conoscenze aggiornate che arricchiranno il lavoro quotidiano dell'istituzione e sviluppa una rete di persone con esperienza diretta delle sue procedure.

*Articolo 33***Ammissibilità**

Le disposizioni dell'articolo 2, ad esclusione del paragrafo 3, si applicano per analogia agli ENFP.

*Articolo 34***Durata della formazione professionale**

1. La durata dei tirocini professionali è compresa fra 3 e 24 mesi. Essa è stabilita all'inizio e può essere prorogata per motivi debitamente giustificati entro il limite massimo di 24 mesi.
2. L'ENFP può svolgere solo un tirocinio professionale.

*Articolo 35***Organizzazione della formazione professionale**

Durante l'intero tirocinio professionale gli ENFP sono seguiti da un consulente per la formazione. Questi deve informare l'unità delle Risorse umane in merito a qualsiasi incidente significativo occorso durante il tirocinio professionale, in particolare assenze, malattie, infortuni o interruzioni, di cui è a conoscenza o è stato messo a conoscenza dall'ENFP.

Gli ENFP osservano le istruzioni impartite dal proprio consulente per la formazione, dai superiori gerarchici nella direzione o nel servizio presso il quale sono distaccati e dall'unità delle Risorse umane.

Gli ENFP possono partecipare a riunioni (salvo che queste siano riservate o confidenziali ed essi siano sprovvisti del nulla osta di sicurezza), possono ricevere documenti e partecipare alle attività del servizio presso il quale sono distaccati.



*Articolo 36***Sospensione del tirocinio professionale**

Su richiesta scritta dell'ENFP o del suo datore di lavoro, e previo accordo di quest'ultimo, il direttore esecutivo dell'Agenzia può autorizzare una sospensione molto breve del tirocinio professionale o la sua fine anticipata. L'ENFP può riprendere il tirocinio professionale per il periodo rimanente, ma solo fino alla fine di tale periodo. Il tirocinio non può essere prorogato in alcun caso.

*Articolo 37***Condizioni di lavoro e retribuzione**

1. L'articolo 2, paragrafo 3, e gli articoli 3, 5, 18, 19 e 20 non si applicano agli ENFP.
2. Gli ENFP sono considerati END senza spese ai sensi del capo IV. La loro retribuzione continua ad essere corrisposta dal datore di lavoro; nessuna indennità finanziaria è pagata dall'Agenzia.

L'Agenzia non accetta richieste relative a sovvenzioni o compensi oppure al rimborso di spese di viaggio e altre spese a meno che si tratti del rimborso delle spese di missione sostenute nell'ambito del tirocinio professionale.

*Articolo 38***Rapporti e certificato di frequenza**

Gli ENFP che hanno concluso il periodo di formazione professionale stabilito compilano i rapporti di valutazione richiesti dall'unità delle Risorse umane al termine del tirocinio. Anche i consulenti per la formazione compilano il rapporto di valutazione per quanto di loro competenza.


Previa compilazione di tali rapporti, gli ENFP che hanno concluso il tirocinio professionale ricevono un certificato indicante le date della formazione professionale e il servizio in cui si è svolto.

Articolo 39

Gli ENFP non sono inclusi nella tabella dell'organico. Tuttavia, ai fini di trasparenza e informazione, il loro numero è trasmesso al comitato direttivo nell'ambito della relazione annuale del direttore esecutivo.

*CAPO VII***Reclami***Articolo 40***Reclami**

Fatta salva la possibilità di proporre ricorsi dopo avere assunto le proprie funzioni, alle condizioni ed entro i termini stabiliti all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli END possono presentare, presso l'autorità abilitata a concludere contratti di lavoro («AACC») ai sensi dello statuto dell'Agenzia, un reclamo contro un atto dell'AACC che arrechi loro pregiudizio ai sensi della presente decisione, ad eccezione degli atti che discendono direttamente da decisioni prese dal datore di lavoro.



Il reclamo deve essere presentato entro un termine di due mesi. Tale termine decorre dalla data della notifica della decisione all'interessato, ma in nessun caso dopo la data in cui quest'ultimo ha ricevuto la notifica. L'AACC notifica una decisione motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione del reclamo. Qualora, allo scadere di tale termine, l'END non abbia ricevuto alcuna risposta al reclamo, questo è da considerarsi implicitamente respinto.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 41

Comunicazione di informazioni

Le rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri sono informate su base annuale in merito al numero di END presso l'Agenzia. Tali informazioni comprendono anche i seguenti elementi:

- a) la cittadinanza degli END distaccati provenienti da un'organizzazione o entità di cui all'articolo 1, secondo comma;
- b) le eventuali deroghe alla procedura di selezione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3;
- c) l'assegnazione di tutti gli END;
- d) qualsiasi sospensione o fine anticipata del distacco degli END in conformità degli articoli 9 e 10;
- e) l'aggiornamento annuale delle indennità degli END ai sensi dell'articolo 19.

Articolo 42

Delega di potere

Tutti i poteri conferiti all'Agenzia in virtù della presente decisione sono esercitati dall'AACC.

Articolo 43

Abrogazione

La decisione 2004/677/CE è abrogata. Gli articoli da 15 a 19 di tale decisione restano tuttavia d'applicazione agli END che lo richiedono per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore della presente decisione, fatto salvo l'articolo 44.

Articolo 44

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Essa si applica a ogni nuovo distacco, rinnovo o proroga del distacco a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2016

Per il Consiglio

Il president

M. LAJČÁK

16CE2114



DECISIONE (UE) 2016/1353 DEL CONSIGLIO**del 4 agosto 2016****sulle norme finanziarie dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2007/643/PESC**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando la decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/643/PESC ⁽²⁾, sulle norme finanziarie dell'Agenzia europea per la difesa nonché sulle norme di aggiudicazione degli appalti e norme relative a contributi finanziari a titolo del bilancio operativo dell'Agenzia europea per la difesa.
- (2) A seguito dell'adozione della decisione (PESC) 2015/1835, è necessario abrogare la decisione 2007/643/PESC e fissare nuove norme finanziarie per l'Agenzia europea per la difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI*Articolo 1***Oggetto**

La presente decisione stabilisce le norme finanziarie fondamentali dell'Agenzia europea per la difesa («Agenzia»).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «Stato membro partecipante»: uno Stato membro che partecipa all'Agenzia;
- b) «Stati membri contributori»: gli Stati membri partecipanti che contribuiscono a un progetto o programma particolare dell'Agenzia;
- c) «bilancio generale»: il bilancio generale stabilito in conformità dell'articolo 13 della decisione (PESC) 2015/1835;
- d) «entrate supplementari»: le entrate supplementari il cui contenuto è stabilito dall'articolo 15 della decisione (PESC) 2015/1835;
- e) «ordinatore»: il direttore esecutivo dell'Agenzia, che esercita i poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2015/1835;
- f) «bilancio»: lo strumento che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l'Agenzia;

⁽¹⁾ GUL 266 del 13.10.2015, pag. 55.

⁽²⁾ GUL 269 del 12.10.2007, pag. 1.



- g) «controllo»: qualsiasi misura adottata al fine di garantire con ragionevole sicurezza l'efficacia, l'efficienza e l'economia delle operazioni, nonché l'affidabilità delle relazioni, la salvaguardia degli attivi e l'informazione, la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e irregolarità, come pure l'adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l'attuazione delle politiche e delle procedure per raggiungere gli obiettivi illustrati nella prima frase;
- h) «verifica»: la verifica di un aspetto specifico di un'operazione di entrata o di spesa.

TITOLO II

BILANCIO DELL'AGENZIA

Articolo 3

Bilancio dell'agenzia

Il bilancio dell'Agenzia comprende il bilancio generale, i bilanci relativi alle attività connesse a progetti o programmi ad hoc di cui al capo IV della decisione (PESC) 2015/1835 e i bilanci risultanti dalle entrate supplementari.

CAPO 1

Principi di bilancio

Articolo 4

Rispetto dei principi di bilancio

A norma dell'articolo 12 della decisione (PESC) 2015/1835, la formazione e l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia rispettano i principi di bilancio fissati dalla presente decisione.

Articolo 5

Principi dell'unità e della verità del bilancio

1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione a una linea del bilancio dell'Agenzia.
2. Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati dal bilancio dell'Agenzia.
3. Uno stanziamento può essere iscritto nel bilancio dell'Agenzia solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria.
4. Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a partire dal bilancio dell'Agenzia non sono dovuti a quest'ultima.

Articolo 6

Principio dell'annualità

1. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Agenzia sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.



2. Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio o, nel caso degli impegni giuridici relativamente ai quali la maggior parte delle fasi preparatorie è stata effettuata entro il 31 dicembre, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio o durante gli esercizi precedenti.
4. Considerato il fabbisogno dell'Agenzia e previa approvazione del comitato direttivo, a norma dell'articolo 15, gli stanziamenti inutilizzati possono essere iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio successivo. Tali stanziamenti devono essere utilizzati per primi.
5. I paragrafi da 1 a 4 non ostano a che gli impegni di bilancio per le azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possano essere ripartiti in frazioni annue.

Articolo 7

Principio del pareggio

1. Entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.
2. L'Agenzia non può sottoscrivere prestiti entro il quadro del suo bilancio.
3. Eventuali eccedenze di bilancio derivanti dal bilancio generale dell'Agenzia in un determinato esercizio sono considerate un credito a disposizione degli Stati membri partecipanti e sono loro restituite quale deduzione dal terzo contributo dell'esercizio successivo.

Articolo 8

Principio dell'unità di conto

Il bilancio dell'Agenzia è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro. Per le esigenze di tesoreria, tuttavia, il contabile è autorizzato a effettuare operazioni in altre monete.

Articolo 9

Principio dell'universalità

L'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento. Tutte le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio senza contrazione fra di esse.

Articolo 10

Principio della specializzazione

1. Gli stanziamenti sono specificati almeno per titoli e per capitoli.
2. L'ordinatore può procedere a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo senza limiti e da titolo a titolo nei limiti del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio che figurano sulla linea dalla quale viene effettuato lo storno.



Al di là del limite di cui al paragrafo 1, l'ordinatore propone al comitato direttivo storni di stanziamenti da titolo a titolo. Il comitato direttivo dispone di tre settimane per opporsi a detti storni. Trascorso tale termine gli storni sono considerati adottati.

L'ordinatore informa il comitato direttivo degli storni effettuati a norma del primo comma. Le proposte di storni e gli storni effettuati sono accompagnati da documenti giustificativi adeguati e dettagliati da cui emerge l'esecuzione degli stanziamenti nonché le previsioni del fabbisogno fino a fine esercizio, tanto per le linee da rafforzare quanto per quelle da cui sono prelevati gli stanziamenti.

Articolo 11

Principio della sana gestione finanziaria

1. Gli stanziamenti sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2. Secondo il principio dell'economia, le risorse impiegate dall'Agenzia nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore.

Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti.

Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

Articolo 12

Controllo interno dell'esecuzione del bilancio


1. Il bilancio dell'Agenzia viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente.

2. Ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia, il controllo interno è definito come un processo applicabile a tutti i livelli di gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;
- b) affidabilità delle relazioni;
- c) salvaguardia degli attivi e informazione;
- d) prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;
- e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

3. Un controllo interno efficace si basa sulle migliori pratiche internazionali e include, in particolare, gli elementi stabiliti all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, tenendo conto della struttura e delle dimensioni dell'Agenzia, della natura dei compiti affidatigli, degli importi in causa e dei rischi finanziari e operativi esistenti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



Articolo 13

Principio della trasparenza

1. Il bilancio dell'Agenzia è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.
2. Fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il bilancio dell'Agenzia, compresi la tabella dell'organico e i bilanci rettificativi, quali adottati, sono pubblicati sul sito Internet dell'Agenzia entro quattro settimane dalla loro adozione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL BILANCIO GENERALE


CAPO I

Programmazione finanziaria

Articolo 14

Bilancio generale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il capo dell'Agenzia fornisce al comitato direttivo una stima preliminare del progetto di bilancio generale per l'esercizio successivo.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il capo dell'Agenzia propone al comitato direttivo una stima preliminare rivista del progetto di bilancio generale per l'esercizio successivo, unitamente al progetto di quadro di pianificazione triennale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il capo dell'Agenzia propone il progetto di bilancio generale al comitato direttivo unitamente al progetto di quadro di pianificazione triennale. Il progetto comprende:
 - a) gli stanziamenti ritenuti necessari:
 - i) per coprire i costi operativi, di personale e di riunione dell'Agenzia;
 - ii) per consulenze esterne, in particolare analisi operative, indispensabili affinché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti, nonché per specifiche attività a beneficio comune di tutti gli Stati membri partecipanti;
 - b) una stima delle entrate necessarie per coprire le spese.
4. Il comitato direttivo mira ad assicurare che gli stanziamenti di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii), rappresentino una percentuale significativa degli stanziamenti complessivi di cui al paragrafo 3. Tali stanziamenti corrispondono alle esigenze effettive e consentono all'Agenzia di svolgere un ruolo operativo.
5. Il progetto di bilancio generale è supportato da motivazioni particolareggiate e da una tabella dell'organico.
6. Il comitato direttivo, deliberando all'unanimità, può decidere che il progetto di bilancio generale copra altresì un particolare progetto o programma ove questo risulti chiaramente a beneficio comune di tutti gli Stati membri partecipanti.
7. Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli.
8. Ogni titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti provvisori». Tali stanziamenti sono iscritti in detto capitolo qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi, quanto all'importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.



9. Le entrate comprendono:

- a) contributi degli Stati membri partecipanti in base al criterio del reddito nazionale lordo (RNL);
- b) altre entrate, tra cui le trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale e gli interessi maturati sui conti bancari dell'Agenzia.

Il progetto di bilancio generale prevede per le entrate con destinazione specifica una voce d'accoglienza e, per quanto possibile, l'importo previsto.

10. Il comitato direttivo, deliberando all'unanimità, adotta il progetto di bilancio generale entro il 31 dicembre di ogni anno. In tale occasione, il comitato direttivo è presieduto dal capo dell'Agenzia ovvero da un rappresentante da lui designato o da un membro del comitato direttivo invitato dal capo dell'Agenzia a svolgere tale funzione. Il direttore esecutivo dichiara che il bilancio è stato adottato e lo notifica agli Stati membri partecipanti.

11. Se, all'inizio dell'esercizio, il progetto di bilancio generale non è stato adottato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o per altra sottodivisione, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente. Tale misura non può tuttavia avere per effetto di mettere a disposizione dell'Agenzia stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio generale in preparazione. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, a condizione che i complessivi stanziamenti di bilancio per tale esercizio finanziario non superino quelli iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente. Il direttore esecutivo può chiedere che siano versati i contributi necessari per coprire gli stanziamenti autorizzati ai sensi della presente disposizione, pagabili entro 30 giorni dall'invio della richiesta di contributi.

Articolo 15

Bilancio rettificativo

1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, il direttore esecutivo può proporre al comitato direttivo un progetto di bilancio rettificativo.

2. Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio generale. Il comitato direttivo delibera tenendo conto dell'urgenza di tali circostanze.

CAPO 2

Agenti finanziari ed esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria

Articolo 16

Poteri e funzioni dell'ordinatore

1. Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore. L'ordinatore esegue il bilancio generale conformemente alle presenti norme finanziarie e al principio della sana gestione finanziaria, sotto la sua responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati. L'ordinatore è incaricato di garantirne la legittimità e la regolarità.

2. Il direttore esecutivo può delegare i poteri d'esecuzione del bilancio al personale dell'Agenzia, soggetto alla decisione (UE) 2016/1351 del Consiglio ⁽¹⁾, («statuto dell'Agenzia»), alle condizioni stabilite nelle presenti norme finanziarie. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/1351 del Consiglio, del 4 agosto 2016, riguardo allo statuto degli agenti dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/676/CE (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).



3. Possono essere affidati, mediante contratto, a entità od organismi esterni compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non comportano attribuzioni di servizio pubblico né l'esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale.

4. Il direttore esecutivo propone al comitato direttivo e pone in atto, tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti. L'istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un'analisi dei rischi che tiene conto del loro rapporto costo/efficacia.

Il comitato direttivo fornisce il suo assenso alle decisioni relative alla struttura organizzativa dell'Agenzia.

Il direttore esecutivo può introdurre una funzione di perizia tecnica e di consulenza per assisterlo nel controllo dei rischi connessi alle sue attività.

5. L'ordinatore conserva i documenti giustificativi relativi alle operazioni eseguite per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della decisione di scarico all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio generale per l'esercizio interessato.

6. Al trattamento dei dati personali si applica l'articolo 31 della decisione (PESC) 2015/1835.

Articolo 17

Controlli ex ante

1. Ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante fondato su un'analisi documentale e sui risultati disponibili di controlli già effettuati, concernente gli aspetti operativi e finanziari dell'operazione.

I controlli ex ante comprendono l'avvio e la verifica di un'operazione.

L'avvio e la verifica di un'operazione sono funzioni distinte.

2. Per avvio di un'operazione si intende il complesso delle operazioni preparatorie all'adozione degli atti di esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

3. Per verifica ex ante di un'operazione si intendono tutti i controlli ex ante realizzati dall'ordinatore per verificarne gli aspetti operativi e finanziari. Per una data operazione, la verifica è effettuata da funzionari diversi da quelli che hanno avviato l'operazione.

4. I controlli ex ante verificano la coerenza fra i documenti giustificativi richiesti e le altre informazioni disponibili.

La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex ante è determinata dall'ordinatore in base a considerazioni inerenti ai rischi e all'efficienza in termini di costi. In caso di dubbio, l'ordinatore incaricato di convalidare il pagamento in questione richiede informazioni supplementari o effettua un controllo in loco al fine di ottenere una affidabilità ragionevole dal controllo ex ante.

I controlli ex ante hanno lo scopo di constatare in particolare quanto segue:

- a) la regolarità e la conformità della spesa e delle entrate rispetto alle disposizioni applicabili;
- b) l'applicazione del principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 11.



Ai fini dei controlli, l'ordinatore può ritenere che una serie di singole operazioni analoghe riguardanti spese regolari per retribuzioni, pensioni, rimborsi di spese di missione e di spese mediche costituisca un'unica operazione.

Articolo 18

Controlli ex post

1. L'ordinatore può predisporre controlli ex post per verificare operazioni già autorizzate in esito a controlli ex ante. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio.

I controlli ex post possono essere svolti su base documentale o, se necessario, sul posto.

2. I controlli ex post sono svolti da personale diverso da quello responsabile dei controlli ex ante. Il personale responsabile dei controlli ex post non è subordinato al personale responsabile dei controlli ex ante.

Il personale incaricato del controllo della gestione delle operazioni finanziarie dispone delle necessarie competenze professionali.

Articolo 19

Relazioni annuali

Il direttore esecutivo rende conto annualmente al comitato direttivo dell'esercizio delle sue funzioni. A tale scopo il direttore esecutivo presenta i conti annuali dell'agenzia nel rispetto dei termini di cui all'articolo 44.

I conti annuali dell'Agenzia sono composti da diverse sezioni, tra cui:

- a) la relazione di attività, che descrive i principali aspetti dell'esercizio;
- b) gli stati finanziari;
- c) la relazione sull'esecuzione del bilancio.

I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile nella quale egli dichiara che i conti annuali sono stati elaborati nel rispetto dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili.

I conti definitivi contengono informazioni finanziarie e di gestione, compresi i risultati dei controlli, in cui si dichiara che, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, il direttore esecutivo ha la ragionevole certezza che:

- a) le informazioni figuranti nella relazione forniscono un'immagine fedele;
- b) le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
- c) le procedure di controllo predisposte danno la garanzia necessaria quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La relazione di attività illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e benefici dei controlli.



*Articolo 20***Stato finanziario**

1. Gli stati finanziari sono presentati in euro e comprendono quanto segue:
 - a) il bilancio finanziario e il conto economico, che rappresentano l'intera situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio precedente, e sono presentati conformemente alle norme contabili di cui all'articolo 39;
 - b) la situazione dei flussi di cassa che indica gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;
 - c) la situazione di variazione dell'attivo netto che presenta una sintesi dei movimenti che durante l'esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati.
2. Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni presentate negli stati di cui al paragrafo 1 e forniscono tutte le informazioni supplementari prescritte dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, quando tali informazioni sono pertinenti in relazione alle attività dell'Agenzia.

*Articolo 21***Relazione sull'esecuzione del bilancio**

La relazione sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia comprende il bilancio generale e i bilanci relativi ad attività ad hoc e risultanti da entrate supplementari; è presentata in euro. La struttura della relazione sull'esecuzione del bilancio è identica a quella del bilancio stesso.

Essa comprende:

- a) la relazione che comprende la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese;
- b) le note esplicative che completano e commentano le informazioni fornite nella relazione.

*Articolo 22***Tutela degli interessi finanziari dell'agenzia**

1. Se un membro del personale partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene che una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta da un superiore gerarchico sia irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui lo stesso è vincolato, ne informa per iscritto il direttore esecutivo, che risponde per iscritto. In caso d'inerzia del direttore esecutivo o qualora egli confermi la decisione o l'istruzione iniziale e il membro del personale consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il membro del personale ne informa il capo dell'Agenzia.
2. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Agenzia o dei suoi membri, il membro del personale informa le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore. Il collegio dei revisori dei conti come pure qualsiasi revisore esterno che svolga gli audit finanziari dell'Agenzia informano l'ordinatore in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell'Agenzia o dei suoi membri.



Articolo 23

Contabile

1. Il comitato direttivo nomina un contabile soggetto allo statuto dell'Agenzia, che è interamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni in seno all'Agenzia e rende conto al comitato direttivo. Il contabile è incaricato, presso l'Agenzia, di quanto segue:

- a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;
- b) tenere la contabilità, preparare e presentare i conti conformemente al capo 6 del presente titolo e agli articoli 19, 20 e 21;
- c) attuare, conformemente al capo 6 del presente titolo, le norme contabili e il piano contabile;
- d) convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; al riguardo, il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di liquidazione;
- e) provvedere alla gestione della tesoreria.

2. Il contabile ottiene dall'ordinatore tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'Agenzia e dell'esecuzione del bilancio. L'ordinatore garantisce l'affidabilità di tali informazioni.

3. Prima della loro adozione da parte del direttore esecutivo, il contabile approva i conti, attestando in tal modo di avere la ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'Agenzia.

Ai fini del primo comma, il contabile verifica che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 39 e che tutte le entrate e le spese siano contabilizzate.

L'ordinatore o i suoi delegati restano pienamente responsabili dell'utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, della legittimità e regolarità delle spese sotto il loro controllo e della completezza ed esattezza delle informazioni trasmesse al contabile.


Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare che egli ritenga necessario per approvare i conti.

Il contabile formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

Fatto salvo il paragrafo 4, solo il contabile è abilitato a gestire denaro contante ed equivalenti di liquidità. Il contabile è responsabile della custodia dei medesimi.

4. Nell'espletamento delle sue funzioni e se ciò si rivela indispensabile a tal fine conformemente alle norme finanziarie dell'Agenzia, il contabile può delegare taluni compiti a personale soggetto allo statuto dell'Agenzia.

5. Fatte salve eventuali misure disciplinari, il comitato direttivo può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni. In tale caso il comitato direttivo nomina un contabile provvisorio.



*Articolo 24***Responsabilità degli agenti finanziari**

1. Gli articoli da 16 a 26 fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Agenzia e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione o degli Stati membri.
2. Ogni ordinatore e contabile sono responsabili sotto il profilo disciplinare e patrimoniale conformemente allo statuto dei funzionari dell'Agenzia. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Agenzia o dei suoi membri, sono adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente, in particolare l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
3. Ogni membro del personale può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. La decisione motivata viene presa dall'autorità che ha il potere di nomina, previo adempimento delle formalità prescritte in materia disciplinare dalla legislazione vigente.
4. Per quanto concerne la responsabilità degli ordinatori, si applica l'articolo 73, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

*Articolo 25***Conflitto d'interessi**

1. Gli agenti finanziari ai sensi del titolo III, capo 2, e le altre persone partecipanti all'esecuzione del bilancio e alla gestione, compresi i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Agenzia.

Laddove esista un rischio di questo tipo, la persona in questione si astiene da tali azioni e ne informa il direttore esecutivo, che conferma per iscritto l'esistenza di un conflitto d'interessi. La persona in questione informa inoltre il proprio superiore gerarchico. Se l'agente è il direttore esecutivo, la persona deve informarne il capo dell'Agenzia.

Qualora si accerti l'esistenza di un conflitto d'interessi, la persona in questione cessa ogni sua attività nella materia. Il direttore esecutivo, o il capo dell'Agenzia nel caso in cui il conflitto d'interessi riguardi il direttore esecutivo, intraprendono qualsiasi altra azione appropriata.

2. Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il destinatario.

*Articolo 26***Separazione delle funzioni**

Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e tra loro esclusive.



CAPO 3

Revisione contabile interna

Articolo 27

Designazione, poteri e funzioni del revisore interno

1. L'Agenzia dispone di una funzione di revisione contabile interna, che viene esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.
2. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.
3. Il revisore interno consiglia l'Agenzia riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

Il revisore interno è incaricato in particolare di quanto segue:

- a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;
 - b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio.
4. Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione all'insieme delle attività e dei servizi dell'Agenzia. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni. Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività del direttore esecutivo e degli altri elementi d'informazione individuati.
 5. Il revisore interno prepara il piano annuale di revisione contabile e lo presenta al direttore esecutivo.
 6. Il revisore interno prende conoscenza della relazione dell'ordinatore a norma dell'articolo 19 e degli altri elementi d'informazione individuati.
 7. Il revisore interno presenta al direttore esecutivo una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni.

Inoltre, il revisore interno riferisce nei seguenti casi:

- se non è stato dato seguito a rischi gravi e raccomandazioni essenziali,
- se vi sono ritardi significativi nell'attuazione delle raccomandazioni formulate in anni precedenti.

Il direttore esecutivo adotta le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell'attuazione delle raccomandazioni scaturite dalla revisione contabile.

Il direttore esecutivo trasmette annualmente al comitato direttivo una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di revisioni contabili interne effettuate, delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime. Il comitato direttivo esamina le informazioni e verifica se le raccomandazioni sono state attuate pienamente e tempestivamente.

8. L'Agenzia comunica i dati di contatto del revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché possa contattare in forma riservata il revisore interno.



9. Le relazioni e le constatazioni del revisore interno sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.

Articolo 28

Indipendenza del revisore interno

L'indipendenza del revisore interno, la sua responsabilità circa le misure prese nell'esercizio delle sue funzioni e il suo diritto di avviare un'azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono determinati conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

CAPO 4

Operazioni di entrata e di spesa

Articolo 29

Esecuzione delle entrate

1. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e il recupero degli importi indebitamente versati. Essa comprende anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.
2. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.

Se alla scadenza prevista nella nota di addebito il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa l'ordinatore e avvia immediatamente la procedura di recupero, con qualsiasi via legale, compresa, se necessario, la compensazione, e se questa non è possibile, con l'esecuzione forzata.

Quando l'ordinatore intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia è motivata. La decisione di rinuncia specifica che sono state esplicitate azioni ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata.

Il contabile tiene un elenco degli importi da recuperare. I crediti dell'Agenzia sono raggruppati in tale elenco in funzione della data dell'ordine di riscossione. Il contabile indica altresì le decisioni di rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato. Tale elenco va allegato ai conti annuali dell'Agenzia.

3. Qualsiasi credito non rimborsato alla data di scadenza fissata nella nota di addebito produce interessi conformemente all'articolo 83 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1268/2012 ⁽¹⁾.
4. I crediti dell'Agenzia nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti dell'Agenzia sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (G.U.L. 362 del 31.12.2012, pag. 1).



Articolo 30

Contributo degli Stati membri al bilancio generale dell'agenzia

1. Determinazione dei contributi laddove è applicabile il criterio dell'RNL come segue:
 - a) laddove è applicabile il criterio dell'RNL, la ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo come previsto nell'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio ⁽¹⁾, o di qualsiasi altra decisione che la sostituisca;
 - b) i dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna «risorsa propria basata sull'RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all'ultimo bilancio dell'Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota dell'RNL di tale Stato membro nell'aggregato complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.
2. Il calendario di pagamento dei contributi è il seguente:
 - a) i contributi destinati a finanziare il bilancio generale dell'Agenzia sono versati dagli Stati membri partecipanti in tre quote uguali, entro il 15 marzo, il 15 giugno e il 15 ottobre dell'esercizio interessato. L'Agenzia invia lettere di richiesta dei contributi agli Stati membri partecipanti almeno 60 giorni prima delle date di pagamento delle quote;
 - b) quando è adottato un bilancio rettificativo, i contributi necessari sono versati dagli Stati membri partecipanti entro 60 giorni dall'invio della richiesta corrispondente;
 - c) le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne;
 - d) se il bilancio annuale non è approvato entro il 30 novembre, su richiesta di uno Stato membro l'Agenzia può emettere una richiesta individuale provvisoria di contributi per tale Stato membro, da versare entro 60 giorni dall'invio della richiesta corrispondente.

Quando il pagamento è effettuato entro il termine ed è ricevuto dall'Agenzia non più di 10 giorni oltre detto termine, all'Agenzia non è dovuto alcun interesse di cui all'articolo 29, paragrafo 3. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a 10 giorni, gli interessi di mora sono calcolati per l'intero periodo.

Articolo 31


Esecuzione delle spese

1. Per eseguire le spese, l'ordinatore procede agli impegni di bilancio e giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari per l'esecuzione degli stanziamenti.
2. Un impegno di bilancio consiste nell'operazione con la quale sono riservati gli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di impegni giuridici. Un impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore crea o constata un'obbligazione dalla quale deriva un onere. Gli impegni di bilancio e gli impegni giuridici sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo in casi debitamente giustificati.

Gli impegni di bilancio rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) specifico: l'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati;

⁽¹⁾ Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (G.U.L. 163 del 23.6.2007, pag. 17).



- b) globale: l'impegno di bilancio è globale quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato;
- c) accantonato: l'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire spese regolari di natura amministrativa il cui importo o i cui beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base o se si tratta di spese amministrative.

3. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

La liquidazione di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore:

- a) verifica l'esistenza dei diritti del creditore;
- b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito;
- c) verifica l'esigibilità del credito.

L'autorizzazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

4. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio dell'Agenzia, l'ordinatore procede a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.

5. Il primo anno del quadro di pianificazione triennale dell'Agenzia contiene l'autorizzazione del comitato direttivo per le spese operative del suddetto organismo per le attività a cui si riferisce, purché gli elementi definiti nel presente paragrafo siano chiaramente identificati.

Il quadro di pianificazione comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione degli importi assegnati a ciascuna azione.

Qualsiasi modifica sostanziale del primo anno del quadro di pianificazione triennale dell'Agenzia è adottata conformemente alla procedura utilizzata per il quadro di pianificazione iniziale.

Il comitato direttivo può delegare all'ordinatore dell'Agenzia il potere di apportare modifiche non sostanziali al quadro di pianificazione.

Articolo 32

Termini di tempo

Il pagamento delle spese è effettuato entro i termini di tempo e secondo le disposizioni dell'articolo 92 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dell'articolo 111 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

CAPO 5

Esecuzione del bilancio

Articolo 33

Appalti pubblici

1. Per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti pubblici, si applicano le disposizioni del titolo V del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.



2. Per gli appalti il cui valore è compreso tra 60 000 EUR e le soglie di cui all'articolo 118 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è consentita la procedura stabilita dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 per gli appalti di valore modesto non superiore a 60 000 EUR.

3. L'Agenzia può stipulare con la Commissione europea, con gli uffici interistituzionali, con il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio ⁽¹⁾ e con altri organismi dell'Unione contratti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori da parte loro senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico.

Articolo 34

Aggiudicazione congiunta

1. L'Agenzia può chiedere di essere associata, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, all'aggiudicazione di appalti della Commissione o di appalti interistituzionali, nonché all'aggiudicazione di appalti di altri organismi o agenzie dell'UE.

2. Nell'ambito delle attività di collaborazione con gli Stati membri, quali quelle di cui al capo IV della decisione (PESC) 2015/1835, l'Agenzia può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunta.

3. In caso di procedura di aggiudicazione congiunta fra l'Agenzia e l'amministrazione aggiudicatrice di uno o più Stati membri si applicano le disposizioni procedurali dell'Agenzia.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice di uno o più Stati membri detiene o gestisce una quota del valore totale stimato del contratto pari o superiore al 50 %, oppure in altri casi debitamente motivati, si applicano le norme procedurali della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, della direttiva 2009/81/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ o di qualsiasi altro atto giuridico dell'Unione che possa essere applicabile alla luce della materia in questione.

4. L'Agenzia può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunta con le amministrazioni aggiudicatrici dello Stato membro ospitante per coprire le proprie necessità amministrative. In questo caso si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 133 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 35

Esperti

L'Agenzia può applicare le disposizioni dell'articolo 287 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 per la selezione di esperti, fatte salve le eventuali procedure specifiche previste nell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'Agenzia stessa. Questi esperti sono pagati sulla base di un importo fisso preventivamente annunciato e sono scelti in funzione della loro capacità professionale.

Gli esperti esterni sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati e nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di assenza di conflitti d'interesse.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽³⁾ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori e recante modifica delle direttive 2004/14/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).



*Articolo 36***Sovvenzioni**

Per quanto riguarda l'attribuzione di sovvenzioni, si applicano le disposizioni del titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo.

*Articolo 37***Premi**

1. Per quanto riguarda i premi, si applicano le disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
2. I concorsi a premi con un valore unitario di 10 000 EUR o più possono essere pubblicati solo se sono previsti nel quadro di pianificazione dell'Agenzia.

*Articolo 38***Indicazione dei mezzi di ricorso**

1. Qualora un atto procedurale di un ordinatore leda i diritti di un richiedente o offerente, beneficiario o contraente, l'atto stesso riporta l'indicazione dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giudiziario per l'impugnazione.
2. Sono indicati, in particolare, la natura del ricorso, l'istanza o le istanze che possono essere adite nonché i termini per l'esercizio del ricorso.

*CAPO 6***Contabilità***Articolo 39***Norme relative alla contabilità**

L'Agenzia crea un sistema contabile che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili.

Il contabile dell'Agenzia adotta norme sul modello dei principi contabili internazionalmente ammessi per il settore pubblico. Il contabile può discostarsi da tali principi se lo reputa necessario per dare un'immagine fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri e proventi e dei flussi di cassa. Qualora un contabile si discosti sensibilmente da detti principi, le note degli stati finanziari indicano tale fatto e i motivi che lo giustificano.

*Articolo 40***Principi contabili**

Gli stati finanziari presentano le informazioni, comprese le informazioni sui metodi contabili, in maniera che garantiscano che sono pertinenti, affidabili, confrontabili e comprensibili. Gli stati finanziari sono formati in conformità dell'articolo 39.



*Articolo 41***Sistema contabile**

1. Il sistema contabile si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute in euro per esercizio.
2. La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Agenzia.
3. La contabilità di bilancio fornisce un quadro dettagliato dell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia. Essa registra tutti gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e in spese.

*Articolo 42***Inventari**

L'Agenzia tiene inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che ne costituiscono il patrimonio. L'Agenzia verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

*CAPO 7***Revisione contabile esterna e lotta contro la frode***Articolo 43***Revisione contabile esterna**

1. Il comitato direttivo nomina un collegio di revisori dei conti per esercitare la funzione di revisione contabile esterna del bilancio amministrativo e di quello operativo, dei conti finanziari e degli stati finanziari dell'Agenzia. La revisione contabile è condotta in conformità dei principi internazionali ammessi in materia di revisione e, previa approvazione da parte del comitato direttivo, dei termini di riferimento aggiuntivi.

Almeno ogni tre anni il collegio fornisce al comitato direttivo una garanzia e un parere indipendenti sul fatto che le attività dell'Agenzia sono state svolte secondo i principi di una sana gestione finanziaria. Per svolgere tale compito, il collegio può ricorrere a personale temporaneo aggiuntivo, d'intesa con il comitato direttivo.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da almeno tre revisori di diversi Stati membri partecipanti, assistiti da collaboratori nominati dal collegio. Il collaboratore può essere mantenuto fintantoché resta in carica il membro del collegio di revisori dei conti che lo ha nominato.

3. I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati per un periodo di tre audit successivi. Viene garantita una rotazione equa tra gli Stati membri partecipanti che desiderano inviare revisori.

4. Il comitato direttivo nomina il collegio dei revisori dei conti scegliendo tra i candidati proposti dagli Stati membri partecipanti. I candidati appartengono di preferenza al più alto organismo di revisione contabile nazionale degli Stati membri partecipanti e offrono sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Devono essere disponibili per assolvere compiti per conto dell'Agenzia ogni qual volta sia necessario. Nell'esercizio di tali funzioni i membri del collegio:

- a) continuano ad essere retribuiti, così come i loro collaboratori, dall'organismo di appartenenza; l'Agenzia rimborsa loro solo le spese di missione sulla stessa base prevista dalle regole dell'Agenzia;



- b) possono chiedere o ricevere istruzioni soltanto dal comitato direttivo; il collegio ed i revisori che lo compongono espletano il loro mandato in piena indipendenza e sono i soli responsabili della condotta della revisione esterna;
- c) riferiscono unicamente al comitato direttivo in merito ai loro compiti;
- d) verificano che l'esecuzione delle entrate e delle spese amministrate dall'Agenzia sia conforme alla normativa applicabile e ai principi di una sana gestione finanziaria.
5. Il collegio di revisori dei conti elegge ogni anno il suo presidente per l'esercizio successivo. Adotta le norme applicabili alle revisioni effettuate dai suoi membri secondo i più elevati standard internazionali in materia di revisione. Il collegio approva le relazioni di revisione contabile stilate dai suoi membri prima che siano trasmesse al direttore esecutivo e al comitato direttivo.
6. I revisori assicurano il rispetto della riservatezza delle informazioni e la protezione dei dati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni di revisione in conformità delle regole applicabili a tali informazioni e dati.
7. I revisori hanno accesso immediato, senza necessità di preavviso, ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali entrate e spese, nonché ai locali in cui detti documenti e supporti sono custoditi e hanno la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all'esecuzione delle entrate e delle spese dell'Agenzia forniscono al direttore esecutivo e alle persone incaricate della revisione delle stesse l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni. Le spese relative alla revisione sono imputate al bilancio generale.
8. Su proposta del direttore esecutivo o di uno degli Stati membri, il comitato direttivo può decidere, caso per caso, di ricorrere ad altri organismi esterni per revisioni particolari in coordinamento con l'incarico del collegio di revisori dei conti.
9. In casi specifici, a spese proprie e in accordo con il comitato direttivo, le autorità nazionali di revisione degli Stati membri partecipanti possono ottenere tutte le informazioni ed esaminare tutti i documenti che ritengono necessari ai fini della revisione relativa alla propria quota nazionale o delle relazioni al governo e al parlamento, senza preavvicinare la sfera di competenza degli altri Stati membri partecipanti e le responsabilità del collegio di revisori dei conti e conformemente alle norme dell'Agenzia, in particolare quelle sulla protezione dei dati.

Articolo 44

Revisione contabile annuale e scarico del bilancio dell'agenzia

1. Entro il 31 del mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo presenta al collegio dei revisori dei conti, per esame e parere, un progetto dei conti annuali dell'Agenzia di cui all'articolo 19.
2. Entro il 30 del mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio, il collegio di revisori dei conti presenta al direttore esecutivo la sua relazione annuale di revisione contabile contenente il parere e le osservazioni del collegio stesso sul progetto di conti annuali di cui al paragrafo 1.
3. Entro il 15 del mese di luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo sottopone al comitato direttivo i conti annuali definitivi sottoposti a revisione e la relazione di revisione contabile, corredati delle risposte dell'Agenzia.
4. Entro il 30 del mese di ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio, il comitato direttivo approva i conti annuali sottoposti a revisione e concede il scarico al direttore esecutivo e al contabile dell'Agenzia per l'esercizio.
5. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, i conti annuali sottoposti a revisione sono notificati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



6. L'insieme dei conti e degli inventari è conservato dal contabile per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di discarico corrispondente.

Articolo 45

OLAF

1. L'OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽²⁾ al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Agenzia in relazione a una sovvenzione attribuita o a un appalto finanziato da essa.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, i contratti, gli accordi e le decisioni dell'Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente il collegio di revisori dei conti e l'OLAF a svolgere controlli e indagini in base alle rispettive competenze.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE ENTRATE SUPPLEMENTARI

Articolo 46

Entrate supplementari

1. Nell'ambito della sua missione ai sensi dell'articolo 2 della decisione (PESC) 2015/1835, l'Agenzia può ricevere entrate supplementari con destinazione specifica:

- a) a carico del bilancio generale dell'Unione decise caso per caso, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali ad esso applicabili;
- b) a carico degli Stati membri, di paesi terzi o di altre parti terze, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione di tali informazioni da parte dell'Agenzia.

2. Le entrate di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo a condizione di conservare la loro destinazione specifica.

3. I costi amministrativi supplementari connessi alla gestione delle entrate supplementari sono coperti, se del caso, dal bilancio relativo alle stesse.

4. Le disposizioni di cui al titolo III, capi da 2 a 7, sono applicabili alle entrate supplementari a meno che i pertinenti accordi prevedano norme diverse, che sono in ogni caso conformi ai principi di bilancio stabiliti al titolo II.

5. Eventuali eccedenze di bilancio derivanti da entrate supplementari al termine del periodo di attuazione sono considerate un credito a disposizione delle entità che vi hanno contribuito e sono loro restituite. Possono altresì essere utilizzate con altre destinazioni specifiche, come stabilito nei pertinenti accordi o, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione delle informazioni da parte dell'Agenzia, come proposto dall'entità interessata.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).



6. Il contabile adotta le misure idonee a tenere sotto controllo, separatamente, l'impiego delle entrate supplementari e degli stanziamenti corrispondenti. I contributi risultanti da entrate supplementari sono pertanto contabilizzati separatamente e utilizzati nel rispetto della destinazione specifica a essi assegnata. A fini di trasparenza sono inoltre versati in conti bancari separati. Saranno inoltre indicati separatamente all'interno della relazione sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di cui all'articolo 21.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AI BILANCI RELATIVI AD ATTIVITÀ AD HOC

Articolo 47

Gestione da parte dell'agenzia di bilanci relativi ad attività ad hoc

1. Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro, può decidere che l'Agenzia può essere incaricata dagli Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza conformemente al capo IV della decisione (PESC) 2015/1835.

2. Il comitato direttivo, nell'ambito dei progetti e programmi ad hoc dell'Agenzia, può autorizzare quest'ultima, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano le attività in questione, a concludere contratti e convenzioni di sovvenzione, nonché a raccogliere in via preliminare presso tali Stati membri i contributi necessari per onorare detti contratti e convenzioni di sovvenzione, prendendo in considerazione i vincoli di bilancio degli Stati membri.

3. Le disposizioni di cui al titolo III, capi da 2 a 7, della presente decisione si applicano alle attività ad hoc istituite in conformità degli articoli 19 o 20 della decisione (PESC) 2015/1835, a meno che l'atto o gli atti di base del programma o del progetto prevedano norme diverse, che sono in ogni caso conformi ai principi di bilancio stabiliti al titolo II della presente decisione.

4. Eventuali eccedenze di bilancio derivanti da progetti o programmi ad hoc sono considerate un credito a disposizione degli Stati membri partecipanti e delle altre entità che vi hanno contribuito e sono loro restituite al termine del periodo di attuazione o utilizzate con altre destinazioni specifiche, come stabilito nei pertinenti accordi o come deciso dallo Stato membro interessato o dall'entità interessata.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48


Modifiche

Ogni riferimento al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si intende fatto tenendo conto anche delle modifiche allo stesso.

Articolo 49

Abrogazione della decisione 2007/643/PESC

La decisione 2007/643/PESC è abrogata.



Articolo 50

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK

16CE2115



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1354 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

⁽¹⁾ G.U. 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (G.U. 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST*

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo (cosiddetto «cartuccia di toner»), che consiste in un recipiente di plastica di forma rettangolare avente dimensioni approssimative di 11 cm × 11 cm × 7 cm, riempito di toner. La parte esterna della cartuccia è munita di ruote dentate specificamente destinate a essere usate in relazione a talune parti meccaniche di una specifica stampante. All'interno la cartuccia è munita di un meccanismo di rotazione che funziona in abbinamento con le ruote dentate. Quando la cartuccia di toner è inserita nella stampante la rotazione evita l'agglomerarsi del toner. La cartuccia ha la capacità di rilasciare il toner mediante attrazione elettrostatica.</p>	8443 99 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8443, 8443 99 e 8443 99 90.</p> <p>È esclusa la classificazione nella voce 3707 come preparazione chimica per usi fotografici poiché la cartuccia comprende non solo il toner, bensì anche componenti meccanici come le ruote dentate e un meccanismo di rotazione.</p> <p>La presenza delle apposite ruote dentate identifica la cartuccia come destinata all'uso in una specifica stampante. È essenziale per l'effettivo funzionamento meccanico della stampante poiché le parti meccaniche della stampante funzionano in abbinamento con le parti meccaniche della cartuccia e la stampante non potrebbe funzionare senza questa specifica cartuccia (cfr. anche i pareri di classificazione emessi dall'OMC 8443.99/2 e 8443.99/3).</p> <p>L'articolo va pertanto classificato al codice NC 8443 99 90 quale parte di una stampante.</p>

16CE2116



REGOLAMENTO (UE) 2016/1355 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2016****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tiacloprid****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per il tiacloprid sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva tiacloprid sui semi di colza è stata presentata una domanda di modifica dell'attuale LMR nel miele e in altri prodotti dell'apicoltura, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato un parere motivato sull'LMR proposto ⁽²⁾. L'Autorità ha trasmesso tale parere alla Commissione e agli Stati membri e l'ha reso accessibile al pubblico.
- (5) L'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei la modifica richiesta per l'LMR era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo del prodotto in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (6) L'Autorità ha sottoposto alla considerazione dei responsabili della gestione del rischio vari LMR per il miele basati, rispettivamente, sulle prove di campo presentate dal richiedente e sui dati di monitoraggio a livello dell'Unione. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per il tiacloprid nel miele dovrebbe essere fissato al livello di 0,2 mg/kg sulla base delle prove disponibili sui residui. I dati di monitoraggio sono simili e confermano tale livello.
- (7) Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, l'opportuna modifica dell'LMR è conforme alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: <http://www.efsa.europa.eu/it>: Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for thiacloprid in honey (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per il tiacloprid nel miele). EFSA Journal 2016; 14(3):4418. [21 pagg.].



- (9) Al fine di ridurre al minimo le potenziali perturbazioni del mercato che possono derivare dall'applicazione temporanea dell'LMR per il miele, fissato al limite di determinazione dal regolamento (UE) n. 2015/1200 della Commissione ⁽¹⁾, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiaclopid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 1).



ALLEGATO


Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna relativa al tiacloprid è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Tiacloprid
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,01 (*)
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri	
0120000	Frutta a guscio	0,02 (*)
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	Pomacee	
0130010	Mele	0,3
0130020	Pere	0,3
0130030	Cotogne	0,7
0130040	Nespole	0,7



(1)	(2)	(3)
0130050	Nespole del Giappone	0,7
0130990	Altri	0,01 (*)
0140000	Drupacee	0,5
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri	
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) <i>Uve</i>	0,01 (*)
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) <i>Fragole</i>	1
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	
0153010	More di rovo	1
0153020	More selvatiche	1
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	6
0153990	Altri	0,01 (*)
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	1
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri	
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	
0161010	Datteri	0,01 (*)
0161020	Fichi	0,5



(1)	(2)	(3)
0161030	Olive da tavola	4
0161040	Kumquat	0,01 (*)
0161050	Carambole	0,01 (*)
0161060	Cachi	0,01 (*)
0161070	Jambul/jambolan	0,01 (*)
0161990	Altri	0,01 (*)
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	0,2
0162020	Litci	0,01 (*)
0162030	Frutti della passione/maracuja	0,01 (*)
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	0,01 (*)
0162050	Melastelle/cainette	0,01 (*)
0162060	Cachi di Virginia	0,01 (*)
0162990	Altri	0,01 (*)
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	
0163010	Avocado	0,01 (*)
0163020	Banane	0,01 (*)
0163030	Manghi	0,01 (*)
0163040	Papaie	0,5
0163050	Melograni	0,01 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 (*)
0163070	Guaiave/guave	0,01 (*)
0163080	Ananas	0,01 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 (*)
0163100	Durian	0,01 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 (*)
0163990	Altri	0,01 (*)
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	
0211000	a) <i>Patate</i>	0,02
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,01 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	



(1)	(2)	(3)
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	
0213010	Bietole	0,05
0213020	Carote	0,05
0213030	Sedano rapa	0,05
0213040	Barbaforte/rafano/cren	0,05
0213050	Topinambur	0,05
0213060	Pastinaca	0,05
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	0,05
0213080	Ravanelli	0,05
0213090	Salsefrica	0,05
0213100	Rutabaga	0,01 (*)
0213110	Rape	0,01 (*)
0213990	Altri	0,01 (*)
0220000	Ortaggi a bulbo	
0220010	Aglione	0,01 (*)
0220020	Cipolle	0,01 (*)
0220030	Scalogni	0,01 (*)
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	0,15
0220990	Altri	0,01 (*)
0230000	Ortaggi a frutto	
0231000	a) <i>Solanacee</i>	
0231010	Pomodori	0,5
0231020	Peperoni	1
0231030	Melanzane	0,7
0231040	Gombi	0,01 (*)
0231990	Altri	0,01 (*)
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	0,5
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	



(1)	(2)	(3)
0232030	Zucchine	(+)
0232990	Altri	
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	
0233010	Meloni	0,2
0233020	Zucche	0,01 (*)
0233030	Cocomeri/angurie	0,2
0233990	Altri	0,01 (*)
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,01 (*)
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,01 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	0,3 (+)
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	0,3
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri	
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	1
0243020	Cavoli ricci	0,4
0243990	Altri	0,01 (*)
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	0,04
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	8
0251020	Lattughe	1
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	0,15 (+)
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	0,01 (*)



(1)	(2)	(3)
0251050	Barbarea	0,7 (+)
0251060	Rucola	2 (+)
0251070	Senape juncea	0,01 (*)
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	2 (+)
0251990	Altri	0,01 (*)
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	
0252010	Spinaci	0,15 (+)
0252020	Portulaca/porcellana	0,01 (*)
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole	0,15 (+)
0252990	Altri	0,01 (*)
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	5
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri	
0260000	Legumi	
0260010	Fagioli (con baccello)	0,4 (+)
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,01 (*)
0260030	Piselli (con baccello)	0,2
0260040	Piselli (senza baccello)	0,2
0260050	Lenticchie	0,01 (*)
0260990	Altri	0,01 (*)



(1)	(2)	(3)
0270000	Ortaggi a stelo	
0270010	Asparagi	0,01 (*)
0270020	Cardi	0,01 (*)
0270030	Sedani	0,7
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,7
0270050	Carciofi	0,01 (*)
0270060	Porri	0,1
0270070	Rabarbaro	0,02
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)
0270990	Altri	0,01 (*)
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	
0300010	Fagioli	0,08 (+)
0300020	Lenticchie	0,01 (*)
0300030	Piselli	0,08 (+)
0300040	Lupini/semi di lupini	0,01 (*)
0300990	Altri	0,01 (*)
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	0,02 (*)
0401020	Semi di arachide	0,02 (*)
0401030	Semi di papavero	0,3
0401040	Semi di sesamo	0,02 (*)
0401050	Semi di girasole	0,02 (*)
0401060	Semi di colza	0,6 (+)



(1)	(2)	(3)
0401070	Semi di soia	0,02 (*)
0401080	Semi di senape	0,6 (+)
0401090	Semi di cotone	0,15
0401100	Semi di zucca	0,02 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,02 (*)
0401120	Semi di borragine	0,02 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella	0,02 (*)
0401140	Semi di canapa	0,02 (*)
0401150	Semi di ricino	0,02 (*)
0401990	Altri	0,02 (*)
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	4
0402020	Semi di palma	0,02 (*)
0402030	Frutti di palma	0,02 (*)
0402040	Capoc	0,02 (*)
0402990	Altri	0,02 (*)
0500000	CEREALI	
0500010	Orzo	0,9
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 (*)
0500030	Mais/granturco	0,01* (+)
0500040	Miglio	0,01 (*)
0500050	Avena	0,9
0500060	Riso	0,02
0500070	Segale	0,06
0500080	Sorgo	0,01 (*)
0500090	Frumento	0,1
0500990	Altri	0,01 (*)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	
0610000	Tè	10 (+)
0620000	Chicchi di caffè	0,05 (*)




(1)	(2)	(3)
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) <i>Fiori</i>	0,05 (*)
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri	
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	50 (+)
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri	
0633000	c) <i>Radici</i>	0,02 (+)
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri	
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	0,05 (*)
0640000	Semi di cacao	0,05 (*)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 (*)
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,08 (+)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	




(1)	(2)	(3)
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri	
0820000	Frutta	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri	
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)
0850000	Spezie da bocci	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri	



(1)	(2)	(3)
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	
0900010	Barbabietole da zucchero	0,02
0900020	Canne da zucchero	0,01 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,05
0900990	Altri	0,01 (*)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Tessuti provenienti da	
1011000	a) <i>Suini</i>	
1011010	Muscolo	0,1
1011020	Tessuto adiposo	0,01 (*)
1011030	Fegato	0,5
1011040	Rene	0,5
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5
1011990	Altri	0,01 (*)
1012000	b) <i>Bovini</i>	
1012010	Muscolo	0,1
1012020	Tessuto adiposo	0,04
1012030	Fegato	0,5
1012040	Rene	0,5
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5
1012990	Altri	0,01 (*)
1013000	c) <i>Ovini</i>	
1013010	Muscolo	0,1
1013020	Tessuto adiposo	0,04
1013030	Fegato	0,5
1013040	Rene	0,5



(1)	(2)	(3)
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5
1013990	Altri	0,01 (*)
1014000	d) <i>Caprini</i>	
1014010	Muscolo	0,1
1014020	Tessuto adiposo	0,04
1014030	Fegato	0,5
1014040	Rene	0,5
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5
1014990	Altri	0,01 (*)
1015000	e) <i>Equidi</i>	
1015010	Muscolo	0,1
1015020	Tessuto adiposo	0,04
1015030	Fegato	0,5
1015040	Rene	0,5
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5
1015990	Altri	0,01 (*)
1016000	f) <i>Pollame</i>	
1016010	Muscolo	0,02
1016020	Tessuto adiposo	0,01 (*)
1016030	Fegato	0,02
1016040	Rene	0,01 (*)
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02
1016990	Altri	0,01 (*)
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	
1017010	Muscolo	0,1
1017020	Tessuto adiposo	0,04
1017030	Fegato	0,5
1017040	Rene	0,5
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5
1017990	Altri	0,01 (*)



(1)	(2)	(3)
1020000	Latte	0,05
1020010	Bovini	
1020020	Pecora	
1020030	Capra	
1020040	Cavallo	
1020990	Altri	
1030000	Uova di volatili	0,02 (*)
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,2
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(‡) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Tiacloprid

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0232030 Zucchine

0241000 a) Cavoli a infiorescenza

0241010 Cavoli broccoli

0241020 Cavolfiori

0241990 Altri

0251030 Scarola/indivia a foglie larghe

0251050 Barbarea


0251060 Rucola

0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0252010 Spinaci

0252030 Foglie di bietole da costa e di barbabietole

0260010 Fagioli (con baccello)



- 0300010 Fagioli**
- 0300030 Piselli**
- 0401060 Semi di colza**
- 0401080 Semi di senape**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con trattamento delle sementi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.


0500030 Mais/granturco

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

- 0610000 Tè**
- 0632000 b) Foglie ed erbe**
- 0632010 Fragola**
- 0632020 Rooibos**
- 0632030 Mate**
- 0632990 Altri**
- 0633000 c) Radici**
- 0633010 Valeriana**
- 0633020 Ginseng**
- 0633990 Altri**
- 0810000 Semi**
- 0810010 Anice verde**
- 0810020 Grano nero/cumino nero**
- 0810030 Sedano**
- 0810040 Coriandolo**
- 0810050 Cumino**
- 0810060 Aneto**
- 0810070 Finocchio**
- 0810080 Fieno greco**
- 0810090 Noce moscata**
- 0810990 Altri**

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforfe/rafano/cren»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1356 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»),visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), attualmente classificati al codice NC 5402 20 00 («prodotto in esame»).
- (2) In considerazione dell'alto numero di produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio antidumping («inchiesta iniziale») nella RPC, è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e sono state istituite aliquote del dazio individuali comprese tra 0 % e 5,5 % per le società incluse nel campione, mentre per le altre società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata fissata un'aliquota del dazio del 5,3 %. L'elenco di tali società è contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010. Tale allegato è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2011 del Consiglio ⁽³⁾. Due società che hanno collaborato non incluse nel campione, alle quali è stato concesso un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, hanno ottenuto dazi pari allo 0 % e al 9,8 %. Per tutte le altre società della RPC è stata fissata un'aliquota del dazio del 9,8 %.
- (3) L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio offre ai nuovi produttori esportatori cinesi che forniscono alla Commissione elementi di prova sufficienti del fatto che soddisfano le condizioni stabilite in tale articolo, la possibilità di ottenere l'aliquota del dazio del 5,3 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. I criteri sono i seguenti:
 - non ha esportato nell'Unione il prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009),
 - non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio,
 - ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta iniziale su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GUL 315 dell'1.12.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2011 del Consiglio, del 6 settembre 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 232 del 9.9.2011, pag. 29).



B. RICHIESTA DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

- (4) La società cinese Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd («il richiedente») ha chiesto che le sia concessa l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).
- (5) È stato effettuato un esame per determinare se il richiedente soddisfa le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori stabilite all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010.
- (6) Al richiedente è stato inviato un questionario ed è stato chiesto che la società dimostri la propria conformità a tutti i criteri di cui sopra, stabiliti all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010.
- (7) La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie per determinare se il richiedente soddisfa le tre condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente a Haining, nella RPC.
- (8) Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che soddisfa le tre condizioni stabilite all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010. Il richiedente ha infatti potuto dimostrare che:
- i) la società è stata creata nel 2013 e la produzione del prodotto in esame è iniziata alla fine del 2014, vale a dire dopo il periodo dell'inchiesta;
 - ii) non è collegato ad alcun esportatore o produttore nella RPC soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010; e
 - iii) ha effettivamente cominciato ad esportare nell'Unione il prodotto in esame a partire dal febbraio 2015.
- (9) Al richiedente dovrebbe pertanto essere concessa l'aliquota del dazio del 5,3 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010, ed egli dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione.
- (10) La Commissione ha informato il richiedente e l'industria dell'Unione riguardo alle conclusioni di cui sopra e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
- (11) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2011 del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE**CODICE ADDIZIONALE TARIC A977**

Nome della società	Città
Heilongjiang Longdi Co. Ltd	Harbin
Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd	Wujiang



Nome della società	Città
Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co. Ltd	Jiaxing
Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co. Ltd	Shanghai
Shaoxing Haiu Chemistry Fibre Co. Ltd	Shaoxing
Sinopec Shanghai Petrochemical Company	Shanghai
Wuxi Taiji Industry Co. Ltd	Wuxi
Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd	Haining City»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE2118



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1357 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2016****che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciaio legato o non legato originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 febbraio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (esclusi l'acciaio inossidabile, l'acciaio al silicio detto «magnetico», l'acciaio per utensili e l'acciaio rapido), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore minimo di 4,75 mm e massimo di 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm («lamiera pesante») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

1. PRODOTTO IN ESAME

- (2) Il prodotto soggetto a registrazione (il «prodotto in esame») è costituito di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (esclusi l'acciaio inossidabile, l'acciaio al silicio detto «magnetico», l'acciaio per utensili e l'acciaio rapido), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore minimo di 4,75 mm e massimo di 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm che rientrano attualmente nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 («lamiera pesante») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

2. DOMANDA

- (3) La domanda di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base è stata presentata dal denunciante il 18 aprile 2016 ed è stata integrata con ulteriori informazioni il 7 luglio 2016. Il denunciante ha richiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione affinché a decorrere dalla data di registrazione si possano applicare misure nei confronti di tali importazioni.

3. MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

- (4) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GUC 58 del 13.2.2016, pag. 20.



- (5) Il denunciante sostiene che la registrazione è giustificata in quanto il prodotto in esame continua a essere oggetto di dumping e gli importatori sono a conoscenza di pratiche di dumping che si sono protratte a lungo e hanno arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione. Il denunciante sostiene inoltre che le importazioni cinesi arrecano pregiudizio all'industria dell'Unione, che il livello di dette importazioni è sostanzialmente aumentato, anche dopo il periodo dell'inchiesta e, perciò, se dovesse essere applicato un dazio antidumping, il suo effetto riparatore ne sarebbe gravemente compromesso.

3.1. Gli importatori erano a conoscenza del dumping, o avrebbero dovuto esserlo, e del pregiudizio presunto o accertato

- (6) La Commissione ritiene che gli importatori fossero a conoscenza delle pratiche di dumping dei produttori esportatori o avrebbero dovuto esserlo. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova prima facie al riguardo, come chiaramente indicato nell'avviso di apertura del presente procedimento⁽¹⁾. La versione non riservata della denuncia stimava un margine di dumping tra il 28 % e il 73 % per le importazioni dalla RPC. Il denunciante ha fornito nella denuncia elementi di prova sufficienti che descrivono le pratiche di dumping dei produttori esportatori della RPC e che, prima facie, non avrebbero potuto né dovuto essere ignorate dagli importatori. Il denunciante in particolare ha fornito nella denuncia prove sul confronto tra un valore normale determinato in base alle informazioni per la determinazione dei prezzi fornite nella relazione finale USITC (per il periodo da luglio 2014 a giugno 2015) e il prezzo all'esportazione basato sul valore medio unitario trimestrale relativo alle importazioni di lamiera pesante dalla RPC per i codici NC applicabili, quale risulta dai dati Eurostat. Il denunciante ha inoltre incluso nella denuncia elementi di prova prima facie sulla tendenza al ribasso dei prezzi all'importazione per la RPC. I prezzi di vendita medi delle importazioni dalla RPC nell'Unione sono diminuiti del 25 % tra il 2012 e il periodo ottobre 2014 — settembre 2015. Nella domanda di registrazione, i prezzi medi all'importazione dalla RPC per il periodo dell'inchiesta (2015), confrontati ai prezzi del 2012, mostrano una diminuzione del 30 % circa. Nella denuncia infine vi sono sufficienti elementi di prova prima facie del pregiudizio arrecato. In base a tutte queste informazioni contenute nella versione non riservata della denuncia, ma anche data l'importanza delle pratiche di dumping che potrebbero aver luogo e dato che le informazioni a disposizione dei denunciati erano pubblicamente disponibili, è ragionevole concludere, sulla base di elementi di prova prima facie a disposizione della Commissione, che gli importatori erano a conoscenza del dumping e del pregiudizio presunto o accertato, o avrebbero dovuto esserlo.

3.2. Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

- (7) Dall'apertura del procedimento a febbraio 2016, per la RPC si è osservato un aumento di circa il 15 % dei volumi delle importazioni, risultante da un confronto tra i volumi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta (2015) e i dati disponibili per il periodo successivo all'apertura del procedimento (da marzo a maggio 2016). Ciò dimostra che vi è stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dalla RPC del prodotto in esame nei primi tre mesi dopo l'apertura della presente inchiesta.

3.3. Compromissione degli effetti riparatori del dazio

- (8) Nelle comunicazioni effettuate nel quadro dell'inchiesta, compresa la domanda di registrazione, vi sono prove dell'ulteriore pregiudizio che deriverebbe da un aumento costante di tali importazioni a prezzi decrescenti. Per quanto riguarda i prezzi, il denunciante ha incluso nella domanda elementi di prova prima facie sulla tendenza al ribasso dei prezzi all'importazione per la RPC. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi all'importazione dopo l'apertura del procedimento nel febbraio 2016, è stato osservato un ulteriore calo del 30 % circa dei prezzi medi all'importazione dalla RPC risultante da un confronto tra i prezzi di marzo — maggio 2016 rispetto ai prezzi del periodo dell'inchiesta (2015). Un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, per il quale esistono elementi di prova prima facie sufficienti come indicato al considerando 6, potrebbe, tenuto conto del momento in cui si verifica e considerato il volume delle importazioni in dumping e altre circostanze (ad esempio la sovraccapacità in Cina e la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi), compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi vengano applicati con effetto retroattivo.
- (9) La prospettiva dell'apertura dell'attuale procedimento e l'andamento delle importazioni dalla RPC in termini di prezzi e volumi rendono inoltre probabile un ulteriore aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame prima dell'adozione di eventuali misure provvisorie e un rapido accumulo delle scorte da parte degli importatori.

⁽¹⁾ GUC 58 del 13.2.2016, pag. 20 (punto 3 dell'avviso di apertura).



4. PROCEDURA

- (10) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il denunciante ha fornito elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (11) Le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5. REGISTRAZIONE

- (12) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se l'inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire un dazio antidumping, tale dazio possa essere riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (13) Il denunciante stima nella denuncia un margine di dumping tra il 28 % e il 73 % e un margine medio di sottoquotazione dell'11 % per le importazioni del prodotto in esame dalla RPC. L'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato per la RPC almeno al livello della sottoquotazione stimata in base alla denuncia, vale a dire l'11 % ad valorem sul valore all'importazione cif del prodotto in esame.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (14) I dati personali raccolti nell'ambito della presente registrazione saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (esclusi l'acciaio inossidabile, l'acciaio al silicio detto «magnetico», l'acciaio per utensili e l'acciaio rapido), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore minimo di 4,75 mm e massimo di 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm che rientrano attualmente nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 (codici TARIC: 7208 51 20 10, 7208 51 91 10, 7208 51 98 10, 7208 52 91 10, 7208 90 20 10, 7208 90 80 20, 7225 40 60 10, 7225 99 00 30) originari della Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

L'obbligo di registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U.L. 8 del 12.1.2001, pag. 1).



Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE2119



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1358 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	146,8
	ZZ	146,8
0707 00 05	TR	116,3
	ZZ	116,3
0709 93 10	TR	133,0
	ZZ	133,0
0805 50 10	AR	186,9
	CL	141,9
	MA	101,7
	TR	157,0
	UY	142,1
	ZA	155,2
	ZZ	147,5
	EG	211,6
0806 10 10	MA	178,8
	TR	158,2
	ZZ	182,9
	AR	109,9
0808 10 80	BR	102,1
	CL	125,8
	CN	62,4
	NZ	135,3
	PE	106,8
	US	167,9
	UY	92,2
	ZA	101,2
	ZZ	111,5
	AR	93,2
0808 30 90	CL	114,7
	TR	149,7
	ZA	120,2
	ZZ	119,5
	TR	262,8
0809 29 00	ZZ	262,8
	TR	139,2
0809 30 10, 0809 30 90	ZZ	139,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1359 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2016

che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner)

[notificata con il numero C(2016) 5038]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris*, *Epitrix similis*, *Epitrix subcrinita* ed *Epitrix tuberis*, in quanto tali organismi nocivi non sono presenti negli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE.
- (2) Dopo l'adozione della decisione di esecuzione 2014/679/UE della Commissione ⁽³⁾, che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE, una relazione ufficiale del laboratorio nazionale di riferimento della Spagna, basata su un articolo scientifico pubblicato da Orlova-Bienkowskaja MJ ⁽⁴⁾, ha rivelato che l'organismo nocivo era stato erroneamente identificato come *Epitrix similis* (Gentner). L'organismo, invece, avrebbe dovuto essere identificato come *Epitrix papa* sp. n. Inoltre, e secondo le recenti informazioni fornite da Spagna e Portogallo, l'organismo nocivo per le patate presente in alcune aree e precedentemente identificato come *Epitrix similis* (Gentner) è ora identificato come *Epitrix papa* sp. n. È stato successivamente confermato che l'*Epitrix similis* (Gentner) non è mai stato rilevato all'interno del territorio dell'Unione. La decisione di esecuzione 2012/270/UE non dovrebbe pertanto più comprendere l'*Epitrix similis* (Gentner) bensì l'organismo nocivo *Epitrix papa* sp. n.
- (3) In seguito all'adozione della decisione di esecuzione 2014/679/UE, che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE, l'esperienza acquisita da Spagna e Portogallo evidenzia la necessità di creare una zona cuscinetto che si estende per almeno 500 m oltre i confini della zona infestata, onde assicurare una protezione efficace del territorio dell'Unione.
- (4) La decisione di esecuzione 2012/270/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) (GUL 132 del 23.5.2012, pag. 18).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/679/UE della Commissione, del 25 settembre 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il trasporto verso gli impianti di imballaggio dei tuberi di patate originari di zone delimitate al fine di impedire la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) (GUL 283 del 27.9.2014, pag. 61).

⁽⁴⁾ http://www.eje.cz/artkey/eje-201504-0028_epitrix_papa_sp_n_coleoptera_chrysomelidae_galerucinae_alticini_previously_misidentified_as_epitrix_sim.php



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione 2012/270/UE

La decisione di esecuzione 2012/270/UE è così modificata:

- 1) Nel titolo, i termini «*Epitrix similis* (Gentner)» sono sostituiti dai termini «*Epitrix Papa* sp. n.»
- 2) All'articolo 1, i termini «*Epitrix similis* (Gentner)» sono sostituiti dai termini «*Epitrix papa* sp. n.»
- 3) Nell'allegato II, sezione 1, punto 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
 - «b) una zona cuscinetto che si estenda almeno 500 m oltre i confini della zona infestata; laddove una parte di un campo rientri in tale estensione, l'intero campo entrerà a far parte della zona cuscinetto.»

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

16CE2121



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1360 DELLA COMMISSIONE**dell'8 agosto 2016****che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di spigole e orate originarie della Turchia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**Apertura**

- (1) Il 14 agosto 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione di spigole e orate originarie della Turchia in base all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 («il regolamento di base») con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»).
- (2) L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata il 1º luglio 2015 dalla Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos («APROMAR» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di spigole e orate.
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di sovvenzioni a favore dell'industria turca che produce spigole e orate e di un conseguente pregiudizio grave.
- (4) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, prima dell'apertura del procedimento la Commissione ha informato il governo della Turchia di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata secondo la quale le importazioni sovvenzionate di spigole e orate originarie della Turchia causavano un pregiudizio grave all'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato il governo della Turchia a procedere a consultazioni nell'intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della denuncia e di pervenire a una soluzione definita di comune accordo.
- (5) Il governo della Turchia ha accettato l'offerta delle consultazioni, che si sono quindi tenute. Nel corso delle consultazioni non si è pervenuti ad alcuna soluzione definita di comune accordo. La Commissione ha tuttavia preso debitamente nota delle osservazioni formulate dal governo della Turchia.
- (6) La Commissione ha invitato il denunciante, gli altri produttori, utilizzatori e importatori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della Turchia e le autorità turche nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura dell'inchiesta a partecipare. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (7) Il denunciante, gli altri produttori dell'Unione, i produttori esportatori della Turchia, gli importatori e gli operatori commerciali hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di spigole e orate originarie della Turchia (GU C 266 del 14.8.2015, pag. 4).



B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (8) Il 5 maggio 2016 è stato pubblicato un decreto nella Gazzetta ufficiale turca con il quale le autorità turche hanno revocato il principale regime di sovvenzioni con effetto dal 1° gennaio 2016.
- (9) In data 1° giugno 2016 il denunciante ha ritirato la denuncia mediante lettera indirizzata alla Commissione. Conformemente all'articolo 14 del regolamento di base un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (10) Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che il presente procedimento debba essere chiuso.
- (11) Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Non sono tuttavia pervenute osservazioni.
- (12) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di spigole e orate originarie della Turchia debba essere chiuso senza l'istituzione di misure.
- (13) La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di spigole e orate originarie della Turchia e attualmente classificate ai codici NC 0302 84 10, 0302 85 30, 0303 84 10, 0303 89 55, ex 0304 49 90 ed ex 0304 89 90 è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1361 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2016

relativa al riconoscimento del sistema «International Sustainability & Carbon Certification system» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7 *quater*, paragrafo 4, secondo comma,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 7 *ter* e 7 *quater* e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE e gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri simili di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri.
- (2) Nel caso in cui biocarburanti e bioliquidi siano presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.
- (3) La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non possono imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.
- (4) La richiesta di riconoscere che l'«International Sustainability & Carbon Certification system», Hohenzollernring 72, 50762 Köln (Germania), dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 98/70/CE e alla direttiva 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione il 23 giugno 2016. Il sistema copre un'ampia gamma di materiali, tra cui residui e rifiuti e l'intera catena di custodia. I documenti del sistema riconosciuto dovrebbero essere resi disponibili sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.
- (5) L'esame del sistema «International Sustainability & Carbon Certification system» ha dimostrato che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 98/70/CE e alla direttiva 2009/28/CE e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
- (6) La valutazione del sistema «International Sustainability & Carbon Certification system» ha dimostrato che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

⁽¹⁾ GUL 350 del 28.12.1998, pag. 58.

⁽²⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 16.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'«International Sustainability & Carbon Certification system» (nel prosieguo «il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 23 giugno 2016, dimostra che le partite di biocarburanti o di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione di biocarburanti e bioliquidi fissate in tale sistema sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.

Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 23 giugno 2016, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può decidere, tra l'altro, di abrogare la presente decisione per uno dei motivi sottoelencati:

- a) qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) qualora nell'ambito del sistema non siano inviate alla Commissione le relazioni annuali di cui all'articolo 7 *quater*, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;
- c) qualora il sistema non rispetti le norme in materia di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 *quater*, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporti migliorie ad altri elementi del sistema considerati determinanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE2124



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1362 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2016

relativa al riconoscimento del sistema «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7 *quater*, paragrafo 4, secondo comma,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 7 *ter* e 7 *quater* e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE e gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri simili di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri.
- (2) Nel caso in cui biocarburanti e bioliquidi siano presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.
- (3) La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non possono imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.
- (4) La richiesta di riconoscere che «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED», 7-9 Chemin de Balaxert 1219 Chatelaine (Svizzera), dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 98/70/CE e alla direttiva 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione il 27 giugno 2016. Il sistema copre un'ampia gamma di materiali, tra cui residui e rifiuti e l'intera catena di custodia. I documenti del sistema riconosciuto dovrebbero essere resi disponibili sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.
- (5) L'esame del sistema «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» ha dimostrato che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 98/70/CE e alla direttiva 2009/28/CE e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
- (6) La valutazione del sistema «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» ha dimostrato che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

⁽¹⁾ GUL 350 del 28.12.1998, pag. 58.

⁽²⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 16.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

«Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» (nel prosieguo «il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 27 giugno 2016, dimostra che le partite di biocarburanti o di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione di biocarburanti e bioliquidi fissate in tale sistema sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.

Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 27 giugno 2016, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può decidere, tra l'altro, di abrogare la presente decisione per uno dei motivi sottoelencati:

- a) qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) qualora nell'ambito del sistema non siano inviate alla Commissione le relazioni annuali di cui all'articolo 7 *quater*, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;
- c) qualora il sistema non rispetti le norme in materia di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 *quater*, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporti migliorie ad altri elementi del sistema considerati determinanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE2125



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 12 aprile 2016)

Pagina 29, allegato che modifica l'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, casella I.28:

anziché:

«Specie (nome scientifico)	Sesso	Colore	Razza	Numero di identificazione [gg/mm/aaaa]	Sistema di identificazione	Data di nascita»
----------------------------------	-------	--------	-------	--	-------------------------------	---------------------

leggasi:

«Specie (nome scientifico)	Sesso	Colore	Razza	Numero di identificazione	Sistema di identificazione	Data di nascita gg/mm/aaaa]».
----------------------------------	-------	--------	-------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Pagina 31, allegato che modifica l'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, tabella della sezione II.3.1,

anziché:

«Codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio dell'animale Data di impianto e/o di lettura ⁽¹⁰⁾ [gg/mm/aaaa]	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e fabbricante del vaccino	Numero del lotto	Validità della vaccinazione		Data del prelievo del campione di sangue [gg/mm/aaaa]»
				dal [gg/mm/aaaa]	al [gg/mm/aaaa]	



leggasi:

«Trasponditore o tatuaggio»		Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e fabbricante del vaccino	Numero del lotto	Validità della vaccinazione		Data del prelievo del campione di sangue [gg/mm/aaaa]»
Codice alfanumerico dell'animale	Data di impianto e/o di lettura ⁽¹⁰⁾ [gg/mm/aaaa]				dal [gg/mm/aaaa]	al [gg/mm/aaaa]	

16CE2126


VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-078) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 1 0 1 3 *

€ 17,00

